GAZZETTA UFFICIALE

DEL REGNO D'ITALIA

ANNO **1886** — **ROMA** — VENERDI 13 AGOSTO — NUM. **188**

ABBONAMENTI ALLA GAZZETTA		Trim.	Sem.	Anno	GAZZ. e RENDICONTI Anno
In Roma, all'Ufficio del giornale	L.	9	17	32	36
Id. a domicilio e in tutto il Regno	»	10	19	36	44
All'estero, Svizzera, Spagna, Portogallo, Francia, Austria, Germania, Inghilterra, Belgio Russia	»	22	41	80	175
Turchia, Egitto, Romania e Stati Uniti	»	32	61	120	165
Repubblica Argentina e Uruguay	»	45	88	175	215

Un numero separato, del giorno in cui si pubblica la Gazzetta { in Roma . . . Cent. 10; pel Regno . . . » 15

Un numero separato, ma arretrato { in Roma . . . » [illegible]; pel Regno . . . » [illegible]; per l'estero . . . » 30

Per gli Annunzi giudiziari L. 0 25; per altri avvisi L. 0 30 per linea di colonna o spazio di linea. — Le Associazioni decorrono dal primo d'ogni mese, nè possono oltrepassare il 31 dicembre. — Non si accorda sconto o ribasso sul loro prezzo. — Gli abbonamenti si ricevono dall'Amministrazione e dagli Uffizi postali. Le inserzioni si ricevono dall'Amministrazione.

SOMMARIO

PARTE UFFICIALE

ORDINE DELLA CORONA D'ITALIA

S. M. *si compiacque nominare nell'Ordine della Corona d'Italia:*

Sulla proposta del Ministro delle Finanze:

Con decreti delli 18 e 23 aprile 1886:

A grand'uffiziale:

Grillo comm. Giacomo, direttore generale della Banca nazionale del Regno — Commendatore dal 1879.

Ad uffiziale:

Vernansal de Villeneuve cav. Giuseppe, intendente di Finanza — 37 anni di servizio — Cavaliere dal 1872.

Ghiglione cav. Paolo Emilio, direttore di Dogana — 34 anni di servizio — Cavaliere dal 1831.

Sicca cav. Giovenale, capsezione nel Ministero delle Finanze — 29 anni di servizio — Cavaliere dal 1878.

A cavaliere:

Fasciolo Giuseppe, magazziniere delle privative in Pallanza — 31 anni di servizio.

Matarese Francesco, vicesegretario nel Ministero delle Finanze — 30 anni di servizio.

Catalano Giacomo, segretario nel Ministero delle Finanze — 25 anni di servizio.

Sartori Icilio, id. id. — 26 id.

Romani Giuseppe Carlo, id. id. — 13 id.

Gobbo Enrico, id. id. — 20 id.

Coffini Giuseppe, id. alla Corte de' Conti — 30 id.

Schiavo Enrico, id. id. — 27 id.

Maffiotti Gio. Battista, ingegnere negli uffici tecnici di Finanza — 16 anni di servizio.

Rossi Domenico, sostituito avvocato erariale — 14 anni di servizio.

Spagnolini Luigi, segretario nelle Intendenze di Finanza — 38 anni di servizio.

Mascheroni Francesco, id. — 41 id.

Bruscalupi dott. Gian Domenico, ff. di primo segretario nelle Intendenze di Finanza — 16 anni di servizio.

Ghigliani Lazzaro, ff. di primo ragioniere nelle Intendenze di Finanza — 26 anni di servizio.

Barone Ercole fu Giacinto, tesoriere provinciale — 26 anni di servizio.

Mossa Raimondo, ispettore delle guardie di finanza — 23 anni di servizio.

Pietrabissa Giuseppe, cassiere nelle dogane — 12 anni di servizio.
Pilla Giuseppe, ispettore demaniale — 19 anni di servizio.
Traina Gaetano, id. — 22 anni di servizio.
Viglino Vittorio, ispettore provinciale delle Imposte — 31 anni di servizio.
Sclafani Innocenzo, agente delle Imposte dirette di 3ª classe — 14 anni di servizio.

LEGGI E DECRETI

Il Numero **4000** *(Serie 3ª) della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:*

UMBERTO I

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Visto l'articolo 5 dello Statuto fondamentale del Regno;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli Affari Esteri;

Abbiamo decretato e decretiamo quanto segue:

Articolo unico. Piena ed intera esecuzione sarà data alla Convenzione fra il Regno d'Italia ed il Regno Unito della Gran Bretagna ed Irlanda pel cambio dei pacchi postali senza dichiarazione di valore, firmata a Roma il 26 luglio 1886, nonchè all'annessovi Regolamento della medesima data.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Monza, addì 27 luglio 1886.

UMBERTO.

C. Robilant.

Visto, *Il Guardasigilli:* Tajani.

Convenzione *pel cambio dei pacchi postali senza dichiarazione di valore, conclusa fra il Regno d'Italia ed il Regno Unito della Gran Brettagna ed Irlanda.*

I Governi del Regno d'Italia e del Regno Unito della Gran Brettagna ed Irlanda desiderando di facilitare le relazioni commerciali fra i due paesi, compresa l'Isola di Malta, mercè lo scambio, per mezzo della posta, di pacchi senza dichiarazione di valore;

I sottoscritti, debitamente autorizzati a quest'effetto, hanno convenuto nelle seguenti disposizioni:

Articolo I.

1. Sotto la denominazione di *pacchi postali* saranno spediti pacchi senza dichiarazione di valore dal Regno Unito e da Malta in Italia fino al peso di 7 libbre inglesi (*avoirdupois*), e dall'Italia al Regno Unito ed a Malta fino al peso di 3 chilogrammi.

2. Il qui allegato Regolamento, stabilito d'accordo fra le Amministrazioni dei paesi contraenti, determina le altre condizioni alle quali la circolazione dei pacchi dovrà essere sottoposta.

Articolo II.

1. Ciascuna delle Parti contraenti garantisce il diritto di transito dei pacchi sul proprio territorio *per* o *da* quei paesi coi quali essa ha una convenzione postale per questo servizio; e le Amministrazioni che prendono parte al trasporto sono tenute responsabili nei limiti stabiliti dal seguente articolo XI.

2. Si conviene che le seguenti stipulazioni della Convenzione Internazionale dei pacchi postali, firmata a Parigi il 3 novembre 1880, dovranno essere osservate, colle modificazioni infraindicate, in tutti i casi in cui saranno applicabili alle relazioni fra l'Italia e il Regno Unito e Malta, sia riguardo ai pacchi cambiati fra i paesi contraenti, sia riguardo ai pacchi in transito. Le stipulazioni sopra indicate sono quelle comprese dallo articolo III all'articolo XIII, inclusive, della presente Convenzione.

Articolo III.

1. In mancanza di speciali accordi in contrario, l'Amministrazione del paese di origine è debitrice a ciascuna delle Amministrazioni che prendono parte nel transito terrestre del diritto di centesimi 50 per pacco.

2. Inoltre, essendovi uno o più servizi marittimi, l'Amministrazione del paese di origine deve pagare a ciascuna Amministrazione che ha parte al trasporto marittimo, per ogni pacco:

25 centesimi, per ogni distanza non eccedente 500 miglia marine;

50 centesimi, per ogni distanza superiore a 500 miglia marine, ma non eccedente le 1000;

1 lira, per ogni distanza superiore alle 1000 miglia marine, ma non eccedente le 3000;

2 lire, per ogni distanza superiore alle 3000 miglia marine, ma non eccedente le 6000;

3 lire, per ogni distanza superiore alle 6000 miglia marine.

Queste distanze sono calcolate, occorrendo, sulla distanza media fra i rispettivi porti dei due paesi corrispondenti.

3. Qualora la Gran Brettagna potesse servire di mediazione pel trasporto dei pacchi *da* o *per* l'Italia, la somma da pagarsi pel transito traverso la Gran Brettagna sarà fissata da un posteriore accordo.

Articolo IV.

Il pagamento anticipato dei diritti postali sui pacchi è obbligatorio.

Articolo V.

1. Il diritto postale consiste in una tassa comprendente, per ogni pacco, tante volte 50 centesimi quante sono le Amministrazioni che partecipano al trasporto terrestre, e nella tassa di transito marittimo indicata al paragrafo 2 del precedente articolo III, se vi ha trasporto marittimo. Gli equivalenti sono fissati dal Regolamento.

2. Il Regno Unito ha facoltà di riscuotere sui pacchi postali *da* o *per* i suoi Uffizi una soprattassa di centesimi 50 per pacco; e l'Italia e Malta hanno facoltà di riscuotere sui pacchi *da* o *per* i loro Uffizi una soprattassa di centesimi 25 per pacco.

Articolo VI.

L'Amministrazione speditrice paga per ogni pacco:

a) All'Amministrazione destinataria 50 centesimi, coll'aggiunta della sopratassa, occorrendo, accennata al paragrafo 2 dell'articolo V.

b) A ciascuna Amministrazione intermedia, essendovene, le tasse fissate dall'articolo III.

c) Al Regno Unito deve pagarsi in aggiunta una tassa di centesimi 20 per la consegna a domicilio e per le operazioni doganali, e questa tassa sarà riscossa in Italia ed accreditata alle poste del Regno Unito.

d) All'Italia sarà pure pagata la tassa di centesimi 25 per la consegna a domicilio e per le operazioni doganali. Questa tassa sarà posta a credito dell'Italia, allorchè l'Amministrazione italiana ne avrà domandata la riscossione anticipata dai mittenti nel Regno Unito ed a Malta in conformità della disposizione del secondo alinea del successivo articolo VII.

Articolo VII.

In Italia può essere riscossa dal destinatario, per la consegna dei pacchi a domicilio e per le operazioni doganali, una tassa, il cui importo non deve eccedere 25 centesimi (2 pence 1[2) per pacco.

Tuttavia, sulla domanda dell'Italia, questa tassa potrà essere ri-

scossa anticipatamente nel Regno Unito ed a Malta dai mittenti dei pacchi.

Articolo VIII.

I pacchi ai quali si riferisce la presente Convenzione non possono essere sottoposti ad altre tasse postali all'infuori di quelle indicate dai precedenti articoli III, V e VII, e dal seguente articolo IX.

Articolo IX.

La rispedizione dei pacchi postali da un paese ad un altro in conseguenza di cambiata residenza dei destinatari, come pure il rinvio dei pacchi non consegnati, darà luogo ad una tassa supplementare eguale a quella fissata dall'articolo V, a carico dei destinatari o dei mittenti, secondo il caso, senza pregiudizio del diritto al rimborso delle tasse doganali pagate.

Articolo X.

È vietato spedire per posta pacchi contenenti lettere e comunicazioni del genere di una lettera, od articoli non ammessi dalle leggi o regolamenti doganali o di altra natura dell'uno o dell'altro paese interessato.

Articolo XI.

1. Eccetto il caso di forza maggiore, quando un pacco postale è stato perduto o deteriorato, il mittente, ed in mancanza od a richiesta di esso, il destinatario, ha diritto ad una indennità corrispondente all'importo effettivo della perdita od avaria; con che questa indennità non possa mai eccedere 15 franchi.

2. L'obbligo di pagare l'indennità spetta all'Amministrazione dalla quale dipende l'ufizio speditore. A quest'Amministrazione è riservato il diritto di rivalsa verso l'Amministrazione responsabile, quella cioè sul cui territorio o nel servizio della quale ebbe luogo la perdita o l'avaria.

3. Fino a prova contraria, la responsabilità è dell'Amministrazione che, avendo ricevuto il pacco senza fare osservazioni, non può provarne la consegna al destinatario o la regolare rispedizione ad altra Amministrazione, secondo il caso.

4. Il pagamento dell'indennità per parte dell'Amministrazione speditrice deve aver luogo al più presto possibile, ed al più tardi entro un anno dalla data del reclamo. L'Amministrazione responsabile è tenuta a rimborsare a quella mittente, senza ritardo, l'indennità da questa pagata.

5. Resta inteso che la dimanda d'indennità è solamente accettata se fatta entro un anno dalla data d'impostazione del pacco; scaduto questo termine, il reclamante non ha diritto ad alcuna indennità.

6. Se la perdita o l'avaria si verificò durante il trasporto fra gli Ufizi di cambio dei due paesi limitrofi, senza che si possa accertare su quale dei due territori la perdita o l'avaria siasi verificata, le due Amministrazioni interessate sostengono ciascuna la metà della perdita.

7. Le Amministrazioni cessano di essere responsabili dei pacchi postali consegnati agli aventi diritto e da questi accettati.

Articolo XII.

La legislazione interna di ciascuno dei paesi contraenti resta applicabile in tutto ciò che non è stato preveduto dalle stipulazioni contenuto nella presente Convenzione.

Articolo XIII.

Mediante il qui allegato Regolamento, od altri che possano essere ulteriormente fra di loro concordati, le Amministrazioni postali dei paesi contraenti indicano gli Ufizi o località che ammettono al cambio internazionale dei pacchi postali, regolano il modo di trasmissione dei pacchi stessi, e fissano tutte quelle altre misure particolari o d'ordine necessarie per assicurare l'esecuzione della presente Convenzione.

Articolo XIV.

Questa Convenzione andrà in vigore, per quanto riguarda il cambio dei pacchi postali tra l'Italia e Malta, il primo settembre 1886, e per quanto riguarda il cambio dei pacchi fra il Regno Unito e l'Italia, lo stesso giorno o tosto dopo che gli accordi fra l'Amministrazione postale del Regno Unito della Gran Brettagna ed Irlanda e l'Amministrazione postale della Francia lo permettano. Potrà essere disdetta da una delle due Parti col preavviso di un anno.

In fede di che, i sottoscritti, debitamente autorizzati, hanno firmato la presente Convenzione, e vi hanno apposto il proprio suggello.

Fatto, in doppio esemplare, a Roma, il 26 luglio 1886.

Il Ministro degli Affari Esteri di S. M. il Re d'Italia
(L.S.) C. Robilant.

Her Britannic Majesty's
Ambassador Extraordinary and Plenipotentiary
(L S.) J. Savile Lumley.

Regolamento *per l'esecuzione della Convenzione concernente il cambio di pacchi postali senza dichiarazione di valore fra il Regno d'Italia ed il Regno Unito della Gran Bretagna ed Irlanda, compresa l'Isola di Malta.*

I.

1. Il cambio di pacchi postali senza dichiarazione di valore fra l'Italia ed il Regno Unito dovrà effettuarsi per la via di Francia.

2. Le funzioni di Ufizi di cambio saranno affidate:

All'Ufizio italiano di Modane da una parte, e all'Ufizio di Londra dall'altra.

3 Per il cambio di pacchi fra Malta e l'Italia le funzioni di Ufizi di cambio saranno affidate all'Ufizio di Valetta da una parte, ed all'Ufizio di Siracusa dall'altra, e, se l'importanza del servizio lo richiede, agli Ufizi di Messina e di Napoli Molo.

II.

1. Per la riscossione delle tasse la base stabilita è di 50 centesimi, equivalenti a cinque *pence*.

2. (*A*) Su questa base la tassa del trasporto di pacchi fra il Regno Unito e l'Italia, dal luogo d'importazione a quello di destinazione, sarà:

a) In Italia:

Per ogni pacco non eccedente 3 chilogrammi, lire 2 70.

b) Nel Regno Unito:

Per un pacco non eccedente il peso di 7 libbre, due scellini ed un *penny*;

(*B*) La tassa pel trasporto dei pacchi fra l'Italia e Malta sarà:

a) In Italia:

Per un pacco non eccedente 3 chilogrammi, lire 1 75.

b) In Malta:

Per un pacco non eccedente 7 libbre inglesi, uno scellino e cinque *pence* e mezzo.

3. L'importo della tassa pagata, quando non sia rappresentato da francobolli applicati sul pacco, deve essere sul medesimo indicato.

III.

1. Le Amministrazioni postali si notificheranno reciprocamente quali dei regolari servizi marittimi da essi mantenuti potranno essere impiegati nel trasporto dei pacchi postali, indicando le distanze.

2. Le Amministrazioni, dopo un accordo preliminare coi paesi interessati, comunicheranno l'una all'altra, mediante quadri conformi al qui unito modello *A*:

a) Una nota dei paesi pei quali esse possono rispettivamente servire di mediazione pel trasporto dei pacchi postali;

b) Le vie da eseguirsi per la trasmissione dei detti pacchi, dal punto di entrata sul loro territorio o nei loro servizi.

c) L'importo totale dei diritti loro dovuti a questo titolo per ogni destinazione dall'Amministrazione che loro rimette i pacchi.

3. Col mezzo dei quadri *A* ricevuti, ogni Amministrazione determina le vie da impiegarsi per la trasmissione dei propri pacchi

postali, e le tasse da riscuotersi dai mittenti, secondo le condizioni alle quali si effettua il trasporto intermedio.

IV.

I pacchi impostati nel Regno Unito od a Malta per l'Italia non debbono avere alcuna dimensione superiore a 2 piedi inglesi (metri 0, 61), ed inoltre debbono soddisfare alla condizione che la loro lunghezza aggiunta alla misura che si ottiene avvolgendo il pacco nel senso delle altre due dimensioni non sorpassi i 4 piedi inglesi (metri 1, 22).

I pacchi postali in Italia pel Regno Unito e per Malta non debbono avere alcuna dimensione superiore a 60 centimetri, ed il loro volume è limitato a venti decimetri cubi.

V.

1. Sono esclusi dal trasporto i pacchi contenenti animali vivi, materie esplodenti ed infiammabili, ed, in generale, oggetti il cui trasporto è pericoloso

2. Le Amministrazioni si comunicheranno una nota degli oggetti vietati e di quelli soggetti a diritti doganali, ma con ciò non assumono alcuna responsabilità verso le autorità di pubblica sicurezza e di dogana, nè verso i mettenti dei pacchi.

VI.

Ogni pacco, per essere accettato per la trasmissione, deve:

1. Portare l'esatto indirizzo del destinatario;

2. Essere imballato in modo da resistere alla durata del viaggio e da garantirne il contenuto. L'involucro deve essere tale da rendere impossibile la manomissione del contenuto senza lasciare evidenti tracce della violazione;

3. Essere suggellato a ceralacca, piombo, od altrimenti, con qualche speciale impronta o contrassegno del mittente.

VII.

Ogni pacco dev'essere accompagnato da un bullettino di spedizione e da dichiarazioni di dogana conformi od analoghe agli annessi modelli *B* e *C*. Le Amministrazioni si notificheranno il numero delle dichiarazioni di Dogana occorrenti per ogni destinazione.

VIII.

Ogni pacco, nonchè il relativo bullettino di spedizione, deve portare un cartellino conforme o analogo all'unito modello *D* indicante il numero di registrazione ed il nome dell'Ufizio d'origine.

Il bullettino di spedizione od il pacco stesso è inoltre bollato dall'Ufizio d'origine dal lato dell'indirizzo, con un bollo indicante il luogo e la data d'impostazione.

Per i pacchi impostati nel Regno Unito, l'Ufizio di Londra provvederà i bullettini di spedizione e le dichiarazioni di Dogana.

IX.

Quando il cambio ha luogo attraverso un territorio intermedio, i pacchi postali devono seguire la via convenuta fra le Amministrazioni interessate; sono consegnati alla Amministrazione intermedia chiusi in scatole, in sacchi od in ceste, con foglio di via diretto, a meno che le Amministrazioni interessate abbiano convenuto di stabilire il cambio allo scoperto.

X.

I pacchi postali sono descritti dall'Ufizio speditore di cambio su di un foglio di via conforme al modello *E*, allegato al presente regolamento, con tutte le indicazioni richieste dal modello stesso. I bullettini di spedizione e le dichiarazioni in Dogana devono essere bene attaccati al foglio di via.

XI.

Al ricevere di un foglio di via, l'Ufizio di cambio procede a verificare i pacchi postali ed i vari documenti in esso descritti, e, se occorre, ne accerta la mancanza o le altre irregolarità, operando nel modo prescritto per gli oggetti raccomandati dall'art. XIII del regolamento per l'esecuzione della Convenzione di Parigi del 1° giugno 1878.

Capitolo XII.

1. I pacchi disguidati sono avviati alla loro destinazione per la via più diretta a disposizione dell'Amministrazione speditrice. Quando questa rispedizione involve il ritorno dei pacchi all'Amministrazione d'origine, le somme accreditate sul foglio di via di quell'Amministrazione sono cancellate e l'Ufizio di cambio rispeditore invia questi pacchi al corrispondente Ufizio, facendone semplice menzione sul foglio di via, dopo aver richiamato l'attenzione sull'errore, mediante un bullettino di verificazione.

In altri casi, e se l'importo accreditato all'Amministrazione rispeditrice è insufficiente a coprire le spese di rispedizione, che le spettano questa ricupera la differenza, aumentando la somma portata a suo credito sul foglio di via dell'Ufizio speditore di cambio. Il motivo di questa rettificazione è notificato al detto Ufizio per mezzo di un bullettino di verificazione.

2. I pacchi postali rinviati, per cambiata residenza dei destinatari, ad un paese partecipante alla Convenzione di Parigi del 3 novembre 1880 ed al cambio dei pacchi postali fra il Regno Unito e l'Italia, sono sottoposti dall'Amministrazione consegnante ad una tassa, da pagarsi dal destinatario, rappresentante la quota dovuta a quest'ultima Amministrazione, a quella speditrice, e, se occorre, a ciascuna Amministrazione intermedia.

L'Amministrazione rispeditrice si accredita della sua quota caricandola all'Amministrazione intermedia od a quella di nuova destinazione. Qualora il paese rispeditore e quello di nuova destinazione non siano limitrofi, la prima Amministrazione intermedia che riceve il pacco postale rinviato, si accredita della propria quota e di quella dell'Amministrazione rispeditrice addebitandone l'Amministrazione cui trasmette il pacco; e quest'ultima a sua volta, se parimente non è intermedia, addebita della propria quota la prossima Amministrazione coll'aggiunta del carico precedente. La stessa operazione è ripetuta fra le varie Amministrazioni che hanno parte nel trasporto, fino a che il pacco giunge a destinazione.

Ma se la somma dovuta per l'ulteriore trasporto di un pacco rinviato è pagata al momento del rinvio, il pacco è considerato come spedito direttamente dal paese rispeditore a quello di destinazione, e consegnato al destinatario senza alcuna tassa.

3. I mittenti dei pacchi che non possono essere distribuiti saranno richiesti sul modo in cui desiderano disporne.

I pacchi contenenti merci soggette a deterioramento od a corrompersi possono essere venduti immediatamente, senza precedente avviso o formalità giudiziale, a benefizio della parte che vi ha diritto. Si compilerà un processo verbale della vendita.

Se, entro tre mesi dalla data della lettera di richiesta, l'Ufizio destinatario non ha ricevuto istruzioni dal mittente, il pacco sarà rinviato all'Ufizio d'origine. Questo tempo è esteso a sei mesi per i paesi di oltremare.

I pacchi da rimettersi al mittente debbono essere descritti sul foglio di via coll'aggiunta della parola « Inesitabile » nella colonna delle osservazioni. Essi sono trattati e tassati come se fossero rinviati per cambiamento di residenza dei destinatari.

4. Qualunque pacco il cui destinatario sia partito per un paese non partecipante alla Convenzione mentovata al numero 2 di questo articolo, nè al cambio di pacchi fra il Regno Unito e l'Italia, sarà considerato come non consegnabile, a meno che l'Amministrazione di destinazione sia in grado di spedirlo al destinatario.

Capitolo XIII.

1. Ogni Amministrazione incarica ciascuno dei propri Ufizi di cambio di compilare mensilmente, per tutte le spedizioni ricevute dagli Ufizi di cambio di una stessa Amministrazione, un prospetto conforme al modello *F*, unito al presente Regolamento, delle somme inscritte su ogni foglio di via, tanto a suo credito per la parte propria e, se ne è il caso, per quella di ogni Amministrazione interessata, sulle tasse riscosse dall'Amministrazione speditrice, quanto a suo debito, per la parte dovuta all'Amministrazione rispeditrice ed alle Amministrazioni

intermedie, sui diritti da pagarsi dai destinatari nel caso di pacchi rinviati.

2. I prospetti *F* sono quindi riepilogati dalla stessa Amministrazione in un conto conforme al modello *G*, pure unito al presente Regolamento.

3. Questo conto accompagnato dai prospetti mensili, dai fogli di via, e, se occorre, dai relativi bullettini di verificazione, è sottoposto all'esame dell'Amministrazione corrispondente nel corso del mese seguente a quello cui si riferisce.

4. I conti mensili, dopo essere stati verificati e accettati da ambedue le parti, sono riassunti in un generale resoconto trimestrale dall'Amministrazione che risulta creditrice.

5. Il pagamento a saldo di questi conti fra le due Amministrazioni è fatto da quella debitrice a quella creditrice in franchi effettivi, restando la spesa relativa al pagamento a carico dell'Amministrazione debitrice.

6. La compilazione, la trasmissione ed il pagamento dei conti devono effettuarsi al più presto possibile, e al più tardi prima della fine del seguente trimestre. Scaduto questo termine, le somme dovute da un'Amministrazione ad un'altra fruttano il 5 per cento all'anno, da computarsi dalla scadenza di detto termine.

XIV.

1. Le Amministrazioni si trasmetteranno reciprocamente, qualche tempo prima che la Convenzione vada in vigore, un estratto in lingua francese, o inglese od italiana, delle disposizioni delle loro leggi o regolamenti interni applicabili al trasporto dei pacchi postali.

2. Ogni successiva variazione delle disposizioni stesse dovrà essere notificata senza ritardo.

XV.

Per gli effetti del precedente Regolamento, l'Ufizio di Malta sarà considerato come una separata Amministrazione.

XVI.

Il presente Regolamento dovrà avere effetto dal giorno in cui avrà principio la Convenzione. Avrà la stessa durata della Convenzione stessa, a meno che venisse rinnovato di comune accordo fra le Amministrazioni interessate.

Fatto, in doppio esemplare, a Roma, il 23 luglio 1886.

Il Ministro degli Affari Esteri di S. M. il Re d'Italia
C. ROBILANT.

Her Britannic Majesty's Ambassador Extraordinary and Plenipotentiary
J. SAVILE LUMLEY.

Il Numero **4007** *(Serie 3ª) della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:*

UMBERTO I
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 29 ottobre 1874, n. 2188 (Serie 2ª), col quale fu approvato il regolamento pel servizio della verificazione dei pesi e delle misure e dei misuratori del gas-luce;

Udito il Consiglio di Stato,

Sulla proposta del Ministro di Agricoltura, Industria e Commercio, di concerto con quello delle Finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico. Agli articoli 6, 8 e 9 del regolamento approvato col succitato R. decreto 29 ottobre 1874, n. 2188 (Serie 2ª), sono sostituiti i seguenti:

« Art. 6. Saranno ammessi all'esame di concorso soltanto i candidati che provino:

« *a*) Di aver compiuto il 18° e di non aver oltrepassato il 30° anno di età (allo scadere del termine utile per la presentazione delle domande;

« *b*) Di avere sana e robusta costituzione fisica;

» *c*) Di aver tenuto sempre regolare condotta;

« *d*) Di aver soddisfatto, quando l'età lo consenta, agli obblighi di leva militare;

« *e*) Di avere superato con approvazione l'esame di licenza liceale o di Istituto tecnico, oppure di avere titoli riconosciuti equipollenti dalla Commissione superiore metrica. »

« Art. 8. Prima di entrare in carica, gli uffiziali dell'Amministrazione metrica e del saggio dei metalli preziosi prestano giuramento di fedeltà nelle mani del Ministro o di un suo delegato; e raggiunta la maggiore età, prestano giuramento, quali ufficiali di polizia giudiziaria, davanti al Tribunale civile e correzionale del circondario di destinazione.

« Gli atti pel giuramento sono esenti dal diritto di cancelleria e non vanno soggetti ad altro pagamento, se non a quello del diritto di copia.

« Gli ufficiali metrici, che sieno in età minore, non possono accettare contravvenzioni in materia di pesi e misure e saggio di metalli preziosi.

« Art. 9. Nel caso di trasferimento, anche temporaneo, da uno ad altro ufficio, i verificatori e gli allievi, che abbiano raggiunto il 21° anno di età, debbono, nel termine di cinque giorni, dopo il loro arrivo alla nuova sede, far registrare alla cancelleria del Tribunale civile e correzionale il verbale del prestato giuramento giudiziario.

« La registrazione di quest'atto è gratuita. »

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Monza, addì 15 luglio 1886.

UMBERTO.

A. MAGLIANI.
B. GRIMALDI.

Visto, *Il Guardasigilli:* TAJANI.

Il Numero **4008** *(Serie 3ª) della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:*

UMBERTO I
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Vista la legge 19 ottobre 1859 sulle servitù militari;

Visto il decreto 22 dicembre 1861 che approva il regolamento per l'esecuzione della legge succitata;

Sulla proposta del Nostro Ministro della Marina;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico. Il numero e l'ampiezza delle zone di servitù militari da applicarsi alle proprietà fondiarie adiacenti

al magazzino da polveri detto dell'*Acqua Santa* nella piazza di Spezia vengono determinate, entro i limiti della legge succitata, dal piano annesso al presente, firmato d'ordine Nostro dal Ministro della Marina.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Monza, addì 15 luglio 1886.

UMBERTO.

B. BRIN.

Visto, *Il Guardasigilli*: TAJANI.

NOMINE, PROMOZIONI E DISPOSIZIONI

Disposizioni *fatte nel personale dell'Amministrazione finanziaria:*

Con R. decreto del 22 luglio 1886:

Da Nova Santino, sottotenente.

Con decreti in data dal 30 maggio al 28 luglio 1886:

Grassi comm. Secondo, intendénte di finanza di 1ª classe a Pavia, trasferito a Milano.

Giorcelli cav. Ferdinando, id. id. di 2ª a Mantova, id. a Pavia.

Boggiani cav. Angelo, id. id. id. a Belluno, id. a Campobasso.

Stampa Giacomo, controllore di 2ª classe nelle manifatture dei tabacchi in disponibilità, nominato ufficiale alle scritture di 2ª cl. nelle dogane.

Fracchia Antonio, sottotenente nel corpo delle guardie di finanza, id. id. id. di 4ª id.

Pinsuti Arturo, ingegnere di 1ª classe nel personale tecnico di finanza, collocato in aspettativa per motivi di salute per tre mesi, a datare dal 1° giugno 1886.

Mozzinelli Lorenzo, Masi Pietro, ingegneri di 2ª id., promossi alla 1ª classe.

Buscaglia Erminio, Fantozzi Attilio, Orlandi Enrico, id. di 3ª id., id. alla 2ª.

Sebregondi Salvatore, Chiamberlando Marco, Fresia Fortunato, id. di 4ª id., id. alla 3ª.

Ferroni Alfredo, Peyretti Lodovico, Tegani Luigi, id. di 5ª id., id. alla 4ª.

Zanetti Oreste, scrivano straordinario nel Ministero delle finanze, nominato ufficiale d'ordine di 3ª classe nel medesimo, per merito d'esame.

Brunelli comm. Giovanni, Zani comm. Giuseppe, direttori capi di divisione di 2ª classe id., promossi alla 1ª.

Pesce cav. Francesco, Isnardi cav. Francesco, Pieraccini cav. Enrico, capisezione id. id., id. id.

Riboldi cav. Cesare, Galeotti cav. Ettore, segretari id. id., id. id.

Lupinacci Alessandro, Sacchetta dott. Tito, vicesegretari id. id., id. id.

Morbilli Federico, ufficiale di scrittura di 1ª classe nell'Intendenza di finanza di Caserta, trasferito presso quella di Vicenza.

Rinaldi Raffaele, archivista di 3ª classe id. id. di Massa, id. di Perugia.

Mazzoni Iginio, ufficiale di scrittura di 4ª id. id. di Reggio Emilia, id. di Mantova.

Pelluchi Achille, id. d'ordine della classe transitoria id. id. di Mantova, id. di Reggio Calabria.

Garbarino Guglielmo, vicesegretario di 2ª classe id. id. di Catanzaro, id. id. di Massa.

Scolari Giuseppe, id. id. id. id. di Genova, id. id. di Ascoli Piceno.

Romano Pasquale, ufficiale d'ordine di 1ª classe id. id. di Chieti, id. id. di Caserta.

Albanese Gian Giacomo, id. di scrittura di 3ª id. id. di Rovigo, id. id. di Reggio Calabria.

Beccaria Guglielmo, id. d'ordine della classe transitoria id. id. di Alessandria, id. id. di Brescia.

Palange Antonio, vicesegretario di 2ª classe id. id. di Girgenti, id. id. di Benevento.

Con decreti in data dal 5 al 28 luglio 1886:

Borri Luigi, Fornaroli Claudio, vicesegretari di ragioneria di 3ª classe nelle Intendenze di finanza, nominati vicesegretari di ragioneria di 2ª classe nel Ministero delle Finanze.

Piccioni Ireneo, vicesegretario di 2ª classe nell'Intendenza di finanza di Piacenza, trasferito presso quella di Ravenna.

De Lama Francesco, id. di 3ª id. id. di Ravenna, id. id. di Piacenza.

Giovannini Dino, id. di ragioneria di 3ª id id. di Potenza, id. id. di Grosseto.

Caroncini Rocco, id. id. id. id. di Grosseto, id. id. di Novara.

De Paola dottor Francesco, id. di 3ª classe, già trasferito dall'Intendenza di Bari a quella di Catanzaro, è assegnato invece a quella di Salerno.

Giacobbe Francesco, id. di ragioneria id., id. id di Grosseto a quella di Perugia, id. id. di Girgenti.

Recupito Arturo, economo magazziniere di 3ª classe, già destinato all'Intendenza di finanza di Caltanissetta, assegnato invece a quella di Arezzo.

Borlasca cav. Giuseppe, primo ragioniere di 1ª classe, già trasferito dall'Intendenza di Genova a quella di Porto Maurizio, è assegnato invece a quella di Parma.

Brichetto cav. Felice, id. id., id. id. di Porto Maurizio id. di Genova, confermato a Porto Maurizio.

Sangaletti cav. Generoso, id. di 2ª classe nell'Intendenza di finanza di Cagliari, trasferito presso quella di Genova.

Cicogna nob. Agostino, Romano Giovanni, segretari di 2ª classe nelle Intendenze di finanza, promossi alla 1ª.

Mauro Giuseppe, Fodale Giuseppe, vicesegretari id. id., id. id.

Ramistella cav. Vito, primo ragioniere id. id., id. id.

Peruzzi Giacomo, archivista di 3ª id , id. alla 2ª.

Barolella Giovanni, ufficiale di scrittura di 2ª id., id. alla 1ª.

Tancioni Giovanni, id. id. di 3ª id., id. alla 2ª.

Curci Ferdinando, Padronaggio Francesco, ufficiali di scrittura di 4ª id., id. alla 3ª.

Paciello Lorenzo, Venuti Michele, id. d'ordine di 2ª id., id. alla 1ª.

Emiliani Tullio, Zolesi Stefano, id. id. di 3ª id., id. alla 2ª.

Lampugnani Carlo, magazziniere economo di 2ª id., id. alla 1ª.

Altomonte Filippo, id. id. di 3ª id., id. alla 2ª.

Disposizioni *fatte nel personale giudiziario:*

Con RR. Decreti del 24 giugno 1886:

Barrai Giovanni, pretore già titolare del mandamento di Luserna San Giovanni, collocato in aspettativa per motivi di salute, coi Regi decreti del 9 settembre 1885 e 22 aprile u. s., è confermato a sua domanda nell'aspettativa medesima per altri tre mesi dal 20 giugno corrente, coll'assegno del terzo dello stipendio, lasciandosi vacante il mandamento di Macomer.

Pagliarani Epifanio, pretore del mandamento di Ornavasso, è collocato a sua domanda in aspettativa per motivi di famiglia per mesi due dal 1° luglio p. v., lasciandosi per lui vacante il mandamento di Petralia Soprana.

Galati Gaetano, pretore del mandamento di Monteleone di Calabria, è tramutato al mandamento di Palmi.

Caputi Antonio, pretore del mandamento di Pizzo, è tramutato al mandamento di Monteleone di Calabria.

Puleo Salvatore, pretore del mandamento di Misilmeri, è tramutato al mandamento di Prizzi.

Agostini D'Aquino Mario, pretore del mandamento di Prizzi, è tramutato al mandamento di Misilmeri.
Zazo Raffaele, pretore del mandamento di Pontelandolfo, è tramutato al mandamento di Pizzo.
Marrullier Giuseppe, pretore del mandamento di Volturara Irpina, è tramutato al mandamento di Pontelandolfo.
Ratti Giuseppe, pretore del mandamento di Canicattì, è tramutato al mandamento di Ottone.
Taggi Francesco, pretore del mandamento di Orani, è tramutato al mandamento di Montagano.
Lucerna Andrea Giuseppe, pretore del mandamento di Ottone, è tramutato al mandamento di Ornavasso.
Policreti Giovanni Battista, pretore del mandamento Valdobbiadene, è tramutato al 1° mandamento di Verona.
Bertola Eduardo, pretore del mandamento di Lodi città, è tramutato al 2° mandamento di Milano.
Sartorio Romeo, pretore del mandamento di Garlasco, è tramutato al mandamento di Lodi città.
Donato Giuseppe, avente i requisiti di legge, è nominato vicepretore del mandamento di Tiriolo, rimanendo dispensato dalle funzioni di conciliatore nello stesso comune.
Sono accettate le dimissioni rassegnate da Colli Giuseppe, dall'ufficio di vicepretore del mandamento di Casei Gerola.

Con RR. decreti del 27 giugno 1886:

Volpes Costantino, pretore del mandamento di Niscemi, è tramutato al mandamento di Terranova di Sicilia, lasciandosi vacante il mandamento di Paceco per l'aspettativa del pretore Martini Francesco.
Bentivoglio Tito, vicepretore nel mandamento di Revere, è tramutato al mandamento di Rovigo.
Carpi Vittorio, avente i requisiti di legge, è nominato vicepretore nel mandamento Sud di Parma.
Micciché Gaetano, avente i requisiti di legge, è nominato vecepretore del mandamento di Monreale.
Donadeo Carlo, pretore del mandamento di Brindisi, è destituito dall'impiego dal 23 giugno corrente.
Leonetti Giovanni Battista, vicepretore del mandamento di Prato città, è dispensato da tale ufficio per incompatibilità prevista dall'articolo 14 della legge sull'ordinamento giudiziario.

Con Ministeriali decreti del 30 giugno 1886:

Calcagni Eustachio, pretore del mandamento di Sessa Aurunca, è promosso dalla 2ª alla 1ª categoria, dal 1° maggio 1886, coll'annuo stipendio di lire 2500.
Sono promossi dalla 2ª alla 1ª categoria, dal 1° giugno 1886, coll'annuo stipendio di lire 2500:
Baschieri Alessandro, pretore del mandamento di Brescello.
Viva Giuseppe, pretore del mandamento di Mola di Bari.
Sono promossi dalla 2ª alla 1ª categoria, dal 1° luglio 1886, coll'annuo stipendio di lire 2500:
Cecchinato Silvio, pretore del mandamento di Arzignano.
Berardi Giuseppe, pretore del mandamento di Urbino.
Aspa Rosario, pretore del mandamento di Santa Lucia del Mela.
Bilenchi Scipione, pretore del mandamento di Assoro.
Mango Carlo, pretore del mandamento di Nola.
Paganuzzi Carlo, pretore del 2° mandamento di Venezia.
Sestini Pio, pretore del mandamento di Arezzo (città).
Babbini Galileo, pretore del mandamento di Viareggio.
Paolocci Giuseppe, pretore del mandamento di Velletri.
Santorini Giuseppe, pretore del mandamento di Stroppiana.
Fattori Attilio, pretore del 3° mandamento di Bologna.
Marraffa Eduardo, pretore del mandamento Orto Botanico di Palermo
Bassi Ercole, pretore dell'8° mandamento di Milano.
Romano Francesco, pretore del mandamento di Cajazzo.
Duse Giovanni Battista, pretore del mandamento di Gorgonzola.
Franchi Alessandro, pretore del mandamento di Condove.

Con RR. decreti del 1° luglio 1886:

Nasca Nicolò, pretore del mandamento di Sommatino, è collocato in aspettativa, a sua domanda, per motivi di famiglia per un anno dal primo luglio corrente, lasciandosi per lui vacante lo stesso mandamento.
Valeggia Prospero, pretore del mandamento di Edolo, è tramutato al mandamento di Scandiano.
Pedrazzi Benedetto, pretore del mandamento di Pontedecimo, è tramutato al mandamento di Edolo.
Leati Scipione, pretore del mandamento di Brisighella, è tramutato al mandamento di Alfonsine.
Sichi Giulio, pretore del mandamento di Alfonsine, è tramutato al mandamento di Brisighella.
Buccolini Tito, pretore del mandamento di Valguarnera, è tramutato al mandamento di Norcia.
Delitala di Manca Salvatore, pretore del mandamento di Deliceto, è tramutato al mandamento di Spinazzola.
Lomanto Cesare, pretore del mandamento di Oria, è tramutato al mandamento di Brindisi.
Tempestini Livio, già pretore del mandamento di Castelnuovo di Porto, dispensato, a sua domanda, da tale ufficio con Nostro decreto del 20 maggio u. s., è nominato pretore del mandamento di Rocca Sinibalda, coll'annuo stipendio di lire 2200.
Pasini Vittorio, vicepretore in missione presso il primo mandamento di Udine, con la mensile indennità di lire 100, avente i requisiti di legge, è nominato pretore del mandamento di Villafranca di Piemonte, coll'annuo stipendio di lire 2200.
Felici Salvatore, vicepretore del mandamento di Urbino, avente i requisiti di legge, è nominato pretore del mandamento di Orani, coll'annuo stipendio di lire 2200.
Piloni Silvio, vicepretore nel mandamento di Mel, avente i requisiti di legge, è nominato pretore del mandamento di Valguarnera, coll'annuo stipendio di lire 2200.
Gelmetti Zeffirino, reggente pretore nel mandamento di Rocca Sinibalda, è tramutato al mandamento di Garlasco.
Calabrese Pietro, vicepretore nel mandamento di Maddaloni, è tramutato al mandamento di Monteroni di Lecce.
Donatone Francesco Paolo, avente i requisiti di legge, è nominato vicepretore nel mandamento di Bari.
Leati Giuseppe, avente i requisiti di legge, è nominato vicepretore del mandamento di Portomaggiore.
Sono accettate le dimissioni, dal 16 luglio 1886, rassegnate da Benucci Guglielmo dall'ufficio di pretore del mandamento di Orvinio.
Sono accettate le dimissioni rassegnate da Catola Silvio dall'ufficio di vicepretore del mandamento di Vico Pisano.

Con RR. decreti del 4 luglio 1886:

De Dato Domenico, pretore del mandamento di Castellana, è tramutato al mandamento di Ostuni.
Craca Giuseppe, pretore del mandamento di Cagnano Varano, è tramutato al mandamento di Castellana.
Angiusi Luigi, pretore del mandamento di Montereale, è tramutato al mandamento di Sava.

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO

Avviso.

La Banca Romana ha conferito la rappresentanza pel cambio dei suoi biglietti alla Banca di Livorno in Livorno.

Conseguentemente, a termini dell'art. 15 della legge 30 aprile 1874, n. 1921 (Serie 3ª), e delle altre successive che hanno prorogato il corso legale dei biglietti proprii degli Istituti di emissione, i biglietti della Banca Romana, a partire dal giorno in cui funzionerà la detta rap-

presentanza, e previo l'adempimento del disposto dell'articolo 49 del Regolamento approvato con Regio decreto 21 gennaio 1875, n. 7372 (Serie 2ª), saranno ricevuti e dati in pagamento dalle pubbliche Casse e dai privati nella provincia di Livorno.

Roma, addì 11 agosto 1886.

DIREZIONE GENERALE DEI TELEGRAFI

Avviso.

Il giorno 11 corrente, in Loiano, provincia di Bologna, è stato aperto un ufficio telegrafico governativo, al servizio del Governo e dei privati, con orario limitato di giorno.

Roma, lì 11 agosto 1886.

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Smarrimento di ricevuta (1ª *pubblicazione*).

Il signor marchese Giov. Marco Gherardini fu Giov. Francesco ha denunciato lo smarrimento della ricevuta n. 66 e n. 308 di protocollo e n. 3759 di posizione, rilasciatagli in data 2 marzo 1886 dalla Intendenza di finanza di Reggio d'Emilia pel deposito di due certificati numeri 417863 e 460590, della rendita complessiva di lire 110, da esso esibiti per l'unione del mezzo foglio di Compartimenti.

A termini e per gli effetti dell'articolo 331 del regolamento 8 ottobre 1870, n. 5942, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla prima pubblicazione del presente avviso, qualora non intervengano opposizioni, i due citati certificati saranno consegnati senza obbligo della produzione della ricevuta denunciata smarrita, la quale rimane di nessun valore.

Roma, 8 febbraio 1886.

Per il Direttore Generale: Fortunati.

Rettifica d'intestazione (2ª *pubblicazione*).

Si è dichiarato che la rendita seguente del consolidato 5 per cento, cioè: n. 831285 d'iscrizione sui registri della Direzione Generale, per lire 400, al nome di Bilotta *Elisa* fu Raffaele, nubile, domiciliata in Ariano di Puglia, con vincolo a favore dell'Amministrazione militare, ai termini e per gli effetti del R. decreto 15 marzo 1884, n. 2087, pel matrimonio della titolare con D'Ettores Giovanni di Giuseppe, maresciallo dei RR. carabinieri, ecc., venne così intestata per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito Pubblico, mentrechè doveva invece intestarsi collo stesso vincolo a Bilotta *Maria-Elisa-Adelaide* fu Raffaele, ecc. ecc., vera proprietaria della rendita stessa.

A termini dell'art. 72 del regolamento sul Debito Pubblico, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla prima pubblicazione di questo avviso, ove non sieno state notificate opposizioni a questa Direzione Generale, si procederà alla rettifica di detta iscrizione nel modo richiesto.

Roma, 30 luglio 1886.

Pel Direttore Generale: Fortunati.

Rettifica d'intestazione (2ª *pubblicazione*).

Si è dichiarato che la rendita seguente del Consolidato 5 0/0, cioè: N. 799157 d'iscrizione sui registri della Direzione Generale, per lire 45, al nome di Scafarelli Caterina fu *Francesco*, vedova Formica Arcangelo, domiciliata in Potenza, è stata così intestata per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito Pubblico, mentrechè doveva invece intestarsi a Scafarelli Caterina fu *Vincenzo*, vedova Formica Arcangelo, vera proprietaria della rendita stessa.

A termini dell'articolo 72 del regolamento sul Debito Pubblico, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla prima pubblicazione di questo avviso, ove non sieno state notificate opposizioni a questa Direzione Generale, si procederà alla rettifica di detta iscrizione nel modo richiesto.

Roma, il 30 luglio 1886.

Per il Direttore Generale: Fortunati.

Smarrimento di ricevuta (2ª *pubblicazione*).

Si è dichiarato lo smarrimento della ricevuta rilasciata dalla Intendenza di finanza di Napoli in data 20 gennaio 1886, sotto il num. 538, pel deposito di un certificato 5 per 100, n. 80575-243515, della rendita di lire 5, intestato a Grimaldi Francesco di Giuseppe, domiciliato in Crispano, comune di Casoria, del quale titolo si chiedeva il tramutamento in rendita al portatore.

A termini dell'art. 331 del regolamento 8 ottobre 1870 sul Debito Pubblico, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso, non intervenendo opposizioni di sorta, sarà consegnata a detto Grimaldi Francesco fu Giuseppe la cartella al portatore di lire 5 num. 169874, senza obbligo della presentazione della ricevuta stata smarrita, la quale rimarrà di niun valore.

Roma, 30 luglio 1886.

Per il Direttore Generale: Fortunati.

AMMINISTRAZIONE CENTRALE
della Cassa dei Depositi e Prestiti
PRESSO LA DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Avviso.

In conformità al disposto dagli articoli 282 e 283 del regolamento di contabilità generale dello Stato, per la esecuzione della legge 17 febbraio 1884, n. 2016 (Serie 3ª), approvato con R. decreto 4 maggio 1885, n. 3074 (Serie 3ª), si deduce a pubblica notizia, per norma di chi possa avervi interesse, che è stato denunciato l'avvenuto smarrimento della dichiarazione provvisoria rilasciata nel dì 16 maggio 1885 dal cassiere di quest'Amministrazione, in seguito al deposito della somma di lire diecimila ottocento (L. 10,800), effettuato dal Comune di Roma a favore di Desideri Filippo fu Luigi per compenso dovutogli per permuta di porzione di un suo stabile in via della Madonna dei Monti, e che dieci giorni dall'ultima pubblicazione del presente, la quale verrà ripetuta per tre volte a intervalli di dieci giorni, se non saranno presentate opposizioni, si provvederà per la restituzione del deposito suddetto con mandato a favore del Desideri sunnominato.

Roma, 11 agosto 1886.

Il Direttore generale: Novelli.

PARTE NON UFFICIALE

DIARIO ESTERO

I fogli austriaci si occupano del convegno di Gastein e sono unanimi a scorgervi una garanzia per il mantenimento della pace.

Il *Frendemblatt* dice in proposito: « Benchè da diverse parti si lavori onde fare del convegno di Gastein il punto di partenza di varie combinazioni, nessuno trova a ridire sull'argomento principale che, se-

condo noi, consiste nel sentimento di sicurezza che continueranno gli intimi rapporti fra la Germania e l'Austria-Ungheria, rapporti i quali da anni costituiscono la base della nostra politica e che, come fu provato dall'esperienza, hanno per così lungo tempo garantita la pace di questa parte del mondo. Tutte le popolazioni della nostra monarchia riconoscono ed apprezzano il valore di questa alleanza nella quale tutti i partiti scorgono una garanzia di pace all'interno ed un solido fondamento per la nostra politica estera. »

La *Presse* di Vienna constata la felice influenza che l'alleanza austro-germanica ha esercitato in tutta l'Europa, laonde, dice questo giornale, i popoli dei due imperi salutano sempre con profonda riconoscenza i convegni dei loro monarchi.

La *New Freie Presse* giudica che, prima d'ogni altra cosa, convenga di trovare un mezzo perchè il concerto europeo non possa essere turbato dal primo venuto il quale disponga di qualche influenza nei Balcani. « A questo può efficacemente servire l'alleanza austro-tedesca. Finchè essa durerà, è da prevedere che nessuno Stato, nè grande nè piccolo, oserà sfidare le enormi forze militari dei due imperi, e che quindi possa considerarsi come già prescritto il limite di ogni conflitto, di ogni ambizione. »

Il *Tagblatt* si lusinga che a Gastein possa essersi posto un termine a tutte le inquietudini che hanno agitato l'Europa in questi ultimi tempi.

Il *Morgenpost* si esprime in un senso analogo.

In una lettera da Pietroburgo al *Daily News* si legge:

« L'ammiraglio Chestakos, direttore al Ministero della Marina, trovasi attualmente a Vladivostock. Un giornale russo esprime la speranza che, durante il suo soggiorno in quella città, egli darà ordine di fortificare Port-Lazareff, per opporlo a Port-Hamilton, che è considerato come la Gibilterra del Pacifico.

« Pel momento nulla di ufficiale si conosce circa l'occupazione del Port-Lazareff per parte della Russia, vi è luogo a credere che le fortificazioni verranno inalzate più tardi. Frattanto notizie recenti dal Vladivostock annunziano l'arrivo in quel porto di una squadra chinese importante: due corazzate, due incrociatori e due cannoniere di 1ª classe.

« Un gran piroscafo inglese è giunto a Cronstadt, noleggiato dal governo russo per il trasporto a Vladivostock di due *docks* galleggianti. »

L'annunzio della partenza di una squadra tedesca per i mari del Sud, a varii periodici inglesi ed americani ha fatto sorgere il timore che il governo di Berlino, abbia l'intenzione di procedere a nuove annessioni in quella regione ed intenda più specialmente spedire navi a Samoa. Alcuni disordini infatti si verificarono al principio dell'estate in quelle isole, in seguito ad un conflitto fra i due consoli inglese ed americano da una parte, ed il console germanico dall'altra.

La sovranità delle isole Samoa e più particolarmente quella dell'isola Upolu, ove trovasi la baja d'Apia, centro commerciale dell'Arcipelago, viene disputata da due capi; il re Malietoa, che ha pochi aderenti ma ben armati, ed il re Tamasese, il quale al contrario comanda un numeroso esercito, però male equipaggiato. Il re Malietoa era stato altra volta sotto la dipendenza dei tedeschi che contano, nell'isola, un certo numero di negozianti, era stato anzi nominato re unico dal loro console il signor Weber, il quale gli aveva posto *a latere* Tamasese come vice-re, a condizione che l'ordine fosse mantenuto nell'isola e vi si potesse esercitare liberamente il commercio.

Malietoa riunì un parlamento, nominò dei giudici, si fece assegnare una lista civile, ma non fece altre riforme.

Il console tedesco volle allora imporre al re un nuovo trattato ai termini del quale l'esecuzione delle riforme convenute veniva affidata a funzionari tedeschi nominati *ad hoc*. Malietoa, segretamente incoraggiato dai consoli americano ed inglese, non solo respinse la nuova Convenzione che avrebbe posto il suo Regno sotto la dipendenza della Germania, ma denunziò anche l'antico trattato, inalberando la sua bandiera sulla città di Apia, ove, fino allora, aveva sventolato il vessillo germanico.

In seguito a questi fatti il governo di Berlino inviò all'isola Samoa la cannoniera *Albatros*, la bandiera del re Malietoa fu abbassata, ed egli stesso, col suo Parlamento, fu espulso d'Apia, ove, del resto, era debitore dell'affitto — 50 dollari al mese — da due anni e mezzo ad una casa tedesca.

In pari tempo i tedeschi proclamarono unico sovrano dei samoani, re Tamasese.

Poco dopo l'*Albatros* salpò dall'isola, ma vi fu sostituito, al principio del maggio, dalla squadra dell'ammiraglio Knorr.

Questi si limitò a visitare, alla testa del suo stato maggiore, il re Tamasese; vi fu uno scambio di complimenti, una rivista di un duegento soldati, mezzi nudi, e un gran banchetto alla moda del paese; poi gli ufficiali tedeschi tornarono a bordo e la squadra prese il largo

Appena partiti i tedeschi, gettò l'àncora ad Apia un vascello da guerra inglese. Toccò allora al Re Malietoa a dar delle feste. Accompagnato da un missionario inglese, il signor Phillips, il re si recò a bordo della nave britannica, ove fu ricevuto cogli onori reali, in quel frattempo i suoi partigiani issavano nella città il suo stendardo, insieme alla bandiera degli Stati Uniti, e la sera stessa Malietoa faceva annunziare per le strade che si era posto sotto la protezione della gran repubblica americana col consenso del console di questa, il signor Greenbaum.

Il console germanico protestò e fece correre la voce che il console americano sarebbe sconfessato dal suo governo. Ciò nonostante fra i due sovrani scoppiava la guerra, e, stando alle ultime notizie essa continuerebbe ancora senza aver preso una piega favorevole per alcuno degli avversari.

La partenza di una squadra tedesca pel Pacifico è stata connessa a questi ultimi avvenimenti. Malgrado ciò, un periodico ufficioso di Berlino smentisce oggi che la Germania abbia l'intenzione di annettersi le isole Samoa. La situazione si è fatta di nuovo chiara, il governo degli Stati Uniti non ha voluto assumerne il protettorato, ed un trattato di pace sarebbe stato stipulato fra il Re Malietoa ed il suo rivale.

La questione delle Nuove Ebridi sembra alla vigilia di entrare in una nuova fase.

Si rammenta lo sforzo fatto da lord Roseberry per chiuderla definitivamente prima che il gabinetto Gladstone si ritirasse.

Lord Roseberry dichiarò allora al governo francese che le colonie australiane dell'Inghilterra erano tutte contrarie alla annessione delle Nuove Ebridi per parte della Francia, e che non poteva quindi trattarsene.

Ma le cose non rimasero a questo punto. Le colonie inglesi si adombrarono della permanenza prolungata che sulle coste delle Ebridi fanno le truppe francesi che vi furono spedite sono alcuni mesi. Esse chiedono perciò al governo inglese di richiedere che vengano tosto richiamate le truppe in questione. Ora qui, secondo l'*Indépendance belge*, può essere il punto di partenza di un nuovo incidente.

« Lo stabilimento di un posto militare francese sulla costa delle Nuove Ebridi fu esso fatto col secondo scopo di una occupazione definitiva? si domanda questo giornale.

E soggiunge: « Quando il gabinetto di San Giacomo gli chiese spiegazioni a questo riguardo, il signor de Freycinet rispose di no. Egli dichiarò che l'invio delle truppe era stato esclusivamente occasionato da atti di aggressione commessi dagli indigeni delle Nuove Ebridi contro a sudditi francesi che non potevano essere lasciati senza protezione.

« Tuttavia non pare che il comandante della *Dives*, sig. Legrand, sotto la cui condotta fu fatta la spedizione, abbia considerata l'occupazione come soltanto provvisoria.

« Nel proclama che egli lanciò il giorno dello sbarco delle truppe a Porto-Vila ed a Porto-Havannah, nell'Arcipelago delle Nuove Ebridi, è detto che si trattava di creare in quelle isole dei posti militari.

« Il proclama non accenna che questa determinazione fosse accidentale e revocabile. Anzi nel leggere altri manifesti ed i processi verbali si sente nascere il pensiero che debba essersi trattato di proclamare piuttosto il protettorato permanente della Francia.

« Il governo francese ha esso voluto dare effettivamente una tale portata alla spedizione della *Dives* nella speranza che l'Inghilterra e le colonie inglesi si adatterebbero poi al fatto compiuto?

« Le spiegazioni del signor de Freycinet fanno supporre che no; ma gli australiani suppongono il contrario, e perciò domandano lo sgombero completo ed immediato, ed ecco la probabilità che stia per aprirsi una nuova fase di negoziati. »

TELEGRAMMI

AGENZIA STEFANI

COURMAYEUR, 12. — Stamane S. M. la Regina e S. A. R. il Principe di Napoli assistettero ai tiri dell'ottava batteria del 14° reggimento artiglieria presso il lago di Combal.

FORLI', 12. — Alle ceneri di Pietro Maroncelli fu reso tributo di onoranze dal popolo e dalle autorità durante il tragitto da Napoli a Forlì, e specialmente a Foggia, a Pesaro ed a Rimini.

A Forlì furono ricevute dalla Giunta e dal Consiglio comunale, dal prefetto, dai senatori e deputati e dalle autorità militari. Il trasporto al Municipio riuscì splendido. Quivi fu fatta la consegna delle ceneri. Parlò nobilmente l'assessore Cicognani.

FORLI' 12. — Il trasporto delle ceneri di Pietro Maroncelli dal comune al cimitero riuscì imponente. In presenza delle autorità e del popolo esse furono deposte nel Pantheon.

Pronunciò brevi e splendidissime parole Aurelio Saffi, a nome del Municipio.

MONS, 12. — Due imputati dell'incendio della vetreria Bardoux sono stati condannati a venti anni di lavori forzati, e gli altri a pene minori.

NEW-YORK, 12. — Secondo le ultime notizie giunte dal Texas, tre compagnie di volontari sono state organizzate per marciare sopra il Messico.

LONDRA, 12. — Al banchetto dato ieri dal lord Mayor, lord Salisbury espresse la propria soddisfazione per il risultato delle elezioni.

Dichiarò che, sebbene si abbiano ancora a fissare le frontiere afgane e a sciogliere il problema egiziano, la situazione è però più favorevole al mantenimento della pace che all'epoca dell'ultimo banchetto.

Ringraziò lord Roseberry per aver fatto una politica tale che, malgrado il cambiamento di governo, essa può essere continuata senza modificazioni.

Parlando poscia dell'Irlanda, lord Salisbury soggiunse che primo dovere del governo sarà di consacrare tutte le sue forze a liberare lealisti dalle sommosse, dagli attentati e dalle intimidazioni.

Le difficoltà sono grandi, concluse l'oratore, ma il governo deve adempiere il mandato col quale il popolo d'Inghilterra sciolse in modo definitivo ed irrevocabile la questione irlandese.

LONDRA, 12. — Lo *Standard* ha da Pietroburgo, 11 corrente, che l'arciduca Carlo Luigi partirà domani.

La stampa russa dice che il convegno di Gastein cancella i patti della triplice alleanza, e che questa diventa semplicemente un'alleanza fra la Germania e l'Austria-Ungheria.

LONDRA, 12. — Dispacci da Samoa annunziano avere il governo inglese proclamato il suo protettorato sulle isole Ellice.

ATENE, 12. — Si annunzia dalla Macedonia una recrudescenza nel brigantaggio.

Numerose bande infestano le regioni in prossimità della Grecia. Ieri una banda catturò il vescovo di Dassua, esigendo una forte taglia.

Le autorità turche sembrano impotenti a reprimere il brigantaggio.

Il governo greco prende misure per impedire che le bande passino la frontiera.

La stampa greca rimprovera ai turchi la persecuzione sistematica dell'ellenismo e della Chiesa greca.

MONACO DI BAVIERA, 12. — Il prof. Federico Augusto Kaulbach è stato nominato direttore dell'Accademia di Belle Arti.

In seguito al trattamento ostile usato ai tedeschi in Ungheria, il Consiglio municipale declinò l'invito della città di Budapest di prender parte alle feste del secondo centenario della liberazione di Buda da turchi.

MARSIGLIA, 12. — Il piroscafo *Gottardo*, della Navigazione Generale Italiana, è qui giunto stamane. Oggi stesso proseguirà per Genova.

PARIGI, 12. — Il Consiglio dei ministri si riunirà sabato sotto la presidenza Freycinet.

Si crede che la riunione sia cagionata dall'invio a Pechino di un delegato pontificio con carattere diplomatico.

VIENNA, 12. — Si dice che il sig. De Giers visiterebbe il 19 corrente il principe di Bismarck a Gastein.

POTSDAM, 12. — L'imperatore Guglielmo è giunto a Babelsberg a mezzodì, in buona salute.

NOTIZIE VARIE

Roma. — *Comitato Centrale Nazionale di soccorso nella epidemia cholerica.*

Bollettino N. 10.

Offerte.

Risultati del Bollettino N. 9	L.	254,804 32
Marchesa Flora Calabrini (Ls. 4 = a L. 25 15)	»	100 60
Cav. Dionigio Sprerer a mezzo Banca Generale	»	100 »
Barone Guglielmo Huffer e s.	»	1,000 »
Donna Elena Borghese, principessa di Solmona	»	100 »
Municipio di Pozzuoli (Napoli)	»	100 »
Bastianelli comm. dott. Giulio (2° versamento col Bollettario n. 56)	»	60 »
Guerrini ved Maria e figli	»	500 »
Municipio di Messina	»	2,000 »
Barone Cesare Lazzaroni (Boll. n. 149)	»	251 50
Linder Teofilo, banchiere	»	50 »
Totale delle offerte	L.	259,066 42

Erogazioni.

Somme precedenti	L.	145,500 »
Prefetto di Alessandria	»	2,000 »
» di Avellino	»	1,000 »
» di Bari	»	3,500 »
» di Bologna	»	2,000 »
» di Cuneo	»	3,000 »
» di Ferrara	»	2,000 »
» Foggia	»	1,000 »
» Lecce	»	3,000 »
» Padova	»	4,000 »
» Pavia	»	2,000 »
» Ravenna	»	1,000 »
» Rovigo	»	2,000 »
» Treviso	»	2,000 »
» Udine	»	1,000 »
» Venezia	»	2,000 »
» Verona	»	2,000 »
» Vicenza	»	5,000 »
Totale delle erogazioni	L.	184,000 »

Somma disponibile L. 75,066 42

Offerte promesse:

Residuo delle note già pubblicate	L.	54,200 »
Deputazione provinciale di Bergamo	»	2,000 »
Municipio di Bergamo	»	1,000 »
Comitato di Bergamo	»	1,000 »
Raccolte dal Comitato di Torino a tutto il 7 corrente	»	9,677 50
Totale da incassarsi	L.	67,877 50

REGIA UNIVERSITÀ DI PADOVA

È aperto per l'anno scolastico p. v. (1886-87) un concorso per esame a cinque sussidii, non inferiori a lire 450, presso la Scuola di Magistero della Facoltà di scienze.

Condizione necessaria per l'ammissione al concorso, qualora il candidato aspiri ad entrare nel 1° anno della Scuola, è ch'esso abbia superato con una media di punti non inferiore agli otto decimi tutti gli esami speciali necessarî ad ottenere il certificato di licenza nella corrispondente sezione della Scuola. È però fatta eccezione pel solo esame di zoologia, fisiologia ed anatomia comparate, che può darsi anche nel secondo biennio di studi.

Qualora il candidato abbia già compiuto il 1° corso della Scuola, esso dovrà provare per essere ammesso al concorso di aver superato con una media di punti non inferiore agli otto decimi tutti gli esami delle materie suggerite dalla Facoltà pei primi tre anni.

Potranno concorrere a questi sussidii anche gli studenti del secondo anno della Facoltà, che abbiano superato con una media non inferiore agli otto decimi gli esami nelle materie suggerite pel primo anno, e che dichiarino volere dedicarsi all'insegnamento; ma ad essi non verrà assegnato un sussidio che nel caso in cui gli scolari delle due categorie sopra indicate non vincessero tutti i sussidii posti a concorso.

Il sussidio non sarà conferito a giovani già provveduti d'altro sussidio.

L'esame di concorso consterà di due prove scritte ed una orale, oppure di una prova pratica ed una orale a seconda della sezione della Scuola cui il candidato appartiene e verserà sulle discipline consigliate dalla Facoltà per gli anni precedenti.

Le domande di ammissione al concorso, corredate dei necessari documenti, dovranno essere presentate entro il 15 del p. v. novembre alla Direzione della Scuola di Magistero presso la R. Università di Padova; gli esami avranno luogo nella seconda quindicina di novembre.

Padova, 17 luglio 1886.

Il Direttore della Scuola di Magistero nella Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali
ERNESTO PADOVA.

Visto: *Il Rettore*: G. VLACOVICH.

TELEGRAMMA METEORICO
dell'Ufficio centrale di meteorologia

Roma, 12 agosto 1886.

In Europa pressione bassa alle latitudini settentrionali, leggermente bassa sulla penisola italica e balcanica, piuttosto elevata (765) sulla Francia.

Norvegia meridionale 747, Zurigo 764.

In Italia nelle 24 ore barometro disceso dovunque.

Temporali e pioggie al nord.

Venti deboli intorno al ponente.

Temperatura massima aumentata.

Stamani cielo alquanto nuvoloso sull'Italia superiore.

Venti deboli e alte correnti specialmente del terzo quadrante.

Barometro depresso a 765 mm. al nord, a 758 a Budapest, Lugano, Roma, Cosenza, a 760 a Vienna, catena alpina, Tunisi.

Mare calmo.

Probabilità:

Venti deboli e freschi intorno al ponente.

Qualche temporale sull'Italia superiore.

BOLLETTINO METEORICO
DELL'UFFICIO CENTRALE DI METEOROLOGIA

Roma, 12 agosto.

Stazioni	Stato del cielo 7 ant.	Stato del mare 7 ant.	Temperatura	
			Massima	Minima
Belluno	piovoso	—	28,9	15,5
Domodossola	1[4 coperto	—	25,9	16,7
Milano	1[2 coperto	—	31,4	18,5
Verona	coperto	—	31,3	21,0
Venezia	coperto	calmo	29,0	21,8
Torino	1[4 coperto	—	29,9	18,7
Alessandria	1[2 coperto	—	30,0	19,0
Parma	3[4 coperto	—	32,1	20,6
Modena	3[4 coperto	—	32,1	22,0
Genova	1[2 coperto	calmo	26,3	20,8
Forlì	1[2 coperto	—	34,2	21,0
Pesaro	1[4 coperto	calmo	28,9	21,1
Porto Maurizio	1[4 coperto	calmo	28,0	21,2
Firenze	1[4 coperto	—	32,0	18,7
Urbino	1[2 coperto	—	30,5	18,2
Ancona	1[2 coperto	calmo	31,0	23,5
Livorno	1[4 coperto	calmo	28,5	19,5
Perugia	1[4 coperto	—	31,1	18,8
Camerino	coperto	—	30,0	19,0
Portoferraio	1[4 coperto	calmo	26,5	21,9
Chieti	sereno	—	28,8	19,3
Aquila	—	—	—	—
Roma	sereno	—	30,3	16,6
Agnone	sereno	—	31,7	16,0
Foggia	sereno	—	37,1	22,1
Bari	sereno	calmo	27,8	20,3
Napoli	sereno	calmo	28,3	20,3
Portotorres	sereno	calmo	—	—
Potenza	sereno	—	29,3	17,5
Lecce	sereno	—	32,4	22,1
Cosenza	sereno	—	32,2	21,4
Cagliari	sereno	calmo	32,0	19,0
Tiriolo	—	—	—	—
Reggio Calabria	sereno	agitato	26,3	22,2
Palermo	sereno	calmo	31,7	14,8
Cozzo Spadaro	sereno	calmo	33,1	22,0
Caltanissetta	sereno	—	30,6	19,0
Porto Empedocle	sereno	—	28,0	20,1
Siracusa	sereno	calmo	33,5	20,7

REGIO OSSERVATORIO DEL COLLEGIO ROMANO

12 AGOSTO 1886.

Altezza della stazione = m. 49,65.

	7 ant.	Mezzodì	3 pom.	9 pom.
Barometro ridotto a 0° e al mare	758,3	757,8	757,8	759,6
Termometro	19,6	28,3	27,6	23,6
Umidità relativa	63	49	51	64
Umidità assoluta	10,76	14,00	13,92	13,86
Vento	N	SW	WSW	WNW
Velocità in Km.	0,0	17,5	20,0	0,0
Cielo	sereno caliginoso	cumuli sparsi	caligine e cumuli	sereno

OSSERVAZIONI DIVERSE

Termometro: Mass. C. = 28,9 - Min. C. = 23,12 — R. = 16,6 - R. = 13,28.

Listino Officiale della Borsa di commercio di Roma del dì 12 agosto 1886.

VALORI AMMESSI A CONTRATTAZIONE IN BORSA	GODIMENTO	Valore nominale	Capitale versato	PREZZI IN CONTANTI	Corso Med.	PREZZI NOMINALI
RENDITA 5 0/0 prima grida	1° luglio 1886	—	—	»	»	»
RENDITA 5 0/0 seconda grida	id.	—	—	100 15	100 15	»
Detta 3 0/0 prima grida	1° aprile 1886	—	—	»	»	»
Detta 3 0/0 seconda grida	id.	—	—	»	»	70 10
Certificati sul Tesoro Emissione 1860-64	id.	—	—	»	»	100 70
Obbligazioni Beni Ecclesiastici 5 0/0	id.	—	—	»	»	100 25
Prestito Romano Blount 5 0/0	id.	—	—	»	»	100 20
Detto Rothschild 5 0/0	1° giugno 1886	—	—	»	»	100 60
Obbligazioni municipali e Credito fondiario.						
Obbligazioni Municipio di Roma 5 0/0	1° luglio 1886	500	500	»	»	»
Dette 4 0/0 prima Emissione	1° aprile 1886	500	500	»	»	»
Dette 4 0/0 seconda Emissione	id.	500	500	»	»	»
Dette 4 0/0 terza Emissione	—	500	500	»	»	497 »
Obbligazioni Credito Fondiario Banco Santo Spirito	id.	500	500	»	»	497 ½
Dette Credito Fondiario Banca Nazionale	id.	500	500	»	»	500 »
Azioni Strade Ferrate.						
Azioni Ferrovie Meridionali	1° luglio 1886	500	500	»	»	»
Dette Ferrovie Mediterranee	id.	500	500	»	»	»
Dette Ferrovie Sarde (Preferenza)	id.	250	250	»	»	»
Dette Ferrovie Palermo, Marsala, Trapani 1ª e 2ª Emissione	1° aprile 1886	500	500	»	»	»
Dette Ferrovie Complementari	1° gennaio 1886	200	200	»	»	70 »
Azioni Banche e Società diverse.						
Azioni Banca Nazionale	1° gennaio 1886	1000	750	»	»	2241 »
Dette Banca Romana	1° luglio 1886	1000	1000	»	»	1125 »
Dette Banca Generale	id.	500	250	»	»	»
Dette Banca di Roma	id.	500	250	»	»	»
Dette Banca Tiberina	id.	200	200	»	»	705 »
Dette Banca Industriale e Commerciale	1° gennaio 1886	500	500	»	»	»
Dette Banca Provinciale	id.	250	250	»	»	283 »
Dette Società di Credito Mobiliare Italiano	1° luglio 1886	500	400	»	»	982 »
Dette Società di Credito Meridionale	1° gennaio 1886	500	500	»	»	505 »
Dette Società Romana per l'Illuminazione a Gaz	id.	500	500	»	»	»
Dette Società detta (Certificati provvisori)	id.	500	266	»	»	»
Dette Società Acqua Marcia (Azioni stampigliate	1° luglio 1886	500	500	»	»	»
Dette Società Acqua Marcia (Certificati provvisori)	—	500	200	»	»	»
Dette Società Italiana per Condotte d'acqua	1° luglio 1886	500	250	»	»	595 »
Dette Società Immobiliare	id.	500	270	»	»	»
Dette Società dei Molini e Magazzini Generali	id.	250	250	»	»	»
Dette Società Telefoni ed Applicazioni Elettriche	id.	100	100	»	»	»
Dette Società per l'illuminazione di Civitavecchia	1° ottobre 1885	100	100	»	»	»
Dette Società Anonima Tramway Omnibus	1° gennaio 1886	250	250	»	»	»
Dette Società Fondiaria Italiana	id.	250	250	»	»	365 »
Dette Società delle Miniere e Fondite di Antimonio	1° ottobre 1885	250	250	»	»	260 »
Dette Società dei Materiali Laterizi	1° aprile 1886	250	250	»	»	420 »
Azioni Società di assicurazioni.						
Azioni Fondiarie Incendi	1° gennaio 1886	500	100	»	»	500 »
Dette Fondiarie Vita	id.	250	125	»	»	280 »
Obbligazioni diverse.						
Obbligazioni Società Immobiliare	1° aprile 1886	500	500	»	»	520 »
Dette Società Acqua Marcia	1° luglio 1886	500	500	»	»	»
Detto Società Strade Ferrate Meridionali	1° aprile 1886	500	500	»	»	335 »
Dette Società Ferrovie Pontebba-Alta Italia	1° luglio 1886	500	500	»	»	»
Dette Società Ferrovie Sarde nuova Emissione 3 0/0	1° aprile 1886	500	500	»	»	332 »
Dette Società Ferrovie Palermo-Marsala-Trapani	—	500	500	»	»	»
Buoni Meridionali 6 0/0	1° luglio 1886	500	500	»	»	550 »
Titoli a quotazione speciale.						
Rendita Austriaca 4 0/0 (oro)	1° aprile 1886	—	—	»	»	»
Obbligazioni prestito Croce Rossa	—	—	—	»	»	»

Sconto	CAMBI		PREZZI MEDI	PREZZI FATTI	PREZZI NOMINALI
3 0/0	Francia	90 g.	»	»	99 42 ½
	Parigi	chèques	100 22 ½	100 22 ½	»
2 ½ 0/0	Londra	90 g.	»	»	25 16
		chèques	»	»	»
	Vienna e Trieste	90 g.	»	»	»
	Germania	90 g.	»	»	»
		chèques	»	»	»

Risposta dei premi . . . . } 28 agosto
Prezzi di Compensazione }
Compensazione . . . . . . 30 id.
Liquidazione . . . . 31 id.

Sconto di Banca 4 ½ 0/0. — Interessi sulle anticipazioni

Il Sindaco: MENZOCCHI.

Prezzi in liquidazione:

Rendita 5 0/0 1ª grida 100 22 ½ fine corr.
Azioni Ferrovie Meridionali 751, 755 fine corr.
Azioni Ferrovie Mediterranee 583, 583 ¼, 584 fine corr.
Azioni Banca Generale 603 ½ fine corr.
Azioni Banca di Roma 937, 938 fine corr.
Az. Banca Industriale e Commerc. 753 ½ fine corr.
Az. Soc. Romana per l'Illum. a Gaz 1752 ½ fine corr.
Az. Soc. Acqua Marcia (Az. stam) 1954 fine corr.
Az. Soc. Immobiliare 976 fine corr.
Az. Soc. dei Molini e Mag. Gener. 414, 416 fine corr.
Az. Soc. Anonima Tramway Omnibus 442, 444 ½ fine corr.

Media dei corsi del Consolidato italiano a contanti nelle varie Borse del Regno nel dì 11 agosto 1886:
Consolidato 5 0[0 lire 100 135.
Consolidato 5 0[0 senza la cedola del semestre in corso lire 97 965.
Consolidato 3 0[0 nominale lire 68 687.
Consolidato 3 0[0 senza cedola id. lire 67 395.

V. TROCCHI, *Presidente*

Inserzioni *in esecuzione della legge 28 giugno 1885, numero 3196 (Serie 3ª), sulla ricostituzione dell'Ufficio delle Ipoteche in Potenza distrutto dall'incendio.*

L'anno milleottocentottantasei, il giorno 30 giugno, in Potenza,
Sulla istanza dell'Amministrazione del Fondo pel culto, rappresentata in Potenza dall'intendente di finanza cav. Giovanni Corsini, qui domiciliato per ragion di carica,
Io Rocco Cammarota, usciere presso la Pretura di Potenza, ove domicilio.
Ho dichiarato al signor Minozza Nicola (in America) che la istante Amministrazione, succeduta agli Iscarioni di Napoli, trovavasi iscritta qual creditrice ipotecaria precedentemente al 28 novembre 1884 sul fondo qui appresso in Potenza, e cioè:
Vigna con pagliaio e seminatorio alla contrada Rosselino, art. 6157 catasto, sez. F, nn. 52, 53, 54 e 61, confinante con Briolo Lorenzo di Pasquale e Pastore Luigia fu Gerardo, da esso posseduta in garentia del credito di lire centodue, in forza d'istrumento 27 settembre 1876, rogito Gioia; contro al signor Minozza Nicola Felice,
Com'è pronta a dimostrare mercè di equipollenti a sensi e per gli effetti dell'articolo 9 della legge, che si riserva di esibire all'udienza.
Che essendo andata distrutta la nota ipotecaria dall'incendio e disperso e smarrito il doppio originale del quale era in possesso è stata costretta per salvaguardare i proprii interessi di rispristinare la formalità in base a dichiarazione autentica permessa dall'articolo 3 della legge 28 giugno 1885, num. 3196.
Che ciò eseguito deve ora promuoverne la convalida davanti al magistrato competente a termini della dichiarazione autentica suddetta ed in conformità del successivo art. 8 della legge suddetta ed art. 2 del regolamento approvato con Regio decreto 20 luglio 1885, n. 3253.
Quindi io suddetto usciere, sulla istanza come sopra, ho citato esso dichiarato a comparire davanti al pretore di Potenza, nell'udienza che terrà il giorno 1° ottobre 1886, alle ore 10 ant., per sentir dichiarate valide e di pieno effetto giuridico le dichiarazioni autentiche che si comunicano per originale, e provveduto come per legge alle spese del presente procedimento.
Salvo ogni altro diritto, ragione ed azione.
Copia del presente atto, collazionata e firmata da me suddetto usciere, poichè il dichiarato Minozza non ha domicilio, residenza e dimora conosciuti in questo comune; perciò, ai sensi dell'art. 141 l'ho lasciata nell'ufficio di questo Pubblico Ministero, consegnandola al suo segretario che se ne è incaricato. Altre due copie poi di questo stesso atto, una l'ho affissa nella porta esterna di questa Pretura e l'altra l'ho lasciata in estratto al rappresentante l'Amministrazione istante per l'inserzione a farsi giusta suddetto articolo.
Per copia conforme.
767 ROCCO CAMMAROTA.

L'anno milleottocentottantasei, il giorno 25 giugno, in Potenza,
Sulla istanza dell'Amministrazione del Fondo pel culto, rappresentata in Potenza dall'intendente di finanza cav. Giovanni Corsini, qui domiciliato per ragion di carica,
Io Rocco Cammarota, usciere presso la Pretura di Potenza, ove domicilio,
Ho dichiarato al signor Villano Giovanni fu Gerardo, domiciliato in Potenza, che la istante Amministrazione, succeduta alle Chiariste di San Luca, trovavasi iscritta qual creditrice ipotecaria, precedentemente al 28 novembre 1884 sul fondo qui appresso in tenimento di Potenza, e cioè: Casa in Vico Atella, art. 1285 catasto Fabbricati, confinante con Di Bello Gaetano, Di Bello eredi di Rocco e Vico Atella, da esso posseduta in garanzia del credito di lire venticinque e centesimi ottanta, in forza d'istrumento 30 dicembre 1831, rogito Grippo, contro ai signori Villano Gerardo ed altri, cioè: Lotito Felicia e figlio Villano,
Com'è pronta a dimostrare mercè di equipollenti a sensi e per gli effetti dell'art. 9 della legge, che si riserva di esibire all'udienza.
Che essendo andate distrutte le note ipotecarie dall'incendio e disperso e smarrito il doppio originale del quale era in possesso, è stata costretta, per salvaguardare i proprii interessi, di ripristinare la formalità in base a dichiarazione autentica permessa dall'articolo 3 della legge 28 giugno 1885, numero 3196
Che ciò eseguito deve ora promuoverne la convalida davanti al magistrato competente, a termini del successivo art. 8 della legge suddetta, ed art. 2 del regolamento approvato con Regio decreto 20 luglio 1885, n. 3253.
Quindi io suddetto usciere, sulla istanza come sopra, ho citato esso dichiarato a comparire davanti al sig. pretore di Potenza nell'udienza che terrà il giorno di venerdì 3 del prossimo vegnente mese di settembre, alle ore 10 ant., nel solito locale di sue udienze, strada San Giovanni di Dio, n. 5, per sentir dichiarate valide e di pieno effetto giuridico le dichiarazioni autentiche che si comunicano per originale, e provveduto come per legge alle spese del presente procedimento.
Salvo ogni altro diritto, ragione ed azione.
La copia del presente atto, collazionata e firmata da me suddetto usciere, è stata lasciata nel domicilio di esso Villano, consegnandola a persona sua famigliare.
Altra copia poi in estratto di questo stesso atto l'ho lasciata nello istante signor cav. Corsini, per la debita inserzione a farsi e consegnata nelle sue mani.
Specifica: Carta in ripetizione L. 7 20 — Scritt. orig. intima L. 2 60 — Totale L. 9 80.
Per copia conforme,
846 ROCCO CAMMAROTA.

L'anno milleottocentottantasei, il giorno 27 giugno, in Tursi,
Sulla istanza dell'Amministrazione del Fondo pel culto, rappresentata in S. Arcangelo dal signor ricevitore del registro Martini Vittorio,
Io Tommaso Giacchi, usciere presso la R. Pretura di Tursi,
Ho dichiarato ai signori Falciglia Angela e Pipino Giuseppe fu Giovanni, Gentile Diego fu Antonio, aventi causa dal detto Falciglia, e per essi all'erede Falciglia Maria Grazia fu Vincenzo, e per essa agli eredi Giuseppe, Maria Antonia, Angela, Vincenzo, Maria Domenica, Maria Grazia, Tommaso Giuseppe, Maria Giuseppe, Filomena, Maria Grazia Falciglia, contadini tutti, domiciliati in Tursi, che la istante Amministrazione, succeduta alle Opere Pie di Tursi, trovavasi iscritta qual creditrice ipotecaria precedentemente al 28 novembre 1884 sul fondo seguente: Luogo irrigabile alla contrada Campo di Mezzo, Agro di Tursi, art. 1465 del catasto, sez. ..., numeri 97 e 98, confinante con Angelo Rienzi e Maria Rosa Federici e Nicola Valentino, da essi posseduto in garanzia del credito di lire ottantacinque (L. 85), contro ai signori Falciglia Angela e Pipino Giuseppe fu Giovanni, Gentile Diego fu Antonio, aventi causa dalla detta Falciglia,
Com'è pronta a dimostrare mercè di equipollenti a sensi e per gli effetti dell'art. 9 della legge, che si riserva di esibire all'udienza.
Che essendo andate distrutte le note ipotecarie dall'incendio e dispersi e smarriti i doppii originali dei quali era in possesso, è stata costretta, per salvaguardare i proprii interessi, di ripristinare le formalità in base a dichiarazione autentica permessa dall'articolo 3 della legge 28 giugno 1885, n. 3196.
Che ciò eseguito deve ora promuoverne la convalida davanti al magistrato competente a termini del successivo art. 8 del regolamento approvato con R. decreto 20 luglio 1885, n. 3253.
Quindi io suddetto usciere, sulla istanza come sopra, ho citato essi dichiarati a comparire davanti al Pretore di Tursi nell'udienza che terrà il giorno 22 ottobre 1886, alle ore 9 ant., per sentir dichiarate valide e di pieno effetto giuridico le dichiarazioni autentiche che si comunicano per originale, e provveduto come per legge alle spese del presente procedimento.
Salvo ogni altro dritto, ragione ed azione.
Copie collazionate e firmate del presente atto sono state da me usciere rilasciate nel domicilio di essi citati consegnandole a persone di loro famiglia.
Specifica:
Bollo in ripetizione L. 23 80 — Diritti all'usciere L. 6 — Copie L. 6 60 — Repertorio L. 0 10 — Totale L. 41 50.
L'usciere: TOMMASO GIACCHI.
Copia conforme all'originale rilasciata per uso dell'amministrazione.
S. Arcangelo, 1° luglio 1886.
Il Ricevitore
MARTINI. 1156

L'anno 1886, il giorno 9 luglio, in Sant'Arcangelo,
Sulla istanza dell'Amministrazione del Fondo pel culto, rappresentata in Sant'Arcangelo dal signor ricevitore del registro, Martini Vittorio,
Io Antonio Langione, usciere addetto presso la Pretura di Sant'Arcangelo, ove domicilio,
Ho dichiarato alla signora Siderio Dª Maria, e per essa defunta agli eredi La-Certosa Lucrezia e Michelina maritata Centola Giuseppe, domiciliate a S. Arcangelo, che la istante Amministrazione succeduta alla Cappella di S. Maria del Carmine ed Anime del Purgatorio in S. Arcangelo trovavasi iscritta qual creditrice ipotecaria precedentemente al 28 novembre 1884 sui fondi seguenti:
1. Casamento per abitazione, composto di più membri, confina con casa di Giovanni Castronuovo fu Vincenzo e Pasquale Branca.
2. Vigneto in contrada Molino di Basso, confina con beni di Vincenzo Guarini e Nicola Cicchelli, in catasto all'art. 1515, sez. G, n. 860, sez. I, numero 277, col carico di lire 7 25, da essa posseduti in garentia del credito di lire 637, contro alla signora Siderio Dª Anna Maria,
Com'è pronta a dimostrare mercè di equipollenti a sensi e per gli effetti dell'art. 9 della legge, che si riserva di esibire all'udienza.
Che essendo andate distrutte le note ipotecarie dall'incendio e dispersi e smarriti i doppii originali dei quali era in possesso, è stata costretta per

salvaguardare i proprii interessi di ripristinare le formalità in base a dichiarazione autentica permessa dall'art. 3 della legge 28 giugno 1885, n. 3196.

Che ciò eseguito, deve ora promuoverne la convalida davanti al magistrato competente, a termini del successivo art. 8 della legge suddetta ed art. 2 del regolamento approvato con R. decreto 20 luglio 1885, n. 3253.

Quindi io suddetto usciere, sulla istanza come sopra, ho citato essa dichiarata a comparire davanti al signor Pretore di Sant'Arcangelo, nell'udienza che terrà il giorno di martedì 19 ottobre 1886, alle ore 9 antimeridiane, col prosieguo, per sentir dichiarato valide e di pieno effetto giuridico le dichiarazioni autentiche che si comunicano per originale, e provveduto come per legge alle spese del presente procedimento.

Copie tre del presente atto, da me usciere collazionate e firmate, sono state notificate nel domicilio di esso dichiarate eredi, consegnandole nelle loro mani.

L'usciere ANTONIO LANGIONE.

Copia conforme all'originale rilasciata per uso dell'Amministrazione.

S. Arcangelo, 9 luglio 1886.

1158 Il ricevitore: MARTINI.

L'anno 1886 il giorno 20 giugno in S. Arcangelo,

Sull'istanza dell'Amministrazione del Fondo pel culto, rappresentata in S. Arcangelo dal ricevitore del registro signor Martini Vittorio,

Io Giovanni Cavaliere, usciere presso la R. Pretura di S. Arcangelo, ove domicilio,

Ho dichiarato alla signora Martorano Dª Ortensia, quale tutrice dei minori De Turris, e per essa al figlio De Turris Francesco fu Pasquale, domiciliati a S. Arcangelo, che la istante Amministrazione succeduta alla Cappella di S. Maria del Carmine ed Anime del Purgatorio in S. Arcangelo trovavasi iscritta qual creditrice ipotecaria precedentemente al 28 novembre 1884, sul fondo seguente;

Casamento di abitazione, palazzo di più membri, soprani, mezzani e sottani in S. Arcangelo, che confina con casamento di D. Felice Console e strada pubblica.

Trappeto in contrada di Zoppo, confinante con giardinetto di D. Domenico Briamonte e con suolo libero del comune,

da essa posseduti in garentia del credito di lire 1360, contro alla signora Martorano D. Ortensia, quale tutrice dei minori De Turris,

Com'è pronta a dimostrare mercè di equipollenti a sensi e per gli effetti dell'art. 9 della legge, che si riserva di esibire all'udienza.

Che essendo andate distrutte le note ipotecarie dall'incendio e disperso e smarrito il doppio originale, del quale era in possesso, è stata costretta per salvaguardaro i propri interessi di ripristinare la formalità in base a dichiarazione autentica permessa dall'art. 3 della legge 28 giugno 1885, n. 3196.

Che ciò eseguito deve ora promuoverne la convalida davanti al magistrato competente a termini del successivo art. 8 della legge suddetta ed articolo 2 del regolamento approvato con Real decreto 20 luglio 1885, n. 3253.

Quindi io suddetto usciere sull'istanza come sopra ho citato essa dichiarata a comparire davanti al sig. Pretore di S. Arcangelo nell'udienza che terrà il giorno di martedì 19 ottobre 1886, alle ore 9 ant., col prosieguo, per sentir dichiarato valido e di pieno effetto giuridico le dichiarazioni autentiche che si comunicano per originale, e provveduto come per legge alle spese del presente procedimento.

Salvo ogni altro dritto, ragione ed azione.

Copia del presente atto, collazionata e firmata da me suddetto usciere, è stata portata e notificata nel domicilio di esso Francesco De Turrie, consegnandola nelle sue mani.

L'usciere Giovanni Cavaliere.

Specifica a debito:

Bollo, L. 4 80 — Dritti e repertorio, L. 1 10 — Copia, L. 0 60 — Totale L. 6 50.

G. CAVALIERE usciere.

Copia conforme all'originale, rilasciata per uso dell'Amministrazione.

S. Arcangelo, 1° luglio 1886.

1159 Il ricevitore: MARTINI.

L'anno 1886, il giorno 22 giugno, in Latronico,

Sulla istanza dell'Amministrazione del Fondo pel culto, rappresentata in Latronico dal signor Gonnelli Giuseppe, ricevitore del registro a Chiaromonte,

Io Raffaele Sarti, usciere presso la Pretura mandamentale di Latronico, ove domicilio,

Ho dichiarato al signor Gesualdi Vincenzo, *alias* Brutto, domiciliato in Latronico, che la istante Amministrazione, succeduta alla Chiesa di Latronico, trovavasi iscritta qual creditrice ipotecaria precedentemente al 28 novembre 1884 sul fondo in contrada S. Antonio, confinante con eredi di Paladino Biase, strada e fosso, art. 1640 del catasto, da esso posseduto in garentia del credito di lire 31 50, diconsi lire trentuna e centesimi cinquanta contro al signor Gesualdi Vincenzo *alias* Brutto,

Com'è pronta a dimostrare mercè diequipollenti, a sensi e per gli effetti dell'art. 9 della legge, che si riserva di esibire alla udienza.

Che essendo andate distrutte le note ipotecarie dall'incendio, e dispersi e smarriti i doppii originali dei quali era in possesso, è stata costretta, per salvaguardare i proprii interessi, di ripristinare la formalità in base a dichiarazione autentica permessa dall'art. 3 della legge 28 giugno 1885, numero 3196.

Che ciò eseguito, deve ora promuoverne la convalida davanti al magistrato competente, a termini del successivo art. 8 della legge suddetta ed art. 2 del regolamento approvato con R. decreto 20 luglio 1885, n. 3253.

Quindi io suddetto usciere, sulla istanza come sopra, ho citata esso dichiarato a comparire davanti alla Pretura di Latronico, sita alla strada Pretoria, nell'udienza che terrà il giorno ventisette dell'entrante mese di luglio, alle ore nove antimeridiane, per sentir dichiarate valide e di pieno effetto giuridico le dichiarazioni autentiche che si comunicano per originale, e provveduto come per legge alle spese del presente procedimento.

Salvo ogni altro dritto, ragione ed azione.

Copia di questo atto, da me usciere sottoscritto collazionata e firmata, l'ho notificata e lasciata nel domicilio di esso Gesualdi, consegnandola a persona familiare.

Specifica: Dritto e rep. L. 0 35 — Intima L. 0 25 — Scritturazione L. 0 60 — Totale L. 1 20.

F. Sarti.

Per copia conforme,

763 L'usciere: RAFFAELE SARTI.

L'anno milleottocentottantasei, il giorno 25 giugno, in Potenza,

Sulla istanza dell'Amministrazione del Fondo pel culto, rappresentata in Potenza dall'intendente di finanza cav. Giovanni Corsini, qui domiciliato per ragion di carica,

Io Giovanni De Micheli, usciere presso la Pretura di Potenza, ove domicilio,

Ho dichiarato ai signori Casella Giuseppe ed Antonia maritata Cammarota Pasquale fu Gerardo, domiciliati in Potenza, che la istante Amministrazione succeduta alla Chiesa della SS. Trinità di Potenza trovavasi iscritta qual creditrice ipotecaria precedentemente al 28 novembre 1884 sul fondo in tenimento di Potenza, cioè:

Vigna, contrada Cocuzzo, art. 4009 del catasto, sez. D, n. 698, confinante con Smaldone Oronzo e Masinelli Gerardo, da esso posseduta in garentia del credito di lire diciannove, in forza dell'art. 16 ruolo esecutivo, contro al signor Casella Gerardo,

Com'è pronta a dimostrare mercè di equipollenti a sensi e per gli effetti dell'art. 9 della legge, che si riserva di esibire all'udienza.

Che essendo andate distrutte le note ipotecarie dall'incendio e dispersi e smarriti il doppii originali dei quali era in possesso, è stata costretta per salvaguardare i proprii interessi, di ripristinare la formalità in base a dichiarazione autentica permessa dall'articolo 3 della legge 28 giugno 1885, numero 3196.

Che ciò eseguito, deve ora promuoverne la convalida davanti al magistrato competente a termini del successivo articolo 8 della legge suddetta ed articolo 2 del regolamento approvato con Regio decreto 20 luglio 1885, numero 3253,

Quindi io suddetto usciere, sulla istanza come sopra, ho citato essi dichiarati a comparire davanti al sig. pretore di Potenza, nell'udienza che terrà il giorno 20 agosto p. v., alle ore 10 ant., per sentire dichiarate valide e di pieno effetto giuridico le dichiarazioni autentiche che si comunicano per originale, e provveduto, come per legge, alle spese del presente procedimento.

Salvo ogni altro diritto, ragione ed azione.

Copie due dell'atto presente, da me usciere collazionate e firmate, sono state intimate ad essi Casella e Cammarota, consegnandole a persone loro famigliari, nonchè altra simile l'ho consegnata all'Amministrazione istante per l'inserzione.

Per copia conforme,

886 G. DE MICHELI usciere.

L'anno milleottocentottantasei, il giorno 3 luglio, in Pietragalla,

Sulla istanza dell'Amministrazione del Fondo pel culto, rappresentata in Potenza dall'intendente di finanza cav. Giovanni Corsini, che per il presente giudizio elegge domicilio presso il ricevitore del Registro di Acerenza,

Io Aniello Guerrieri, usciere presso la Pretura di Acerenza, ove domicilio,

Ho dichiarato ai signori Sabino Saverio, deceduto senza eredi, e Teodosio fu Pasquale, irreperibile, aventi causa di Pasquale Sabina di Gerardo, Teodosio Sabino, Domenico Sabino di Saverio e Nicola Sabino, e per Teodosio Sabina agli eredi figli Pasquale e Gaetano Sabino fu Teodosio, domiciliati in Pietragalla, che la istante Amministrazione, succeduta al Clero di Pietragalla, trovavasi iscritta qual creditrice ipotecaria precedentemente al 28 novembre 1884 sul fondo in Pietragalla:

Casa alla Mancosa detta pure Settemesi, confinante con Saverio, da essi posseduti in garentia del credito di lire ottantotto e cent. ottantadue iscritto all'art. 445 del campione, contro ai signori Pasquale Sabino di Gerardo, Teodosio Sabino, Domenico Sabino di Saverio e Nicola Sabino,

Com'è pronta a dimostrare mercè di equipollenti a sensi e per gli effetti dell'articolo 9 della legge, che si riserva di esibire all'udienza.

Che essendo andate distrutte le note ipotecarie dall'incendio e disperso e

smarrito il doppio originale del quale era in possesso, è stata costretta, per salvaguardare i proprii interessi, di ripristinare la formalità in base a dichiarazione autentica, permessa dall'articolo 3 della legge 28 giugno 1885, numero 3196.

Che ciò eseguito, deve ora promuoverne la convalida davanti al magistrato competente, a termini del successivo articolo 8 della legge suddetta ed articolo 2 del regolamento approvato con Regio decreto 20 luglio 1885, numero 3253.

Quindi io suddetto usciere, sulla istanza come sopra, ho citato essi dichiarati a comparire davanti al pretore di Acerenza, nell'udienza che terrà il giorno 10 agosto prossimo venturo, per sentir dichiarate valide e di pieno effetto giuridico le dichiarazioni autentiche che si comunicano per originale, e provveduto come per legge alle spese del presente procedimento.

Salvo ogni altro diritto, ragione ed azione.

Copie del presente atto, da me usciere collazionate e firmate, ho notificato ai figli di Teodosio Sabino, Gaetano e Pasquale Sabino, eredi, la cui specifica è di lire 14.

848 ANIELLO GUERRIERI usciere.

L'anno 1886, il giorno 25 giugno, in Potenza,

Sulla istanza dell'Amministrazione del Fondo pel culto, rappresentata in Potenza dall'intendente di finanza cav. Corsini Giovanni, qui domiciliato per ragione di carica,

Io Rocco Cammarota, usciere presso la Pretura di Potenza, ove domicilio,

Ho dichiarato al signor Biscotti Domenico, domiciliato in Potenza, che la istante Amministrazione, succeduta alle Chiariste di S. Luca in Potenza, trovavasi iscritta qual creditrice ipotecaria precedentemente al 28 novembre 1884 sui fondi qui appresso, in tenimento di Potenza, e cioè:

1° Stanza al 1° piano con bottega alla strada Pretoria, confinante con strada Pretoria, vico Savane ed eredi Dote.

2° Pianterreno, via Meridionale, conf. con la strada Lanzara, da esso posseduti in garentia del credito di lire novecentoventuno e centesimi quaranta in forza di istrumento 30 dicembre 1838, rogito Grippo, contro al signor Biscotti Domenico ed altri,

Com'è pronta a dimostrare mercè di equipollenti, a sensi e per gli effetti dell'art. 9 della legge, che si riserva di esibire all'udienza.

Che essendo andate distrutte le note ipotecarie dall'incendio e disperso e smarrito il doppio originale del quale era in possesso, è stata costretta, per salvare i proprii interessi, di ripristinare le formalità in base a dichiarazioni autentiche permesse dall'art. 3 della legge 28 giugno 1885, n. 3196.

Che ciò eseguito deve ora promuoverne la convalida davanti al magistrato competente a termini del successivo art. 8 della legge suddetta ed art. 2 del regolamento approvato con R. decreto 20 luglio 1885, n. 3253.

Quindi io suddetto usciere, sulla istanza come sopra, ho citato esso dichiarato a comparire davanti al signor pretore di Potenza, nell'udienza che terrà il giorno di venerdì 3 del p. v. settembre, alle ore 10 ant., nel locale di sua udienza, strada San Giovanni di Dio, n. 5, per sentir dichiarate valide e di pieno effetto giuridico le dichiarazioni autentiche che si comunicano per originale, e provveduto come per legge alle spese del presente procedimento.

Salvo ogni altro dritto, ragione ed azione.

Copia del presente atto, collazionata e firmata da me suddetto usciere, è stata lasciata nel domicilio di esso sig. Biscotti, consegnandola a persona sua famigliare.

Altra copia poi in estratto di questo stesso atto, pure da me firmata, l'ho lasciata all'istante sig. cav. Corsini, per la debita inserzione a farsi.

Specifica a debito: Carta in ripetizione L. 7 20 — Originale, intima ecc. L. 1 60 — Scritturazione L. 1 — Totale L. 9 80.

Per copia conforme,

844 ROCCO CAMMAROTA.

L'anno milleottocentottantasei, il giorno 1° luglio, in Pietragalla,

Sulla istanza dell'Amministrazione del Fondo pel Culto, rappresentata in Potenza dall'intendente di finanza sig. Corsini cav. Giovanni, che elegge domicilio presso l'ufficio del registro di Acerenza,

Io Aniello Guerrieri, usciere presso la Pretura di Acerenza, ove domicilio,

Ho dichiarato ai signori Pafundi vedova Vincenza fu Teodosio, Di Capua Giuseppe, De Domenico Fabrizio, domiciliati a Pietragalla, che la istante Amministrazione, succeduta al Clero di Pietragalla, trovavasi iscritta qual creditrice ipotecaria precedentemente al 28 novembre 1884 sul fondo in Pietragalla:

Seminatorio contrada Fontana Guide, art. 3725 del catasto, sez. C, n. 255, confinante con Capua Saverio di Domenico, Pafundi eredi di Giovanni, da essi posseduto in garentia del credito di lire 6 80, dipendente dall'art. 574 del campione, contro ai signori Di Capua Giuseppe di Domenico,

Com'è pronta a dimostrare mercè di equipollenti a sensi e per gli effetti dell'art. 9 della legge, che si riserva di esibire all'udienza.

Che essendo andate distrutte le note ipotecarie dall'incendio e dispersi e smarriti i doppii originali dei quali era in possesso, è stata costretta, per salvaguardare i propri interessi, di ripristinare la formalità in base a dichiarazione autentica permessa dall'art. 3 della legge 28 giugno 1885, n. 3196;

Che ciò eseguito deve ora promuoverne la convalida davanti al magistrato competente ai termini del successivo articolo 8 della legge suddetta ed articolo 2 del regolamento approvato con Regio decreto 20 luglio 1885, n. 3253.

Quindi io suddetto usciere, sulla istanza come sopra, ho citati essi dichiarati a comparire davanti alla R. Pretura di Acerenza, nell'udienza che terrà il giorno di martedì 10 agosto 1886, per sentir dichiarate valide e di pieno effetto giuridico le dichiarazioni autentiche che si comunicano per originale e provveduto come per legge alle spese del presente procedimento.

Salvo ogni altro diritto, ragione ed azione.

Copia del presente atto, da me usciere firmata, l'ho lasciata nel domicilio di essi citati, consegnandola a persone di loro famiglia.

Specifica:

Carta lire 12 — Diritti e repertorio lire 1 60 — Copie lire 0 40 — Totale lire 14.

840 A. GUERRIERI usciere.

L'anno milleottocentottantasei, il giorno 3 luglio, in Pietragalla,

Sulla istanza dell'Amministrazione del Fondo pel culto, rappresentata in Potenza dall'Intendente di finanza sig. Corsini cav. Giovanni, che pel presente giudizio elegge domicilio presso l'ufficio del Registro di Acerenza,

Io Aniello Guerrieri, usciere presso la Pretura di Acerenza, ove domicilio,

Ho dichiarato al signor Pafundi Michele fu Gerardo, bracciale, di Pietragalla, domiciliato in Pietragalla, che la istante Amministrazione succeduta al Clero di Pietragalla trovavasi iscritta qual creditrice ipotecaria precedentemente al 28 novembre 1884, sul fondo in Pietragalla:

Seminatorio alborato in contrada Cenalicchia, art. 1006 del catasto, confinante con Pafundi Teodosio fu Gerardo, De Bonis Pasquale fu Domenico, da esso posseduto in garentia del credito di lire 153, afferente l'art. 360 del campione, contro al signor Pafundi Michele,

Com'è pronta a dimostrare mercè di equipollenti, a sensi e per gli effetti dell'art. 9 della legge, che si riserva di esibire all'udienza.

Che essendo andate distrutte le note ipotecarie dall'incendio e dispersi e smarriti i doppii originali dei quali era in possesso, è stata costretta, per salvaguardare i proprii interessi, di ripristinare le formalità in base a dichiarazione autentica permessa dall'articolo 3 della legge 28 giugno 1885, n. 3196.

Che ciò eseguito deve ora promuoverne la convalida davanti al magistrato competente a termini del successivo articolo 8 della legge suddetta ed articolo 2 del regolamento approvato con R. decreto 20 luglio 1885, n. 3253.

Quindi io suddetto usciere, sulla istanza come sopra, ho citato esso dichiarato a comparire davanti al pretore di Acerenza nell'udienza che terrà il giorno 10 agosto p. v., per sentir dichiarate valide e di pieno effetto giuridico le dichiarazioni autentiche che si comunicano per originale, e provveduto come per legge alle spese del presente procedimento

Salvo ogni altro diritto, ragione ed azione.

Copia del presente atto, da me usciere collazionata e firmata, l'ho lasciata nel domicilio di esso citato, consegnandola a persona di sua famiglia.

Specifica:

Carta	L. 9 60
Dritti e rep. . . .	» 1 10
Copie	» 0 20
	L. 10 90

806 A. GUERRIERI, usciere.

L'anno 1886, il giorno 24 giugno, in Potenza,

Sulla istanza dell'Amministrazione del Fondo pel Culto, rappresentata in Potenza dal sig. Intendente di finanza cav. Giovanni Corsini,

Io Giovanni De Micheli, usciere presso la Pretura di Potenza, ove domicilio,

Ho dichiarato ai signori Casella Giuseppe ed Antonia, maritata Cammarota Pasquale, fu Gerardo, domiciliati in Potenza, che la istante Amministrazione, succeduta alla Chiesa della SS. Trinità, trovavasi iscritta qual creditrice ipotecaria precedentemente al 28 novembre 1884 sul fondo seguente in tenimento di Potenza:

Vignale Cocuzzo, art 4009 catasto, sez. D, n. 698, confinante con Cappiello Angelo fu Gerardo e Smaldone Oronzio di Canio, da essi posseduto in garentia del credito di lire settantasei e centesimi sessanta in forza degli articoli 234 e 254 del quadro esecutivo,

Com'è pronta a dimostrare mercè di equipollenti a sensi e per gli effetti dell'art. 9 della legge, che si riserva di esibire all'udienza.

Che essendo andate distrutte le note ipotecarie dall'incendio e disperso e smarrito il doppio originale del quale era in possesso è stata costretta per salvaguardare i propri interessi di ripristinare la formalità in base a dichiarazione autentica permessa dall'art. 3 della legge 28 giugno 1885, n. 3196.

Che ciò eseguito deve ora promuoverne la convalida davanti al magistrato competente a termini del successivo art. 8 della legge suddetta ed art. 2 del regolamento approvato con R. decreto 20 luglio 1885, n. 3253,

Quindi io suddetto usciere sulla istanza come sopra ho citato essi dichiarati a comparire davanti al sig. pretore di Potenza nell'udienza che terrà il giorno 20 agosto p. v. 1886, alle ore 10 ant., per sentir dichiarate valide e di pieno effetto giuridico le dichiarazioni autentiche che si comunicano per originale, e provveduto come per legge alle spese del presente procedimento.

Salvo ogni altro dritto, ragione ed azione.

Copie due del presente atto, da me usciere, sono state intimate ad essi Casolla consegnandole a persone loro famigliari, nonchè l'altra simile l'ho consegnata all'Amministrazione per la debita inserzione.

Per copia conforme,

875 GIOV. DE MICHELI usciere.

L'anno milleottocentottantasei, il giorno 25 giugno, in Potenza,

Sull'istanza dell'Amministrazione del Fondo pel culto, rappresentata in Potenza dall'intendente di finanza cav. Giovanni Corsini, qui domiciliato per ragion di carica,

Io Giovanni De Micheli, usciere presso la Pretura di Potenza, ove domicilio,

Ho dichiarato alla signora Arcieri Antonia maritata con Alianelli Agostino, domiciliata in Potenza, che la istante Amministrazione, succeduta alla Chiesa della SS. Trinità in Potenza, trovavasi iscritta qual creditrice ipotecaria precedentemente al 28 novembre 1884 sul fondo in tenimento di Potenza, cioè:

Vigna contrada Malacucina, confinante con Ricotta Canio e Smari Giuseppe, da essa posseduta in garentia del credito di lire trentotto e centesimi venti in forza del ruolo 2 settembre 1859, contro ai signori Arcieri eredi di Michelangelo, 876

Come è pronta a dimostrare mercè di equipollenti a sensi e per gli effetti dell'art. 9 della legge, che si riserva di esibire all'udienza.

Che essendo andate distrutte le note ipotecarie dall'incendio e disperso e smarrito il doppio originale della quale era in possesso è stata costretta per salvaguardare i proprii interessi di rispristinare la formalità in base a dichiarazione autentica permessa dall'articolo 3 della legge 28 giugno 1885, n. 3196;

Che ciò eseguito deve ora promuoverne la convalida davanti al magistrato competente a termini del successivo articolo 8 della legge suddetta ed articolo 2 del regolamento approvato con Regio decreto 20 luglio 1885, n. 3253.

Quindi io suddetto usciere, sulla istanza come sopra, ho citato essa dichiarata a comparire davanti al Pretore di Potenza, nell'udienza che terrà il giorno 20 agosto 1886, alle ore dieci antimeridiane, per sentir dichiarata valida e di pieno effetto giuridico la dichiarazione autentica che si comunica per originale, e provveduto come per legge alle spese del presente procedimento.

Salvo ogni altro diritto, ragione ed azione

Copia una del presente atto da me usciere è stata intimata ad essa Arcieri ed Alianelli Agostino, consegnandola a persona sua familiare, nonchè altra simile l'ho consegnata all'Amministrazione per l'inserzione.

Per copia conforme.

876 GIO. DE MICHELI usciere.

L'anno 1886, il giorno 30 giugno, in Pietragalla,

Sulla istanza dell'Amministrazione del Fondo pel Culto, rappresentata in Potenza dall'intendente di finanza cav. Giovanni Corsini, che pel presente giudizio elegge domicilio presso il ricevitore del registro di Acerenza,

Io Aniello Guerrieri, usciere presso la Pretura di Acerenza, ove domicilio,

Ho dichiarato ai signori Longo Mª Teodosia, Tomisella Anna, Bevilacqua Rosa la morte, De Bonis Giovanna e Caterina Pallone deceduti, e per essi gli eredi Savino Bevilacqua, Maria Teodosia Gualdi, Teodosio Jacovera, Potenza Giovanni Sansoni poi Pallone, domiciliati in Pietragalla, che la istante Amministrazione succeduta al Clero di Pietragalla, trovavasi iscritta qual creditrice ipotecaria precedentemente al 28 novembre 1884 sul fondo:

Casa soprana al vico Pasendi confinante con Teodosio Pafundi, Saverio Mannetta e vico suddetto, n. 327, tab. G, da essi posseduta in garentia del credito di lire centotrentatre e centesimi ventitre risultante dall'art. 155 del campione,

Com'è pronta a dimostrare mercè di equipollenti, a sensi e per gli effetti dell'art. 9 della legge, che si riserva di esibire all'udienza.

Che essendo andate distrutte le note ipotecarie dall'incendio e dispersi e smarriti i doppii originali dei quali era in possesso, è stata costretta per salvaguardare i proprii interessi di ripristinare la formalità in base a dichiarazione autentica permessa dall'art. 3 della legge 28 giugno 1885, n. 3196.

Che ciò eseguito deve ora promuoverne la convadida davanti al magistrato competente a termini del successivo art. 8 della legge suddetta ed art. 2 del regolamento approvato con R. decreto 20 luglio 1885, n. 3253.

Quindi io suddetto usciere, sulla istanza come sopra, ho citato essi dichiarati a comparire davanti al Pretore di Acerenza, nell'udienza che terrà il giorno 10 agosto prossimo venturo, per sentir dichiarate valide e di pieno effetto giuridico le dichiarazioni autentiche che si comunicano per originale, e provveduto come per legge alle spese del presente procedimento. Salvo ogni altro dritto, ragione ed azione.

Copia del presente atto, da me usciere firmata, l'ho lasciata nel domicilio di eredi citati, consegnandola a persona di loro famiglia.

Specifica:

Carta L. 19 20 — Dritti di rep. L. 2 60 — Copia L. 0 80 — Totale L. 22 60.

807 L'usciere: A. GUERRIERI.

L'anno 1886, il giorno 3 luglio, in Pietragalla,

Sulla istanza dell'Amministrazione del Fondo pel Culto, rappresentata in Potenza dall'intendente di finanza cav. Giovanni Corsini, che per il presente giudizio elegge domicilio presso il ricevitore del registro di Acerenza,

Io Aniello Guerrieri, usciere presso la Regia Pretura di Acerenza, ove domicilio,

Ho dichiarato ai signori Pafundi Giuseppe, Colla Sabina Teodosio fu Michele, aventi causa di Scatturo Francesco di Nicola e Colangelo Giuseppe, domiciliati in Pietragalla, che la istante Amministrazione, succeduta al Clero di Pietragalla, trovavasi iscritta qual creditrice ipotecaria precedentemente al 28 novembre 1884 sul fondo in terreno di Avigl ano:

Casa a Nardello o S. Sofia, confinante con Saverio De Bonis, Canio Moncita e Vico Forno, art. 1002, tabella G, da essi posseduta in garantia del credito di lire quarantaquattro e centesimi quarantuno, iscritto all'art. 390 del campione di 2ª categ., contro ai signori Scatturi Francesco di Nicola e Colangelo Giuseppe di Avigliano,

Com'è pronta a dimostrare mercè di equipollenti a sensi e per gli effetti dell'art. 9 della legge, che si riserva di esibire all'udienza.

Che essendo andate distrutte le note ipotecarie dall'incendio e disperso e smarrito il doppio originale del quale era in possesso è stata costretta per salvaguardare i propri interessi di ripristinare la formalità in base a dichiarazione autentica permessa dall'articolo 3 della legge 28 giugno 1885, numero 3196.

Che ciò eseguito deve ora promuovere la convalida davanti al magistrato competente a termini del successivo art. 8 della legge suddetta ed art. 2 del regolamento approvato con R. decreto 20 luglio 1885, n. 3253.

Quindi io suddetto usciere sulla istanza come sopra ho citato essi dichiarati a comparire davanti al pretore di Acerenza, nell'udienza che terrà il giorno 10 agosto prossimo venturo, per sentir dichiarate valide e di pieno effetto giuridico le dichiarazioni autentiche che si comunicano per originale, e provveduto come per legge alle spese del presente procedimento.

Salvo ogni altro diritto, ragione ed azione.

Copie del presente atto, da me usciere collazionate e firmate, l'ho lasciato nel domicilio di essi citati consegnandole a persone di loro famiglia.

Specifica:

Carta L. 12 00 — Dritti di Rep. L. 1 60 — Copie L. 0 40 — Totale L. 14 00.

808 L'usciere: A. GUERRIERI.

L'anno 1886, il giorno 24 giugno, in Potenza,

Sulla istanza dell'Amministrazione del Fondo pel culto, rappresentata in Potenza dall'intendente di finanza cav. Giovanni Corsini, qui domiciliato per ragione di carica,

Io Giovanni De Micheli, usciere presso la Pretura di Potenza, ove domicilio,

Ho dichiarato al signor Aliano Vincenzo, fu Michelangelo, domiciliato in Potenza, che la istante Amministrazione, succeduta alla Chiesa della S. Trinità di Potenza, trovavasi iscritta qual creditrice ipotecaria precedentemente al 28 novembre 1884, sul fondo in tenimento di Potenza, cioè:

Seminatorio in contrada D'Addepio, confinante con Carabetta Gaetano e Tramutola Rocco, da esso posseduto in garentia del credito di lire duecentottantasette e centesimi venti, in forza del n. 70, quadro esecutivo, contro al signor Aliano Vincenzo,

Com'è pronta a dimostrare mercè di equipollenti a sensi e per gli effetti dell'art. 9 della legge, che si riserva di esibire all'udienza.

Che essendo andate distrutte le note ipotecarie dall'incendio, e disperso e smarrito il doppio originale del quale era in possesso, è stata costretta, per salvaguardare i proprii interessi, di ripristinare la formalità in base a dichiarazione autentica permessa dall'art. 3 della legge 28 giugno 1885, n. 3196;

Che ciò eseguito, deve ora promuoverne la convalida a termini del successivo art. 8 della legge suddetta ed art. 2 del regolamento approvato con R. Decreto 20 luglio 1885 num. 3253.

Quindi io suddetto usciere, sulla istanza come sopra, ho citato esso dichiarato a comparire davanti al sig. Pretore di Potenza, nell'udienza che terrà il giorno 20 agosto 1886, alle ore 10 antimeridiane, per sentir dichiarato valida e di pieno effetto giuridico le dichiarazioni autentiche che si comunicano per originale, e provveduto come per legge alle spese del presente procedimento.

Salvo ogni altro dritto, ragione ed azione.

La copia del presente atto da me usciere firmata è stata intimata ad esso Aliano consegnandola a persona sua familiare, nonchè altra simile l'ho consegnata all'amministrazione per l'inserzione.

Per copia conforme,

884 G. DE MICHELI usciere.

TUMINO RAFFAELE, Gerente — Tipografia della GAZZETTA UFFICIALE.

Inserzioni *in esecuzione della legge 28 giugno 1885, numero 3196 (Serie 3ª), sulla ricostituzione dell'Ufficio delle Ipoteche in Potenza distrutto dall'incendio*

L'anno millottocentottantasei, il giorno 24 giugno, in Potenza,

Sull'istanza dell'Amministrazione del Fondo pel culto, rappresentata in Potenza dall'intendente di finanza cav. Giovanni Corsini, qui domiciliato per ragion di carica,

Io Giovanni Micheli, usciere presso la Pretura di Potenza, ove domicilio,

Ho dichiarato alla signora Paciello Antonia Maria (coniuge) fu Francesco, rimaritata Manna Errico, domiciliata in Potenza, che la istante Amministrazione, succeduta alla Chiesa della S. Trinità di Potenza, trovavasi iscritta qual creditrice ipotecaria precedentemente al 28 novembre 1884, sul fondo in tenimento di Potenza e cioè:

Vigna in contrada Lamacchia, art. 5190 del Catasto, sez. B, n. 3536, confinante con Assisi Saverio fu Giovanni, Epifaneo Maurizio, da essi posseduto in garentia del credito di lire quattrocento venticinque in forza di antico possesso, contro al signor De Paola Francesco,

Com'è pronta a dimostrare mercè di equipollenti a sensi e per gli effetti dell'art. 9 della legge, che si riserva di esibire all'udienza.

Che essendo andate distrutte le note ipotecarie dall'incendio e dispersi e smarriti i doppii originali dei quali era in possesso è stata costretta per salvaguardare i proprii interessi di ripristinare la formalità in base a dichiarazione autentica permessa dall'articolo 3 della legge 28 giugno 1885, n. 3196;

Che ciò eseguito dovrà promuoverne la convalida davanti al magistrato competente a termini del successivo articolo 8 della legge suddetta ed articolo 2 del regolamento approvato con Reale decreto 20 luglio 1885, numero 3253.

Quindi io suddetto usciere, sull'istanza come sopra, ho citato essi dichiarati a comparire davanti al signor Pretore di Potenza, nell'udienza che terrà il giorno 20 agosto p. v. 1886 alle ore 10 ant., per sentir dichiarate valide e di pieno effetto giuridico le dichiarazioni autentiche che si comunicano per originale, e provveduto come per legge alle spese del presente procedimento.

Salvo ogni altro dritto, ragione ed azione.

Copia una del presente da me usciere è stata intimata ad esso Paciello e Manna Enrico, consegnandole a persona sua familiare, nonchè altra simile l'ho consegnata all'Amministrazione per l'inserzione.

Per copia conforme,

879 G. DE MICHELI usciere.

L'anno 1886, il giorno 24 giugno in Potenza,

Sulla istanza dell'Amministrazione del Fondo pel Culto, rappresentata in Potenza dal sig. cav. Giovanni Corsini intendente di finanza, qui residente per ragion di carica,

Io Giovanni De Micheli, usciere presso la Pretura di Potenza,

Ho dichiarato ai signori Ricotti Vincenzo, Enrico, Salvatore e Giovanni fu Giuseppe, domiciliati in Potenza, che la istante Amministrazione, succeduta alla Chiesa della S. Trinità di Potenza, trovavasi iscritta qual creditrice ipotecaria precedentemente al 28 novembre 1884 sul fondo in tenimento di Potenza, cioè:

1° Vignale seminatorio, in contrada Fuori, art. 5006 catasto sez. D, numeri 765, 766, confinante con Rue Celestino di Pasquale, e Barbetti Pasquale di Nicola

2° Vigna e casa rurale, in contrada Pugillo Vecchio, art. 6447 catasto sezione B, nn. 561, 562, confinante Nusso Antonio e de Lorenzo Canio, da essi posseduti in garentia del credito di lire ottocentoquarantanove in forza di articolo 900 del ruolo esecutivo,

Come è pronta a dimostrare mercè di equipollenti, a sensi e per gli effetti dell'articolo nove della legge, che si riserva di esibire all'udienza.

Che essendo andate distrutte le note ipotecarie dall'incendio e disperso e smarrito il doppio originale del quale era in possesso è stata costretta per salvaguardare i propri interessi di ripristinare la formalità in base a dichiarazione autentica permessa dall'articolo 3 della legge 28 giugno 1885, numero 3196.

Che ciò eseguito deve ora promuoverne la convalida davanti al magistrato competente a termini del successivo art. 8, della legge suddetta ed art. 2 del regolamento approvato con R. decreto 20 luglio 1885, n. 3253.

Quindi io suddetto usciere, sulla istanza come sopra, ho citato essi dichiarati a comparire davanti al sig. pretore di Potenza, nell'udienza che terrà il giorno 20 agosto pross. vent., alle ore 10 antimeridiane, per sentir dichiarate valide e di pieno effetto giuridico le dichiarazioni autentiche che si comunicano per originale, e provveduto come per legge alle spese del presente procedimento.

Salvo ogni altro diritto, ragione ed azione.

Copie quattro del presente atto da me usciere sono state intimate ad essi Ricotti consegnandole a persona loro famigliare.

Copia simile è stata rilasciata all'Amministrazione istante per la debita inserzione.

Per copia conforme

873 GIO. DE MICHELI usciere.

L'anno millottocentottantasei, il giorno 22 giugno, in Senise,

Sulla istanza dell'Amministrazione del Fondo pel Culto, rappresentata in Chiaromonte dal sig. Gonnelli Giuseppe ricevitore del registro a Chiaramonte,

Io Carlo De Nigris, usciere presso la Pretura mandamentale di Chiaromonte ove domicilio,

Ho dichiarato al signor Donadio Pasquale fu Andrea, domiciliato in Senise, che la istante Amministrazione, succeduta alla Chiesa di Senise, trovavasi iscritta qual creditrice ipotecaria precedentemente al 23 novembre 1884 sul fondo in contrada Mastro Gaetano, sez. C, n. 342, confinato da tutti i lati con Marcone Vincenzo, da esso posseduto in garanzia del credito di lire 21 (diconsi lire ventuna), contro al signor Donadio Pasquale fu Andrea,

Com'è pronta a dimostrare mercè di equipollenti a sensi e per gli effetti dell'art. 9 della legge, che si riserva di esibire all'udienza.

Che essendo andata distrutta la nota ipotecaria dall'incendio e disperso e smarrito il doppio originale del quale era in possesso, è stata costretta per salvaguardare i proprii interessi di ripristinare le formalità in base a dichiarazione autentica permessa dall'art. 3 della legge 28 giugno 1885. n. 3196.

Che ciò eseguito, deve ora promuoverne la convalida davanti al magistrato competente, a termini del successivo art. 8 della legge suddetta ed art. 2 del regolamento approvato con R. decreto 20 luglio 1885, n. 3253.

Quindi io suddetto usciere, sulla istanza come sopra, ho citato esso dichiarato a comparire davanti alla pretura di Chiaromonte sita alla strada Vittorio Emmanuele, numero 99, nell'udienza che terrà il giorno 4 settembre p. vent., alle ore 10 ant., col prosieguo per sentir dichiarate valido e di pieno effetto giuridico le dichiarazioni autentiche che si comunicano per originale, e provveduto come per legge alle spese del presente procedimento.

Salvo ogni altro dritto, ragione ed azione.

Copia del presente atto, da me usciere collazionata e firmata, è stata notificata e lasciata nel domicilio di esso Donadio, consegnandola nelle mani della moglie.

Carlo De Nigris.

Specifica:

Carta, L. 4 80 — Dritto ed intima, L. 1 — Copia e repertorio, L. 0 70 — Trasferta, L. 0 10 — Totale L. 6 60.

Per copia conforme.

760 C. DE NIGRIS.

L'anno millottocentottantasei, il giorno 22 giugno, in Senise,

Sulla istanza dell'Amministrazione del fondo pel Culto, rappresentata in Chiaromonte dal signor Gonnelli Giuseppe, ricevitore del registro a Chiaromonte,

Io Carlo De Nigris, usciere presso la Pretura mandamentale di Chiaromonte, ove domicilio,

Ho dichiarato al signor Graziano Rocco fu Nicola, morto, erede Maria Graziano, figlia, domiciliata in Senise, che la istante Amministrazione, succeduta alla Chiesa di Senise, trovavasi iscritta qual creditrice ipotecaria precedentemente al 28 novembre 1884, sul fondo in contrada Cozzarelli, confinante con lo stesso Guerrieri Egidio, Panzardi Biase e Giuseppe fu Pietro, sezione C, n. 343, da essa posseduto in garanzia del credito di lire 71 40 (diconsi lire settantuna e centesimi quaranta), contro al signor Graziano Rocco fu Nicola,

Com'è pronta a dimostrare mercè di equipollenti a sensi e per gli effetti dell'art. 9 della legge, che si riserva di esibire all'udienza.

Che essendo andate distrutte le note ipotecarie dall'incendio e dispersi o smarriti i doppii originali dei quali era in possesso è stata costretta per salvaguardare i proprii interessi di ripristinare la formalità in base a dichiarazione autentica permessa dall'art. 3 della legge 28 giugno 1885, n. 3191.

Che ciò eseguito deve ora promuoverne la convalida davanti al magistrato competente a termini del successivo art. 8, della legge suddetta ed art. 2 del regolamento approvato con R. decreto 20 luglio 1885, n. 3253.

Quindi io suddetto usciere, sulla istanza come sopra, ho citato esso dichiarato a comparire davanti alla Pretura di Chiaromonte, sita alla strada Vittorio Emmanuele, num. 99, nell udienza che terrà il giorno 4 settembre prossimo venturo mese, alle ore 10 antimeridiane, col prosieguo, per sentir dichiarate valide e di pieno effetto giuridico le dichiarazioni autentiche che si comunicano per originale, e provveduto come per legge alle spese del presente procedimento.

Salvo ogni altro diritto, ragione ed azione.

Copia del presente atto, da me usciere collazionata e firmata, è stata notificata e lasciata nel domicilio di esso Graziano, consegnandola nelle sue mani.

Carlo De Nigris.

Specifica:

Carta, L. 4 80 — Dritto ed intima, L. 1 — Copia e repertorio, L. 0 70 — Rata di trasferta, L. 0 10 — Totale L. 6 60.

822 C. DE NIGRIS.

L'anno 1886, il giorno 3 luglio, in Pietragalla,
Sulla istanza dell'Amministrazione del Fondo pel Culto, rappresentata in Potenza dall'Intendente di finanza cav. Giovanni Corsini, che pel presente giudizio elegge domicilio presso l'ufficio del Registro di Acerenza,
Io Aniello Guerrieri, usciere presso la Pretura di Acerenza, ove domicilio,
Ho dichiarato ai signori Pietrapertosa Teodosio fu Canio Macolato, Vertone Giuseppantonio Intullo, domiciliati in Pietragalla, che la istante Amministrazione, succeduta al Clero di Pietragalla, trovavasi iscritta qual creditrice ipotecaria precedentemente al 28 novembre 1884 sul fondo in Pietragalla:
Terreno boscoso contrada Casalaspio, art. 3021 del catasto, confinante con Melasci Nicola Giorgio duca di Napoli ed il suddetto, da essi posseduto in garentia del credito di lire ottantasei e centesimi quaranta, contro ai signori Pascale Marcantonio, oggi i predetti citati,
Com' è pronta a dimostrare mercè di equipollenti a sensi e per gli effetti dell'art. 9 della legge, che si riserva di esibire all'udienza.
Che essendo andate distrutte le note ipotecarie dall'incendio e disperso e smarrito il doppio originale del quale era in possesso, è stata costretta, per salvaguardare i proprii interessi, di ripristinare la formalità in base a dichiarazione autentica permessa dall'art. 3 della legge 28 giugno 1885, n. 3196.
Che ciò eseguito, deve ora promuoverne la convalida davanti al magistrato competente, a termini del successivo art. 8 della legge suddetta, ed art. 2 del regolamento approvato con R. decreto 20 luglio 1885, n. 3253.
Quindi io suddetto usciere, sulla istanza come sopra, ho citato essi dichiarati a comparire davanti al pretore di Acerenza, nell'udienza che terrà il giorno 10 agosto prossimo venturo, per sentir dichiarate valide e di pieno effetto giuridico le dichiarazioni autentiche che si comunicano per originale, e provveduto come per legge alle spese del presente procedimento.
Salvo ogni altro dritto, ragione ed azione.
Copia del presente atto, da me usciere collazionata e firmata, l'ho lasciata nel domicilio di essi citati, consegnandola a persona di famiglia.

Specifica.

Bollo L. 12. — Dritti di rep.° L. 1 60. — Copie L. 0 40. — Totale L. 14.

838 A. GUERRIERI, usciere.

L'anno millottocentottantasei, il giorno tre luglio, in Pietragalla,
Sull'istanza dell'Amministrazione del Fondo pel Culto, rappresentata in Potenza dall'Intendente di Finanza cav. Giovanni Corsini, che per il presente giudizio elegge domicilio presso il ricevitore del registro di Acerenza,
Io Aniello Guerrieri, usciere presso la Pretura di Acerenza, ove domicilio,
Ho dichiarato al sig. De Bonis Michele Sanfelese avente causa da Teodosio Cillis di Donato, domiciliato in Pietragalla, che la istante Amministrazione, succeduta al Clero di Pietragalla, trovavasi iscritta qual creditrice ipotecaria precedentemente al 28 novembre 1884 sul fondo in Pietragalla:
Casa sottana e soprana in S. Sofia, confinante con Gerardo Trovascio, Domenico, Bevilacqua e vico suddetto, n. 308, tabella G, da esso posseduta in garentia del credito di lire quarantaquattro e centesimi quarantuno, contro al signor Teodosio Cillis di Donato,
Com'è pronta a dimostrare mercè di equipollenti a sensi e per gli effetti dell'art. 9 della legge, che si riserva di esibire all'udienza.
Che essendo andate distrutte le note ipotecarie dall'incendio e disperso e smarrito il doppio originale del quale era in possesso è stata costretta per salvaguardare i propri interessi di ripristinare le formalità in base a dichiarazione autentica permessa dall'art. 3 della legge 28 giugno 1885. n. 3196.
Che ciò eseguito deve ora promuoverne la convalida davanti al magistrato competente a termini del successivo art. 8 della legge suddetta ed art. 2 del Regolamento approvato con R. decreto 20 luglio 1885 n. 3253.
Quindi io suddetto usciere sulla istanza come sopra ho citato esso dichiarato a comparire davanti al Pretore di Acerenza, nell'udienza che terrà il giorno 10 agosto pross. venturo, per sentir dichiarate valide e di pieno effetto giuridico le dichiarazioni autentiche che si comunicano per originale, e provveduto come per legge alle spese del presente procedimento. Salvo ogni altro dritto, ragione ed azione.
Copia del presente atto da me usciere collazionata e firmata l'ho lasciata nel domicilio di esso citato, consegnandola a persona di sua famiglia.

Specifica:

Carta	L	9 60
Dritti rep.	»	1 10
Copie	»	0 20
Totale	L.	10 90

839 L'usciere: A. GUERRIERI.

L'anno milleottocentottantasei, il giorno 22 giugno, in Senise,
Sulla istanza dell'Amministrazione del Fondo pel Culto rappresentata in Chiaromonte dal sig. Gonnelli Giuseppe, ricevitore del registro a Chiaromonte,
Io Carlo De Nigris, usciere presso la Pretura mandamentale di Chiaromonte, ove domicilio,
Ho dichiarato ai signori Graziano Rocco e Francesco fu Giuseppe Nicola, il Francesco morto, crede la moglie Vittoria Maria Formica, anche nella qualità di legittima rappresentante la figlia minore Antonia Graziano, domiciliati in Senise, che la istante Amministrazione, succeduta alla Chiesa di Senise, trovavasi iscritta qual creditrice ipotecaria precedentemente al 28 novembre 1884, sul fondo in contrada Carminello, confinante con Graziano Francesco ed Andrea fu Carmine, sez. C. n. 136 e 184, da essi posseduto in garentia del credito di lire 50 40, diconsi lire cinquanta e centesimi quaranta, contro al signor Graziano Giuseppe Nicola fu Francesco,
Com'è pronta a dimostrare mercè di equipollenti a sensi e per gli effetti dell'art. 9 della legge, che si riserba di esibire all'udienza.
Che essendo andate distrutte le note ipotecarie dall'incendio o dispersi o smarriti i doppii originali dei quali era in possesso, è stata costretta per salvaguardare i proprii interessi di ripristinare la formalità in base a dichiarazione autentica permessa dall'art. 3 della legge 28 giugno 1885, n. 3196;
Che ciò eseguito deve ora promuoverne la convalida davanti al magistrato competente, a termini del successivo art. 8 della legge suddetta, ed art. 2 del regolamento approvato con R. decreto 20 luglio 1885 n. 3253.
Quindi io suddetto usciere, sulla istanza come sopra, ho citato essi dichiarati a comparire davanti alla Pretura di Chiaromonte, sita alla strada Vittorio Emanuele, n. 99, nell'udienza che terrà il giorno 4 settembre p. v., alle ore 10 antimerid., col prosieguo, per sentir dichiarate valide e di pieno effetto giuridico le dichiarazioni autentiche che si comunicano per originale, e provveduto come per legge alle spese del presente procedimento.
Salvo ogni altro diritto, ragione ed azione.
Copie due del presente atto, da me usciere collazionate e firmate, sono state notificate e lasciate nei domicilii di essi Formica Graziano, consegnando quella di Formica nelle mani della cugina Vittoria Maria Formica e quella di Graziano nelle mani della moglie.

Firmato, CARLO DE NIGRIS.

Specifica:

Carta, lire 4 80 — Diritto ed intima, lira 1 — Copia e rep., cent. 70 — Trasferta, cent. 10 — Totale lire 6 60.

Firmato, C. DE NIGRIS.

Per copia autentica,

824 L'usciere: CARLO DE NIGRIS.

L'anno milleottocentottantasei, il giorno 22 giugno, in Senise,
Sull'istanza dell'Amministrazione del Fondo pel culto, rappresentata in Chiaromonte dal signor Gonnelli Giuseppe ricevitore del registro a Chiaromonte,
Io Carlo De Nigris, usciere presso la Pretura mandamentale di Chiaromonte, ove domicilio,
Ho dichiarato ai signori Palermo Pasquale, Giulia, Maddalena, Antonia e Vincenzo fu Francesco, domiciliati in Senise, che la istante Amministrazione, succeduta alla Chiesa di Senise, trovavasi iscritta qual creditrice ipotecaria precedentemente al 28 novembre 1884 sul fondo in contrada Musciariello, confinante con Damiano Egidio e Gentile Francesco fu Gennaro, sez. E, numero 431, da essi posseduto in garentia del credito di lire 33 60 (diconsi lire trentatrè e centesimi sessanta) contro ai signori Palermo Francesco fu Pasquale e Targisi Saverio,
Com'è pronta a dimostrare mercè di equipollenti a sensi e per gli effetti dell'art. 9 della legge che si riserva di esibire all'udienza.
Che essendo andate distrutte le note ipotecarie dall'incendio o dispersi o smarriti i doppi originali dei quali era in possesso, è stata costretta per salvaguardare i proprii interessi di ripristinare le formalità in base a dichiarazione autentica premessa dall'articolo 3 della legge 28 giugno 1885, numero 3196.
Che ciò eseguito deve ora promuoverne la convalida davanti al magistrato competente a termini del successivo articolo 8 della legge suddetta, ed articolo 2 del regolamento approvato con R. decreto 20 luglio 1885, n. 3253.
Quindi io suddetto usciere, sulla istanza come sopra, ho citato essi dichiarati a comparire davanti alla pretura di Chiaromonte sita alla strada Vittorio Emmanuele n. 99 nell'udienza che terrà il giorno 4 settembre p. v. mese, alle ore 10 ant., col prosieguo, per sentir dichiarate valide e di pieno effetto giuridico le dichiarazioni autentiche che si comunicano per originale, e provveduto come per legge alle spese del presente procedimento — Salvo ogni altro dritto, ragione ed azione.
Copie cinque del presente atto, da me usciere collazionate e firmate, sono state notificate e lasciate nei domicilii di essi germani Palermo, consegnando quelle di Antonia e Maddalena Palermo nelle loro mani, quella di Vincenza Palermo nelle mani della sorella Maddalena e quella di Pasquale e Giulia Palermo nelle mani della sorella Antonia. CARLO DE NIGRIS.

Specifica:

Carta, lire 14 40 — Dritto ed intima, lira 3 — Copia e rep., cent. 3 10 — Trasferta, cent. 10 — Totale lire 20 60.

759 DE NIGRIS.

L'anno 1886, il giorno 24 giugno in Potenza,
Sulla istanza dell'Amministrazione del Fondo pel culto, rappresentata in Potenza dall'intendente di finanza cav. Corsini Giovanni, qui domiciliato per ragione di carica.

Io De Micheli Giovanni, usciere presso la Pretura di Potenza ove domicilio,

Ho dichiarato al signor Brancucci Giuseppe fu Luigi, domiciliato in Potenza, che la istante Amministrazione, succeduta alla Chiesa della S. Trinità di Potenza, trovavasi iscritta qual creditrice ipotecaria precedentemente al 28 novembre 1884, sul fondo in tenimento di Potenza, cioè:

1° Vigna in contrada Poggio Tregalle, art. 4574 catasto sez. C, num. 672, confinante con Marchese Bonaventura e Maffei Prospero.

2° Id. alla stessa contrada ed articolo catastale, nn. 700, 701, 669, 697, 695, 692, 698, 699, confinante con Carbone Francesco, Maffei Prospero, Santangelo Pietro, Marchese Bonaventura, Cossidente Gerardo Antonio e Reggiani Emanuele, da esso posseduti in garentia del credito di lire duecentoquattordici e cent. sessanta, in forza dell'art. 83 del quadro esecutivo,

Com'è pronta a dimostrare mercè di equipollenti a sensi e per gli effetti dell'art. 9 della legge, che si riserva di esibire all'udienza.

Che essendo andate distrutte le note ipotecarie dall'incendio, o dispersi o smarriti i doppi originali dei quali era in possesso, è stata costretta, per salvaguardare i proprii interessi, di ripristinare la formalità in base a dichiarazione autentica permessa dall'art. 3 della legge 28 giugno 1885, n. 3196.

Che ciò eseguito deve ora promuoverne la convalida davanti al magistrato competente, a termini del successivo art. 8 della legge suddetta ed art. 2 del regolamento approvato con R. decreto 20 luglio 1885, n. 3253.

Quindi io suddetto usciere, sulla istanza come sopra, ho citato esso dichiarati a comparire davanti al signor pretore di Potenza nell'udienza che terrà il giorno 20 agosto 1886 p.v., alle ore 10 ant., per sentir dichiarate valide e di pieno effetto giuridico le dichiarazioni autentiche che si comunicano per originale, e provveduto come per legge alle spese del presente procedimento.

Salvo ogni altro dritto, ragione ed azione

Copia una dell'atto presente da me usciere è stata intimata ad esso Brancucci consegnandola a persona sua famigliare,

L'usciere, Giov. De Micheli.

Copia simile è stata rilasciata all'Amministrazione per la debita inserzione.

Per copia conforme.

871 GIO. DE MICHELI usciere

L'anno milleottocentottantasei, il giorno venti giugno, in Teana,

Sulla istanza dell'Amministrazione del Fondo pel culto, rappresentata in Chiaromonte dal signor Gonnelli Giuseppe, ricevitore del Registro a Chiaromonte,

Io Emilio Durante, usciere presso la Pretura mandamentale di Chiaromonte, ove domicilio,

Ho dichiarato al signor Lecce Giuseppe fu Domenico domiciliato in Teana, che la istante Amministrazione succeduta al Clero di Teana trovavasi iscritta qual creditrice ipotecaria precedentemente al 28 novembre 1884 sul fondo in contrada S. Maria, confinante con Briglia Emmanuele, via pubblica e Fiorenzo Francesco, art. 691, catasto, sez. B, da esso posseduto in garentia del credito di lire 92 40, contro al signor Lecce Giuseppe fu Domenico,

Com'è pronta a dimostrare mercè di equipollenti a sensi e per gli effetti dell'art. 9 della legge, che si riserva di esibire all'udienza.

Che essendo andate distrutte le note ipotecarie dall'incendio e dispersi e smarriti i doppii originali dei quali era in possesso, è stata costretta, per salvaguardare i proprii interessi, di ripristinare la formalità in base a dichiarazione autentica permessa dall'articolo 3 della legge 28 giugno 1885, n. 3196.

Che ciò eseguito deve ora promuoverne la convalida davanti al magistrato competente a termini del successivo articolo 8 della legge suddetta ed articolo 2 del regolamento approvato con R. decreto 20 luglio 1885, n. 3253.

Quindi io suddetto usciere, sulla istanza come sopra, ho citato esso dichiarato a comparire davanti alla Pretura di Chiaromonte, sita alla strada Vittorio Emanuele, n. 99, nell'udienza che terrà il giorno ventotto del vegnente mese di agosto, alle ore nove antimeridiane, col prosieguo, per sentir dichiarata valida e di pieno effetto giuridico la dichiarazione autentica che si comunica per originale, e provveduto come per legge alle spese del presente procedimento.

Salvo ogni altro diritto, ragione ed azione.

Copia del presente atto, da me usciere collazionata e firmata, è stata intimata e lasciata nel domicilio di esso Lecce, consegnandola nelle sue proprie mani.

L'usciere Emilio Durante.

Specifica a debito:

Carta fogli 2, L. 4 80 — Dritto, intima e repertorio, L. 1 10 — Scritturazione, L. 0 60 — Rata di trasferta, L. 0 15. Totale L. 6 65.

980 DURANTE usciere.

L'anno 1886, il giorno 24 giugno, in Potenza,

Sulla istanza dell'Amministrazione del Fondo pel Culto, rappresentata in Potenza dall'intendente di finanza cav. Giovanni Corsini, qui domiciliato per ragioni di carica,

Io Giovanni De Micheli, usciere presso la pretura di Potenza, ove domicilio,

Ho dichiarato al sig. Brinolo Pasquale fu Angelo, domiciliato a Potenza, che la istante Amministrazione, succeduta alla Chiesa della S. Trinità di Potenza, trovavasi iscritta qual creditrice ipotecaria precedentemente al 28 novembre 1884 sul fondo in tenimento di Potenza, cioè:

Casa vico Argenzio, art. 47 del catasto, sez. N, n. 10, confinante con vico Argenzio, Dragonetti Gerardo e Di Nubila Giuseppe, da esso posseduta in garentia del credito di lire 121 20 dell'art. 32 ruolo esecutivo, contro al signor Brinolo Angelo,

Com'è pronta a dimostrare mercè di equipollenti ai sensi e per gli effetti dell'art. 9 della legge, che si riserva di esibire all'udienza.

Che essendo andate distrutte le note ipotecarie dall'incendio o dispersi e smarriti i doppi originali dei quali era in possesso, è stata costretta, per salvaguardare i proprii interessi di ripristinare le formalità in base a dichiarazione autentica permessa dall'articolo 3 della Legge 28 giugno 1885, numero 3196.

Che ciò eseguito deve ora promuoverne la convalida davanti al magistrato competente a termini del successivo art. 8 della Legge suddetta ed art. 2 del regolamento approvato con R. decreto 20 luglio 1885 n. 3253.

Quindi io suddetto usciere sulla istanza come sopra ho citato essi dichiarati a comparire davanti al sig. pretore di Potenza, nell'udienza che terrà il giorno 20 agosto prossimo venturo, alle ore 10 ant., per sentir dichiarato valide e di pieno effetto giuridico le dichiarazioni autentiche che si comunicano per originale, e provveduto come per legge alle spese del presente procedimento.

Salvo ogni altro diritto, ragione ed azione.

Copia del presente da me usciere firmata è stata intimata nel domicilio di esso Brinolo Pasquale consegnandola a persona famigliare, e copia simile è stata rilasciata all'amministrazione istante per la debita inserzione.

Per copia conforme,

862 G. DE MICHELI usciere.

L'anno 1886, il giorno 24 giugno, in Potenza,

Sulla istanza dell'Amministrazione del Fondo pel culto, rappresentata in Potenza dall'intendente di finanza cav. Giovanni Corsini, qui domiciliato per ragion di carica,

Io Giovanni De Micheli, usciere presso la Pretura di Potenza, ove domicilio,

Ho dichiarato alla signora Palladino Letizia (in America), domiciliata in Potenza, che la istante Amministrazione succeduta alla Chiesa della SS. Trinità di Potenza trovavasi iscritta qual creditrice ipotecaria precedentemente al 28 novembre 1884 sul fondo in tenimento di Potenza, cioè:

Casa contrada S. Michele, art. 888 del catasto, sez. n. 17, confinante strada suddetta, da essa possoduta in garentia del credito di lire quattrocentoventicinque, in forza di antico possesso, contro alla signora Palladino Letizia,

Com'è pronta a dimostrare mercè di equipollenti a sensi e per gli effetti dell'art. 9 della legge, che si riserva di esibire all'udienza.

Che essendo andata distrutta la nota ipotecaria dall'incendio, e disperso e smarrito il doppio originale del quale era in possesso, è stata costretta, per salvaguardare i proprii interessi, di ripristinare la formalità in base a dichiarazione autentica permessa dall'art. 3 della legge 28 giugno 1885, numero 3196.

Che ciò eseguito deve ora promuoverne la convalida davanti al magistrato competente, a termini del successivo art. 8 della legge suddetta ed art. 2 del regolamento approvato con R. decreto 20 luglio 1885, n. 3253.

Quindi io suddetto usciere, sulla istanza come sopra, ho citato essa dichiarata a comparire davanti al sig. pretore di Potenza, nell'udienza che terrà il giorno 20 agosto 1886 alle ore 10 ant.. per sentir dichiarata valida e di pieno effetto giuridico la dichiarazione autentica che si comunica per originale, e provveduto come per legge alle spese del presente procedimento.

Salvo ogni altro dritto, ragione ed azione.

Copia una dell'atto presente, da me usciere è stata intimata ad esso infrascritto, consegnandola a persona sua famigliare, nonchè altra simile l'ho lasciata all'Amministrazione istante per la debita inserzione.

Per copia conforme.

872 GIOV. DE MICHELI usciere.

L'anno 1886, il giorno 20 giugno, in Teana,

Sulla istanza dell'Amministrazione del Fondo pel Culto, rappresentata in Chiaromonte dal sig. Gonnelli Giuseppe ricevitore del registro a Chiaromonte, quivi residente,

Io Emilio Durante, usciere presso la Pretura mandamentale di Chiaromonte, ove domicilio,

Ho dichiarato al signor Breglia Francesco fu Giuseppe, domiciliato in Teana, che la istante Amministrazione, succeduta al Clero di Teana, trovavasi iscritta qual creditrice ipotecaria precedentemente al 28 novembre 1884 sul fondo in contrada Soccorso, confinante con Meango Luigi, via pubblica ed eredi di Anna Felice di Lorenzo, n. 593 catasto, sez. A, da esso posseduto in garanzia del credito di lire 8 40 (diconsi lire otto e cent. quaranta), contro al signor Breglia Francesco fu Giuseppe,

Com'è pronta a dimostrare mercè di equipollenti a sensi e per gli ef-

fetti dell'art. 9 della legge, che si riserva di esibire all'udienza.

Che essendo andate distrutte le note ipotecarie dall'incendio e disperso e smarrito il doppio originale del quale era in possesso, è stata costretta, per salvaguardare i proprii interessi, di ripristinare la formalità in base a dichiarazione autentica permessa dall'art. 3 della legge 28 giugno 1885, numero 3196.

Che ciò eseguito deve ora promuoverne la convalida davanti al magistrato competente, a termini del successivo art. 8 della legge suddetta ed art. 2 del regolamento approvato con R. decreto 20 luglio 1885, n. 3253.

Quindi io suddetto usciere, sulla istanza come sopra, ho citato esso dichiarato a comparire davanti alla pretura di Chiaromonte sita alla strada Vittorio Emanuele n. 99 nell'udienza che terrà il giorno 28 del vegnente mese di agosto alle ore 9 ant. col prosieguo, per sentir dichiarate valide e di pieno effetto giuridico le dichiarazioni autentiche che si comunicano per originale, e provveduto come per legge alle spese del presente procedimento. — Salvo ogni altro dritto, ragione ed azione.

Copia del presente atto da me usciere collazionata e firmata è stata intimata e lasciata nel domicilio di esso Breglia, consegnandola nelle mani della madre Maria Covelli.

L'usciere Emilio Durante.

Specifica a debito:

Carta fogli 2, L. 4 80 — Dritto, intimo e repertorio, L. 1 10 — Scritturazione, L. 0 60 — Trasferta, L. 0 15. Totale L. 6 65.

981 L'usciere: E. DURANTE.

L'anno milleottocentottantasei, il giorno venti giugno, in Teana,

Sulla istanza dell'Amministrazione del Fondo pel Culto, rappresentata in Chiaromonte dal sig. Gonnelli Giuseppe, ricevitore del registro a Chiaromonte,

Io Emilio Durante, usciere presso la Pretura mandamentale di Chiaromonte, ove domicilio,

Ho dichiarato ai signori Fiorenza Francesco di Biase, Guerriero Francesco e Pasquale fu Biase, e per quest'ultimo gli eredi Colella, moglie, e Maria Giuseppa Guerriero, figlia, proprietarii, domiciliati in Teana, che la istante Amministrazione, succeduta al Clero di Teana, trovavasi iscritta qual creditrice ipotecaria precedentemente al 28 novembre 1884 sul fondo in contrada Pitrizzo, articolo 764 catasto, sez. T, confinante con Mango Achille, Fiorenza Francesco e Guerriero Francesco, da essi posseduto in garanzia del credito di lire 235 20 (duecentotrentacinque e centesimi venti) contro ai signori Fiorenza Francesco di Biase, Guerriero Frdncesco e Pasquale fu Biase,

Com'è pronta a dimostrare mercè di equipollenti a sensi e per gli effetti dell'art. 9 della legge, che si riserva di esibire all'udienza.

Che essendo andate distrutte le note ipotecarie dall'incendio e disperso e smarrito il doppio originale del quale era in possesso, è stata costretta per salvaguardare i propri interessi di ripristinare la formalità in base a dichiarazione autentica permessa dall'art. 3 della legge 28 giugno 1885, numero 3196.

Che ciò eseguito, deve ora promuoverne la convalida innanzi al magistrato competente, ai termini del successivo art. 8 della legge suddetta, ed art. 2 del regolamento approvato col R. decreto 20 luglio 1885, n. 3253.

Quindi io suddetto usciere sulla istanza come sopra ho citato essi dichiarati a comparire davanti alla Pretura di Chiaromonte, sita alla strada Vittorio Emanuele, n. 99, nell'udienza che terrà il giorno 28 del vegnente mese di agosto, alle ore 9 ant., col prosieguo, per sentir dichiarate valide e di pieno effetto giuridico le dichiarazioni autentiche che si comunicano per originale, e provveduto come per legge alle spese del presente procedimento.

Salvo ogni altro diritto, ragione ed azione.

Copie quattro del presente atto da me usciere collazionate e firmate sono state intimate e lasciate nei domicilii di essi citati, consegnandole quella del Fiorenzo nelle mani della moglie signora Rachele Lauria, l'altra di Francesco Guerrieri nelle sue proprie mani.

L'usciere Emilio Durante.

Specifica a debito:

Carta fogli 5, lire 12 — Dritto, intima e repertorio, lire 2 60 — Scritturazione, lire 2 40 — Rata di trasferta, lire 0 15 — Totale lire diciassette e centesimi quindici L. 17 15.

982 L'usciere E. DURANTE.

L'anno 1886, il giorno 24 giugno, in Potenza,

Sulla istanza dell'Amministrazione del Fondo pel Culto, rappresentata in Potenza dall'Intendente di finanza cav. Giovanni Corsini, qui domiciliato per ragione di carica,

Io Ciriaco Tomasone, usciere presso la Pretura di Potenza, ove domicilio,

Ho dichiarato al signor Labrocca Raffaele, domiciliato in Potenza, che la istante Amministrazione succeduta alle Chiariste di S. Luca di Potenza trovavasi iscritta qual creditrice ipotecaria precedentemente al 28 novembre 1884, sul fondo qui appresso, in Potenza, e cioè:

Casa, contrada Vico S. Lorenzo, art. 172 del catasto, sez. n. 1, confinante col detto vico, da esso posseduta in garentia del credito di lire 85, in forza di atto 22|12 1838, contro al signor Labrocca Raffaele,

Com'è pronta a dimostrare mercè di equipollenti a sensi e per gli effetti dell'art. 9 della legge, che si riserva di esibire all'udienza.

Che essendo andate distrutte le note ipotecarie dall'incendio e dispersi o smarriti i doppii originali dei quali era in possesso, è stata costretta per salvaguardare i proprii interessi di ripristinare la formalità in base a dichiarazione autentica permessa dall'art. 2 della legge 28 giugno 1885, numero 3196.

Che ciò eseguito deve ora promuoverne la convalida davanti al magistrato competente a termini del successivo art. 8 della legge suddetta ed art. 2 del regolamento approvato con R. decreto 20 luglio 1885, n. 3253.

Quindi io suddetto usciere, sulla istanza come sopra, ho citato esso dichiarato a comparire davanti al signor pretore di Potenza, nell'udienza che terrà il giorno 3 settembre 1886, dalle ore 9 antimeridiane in poi, per sentir dichiarate valide e di pieno effetto giuridico le dichiarazioni autentiche che si comunicano per originale, e provveduto come per legge alle spese del presente procedimento.

Salvo ogni altro diritto, ragione ed azione.

Copia del presente atto, da me usciere firmata, ho lasciato e consegnata al prefato intimato La Brocca, nel suo domicilio, dandola a persona sua familiare, ed un'altra simile l'ho data all'istante per l'inserzione.

Per copia conforme,

950 L'usciere: C. TOMASONE.

L'anno 1886, il giorno 20 giugno, in Teana,

Sulla istanza dell'Amministrazione del Fondo pel Culto, rappresentata in Chiaromonte dal sig. Gonnelli Giuseppe ricevitore del registro a Chiaromonte, qui residente,

Io Emilio Durante, usciere presso la Pretura mandamentale di Chiaromonte, ove domicilio,

Ho dichiarato al signor Trono Giovanni fu Biase, domiciliato in Teana, che la istante Amministrazione, succeduta al Clero di Teana, trovavasi iscritta qual creditrice ipotecaria precedentemente al 28 novembre 1884 sul fondo in contrada Monti, art. 653 catasto, sez. C, confinante con strada pubblica, Martinese Ottavio e fosso a secco, da esso posseduto in garentia del credito di lire 46 20, diconsi lire quarantasei e cent. venti, contro al signor Trono Giovanni fu Biase,

Com'è pronta a dimostrare mercè di equipollenti a sensi e per gli effetti dell'art. 9 della legge, che si riserva di esibire all'udienza.

Che essendo andate distrutte le note ipotecarie dall'incendio e disperso e smarrito il doppio originale del quale era in possesso è stata costretta per salvaguardare i propri interessi di ripristinare la formalità in base a dichiarazione autentica permessa dall'art. 3 della legge 28 giugno 1885, n. 3196.

Che ciò eseguito deve ora promuoverne la convalida davanti al magistrato competente, ai termini del successivo art. 8 della legge suddetta, ed art. 2 del regolamento approvato con Regio decreto 20 luglio 1885, n. 3253.

Quindi io suddetto usciere, sulla istanza come sopra, ho citato esso dichiarato a comparire davanti alla Pretura di Chiaromonte sita alla strada Vittorio Emmanuele n. 99 nell'udienza che terrà il giorno 28 del vegnente mese di agosto alle ore 9 ant. col prosieguo, per sentir dichiarate valide e di pieno effetto giuridico le dichiarazioni autentiche che si comunicano per originale, e provveduto come per legge alle spese del presente procedimento.

Salvo ogni altro dritto, ragione ed azione.

Copia del presente atto, da me usciere collazionata e firmata, è stata intimata e lasciata nel domicilio di esso Trono, consegnandola nelle mani della moglie Giovanni Vitale.

L'usciere: Emilio Durante.

Specifica a debito:

Carta, fogli 2, lire 4 80 — Dritto, intima e repertorio, lire 1 10 — Scritturazione lire 0 60 — Rata di trasferta lire 0 15 — Totale lire sei e centesimi sessantacinque (L. 6 65).

979 DURANTE, usciere.

L'anno milleottocentottantasei, il giorno 30 giugno, in Pietragalla,

Sulla istanza dell'Amministrazione del Fondo pel culto, rappresentata in Potenza dall'intendente di finanza, che pel presente giudizio elegge domicilio presso il ricevitore del registro di Acerenza,

Io Aniello Guerrieri, usciere presso la R. Pretura di Acerenza, ove domicilio,

Ho dichiarato al signor Vertone Pasquale di Giuseppe Voccotuorto, morto e per esso il figlio Giuseppe Maria, domiciliato in Pietragalla, che la istante Amministrazione, succeduta al Clero di Pietragalla, trovavasi iscritta qual creditrice ipotecaria precedentemente al 28 novembre 1884 sul fondo:

Casa sottana al Viglierolo, confinante con Domenico Grippo, Saverio Sabino e Vico Vigholo, da esso posseduta in garentia del credito di lire 79 94 risultante dall'art. 158 del campione,

Com'è pronta a dimostrare mercè di equipollenti a sensi e per gli effetti dell'art. 9 della legge, che si riserva di esibire all'udienza.

Che essendo andate distrutte le note ipotecarie dall'incendio e disperso e smarrito il doppio originale del quale era in possesso, è stata costretta per salvaguardare i proprii interessi di ripristinare la formalità in base a dichiarazione autentica permessa dall'art. 3 della legge 28 giugno 1885, numero 3193.

Che ciò eseguito deve ora promuoverne la convalida davanti al magistrato competente, a termini del successivo art. 8 della legge suddetta ed art. 2 del regolamento approvato con R. decreto 20 luglio 1885, n. 3253.

Quindi io suddetto usciere, sulla istanza come sopra, ho citato esso dichiarato a comparire davanti al Regio Pretore di Acerenza nell'udienza che terrà il giorno 10 agosto prossimo venturo, per sentir dichiarato valide e di pieno effetto giuridico le dichiarazioni autentiche che si comunicano per originale e provveduto come per legge alle spese del presente procedimento.

Salvo ogni altro dritto, ragione ed azione.

Copia del presente atto, da me usciere collazionata e firmata, l'ho lasciata nel domicilio di esso citato, consegnandola a persona di sua famiglia.

Specifica: Carta lire 9 60 — Dritto di rep. lira 1 10 — Copie lire 0 20 — Totale lire 10 90.

809 A. GUERRIERI, usciere.

L'anno 1886, il giorno 3 luglio, in Pietragalla,

Sulla istanza dell'Amministrazione del Fondo pel culto rappresentata in Potenza dal cav. Giovanni Corsini, intendente di finanza, che per il presente giudizio elegge domicilio presso il ricevitore del registro di Acerenza,

Io Aniello Guerrieri, usciere presso la Regia Pretura di Acerenza, ove domicilio,

Ho dichiarato al sig. De Capua Giuseppe Rocco fu Domenico Fabrizio, domiciliato in Pietragalla, che la istante Amministrazione, succeduta al Clero di Pietragalla, trovavasi iscritta qual creditrice ipotecaria precedentemente al 28 novembre 1884 sul fondo:

Casa soprana, alla Rua Mezzana, confinata dalla simile di Tobia Cuazzi e Canio Pafundi, soprapposta al sottano degli eredi Palladini, numero 371, tabella G, da esso posseduta in garentia del credito di lire 44 41, iscritto all'art. 400 del campione, contro al signor De Capua Giuseppe Rocco fu Domenico,

Com'è pronta a dimostrare mercè di equipollenti, a sensi e per gli effetti dell'art. 9 della legge, che si riserva di esibire all'udienza.

Che essendo andate distrutte le note ipotecarie dall'incendio e disperso e smarrito il doppio originale del quale era in possesso, è stata costretta per salvaguardare i proprii interessi di ripristinare la formalità in base a dichiarazione autentica permessa dall'articolo 3 della legge 28 giugno 1885, n. 3193.

Che ciò eseguito deve ora promuoverne la convalida davanti al magistrato competente a termini del successivo art. 8 della legge suddetta ed art. 2 del regolamento approvato con R. decreto 20 luglio 1885, n. 3253.

Quindi io suddetto usciere, sulla istanza come sopra, ho citato esso dichiarato a comparire davanti al Regio Pretore di Acerenza, nell'udienza che terrà il giorno 10 agosto prossimo venturo, per sentir dichiarato valide e di pieno effetto giuridico le dichiarazioni autentiche che si comunicano per originale, e provveduto come per legge alle spese del presente procedimento.

Salvo ogni altro dritto, ragione ed azione.

Copia del presente atto da me usciere collazionata e firmata, l'ho lasciata nel domicilio di esso citato, consegnandola a persona di sua famiglia.

Specifica: Carta lire 9 60 — Dritti di rep. lire 1 10 — Copia lire 0 20 — Totale lire 10 90.

810 A. GUERRIERI, usciere.

L'anno milleottocentottantasei il giorno 24 giugno in Potenza.

Sulla istanza dell'Amministrazione del Fondo pel Culto rappresentata in Potenza dall'intendente di finanza cav. Giovanni Corsini, qui domiciliato per ragion di carica,

Io Giovanni De Micheli usciere presso la Pretura di Potenza, ove domicilio,

Ho dichiarato alla signora Palladino Letizia (in America), domiciliata in Potenza, che la istante Amministrazione, succeduta alla Chiesa della S. Trinità, trovavasi iscritta qual creditrice ipotecaria precedentemente al 28 novembre 1884 sul fondo in tenimento di Potenza, cioè: Stanza pianterreno, strada S. Michele, Vico, Ricciuti e Lotito Antonio, da essa posseduta in garanzia del credito di lire centonovantanove e centesimi venti, in forza di continuato possesso di esazione, contro alla signora Letizia Palladino fu Saverio, maritata Caschio,

Com'è pronta a dimostrare mercè di equipollenti a sensi e per gli effetti dell'art. 9 della legge, che si riserva di esibire all'udienza

Che essendo andate distrutte le note ipotecarie dall'incendio e dispersi e smarriti i doppi originali dei quali era in possesso è stata costretta per salvaguardare i propri interessi di ripristinare la formalità in base a dichiarazione autentica permessa dall'articolo 3 della legge 28 giugno 1885, numero 3196.

Che ciò eseguito, deve ora promuoverne la convalida davanti al magistrato competente, a termini del successivo art. 8 della legge suddetta ed art. 2 del regolamento approvato con R. decreto 20 luglio 1885, n. 3253.

Quindi io suddetto usciere, sulla istanza come sopra, ho citato essi dichiarati a comparire davanti al pretore di Potenza, nell'udienza che terrà il giorno 20 agosto p. v. 1886, alle ore 10 ant., per sentir dichiarato valide e di pieno effetto giuridico le dichiarazioni autentiche che si comunicano per originale, e provveduto come per legge alle spese del presente procedimento.

Salvo ogni altro dritto, ragione ed azione.

La copia del presente atto da me usciere è stata intimata ed essa infrascritta Palladino Letizia, consegnandola a persona sua famigliare, nonchè altra simile l'ho consegnata all'Amministrazione per la dobita inserzione.

Per copia conforme.

860 GIOV. DE MICHELI usciere.

L'anno 1886, il giorno 3 luglio, in Pietragalla,

Sulla istanza dell'Amministrazione del Fondo pel Culto, rappresentata in Potenza dall'intendente di finanza sig. Corsini cav. Giovanni, che pel presente giudizio elegge domicilio presso il ricevitore del registro di Acerenza,

Io Aniello Guerrieri, usciere presso la Pretura di Acerenza, ove domicilio,

Ho dichiarato ai signori Pafundi Saverio, Orazio e Teodosio, aventi causa di Michele Pafundi, Nicola Pafundi, Pasquale Pafundi e Teodosio Pafundi fu Orazio, domiciliati in Pietragalla, che la istante Amministrazione, succeduta al Clero di Pietragalla, trovavasi iscritta qual creditrice ipotecaria al 28 novembre 1884, sul fondo casa sottana al Calvario, confinante con Teodosio Pafundi, Michele Grippo e strada suddetta per le case alla Mancosa o Grotta, da essi posseduto in garentia del credito di lire 80 20 inscritta all'art. 467 del campione, contro ai signori Michele Pafundi, Nicola Pafundi, Pasquale Pafundi e Teodosio Pafundi,

Come è pronta a dimostrare mercè di equipollenti a sensi e per gli effetti dell'art. 9 della legge, che si riserva di esibire all'udienza.

Che essendo andate distrutte le note ipotecarie dall'incendio e disperso e smarrito il doppio originale del quale era in possesso è stata costretta per salvaguardare i proprii interessi di ripristinare la formalità in base a dichiarazione autentica permessa dall'art. 3 della legge 28 giugno 1885, n. 3196.

Che ciò eseguito deve ora promuoverne la convalida davanti al magistrato competente, a termini del successivo art. 8 della legge suddetta, ed art. 2 del regolamento approvato con R. Decreto 20 luglio 1885 num. 3253.

Quindi io suddetto usciere, sulla istanza come sopra, ho citato essi dichiarati a comparire davanti al Pretore di Acerenza, nell'udienza che terrà il giorno 10 agosto prossimo venturo, per sentir dichiarate valide e di pieno effetto giuridico le dichiarazioni autentiche che si comunicano per originale, e provveduto come per legge alle spese del presente procedimento.

Salvo ogni altro diritto, ragione ed azione.

Copia del presente atto, da me usciere collazionata e firmata, l'ho lasciata nel domicilio di essi citati, consegnandola a persona di loro famiglia.

859 A. GUERRIERI usciere.

L'anno 1886, il giorno 24 giugno in Potenza

Sulla istanza dell'Amministrazione del Fondo pel Culto, rappresentata in Potenza dall'intendente di finanza cav. Giovanni Corsini, qui residente per ragion di carica,

Io Giovanni De Micheli usciere presso la Pretura di Potenza ove domicilio,

Ho dichiarato al signor La Penna Giuseppe (in America), domiciliato in Potenza, che la istante Amministrazione, succeduta alla Chiesa della Santa Trinità di Potenza, trovavasi iscritta qual creditrice ipotecaria precedentemente al 28 novembre 1884 sul fondo in tenimento di Potenza, cioè:

Vigna, contrada Gallitello, art. 377 del catasto, sez. D, n. 440, confinante gon Di Giorgio Rocco eredi d'Irso Angelo da esso posseduta in garentia del credito di lire centoquarantuno e centesimi quaranta in forza di atto 8 maggio 1886 rog. Gioia, contro al signor.....

Com'è pronta a dimostrare mercè di equipollenti, a sensi e per gli effetti dell'art. 9 della legge, che si riserva di esibire all'udienza.

Che essendo andate distrutte le note ipotecarie dall'incendio e dispersi e smarriti i doppi originali dei qual, era in possesso, è stata costretta per salvaguardare i proprii interessi di ripristinare la formalità in base a dichiarazione autentica permessa dall'art. 3 della legge 28 giugno 1885, n. 3196.

Che ciò eseguito, deve ora promuoverne la convalida dinanzi al magistrato competente a termini del successivo art. 8 della legge suddetta ed art. 2 del regolamento approvato con Regio decreto 20 luglio 1885 num. 3253.

Quindi io suddetto usciere, sulla istanza come sopra, ho citato esso dichiarato a comparire davanti al sig. Pretore di Potenza nell'udienza che terrà il giorno 20 agosto p. v. alle ore 10 ant., per sentir dichiarata valida e di pieno effetto giuridico la dichiarazione autentica che si comunica per originale, e provveduto come per legge alle spese del presente procedimento.

Salvo ogni altro dritto, ragione ed azione.

La copia del presente atto è stata da me usciere intimata è consegnata ad esso infrascritto La Penna Giuseppe; ma nelle mani di persona famigliare;

nonchè altra simile l'ho rilasciata all'Amministrazione instante per la debita inserzione.
Per copia conforme
870 GIO. DE MICHELI usciere.

L'anno 1886, il giorno 24 giugno, in Potenza,
Sulla istanza dell'Amministrazione del Fondo pel culto, rappresentata in Potenza dall'intendente di finanza signor Giovanni cav. Corsini, qui residente per ragione di carica,
Io Ciriaco Tomasone, usciere presso la Pretura di Potenza, ove domicilio,
Ho dichiarato al signor Pagliuca Salvatore Francesco Luigi, domiciliato in Potenza, che la istante Amministrazione, succeduta alle Clariste di S. Luca di Potenza, trovavasi iscritta qual creditrice ipotecaria precedentemente al 28 novembre 1834 sul fondo qui appresso in Potenza, cioè:
Vigna, contrada Angilla Vecchia, confinante con Giambrocosco Antonio e Marino Gerardo, da esso posseduta in garentia del credito di lire 425, in forza del n. 4 quadro esecutivo, contro al signor Pagliucca Luigi,
Com'è pronta a dimostrare mercè di equipollenti, a sensi e per gli effetti dell'art. 9 della legge che si riserva di esibire all'udienza.
Che essendo andate distrutte le note ipotecarie dall'incendio e disperso e smarrito il doppio originale del quale era in possesso, è stata costretta, per salvaguardare i proprii interessi, di ripristinare la formalità in base a dichiarazione autentica permessa dall'art. 3 della legge 28 giugno 1885, numero 3196.
Che ciò eseguito, devo ora promuoverne la convalida davanti al magistrato competente, a termini del successivo art 8 della legge suddetta ed art. 2 del regolamento approvato con R. decreto 20 luglio 1885, n. 3253.
Quindi io suddetto usciere, sulla istanza come sopra, ho citato essi dichiarati a comparire davanti al signor pretore di Potenza, nell'udienza che terrà il giorno 3 settembre 1886, ore 9 antimeridiane, per sentir dichiarate valide e di pieno effetto giuridico le dichiarazioni autentiche che si comunicano per originale, e provveduto come per legge alle spese del presente procedimento.
Salvo ogni altro dritto, ragione ed azione.
Copie del presente atto da me firmate ho lasciate e consegnate ai prefati Pagliucca Salvatore e Francesco nel loro domicilio in Potenza, che ho trovato chiuso, dove non avendoli rinvenuti di persona, nè alcuni di loro congiunti e domestici, ed essendosi i vicini di casa con il loro amministratore Vincenzo Pippa ricusati ricevere le copie di quest'atto, sono stato costretto depositarle in questa Casa municipale, dandole nelle mani del sindaco, dopo però di avere affisso in carta libera avviso alle porte dei signori Pagliuca, a norma dell'art. 139 C. P., facendomi firmare il presente.
Per copia conforme,
951 L'Usciere: C. TOMASONE.

L'anno milleottocentottantasei, il giorno 30 giugno, in Potenza,
Sulla istanza dell'Amministrazione del Fondo pel Culto, rappresentata in Potenza dall'intendente di finanza, cav. Giovanni Corsini, qui domiciliato per ragione della carica,
Io Rocco Cammarota, usciere presso la Pretura di Potenza, ove domicilio,
Ho dichiarato ai signori Martorano Michele e Pasquale fu Angelo domiciliati in Potenza, che la istante Amministrazione, succeduta agli Iscarioni di Napoli, trovavasi iscritta qual creditrice ipotecaria precedentemente al 28 novembre 1881 sul fondo qui appresso in Potenza, cioè:
1. Vigna e pagliaro alla contrada Macchia Romana, art. 4361, catasto, sezione B, nn. 391 e 392, confinante con Miglionico Lucia di Paolo e Santangelo Gerardo.
2. Vigna alla stessa contrada art. 4390, catasto, n. 391, sez. B, confinante da tutti i lati con Pippo Michele di Gerardo o Pizzuti.
3. Vigna e Pagliaro, alla stessa contrada, art. 6792, catasto, sez. nn. 391 e 392, confinante con Miglionico Lucia e Santangelo Gerardo.
4. Seminatorio alla contrada Gallitello, art. 6017, catasto, sez. D, num. 152, confinante con Pietrafesa Paolo e Rocco Gaetano fu Giuseppe e Labboragine Gerardo.
5. Orto a secco in contrada S. Rocco, art. 4285, catasto, sez. H. num. 316, confinante Jorio Matteo di Giuseppe, Riscotti Domenico e sorelle fu Alessandro.
6. Vigna in contrada Ceciniello, art. 4460, catasto, sez. C, n. 90, confinante con Laurenzana Rocco di Giuseppe, Rossino Giuseppa fu Bonaventura e Crisci Arcangelo.
7. Vigna e pagliaro della contrada, art. 4392, catasto, sez. C, nn. 147, 148 e 150, confinante con Lo Donne Clemente e Tarillo Gerardantonio.
8. Vigna, detta contrada, art. 4960, catasto, sez. C, n. 150, confinante con Masino erede di Vincenzo e Tarillo suddetto.
9. Vigna e seminatorio, detta contrada, articolo 4989, catasto, sezione C, nn. 56, 57 e 58, confinante con Lamoma Antonio, Giovanni, e Gaetano e Nesi Saverio,
da esso posseduti in garantia del credito di lire cinquantune e centesimi venti in forza di istrumento 2[illegible]12 1858, rog. Grippo, contro al sig. Martorano Angelo,
Com'è pronta a dimostrare mercè di equipollenti, a sensi e per gli effetti dell'art. 9 della legge, che si riserva di esibire all'udienza.
Che essendo andate distrutte le note ipotecarie dall'incendio e disperso o smarrito il doppio originale del quale era in possesso, è stata costretta per salvaguardare i proprî interessi di ripristinare la formalità in base a dichiarazione autentica permessa dall'art. 3 della legge 28 giugno 1885, n. 3196.
Che ciò eseguito deve ora promuovere la convalida davanti al magistrato competente ai termini del successivo art. 8 della legge suddetta ed art. 2 del regolamento approvato con Regio decreto venti luglio 1885, n. 3253.
Quindi io suddetto usciere, sulla istanza come sopra, ho citato essi dichiarati a comparire davanti al sig. Pretore di Potenza, nell'udienza che terrà il giorno 1° ottobre 1886, alle ore 9 ant., per sentir dichiarato valide e di pieno effetto giuridico le dichiarazioni autentiche che si comunicano per originale, e provveduto come per legge alle spese del presente procedimento.
Salvo ogni altro dritto, ragione ed azione.
Copie del presente atto, da me usciere collazionato e firmato sono stato lasciate nel domicilio di essi signori Martorano, consegnandole a persona loro familiare; simile copia è stata lasciata all'istante per la debita inserzione da farsi.
Per copia conforme,
775 ROCCO CAMMAROTA.

L'anno milleottocentottantasei, il giorno ventinove giugno, in Potenza,
Sulla istanza dell'Amministrazione del Fondo pel culto, rappresentata in Potenza dall'intendente di finanza cav. Giovanni Corsini, qui domiciliato per ragioni di carica,
Io Rocco Cammarota, usciere presso la Pretura di Potenza, ove domicilio,
Ho dichiarato ai signori Bilancia Domenico, Gerardo, Giuseppe e Luigia fu Michelangelo, domiciliati in Potenza, che la istante Amministrazione succeduta agl'Iscarioni di Napoli trovavasi iscritta qual creditrice ipotecaria precedentemente al 28 novembre 1884 sul fondo qui appresso in Potenza:
Vigna con canneto e pagliera in contrada Pascone Pezzuto, art. 3190 catasto, sez. C, nn. 162 e 109 a 171, confinante con Mancinelli Luigia e fratelli fu Gaetano, Arcieri Bonaventura, di Rocco Caciocavallo, da essi posseduta in garentia del credito di lire centodue, in forza d'istromento 21 dicembre 1876, rog Giosa, contro al signor Bilancia Michelangelo, 785
Com'è pronta a dimostrare mercè di equipollenti, a sensi e per gli effetti dell'art. 9 della legge, che si riserva di esibire all'udienza.
Che essendo andate distrutte le note ipotecarie dall'incendio e disperso e smarrito il doppio originale del quale era in possesso, è stata costretta, per salvaguardare i proprii interessi, di ripristinare la formalità in base a dichiarazione autentica, permessa dall'articolo 3 della legge 28 giugno 1885, numero 3196.
Che ciò eseguito, deve ora promuoverne la convalida davanti al magistrato competente, a termini del successivo art. 8 della legge suddetta ed art. 2 del regolamento approvato con R. decreto 20 luglio 1885, n. 3253.
Quindi io suddetto usciere, sulla istanza come sopra, ho citato essi dichiarati a comparire davanti al sig. pretore di Potenza, nell'udienza che terrà il giorno 1° ottobre 1886, alle ore 10 ant., per sentir dichiarato valide e di pieno effetto giuridico le dichiarazioni autentiche che si comunicano per originale, e provveduto come per legge alle spese del presente procedimento.
Salvo ogni altro diritto, ragione ed azione.
Copie del presente atto, collazionate e firmate da me suddetto usciere, sono state lasciate nel domicilio di essi Bilancia, consegnandole a persone loro familiari; simile copia poi è stata lasciata all'istante per la debita inserzione da farsi.
Per copia conforme.
785 ROCCO CAMMAROTA, usciere.

L'anno 1886, il giorno 30 giugno, in Potenza,
Sulla istanza dell'Amministrazione del Fondo pel Culto, rappresentata in Potenza dall'intendente di finanza cav. Corsini Giovanni, qui domiciliato per ragioni di carica,
Io Rocco Cammarota, usciere presso la Pretura di Potenza, ove domicilio,
Ho dichiarato al signor Minozza Nicola Felice (in America) che la istante Amministrazione, succeduta agl'Iscarioni di Napoli, trovavasi iscritta qual creditrice ipotecaria precedentemente al 28 novembre 1884 sul fondo qui appresso in Potenza, e cioè:
Abitazione, strada Portamendola, art. 66, confinante con Martorano Serafino, Perotta Domenico e vico Portamendola, da esso posseduta in garentia del credito di lire centodue in forza di antico possesso d'esazione, contro al signor Minozza Nicola Felice,
Com'è pronta a dimostrare mercè di equipollenti a sensi e per gli effetti dell'art. 9 della legge, che si riserva di esibire all'udienza.
Che essendo andate distrutte le note ipotecarie dall'incendio e disperso e smarrito il doppio originale del quale era in possesso è stata costretta per salvaguardare i proprii interessi di ripristinare le formalità in base a dichiarazione autentica permessa dall'articolo 3 della legge 28 giugno 1885, numero 3196.

Che ciò eseguito deve ora promuoverne la convalida davanti al magistrato competente a termini del successivo art. 8 della legge suddetta ed art. 2 del Regolamento approvato con R. decreto 20 luglio 1885, n. 3253.

Quindi io suddetto usciere, sulla istanza come sopra, ho citato esso dichiarato a comparire davanti al signor Pretore di Potenza, nell'udienza che terrà il giorno 1° ottobre 1886, alle ore 10 ant., per sentir dichiarate valide e di pieno effetto giuridico le dichiarazioni autentiche che si comunicano per originale, e provveduto come per legge alle spese del presente procedimento.

Salvo ogni altro dritto, ragione ed azione.

Copia del presente atto collazionata e firmata da me suddetto usciere perchè il dichiarato non ha domicilio, residenza e dimora conosciuta in questo comune, perciò ai sensi della legge ed articolo 141 Codice Procedura Civile, l'ho lasciata nell'ufficio di questo P. M., consegnandola al suo segretario, che se n'è incaricato.

Altre due copie poi di questo stesso atto, una l'ho affissa nella porta esterna di questa Pretura, l'altra l'ho lasciata al rappresentante l'Amministrazione istante per l'inserzione a farsi giusta il suddetto articolo.

Per copia conforme.

779 ROCCO CAMMAROTA.

L'anno milleottocentottantasei, il giorno 24 giugno, in Potenza,

Sull'istanza dell'Amministrazione del Fondo pel culto, rappresentata in Potenza dall'intendente di finanza cav. Giovanni Corsini, qui domiciliato per ragioni di carica,

Io Ciriaco Tomasone, usciere presso la Pretura di Potenza, ove domicilio,

Ho dichiarato al signor Morlino Saverio fu Antonio, domiciliato in Potenza, che la istante Amministrazione, succeduta alle Chiariste di S. Luca di Potenza, trovavasi iscritta qual creditrice ipotecaria precedentemente al 28 novembre 1884 sul fondo in tenimento di Potenza, cioè:

Seminatorio, contrada Piano del Ponte, confinante con Di Bello Gerardo e Santarsiero Vincenzo, da esso posseduto in garentia del credito di lire quattrocentoventicinque in forza del n. 5, ruolo esecutivo 11 agosto 1841, contro al sig. Morlino Antonio,

Com'è pronta a dimostrare mercè di equipollenti a sensi e per gli effetti dell'art. 9 della legge, che si riserva di esibire all'udienza.

Che essendo andate distrutte le note ipotecarie dall'incendio e disperso e smarrito il doppio originale del quale era in possesso, è stata costretta per salvaguardare i proprii interessi di ripristinare la formalità in base a dichiarazione autentica permessa dall'articolo 3 della legge 28 giugno 1885, numero 3196;

Che ciò eseguito deve ora promuoverne la convalida davanti al magistrato competente a termini del successivo articolo 8 della legge suddetta ed articolo 2 del regolamento approvato con R. decreto 20 luglio 1885, n 3253.

Quindi io suddetto usciere, sulla istanza come sopra, ho citato esso dichiarato a comparire davanti al sig. pretore di Potenza, nell'udienza che terrà il giorno 3 settembre 1886, alle ore 9 ant., per sentir dichiarate valide e di pieno effetto giuridico le dichiarazioni autentiche che si comunicano per originale, e provveduto come per legge alle spese del presente procedimento.

Salvo ogni altro dritto, ragione ed azione.

Copia del presente atto da me firmata l'ho lasciata e consegnata al prefato intimato nel suo domicilio, dandola alla moglie, ed un'altra all'istante amministrazione per la inserzione.

Per copia conforme,

952 C. TOMASONE.

L'anno 1886, il giorno 29 giugno, in Potenza,

Sulla istanza dell'Amministrazione del Fondo pel culto, rappresentata in Potenza dall'intendente di finanza cav. Giovanni Corsini, qui domiciliato per ragion di carica,

Io Rocco Cammarota, usciere presso la Pretura di Potenza, ove domicilio,

Ho dichiarato al signor Bonella Giuseppe, domiciliato in Potenza, che la istante Amministrazione succeduta agl'Iscarioni di Napoli trovavasi iscritta qual creditrice ipotecaria precedentemente al 28 novembre 1884 sul fondo qui appresso in Potenza, cioè:

Casa via Teatro, art. 2161 del catasto Fabbricati, numero civico 9, confinante con Martorano Giulio, Bonella eredi di Giuseppe e Ricotti fratelli fu Giuseppe, da esso posseduta in garentia del credito di lire trentadue e centesimi quaranta, in forza d'istrumento 6 giugno 1728, rogato Natale, contro al signor Bonella Giuseppe,

Com'è pronta a dimostrare mercè di equipollenti, a sensi e per gli effetti dell'art. 9 della legge, che si riserva di esibire all'udienza.

Che essendo andate distrutte le note ipotecarie dall'incendio e disperso e smarrito il doppio originale del quale era in possesso, è stata costretta per salvaguardare i proprii interessi di ripristinare le formalità in base a dichiarazione autentica permessa dall'art. 3 della legge 28 giugno 1885, n. 3196;

Che ciò eseguito deve ora promuoverne la convalida davanti al magistrato competente a termini del successivo articolo 8 della legge suddetta, ed articolo 2 del regolamento approvato con Regio decreto 20 luglio 1885, numero 3253.

Quindi io suddetto usciere, sulla istanza come sopra, ho citato esso dichiarato a comparire davanti al sig. Pretore di Potenza nell'udienza che terrà il giorno 1° ottobre 1886 alle ore 10 ant., per sentir dichiarate valide e di pieno effetto giuridico le dichiarazioni autentiche che si comunicano per originale, e provveduto come per legge alle spese del presente procedimento — Salvo ogni altro dritto, ragione ed azione.

Copia del presente atto, collazionata e firmata da me suddetto usciere, è stata lasciata nel domicilio di esso Bonella, consegnandola a persona sua familiare; simile copia poi è stata lasciata all'istante per la detta inserzione a farsi.

Per copia conforme

787 ROCCO CAMMAROTA usciere.

L'anno milleottocentottantasei, il giorno 2 luglio, in Palmira.

Sulla istanza dell'Amministrazione del Fondo pel Culto, rappresentata in Potenza dall'intendente di finanza, signor Corsini cav. Giovanni, che elegge domicilio presso il ricevitore del registro di Acerenza,

Io Norberto Ciolfi, usciere presso la Pretura di Acerenza,

Ho dichiarato alla signora Di Mare Maria Donata fu Rocco, quale rappresentante il figlio minorenne Pisani Clemente fu Gaetano, domiciliata in Palmira, che la istante Amministrazione succeduta al Clero di Palmira trovavasi iscritta qual creditrice ipotecaria precedentemente al 28 novembre 1884 sul fondo:

Seminatorio in tenimento di Palmira, contrada Serra del Silvestro, in catasto all'art. 1971, sez. C, n. 215, confinante da tutti i lati col Clero della Comune, da essa posseduto in garentia del credito di lire 42 40, risultante dall'art. 771 del campione, contro al signor Pisani Gaetano,

Com'è pronta a dimostrare mercè di equipollenti a sensi e per gli effetti dell'art. 9 della legge, che si riserva di esibire all'udienza.

Che essendo andate distrutte le note ipotecarie dall'incendio e disperso e smarrito il doppio originale del quale era in possesso, è stata costretta, per salvaguardare i proprii interessi, di ripristinare la formalità in base a dichiarazione autentica permessa dall'art. 3 della legge 28 giugno 1885, numero 3196.

Che ciò eseguito, deve ore promuoverne la convalida davanti al magistrato competente, a termini del successivo articolo 8 della legge suddetta ed articolo 2 del regolamento approvato con Regio decreto 20 luglio 1885 numero 3253.

Quindi io suddetto usciere, sulla istanza come sopra, ho citato essa dichiarata a comparire davanti al Pretore d'Acerenza nella suespressa qualità, nell'udienza che terrà il giorno 10 agosto p. v., per sentir dichiarate valide e di pieno effetto giuridico le dichiarazioni autentiche che si comunicano per originale, e provveduto, come per legge alle spese del presente procedimento.

Salvo ogni altro diritto, ragione ed azione.

Copia del presente atto, da me usciere sottoscritto collazionata e firmata, l'ho portata nel domicilio di essa intimata Di Mare, consegnandola a persona sua familiare.

NORBERTO CIOLFI usciere.

Specifica:

Bollo	L.	9 60
Diritto e repertorio	»	1 10
Copia	»	0 20
Totale	L.	10 90

1305 CIOLFI, usciere.

L'anno milleottocentottantasei, il giorno 30 giugno, in Palmira,

Sulla istanza dell'Amministrazione del Fondo pel culto, rappresentata in Potenza dall'intendente di finanza, con elettivo domicilio nell'ufficio registro di Acerenza,

Io Norberto Ciolfi, usciere presso la Pretura di Acerenza,

Ho dichiarato al signor Mentisi Giuseppe fu Gerardo, di Palmira, domiciliato in Palmira, che la istante Amministrazione, succeduta al Clero di Palmira, trovavasi iscritta qual creditrice ipotecaria precedentemente al 28 novembre 1884 sul fondo in tenimento di Palmira, cioè:

Seminatorio, contrada Lago Felci, art. 2056 del catasto, sez. n. 74, confinante con Paolucci Donato di Giuseppe o comune di Palmira, da esso posseduto in garentia del credito di lire cinquantanove e centesimi sessanta, contro al signor Mentisi Giuseppe, in catasto Mentisi Gerardo del fu Giuseppe,

Com'è pronta a dimostrare mercè di equipollenti a sensi e per gli effetti dell'art. 9 della legge, che si riserva di esibire all'udienza.

Che essendo andate distrutte le note ipotecarie dall'incendio e dispersi e smarriti i doppii originali dei quali era in possesso, è stata costretta, per salvaguardare i proprii interessi, di ripristinare le formalità in base a dichiarazioni autentiche permesse dall'art. 3 della legge 28 giugno 1885, n. 3196.

Che ciò eseguito deve ora promuoverne la convalida davanti al magistrato competente a termini del successivo art. 8 della legge suddetta ed art. 2 del regolamento approvato con R. decreto 20 luglio 1885, n. 3253.

Quindi io suddetto usciere sulla istanza come sopra ho citato esso dichiarato a comparire davanti al pretore di Acerenza, nell'udienza che terrà il giorno 10 agosto pross. vent., per sentir dichiarato valide e di pieno effetto giuridico le dichiarazioni autentiche che si comunicano per originale, e provveduto come per legge allo spese del presente procedimento. Salvo ogni altro dritto, ragione ed azione.

Copia del presente atto, da me usciere sottoscritto collazionata e firmata, l'ho portata nel domicilio di esso intimato Mentisi, consegnandola a persona familiare.

Norberto Ciolfi, usciere.

Specifica:

Bollo	L.	9 60
Dritto e rep.	»	1 10
Copia	»	0 20
Totale	L.	10 90

1310

CIOLFI usciere.

L'anno 1886, il giorno 30 giugno, in Potenza,

Sull'istanza dell'Amministrazione del Fondo pel Culto, rappresentata in Potenza dall'intendente di finanza cav. Giovanni Corsini, qui domiciliato per ragioni di carica,

Io Rocco Cammarota, usciere presso la Pretura di Potenza, ove domicilio,

Ho dichiarato al signor Minozza Nicola Felice (in America) che la istante Amministrazione, succeduta agl'Incarioni di Napoli, trovavasi iscritta qual creditrice ipotecaria precedentemente al 28 novembre 1884 sui fondi qui appresso in Potenza, cioè:

Sottana per abitazione al vico Portamendola, art. 66 del catasto fabbricati, num. civ. 13, confinante con Perrotta Domenico, Martorano Serafino e Nicoletta S.t Giuseppe.

Altra stanza terrena al vico Portamendola, num. civ. 32, all'art. 899 del catasto fabbricati, confinante con vico Portamendola da due lati, Zirpoli eredi Carmine o Brancato Vincenzo,

Da esso posseduto in garentia del credito di lire centodue in forza di atto 27 settembre 1676 rog.° Gioia, contro al signor Minozza Nicola Felice,

Com'è pronta a dimostrare mercè di equipollenti a sensi e per gli effetti dell'art. 9 della legge, che si risorva di esibire all'udienza.

Che essendo andate distrutte le note ipotecarie dall'incendio e disperso e smarrito il doppio originale del quale era in possesso è stata costretta per salvaguardare i proprii interessi di ripristinare la formalità in base a dichiarazione autentica, permessa dall'art. 3 della legge 28 giugno 1885, n. 3196.

Che ciò eseguito devo ora promuovere la convalida davanti al magistrato competente a termini del successivo art. 8 della legge suddetta ed art. 2 del regolamento approvato con R. decreto 20 luglio 1885 n. 3253.

Quindi io suddetto usciere, sulla istanza come sopra, ho citato esso dichiarato a comparire davanti al signor Pretore di Potenza nell'udienza che terrà il giorno 1° ottobre 1886, alle ore 10 antim., per sentir dichiarate valide e di pieno effetto giuridico le dichiarazioni autentiche che si comunicano per originale, e provveduto come per legge alle spese del presente procedimento.

Salvo ogni altro diritto, ragione ed azione.

Copia del presente atto, collazionata e firmata da me suddetto usciere, poichè il dichiarato Minozza non ha domicilio, residenza e dimora conosciuta, perciò ai sensi dell'art. 141 C. P. C. l'ho lasciata nell'ufficio di questo P. M., consegnandola nelle mani del suo segretario, che se n'è incaricato.

Altre due copie poi di questo stesso atto, una l'ho affissa nella porta interna di questa Pretura, e l'altra l'ho lasciata in estratto al rappresentante l'Amministrazione per l'inserzione a farsi, giusta il suddetto articolo.

Per copia conforme,

778

L'Usciere: ROCCO CAMMAROTA.

L'anno milleottocentottantasei, il giorno 30 giugno, in Pignola,

Sulla istanza dell'Amministrazione del Fondo pel Culto, rappresentata in Potenza dall'intendente di finanza sig. cav. Giovanni Corsini, qui residente per ragioni di carica,

Io Ciriaco Tomasone, usciere presso la Pretura di Potenza, ove domicilio,

Ho dichiarato ai signori Postiglione Vincenzo, Carolina, Vittoria, maritata Lambiaso Luigi, Gaetano, Giuseppe ed Antonio, che la istante Amministrazione, succeduta all'ex-Ricettizia di Pignola, trovavasi iscritta qual creditrice ipotecaria precedentemente al 28 novembre 1884 sul fondo, in Pignola, cioè: Seminatorio contrada Mattina di Capo, confinante con strada, eredi Lombardi e signor Gaeta D. Vincenzo, riportato in catasto all'art. 658, sezione F, numeri 621 e 628, da essi posseduto in garentia del credito di lire trecentoventisei e cent. venti, in forza del n. 128 del Ruolo esecutivo, contro ai signori Postiglione eredi di D. Paolo,

Com'è pronta a dimostrare mercè di equipollenti, a sensi e per gli effetti dell'art. 9 della legge, che si riserva di esibire all'udienza.

Che essendo andate distrutte le note ipotecarie dall'incendio e disperso e smarrito il doppio originale del quale era in possesso è stata costretta per salvaguardare i propri interessi di ripristinare le formalità in base a dichiarazione autentica permessa dall'articolo 3 della legge 28 giugno 1885, n. 3196.

Che ciò eseguito devo ora promuoverne la convalida davanti al magistrato competente a termini del successivo art. 8 della legge suddetta ed art. 2 del regolamento approvato con R. decreto 20 luglio 1885, n. 3253.

Quindi io suddetto usciere, sulla istanza come sopra, ho citato essi dichiarati a comparire davanti al sig. pretore di Potenza, nell'udienza che terrà il giorno 17 settembre 1886, ore 9 ant., per sentir dichiarate valide e di pieno effetto giuridico le dichiarazioni autentiche che si comunicano per originale, e provveduto come per legge alle spese del presente procedimento.

Salvo ogni altro diritto, ragione ed azione.

Copie del presente atto, da me firmate, l'ho lasciate e consegnate ai prefati intimati nel loro domicilio, dandole a persona loro famigliare, ed un'altra copia l'ho data all'istante per la inserzione.

938

C. TOMASONE.

L'anno 1886, il giorno 2 luglio, in Pignola,

Sulla istanza dell'Amministrazione del Fondo pel culto, rappresentata in Potenza dall'intendente di finanza cav. Corsini Giovanni, qui domiciliato per ragion di carica,

Io Ciriaco Tomasone, usciere presso la Pretura di Potenza, ove domicilio,

Ho dichiarato ai signori Mallardi Gaspare, Oronzio e Domenico fu Giambattista, emigrati da molti anni, domiciliati in Pignola, che la istante Amministrazione, succeduta all'ex-Ricettizia di Pignola, trovavasi iscritta qual creditrice ipotecaria precedentemente al 28 novembre 1884, sul fondo qui appresso in Pignola, e cioè:

Casa, contrada vico Prigioni, art. 461 del catasto, confinante con Coiro Laura e vico, da essi posseduta in garentia del credito di lire quattrocentoventicinque, in forza di antico possesso d'esazione contro al signor Mallardi Gerardo,

Com'è pronta a dimostrare mercè di equipollenti, a sensi e per gli effetti dell'art. 9 della legge, che si riserva di dimostrare all'udienza.

Che essendo andate distrutte le note ipotecarie dall'incendio, e disperso e smarrito il doppio originale del quale era in possesso, è stata costretta, per salvaguardare i proprii interessi, di ripristinare la formalità in base a dichiarazione autentica permessa dall'art. 3 della legge 28 giugno 1885, numero 3196.

Che ciò eseguito deve ora promuoverne la convalida davanti al magistrato competente a termini del successivo art. 8 della legge suddetta ed art. 2 del regolamento approvato con R. decreto 20 luglio 1885, n. 3153.

Quindi io suddetto usciere, sulla istanza come sopra, ho citato essi dichiarati a comparire davanti al signor pretore di Potenza nell'udienza che terrà il giorno 17 settembre 1886, alle ore 9 ant., per sentir dichiarate valide e di pieno effetto giuridico le dichiarazioni autentiche che si comunicano per originale, e provveduto come per legge alle spese del presente procedimento.

Salvo ogni altro dritto, ragione ed azione.

Copie del presente atto, da me firmate, ho lasciate e consegnate una al l'ufficio del sig. Pubblico Ministero presso questo Tribunale, dandola nelle mani del segretario, la seconda l'ho affissa alla porta esterna di questa Pretura, e la terza l'ho data all'istante per farla inserire nel Giornale degli annunzi giudiziari di questa città, e ciò perchè i dichiarati Mallardi di Pignola non hanno domicilio, residenza e dimora conosciuta, a norma dell'art. 141 Codice procedura civile, ed un'altra l'ho consegnata all'istante per la trascrizione.

930

C. TOMASONE.

L'anno milleottocentottantasei, il giorno 30 giugno in Pignola,

Sull'istanza dell'Amministrazione del Fondo pel Culto, rappresentata in Potenza, dall'intendente di finanza cav. Corsini Giovanni qui domiciliato per ragion di carica,

Io Ciriaco Tomasone, usciere presso la Pretura di Potenza, ove domicilio,

Ho dichiarato al signor Salbitani Potito, domiciliato in Pignola, che la istante Amministrazione, succeduta all'ex-Ricettizia di Pignola, trovavasi iscritta qual creditrice ipotecaria precedentemente al 28 novembre 1884 sul fondo qui appresso in Pignola, cioè: Seminatorio contrada Verneto, articolo 2758, sez. G, numeri 237 e 257, diviso in due appezzamenti, confinante il 1° con Olita D. Annibale, Coiro D. Nicola, eredi Piro ed eredi Sassano; il 2° Ferrara Giuseppe, Viottolo, Gaeta D. Vincenzo e Cocco, da esso posseduti in garanzia del credito di lire centocinquantatrè e centesimi sessanta, in forza del numero 97 del Ruolo esecutivo, contro al signor Salbitani Potito,

Com'è pronta a dimostrare mercè di equipollenti a sensi e per gli effetti dell'art. 9 della legge, che si riserva di esibire all'udienza.

Che essendo andate distrutte le note ipotecarie dall' incendio e dispersi e smarriti i doppi originali della quale era in possesso, è stata costretta, per salvaguardare i proprii interessi, di ripristinare la formalità in base a dichiarazione autentica permessa dall'articolo 3 della legge 28 giugno 1885, numero 3196.

Che ciò eseguito deve ora promuoverne la convalida davanti al magistrato competente a termini del successivo art. 8 della legge suddetta ed art. 2 del regolamento approvato con Regio decreto 20 luglio 1885, n. 3253

Quindi io suddetto usciere, sulla istanza come sopra, ho citato esso dichiarato a comparire davanti al sig. Pretore di Potenza, nell'udienza che terrà il giorno 17 settembre 1886, alle ore 9 ant., per sentir dichiarate valide e di pieno effetto giuridico le dichiarazioni autentiche che si comunicano per originale, e provveduto come per legge alle spese del presente procedimento.

Salvo ogni altro dritto, ragione ed azione.

Copia del presente atto, da me firmata, ho lasciata e consegnata al prefato intimato nel suo domicilio, dandola a persona sua famigliare, ed un'altra l'ho data alla istante per la inserzione.

939 C. TOMASONE.

L'anno milleottocentottantasei il giorno 24 giugno, in Potenza,

Sulla istanza dell'Amministrazione del Fondo pel Culto, rappresentata in Potenza dall'intendente di finanza cav. Giovanni Corsini, qui domiciliato per ragion di carica,

Io Ciriaco Tomasone usciere presso la Pretura di Potenza, ove domicilio,

Ho dichiarato al signor Brindisi Michele fu Antonio (Largo Isabella), domiciliato in Potenza, che la istante Amministrazione succeduta alle Chiariste di S. Luca di Potenza, trovavasi iscritta qual creditrice ipotecaria precedentemente al 28 novembre 1884 sul fondo qui appresso in Potenza, cioè:

Terrano in contrada Isabella, art. 142 del catasto n. 506, confinante Largo Isabella, da esso posseduto in garentia del credito di lire ottantacinque e centesimi quaranta, in forza di atto 22 dicembre 1838, rogato Grippo, contro al signor Brindisi Antonio,

Com'è pronta a dimostrare mercè di equipollenti, a sensi e per gli effetti dell'articolo 9 della legge, che si riserva di esibire all'udienza.

Che essendo andate distrutte le note ipotecarie dall'incendio e dispersi e smarriti i doppii originali dei quali era in possesso, è stata costretta per salvaguardare i propri interessi di ripristinare la formalità in base a dichiarazione autentica permessa dall'art. 3 della legge 28 giugno 1885, n. 3196.

Che ciò eseguito deve ora promuoverne la convalida davanti al magistrato competente a termini del successivo art 8 della legge suddetta ed art. 2, del regolamento approvato con R. decreto 20 luglio 1885, n. 3253.

Quindi io suddetto usciere, sulla istanza come sopra, ho citato esso dichiarato a comparire davanti al sig. pretore di Potenza nell'udienza che terrà il giorno 3 settembre 1886, alle ore 9 ant., per sentir dichiarate valide e di pieno effetto giuridico le dichiarazioni autentiche che si comunicano per originale, e provveduto come per legge alle spese del presente procedimento.

Salvo ogni altro diritto, ragione ed azione.

Copia del presente atto, da me firmata, ho lasciata e consegnata al prefato intimato nel suo domicilio, dandola a persona sua familiare, cioè alla nuora, ed un'altra simile copia l'ho data all'istante per l'inserzione.

Per copia conforme,

948 L'usciere: C. TOMASONE.

L'anno milleottocentottantasei, il giorno 24 giugno, in Potenza,

Sull'istanza dell'Amministrazione del Fondo pel culto, rappresentata in Potenza dall'intendente di finanza cav. Corsini Giovanni, qui domiciliato per ragion di carica,

Io Ciriaco Tomasone, usciere presso la Pretura di Potenza, ove domicilio;

Ho dichiarato al signor Messina Angelo, domiciliato in Potenza, che la istante Amministrazione succeduta alle Chiariste di S. Luca di Potenza, trovavasi iscritta qual creditrice ipotecaria precedentemente al 28 novembre 1884 sul fondo qui appresso in Potenza, cioè:

Casa, vico Cavallo, art. 811 del catasto, confinante con Grieco Francesco Paolo, strada del Popolo e Cosfidente Angelo, da esso posseduta in garantia del credito di lire quattrocentoventicinque, in forza di possesso continuato, contro al signor Messina Angelo,

Come è pronta a dimostrare mercè di equipollenti a sensi e per gli effetti dell'articolo 9 della legge, che si riserva di esibire all'udienza.

Che essendo andate distrutte le note ipotecarie dall'incendio e dispersi e smarriti i doppi originali dei quali era in possesso è stata costretta per salvaguardare i propri interessi di ripristinare le formalità in base a dichiarazione autentica permessa dall'art. 3 della legge 28 giugno 1885, n. 3196.

Che ciò eseguito deve ora promuoverne la convalida davanti al magistrato competente a termini del successivo art. 8 della legge suddetta ed art. 2 del regolamento approvato con R. decreto 20 luglio 1885, n. 3253.

Quindi io suddetto usciere, sulla istanza come sopra, ho citato esso dichiarato a comparire davanti al sig. pretore di Potenza nell'udienza che terrà il giorno 3 settembre 1886, alle ore 10 ant., per sentir dichiarate valide e di pieno effetto giuridico le dichiarazioni autentiche che si comunicano per originale, e provveduto come per legge alle spese del presente procedimento.

Salvo ogni altro diritto, ragione ed azione.

Copia del presente atto da me usciere è stato intimata ad esso Messina, consegnata a persona sua famigliare, nonchè altra simile l'ho consegnata all'istante per l'inserzione.

Per copia conforme,

949 L'usciere C. TOMASONE.

L'anno milleottocentottantasei, il giorno 29 giugno, in Potenza,

Sulla istanza dell'Amministrazione del Fondo pel Culto rappresentata in Potenza dall'intendente di finanza cav. Giovanni Corsini, qui domiciliato per ragion della carica,

Io Rocco Cammarota, usciere presso la Pretura di Potenza, ove domicilio,

Ho dichiarato ai signori Cardillo Pasquale e Giuseppe fu Francesco, domiciliati in Potenza, che la istante Amministrazione, succeduta agl'Iscarioni di Napoli, trovavasi iscritta qual creditrice ipotecaria precedentemente al 28 novembre 1884 sui fondi qui appresso in Potenza, e cioè:

1. Vigna, poggio Tregallo, art. 6109 catasto, sez. C. n. 769, confinante con Villano Mª Gerarda fu Andrea, Casatelia Mª Gerarda fu Pasquale, Tolvo Angelo fu Vito e Riso Rocco di Prospero.

2. Vigna, contrada Serra, art. 4781 catasto, sez. C, confinante con Lantarsiero Vincenzo di Gerardo e Smaldone Nicola Maria.

da essi possedute in garentia del credito di lire 38 40, in forza d'istrumento 2018 1086, rogato Gessa, contro al signor Cardillo Francesco.

Com'è pronta a dimostrare mercè di equipollenti a sensi e per gli effetti dell'articolo 9 della legge, che si riserva di esibire all'udienza.

Che essendo andate distrutte le note ipotecarie dall'incendio e disperso e smarrito il doppio originale del quale era in possesso, è stata costretta per salvaguardare i proprii interessi di ripristinare la formalità in base a dichiarazioni autentiche permesse dall'articolo 3 della legge 28 giugno 1885, n. 3193.

Che ciò eseguito deve ora promuoverne la convalida davanti al magistrato competente a termini del successivo art. 8 della legge suddetta ed art. 2 del regolamento approvato con R. decreto 20 luglio 1885, n. 3253.

Quindi io suddetto usciere, sulla istanza come sopra, ho citato esso dichiarato a comparire davanti al signor Pretore di Potenza, nell'udienza che terrà il giorno 1 ottobre 1886 alle ore 10 ant., per sentir dichiarate valide e di pieno effetto giuridico le dichiarazioni autentiche che si comunicano per originale, e provveduto come per legge alle spese del presente procedimento.

Salvo ogni altro dritto, ragione ed azione.

Copie del presente atto, da me usciere collazionate e firmate, sono state lasciate ai signori Cardillo consegnandole a persone loro familiari.

simile copia poi è stata lasciata all'istante per la debita inserzione da farsi.

Per copia conforme.

789 ROCCO CAMMAROTA.

L'anno milleottocentottantasei, il giorno 2 luglio, in Potenza,

Sulla istanza dell'Amministrazione del Fondo pel Culto, rappresentata in Potenza dall'intendente di finanza cav. Giovanni Corsini, qui domiciliato per ragion di carica,

Io Cammarota Rocco, usciere presso la Pretura di Potenza, ove domicilio,

Ho dichiarato ai signori Ginestrelli Emilia e Pietro fu Gennaro, domiciliati in Potenza, che la istante Amministrazione succeduta agl'Iscarioni di Napoli trovavasi iscritta qual creditrice ipotecaria precedentemente al 28 novembre 1884 sui fondi qui appresso in Potenza, e cioè:

1. Vigna in contrada Murata, art. 2353 catasto, sez. F, num. 254 e 255, confinante con Scalea Gaetano di Vincenzo e Tramutola Fedele di Nicola,

2. Altra vigna alla stessa contrada, art. 6268 catasto, sez. F, nn. 258 e 261, confinante con Tramutola Felice ed Isabella Luigi.

3. Canneto S. Vito, detto art. 6268, sez. H, n. 193, confinante con Giuliani Francesco e Monastero di S. Lucia di S. Luca,

da essi possedute in garentia del credito di lire 548, in forza di istrumento 12[5 1794, rogato Atella, contro al sig. Ginnestrelli Pietro,

Com'è pronta a dimostrare mercè di equipollenti, a sensi e per gli effetti dell'art. 9 della legge, che si riserva di esibire all'udienza.

Che essendo andate distrutte le note ipotecarie dall'incendio e disperso e smarrito il doppio originale del quale era in possesso è stata costretta per salvaguardare i propri interessi di ripristinare la formalità in base a dichiarazione autentica permessa dall'art. 3 della legge 28 giugno 1885, n. 3196.

Che ciò eseguito deve ora promuoverne la convalida davanti al magistrato competente, a termini del successivo art. 8 della legge suddetta ed art. 2 del regolamento approvato con R. decreto 14 agosto 1885 n. 3253.

Quindi io suddetto usciere, sulla istanza come sopra, ho citato esso dichiarato a comparire davanti al pretore di Potenza nell'udienza che terrà il giorno 1 ottobre 1886 alle ore 9 ant., per sentir dichiarate valide e di pieno effetto giuridico le dichiarazioni autentiche che si comunicano per originale, e provveduto come per legge alle spese del presente procedimento.

Salvo ogni altro dritto, ragione ed azione.

Copie due del presente atto, collazionate e firmate da me suddetto usciere, poichè essi dichiarati non hanno domicilio, residenza e dimora conosciuta, le ho intimate ai sensi dell'articolo 141, Leggi di proced. civile, cioè una al pubblico ministero presso questo Tribunale civile consegnandola al suo segretario che si è incaricato, e l'altra l'ho lasciata all'Amministrazione istante rappresentata come sopra per l'inserzione nel giornale annunzi giudiziarii, e la terza l'ho affissa nella porta esterna di questa Pretura.

Per copia conforme,

821 ROCCO CAMMAROTA.

L'anno milleottocentottantasei, il giorno 24 giugno, in Potenza,
Sulla istanza dell'Amministrazione del Fondo pel Culto, rappresentata in Potenza dall'intendente di finanza cav. Corsini Giovanni, qui domiciliato per ragione di carica,
Io Ciriaco Tomasone, usciere presso la Pretura di Potenza, ove domicilio.
Ho dichiarato al signor Di Bello Rocco, e per esso i suoi figli Raffaele, Vincenzo e Giuseppe Di Bello, domiciliati in Potenza, che la istante Amministrazione succeduta alle Chiariste di S. Luca di Potenza trovavasi iscritta qual creditrice ipotecaria precedentemente al 28 novembre 1884 sul fondo qui appresso in Potenza, cioè:
Casa, contrada Vico Lago, art. 1472 del catasto fabbricati, n. 21, confinante col detto vico, da esso posseduta in garanzia del credito di lire 94 60, in forza di atto 19[11 1711, rogato Scardaccione, contro al signor Di Bello Rocco,
Com'è pronta a dimostrare mercè di equipollenti a sensi e per gli effetti dell'articolo 9 della legge, che si riserva di esibire all'udienza.
Che essendo andate distrutte le note ipotecarie dall'incendio e disperso e smarrito il doppio originale del quale era in possesso, è stata costretta, per salvaguardare i proprii interessi, di ripristinare la formalità in base a dichiarazione autentica permessa dall'art. 3 della legge 28 giugno 1885, numero 3196.
Che ciò eseguito deve ora promuoverne la convalida davanti al magistrato competente a termini del successivo art. 8 della legge suddetta ed art. 2 del regolamento approvato con R. decreto 20 luglio 1885, n. 3253.
Quindi io suddetto usciere, sulla istanza come sopra, ho citato essi dichiarati a comparire davanti al sig. Pretore di Potenza, nell'udienza che terrà il giorno 3 settembre 1886, alle 9 antimeridiane, per sentir dichiarate valide e di pieno effetto giuridico le dichiarazioni autentiche che si comunicano per originale, e provveduto come per legge alle spese del presente procedimento.
Salvo ogni altro dritto, ragione ed azione.
Copie del presente atto da me firmate l'ho lasciate e consegnate ai prefati intimati, nel loro domicilio, dandole a persona loro famigliare, ed un'altra simile copia all'istante per la inserzione a farsi.
Per copia conforme.
933 L'usciere: C. TOMASONE.

L'anno 1886, il giorno 24 giugno in Potenza,
Sull'istanza dell'Amministrazione del Fondo pel Culto, rappresentata in Potenza dall'intendente di finanza cav. Corsini Giovanni, qui domiciliato per ragione di carica,
Io Ciriaco Tomasone, usciere presso la Pretura di Potenza, ove domicilio,
Ho dichiarato ai signori Janfolla Giuseppe Saverio ed Angelo fu Raffaele, domiciliati in Potenza, che la istante Amministrazione succeduta alle Chiariste di S. Luca di Potenza trovavasi iscritta qual creditrice ipotecaria precedentemente al 28 novembre 1884 sul fondo qui appresso in Potenza, cioè:
Scala con stanza superiore, strada S. Francesco, art. ... del catasto fabbricati, numero civico 25, confinante con Abriola eredi di Giuseppe, Ricciuti Giuseppe o Brienza Pasquale, da essi posseduta in garenzia del credito di lire 63 80, in forza dei nu. 134 e 212 del ruolo esecutivo 11 agosto 1841, contro al signor Fedele Janfolla,
Com'è pronta a dimostrare mercè di equipollenti, a sensi e per gli effetti dell'articolo 9 della legge, che si riserva di esibire all'udienza.
Che essendo andate distrutte le note ipotecarie dall'incendio, e disperso e smarrito il doppio originale del quale era in possesso, è stata costretta per salvaguardare i proprii interessi di ripristinare la formalità in base a dichiarazione autentica permessa dall'art. 3 della legge 28 giugno 1885, n. 3196.
Che ciò eseguito deve ora promuoverne la convalida davanti al magistrato competente a termini del successivo articolo 8 della legge suddetta ed articolo 2 del regolamento approvato con R. decreto 20 luglio 1885, n. 3253.
Quindi io suddetto usciere, sulla istanza come sopra, ho citato essi dichiarati a comparire davanti al signor Pretore di Potenza, nell'udienza che terrà il giorno 3 settembre 1886, alle ore 9 ant., per sentir dichiarate valide e di pieno effetto giuridico le dichiarazioni autentiche che si comunicano per originale, e provveduto come per legge alle spese del presente procedimento.
Salvo ogni altro diritto, ragione ed azione.
Copie del presente atto, da me firmate, l'ho lasciate e consegnate ai prefati Janfolla nel loro domicilio in Potenza, dandole a persona loro familiare, ed un'altra simile all'istante per la inserzione.
Per copia conforme,
936 L'Usciere: C. TOMASONE.

L'anno milleottocentottantasei, il giorno 30 giugno, in Pignola,
Sulla istanza dell'Amministrazione del Fondo pel culto, rappresentata in Potenza dall'intendente di finanza, cav. Giovanni Corsini, qui domiciliato per ragion di carica,
Io Ciriaco Tomasone, usciere presso la Pretura di Potenza, ove domicilio,
Ho dichiarato al signor Sangiacomo Nicola fu Rocco Felice, domiciliato in Pignola, che la istante Amministrazione succeduta all'ex Ricettizia di Pignola, trovavasi iscritta qual creditrice ipotecaria precedentemente al 28 novembre 1884 sul fondo qui appresso in Pignola, cioè:
Seminatorio, contrada Mattina di Capo, confinante con Cammarota D. Cammillo Postiglione eredi e Lombardi eredi, da esso posseduto in garentia del credito di lire ottantuno e centesimi sessanta (lire 81 60 e in forza del n. 118 del ruolo esecutivo, contro al signor San Giacomo Rocco Felice,
Com'è pronta a dimostrare mercè di equipollenti a sensi e per gli effetti dell'art. 9 della legge, che si riserva di esibire all'udienza.
Che essendo andate distrutte le note ipotecarie dall'incendio e disperso e smarrito il doppio originale del quale era in possesso, è stata costretta, per salvaguardare i proprii interessi, di ripristinare la formalità in base a dichiarazione autentica permessa dall'articolo 3 della legge 28 giugno 1885, num. 3196.
Che ciò eseguito deve ora promuoverne la convalida davanti al magistrato competente a termini del successivo art. 8 della legge suddetta ed art. 2 del regolamento approvato con R. decreto 20 luglio 1885, n. 3253.
Quindi io suddetto usciere, sulla istanza come sopra, ho citato esso dichiarato a comparire davanti al sig. pretore di Potenza, nell'udienza che terrà il giorno 17 settembre 1886, alle 9 ant., per sentir dichiarato valide e di pieno effetto giuridico le dichiarazioni autentiche che si comunicano per originale, e provveduto come per legge alle spese del presente procedimento.
Salvo ogni altro dritto, ragione ed azione.
Copia del presente atto da me firmata l'ho lasciata e consegnata alla prefata intimata nel suo domicilio dandola a persona sua familiare, ed un'altra l'ho data all'istante per l'inserzione.
940 L'usciere: C TOMASONE.

L'anno 1886, il giorno 30 giugno in Potenza,
Sulla istanza dell'Amministrazione del Fondo pel culto, rappresentata in Potenza dal signor intendente di finanza, cav. Giovanni Corsini, qui domiciliato per ragioni di carica,
Io Rocco Cammarota, usciere presso la Pretura di Potenza, ove domicilio,
Ho dichiarato al signor Jannelli Vincenzo, domiciliato in Potenza, che la istante Amministrazione, succeduta agl'Iscarioni di Napoli, trovavasi iscritta qual creditrice ipotecaria precedentemente al 28 novembre 1884 sul fondo qui appresso in Potenza, e cioè:
Casa, contrada Teatro, art. 117 del catasto, n. 65, confinante con Bonelli Ricetti e Mastrano Giulio, da esso posseduta in garentia del credito di lire quattrocentoventicinque in forza di antico possesso d'esazione, contro al signor Jannelli Vincenzo,
Com'è pronta a dimostrare mercè di equipollenti a sensi e per gli effetti dell'articolo 9 della legge, che si riserva di esibire all'udienza.
Che essendo andate distrutte le note ipotecarie dall'incendio, e dispersi e smarriti i doppii originali dei quali era in possesso, è stata costretta per salvaguardare i proprii interessi di ripristinare le formalità in base a dichiarazione autentiche permesse dall'articolo 3 della legge 28 giugno 1885, num. 3196.
Che ciò eseguito deve ora promuoverne la convalida davanti al magistrato competente, a termini del successivo art. 8 della legge suddetta ed art. 2 del regolamento approvato con Regio decreto 20 luglio 1885, n. 3253.
Quindi io suddetto usciere, e sulla istanza come sopra, ho citato esso dichiarato a comparire davanti al sig. Pretore di Potenza nell'udienza che terrà il giorno 1° ottobre 1886, alle ore 10 ant. per sentir dichiarate valide e di pieno effetto giuridico le dichiarazioni autentiche che si comunicano per originale, e provveduto come per legge alle spese del presente procedimento.
Salvo ogni altro dritto, ragione ed azione.
Copia del psesente atto collazionata e firmata da me suddetto usciere, è stata lasciata nel domicilio di esso Jannelli, consegnandola a persona sua famigliare; altra simile copia poi è stata lasciata all'Amministrazione istante per l'inserzione.
781 ROCCO CAMMAROTA.

L'anno 1886, il giorno 29 giugno, in Potenza,
Sulla istanza dell'Amministrazione del Fondo pel Culto, rappresentata in Potenza dall'intendente di finanza cav. Corsini Giovanni, qui domiciliato per ragioni di carica,
Io Rocco Cammarota, usciere presso la Pretura di Potenza, ove domicilio,
Ho dichiarato al signor Leone Rocco, domiciliato in Potenza, che la istante Amministrazione, succeduta agl'Iscarioni di Napoli, trovavasi iscritta qual creditrice ipotecaria precedentemente al 28 novembre 1884 sul fondo qui appresso in Potenza:
Vigna con casa rurale, contrada Baragiano S. B., nn. 308 e 309, confinante con il n. 305 dello stato di sez. vicino al n. 308 suddetto, trovavasi intestata a Santangelo Lucia fu Francesco, art. 1464, ed il n. 310 dello stato di sezione, vicino al n. 309 suddetto, trovasi intestato a Leone Pasquale, art. 6222, da esso posseduta in garentia del credito di lire centotredici e centesimi quaranta, in forza di possesso, contro al signor Leone Rocco,

Com'è pronta a dimostrare mercè di equipollenti a sensi e per gli effetti dell'art. 9 della legge, che si riserva di esibire all'udienza.

Che essendo andata distrutta le note ipotecarie dall'incendio e disperso e smarrito il doppio originale del quale era in possesso, è stata costretta, per salvaguardare i proprii interessi, di ripristinare la formalità in base a dichiarazione autentica permessa dall'articolo 3 della legge 28 giugno 1885, numero 3196.

Che ciò eseguito, deve ora promuoverne la convalida davanti al magistrato competente, a termini del successivo art. 8 della legge suddetta, ed art. 2 del regolamento approvato con R. decreto 20 luglio 1885, n. 3253.

Quindi io suddetto usciere, sulla istanza come sopra, ho citato esso dichiarato a comparire davanti al sig. pretore di Potenza nell'udienza che terrà il giorno 1° ottobre 1886, alle ore 10 ant., per sentir dichiarate valide e di pieno effetto giuridico la dichiarazione autentica che si comunica per originale, e provveduto come per legge alle spese del presente procedimento. Salvo ogni altro dritto, ragione ed azione.

Copia del presente atto collazionata e firmata da me suddetto usciere, poichè il dichiarato Leone non ha domicilio, residenza e dimora conosciuti in questo comune, perciò ai termini dell'art. 141 legge P. C., l'ho lasciata nell'ufficio del Pubblico Ministero presso questo Tribunale, consegnandola al suo segretario, che se ne è incaricato.

Due altre copie poi di questo stesso atto, una l'ho affissa nella porta esterna di questa Pretura, l'altra l'ho lasciata al rappresentante l'Amministrazione istante per l'inserzione a farsi giusta detto articolo.

784 Per copia conforme, ROCCO CAMMAROTA.

L'anno milleottocentottantasei, il giorno 2 luglio, in Pignola,

Sulla istanza dell'Amministrazione del Fondo pel culto, rappresentata in Potenza dall'Intendente di finanza cav. Corsini Giovanni, qui domiciliato per ragion di carica,

Io Ciriaco Tomasone, usciere presso la Pretura di Potenza, ove domicilio,

Ho dichiarato al signor Postiglione Giambattista, domiciliato in Pignola, che la istante Amministrazione, succeduta al Clero di Pignola, trovavasi iscritta qual creditrice ipotecaria precedentemente al 28 novembre 1884, sul fondo in tenimento di Pignola e cioè:

Casa sopra la piazza, confinante con Gaeta eredi di Giuseppe e strada piazza, all'art. 324, da esso posseduta in garentia del credito di lire quattrocentoventicinque in forza di antico possesso ad esigere contro al sig. Postiglione Giambattista,

Com'è pronta a dimostrare mercè di equipollenti a sensi e per gli effetti dell'articolo 9 della legge, che si riserva di esibire all'udienza.

Che essendo andate distrutte le note ipotecarie dall'incendio e disperso e smarrito il doppio originale del quale era in possesso, è stata costretta, per salvaguardare i proprii interessi, di ripristinare le formalità in base a dichiarazione autentica permessa dall'articolo 3 della legge 28 giugno 1885, n. 3196.

Che ciò eseguito deve ora promuoverne la convalida davanti al magistrato competente a termini del successivo art. 8 della legge suddetta ed art. 2 del regolamento approvato con R. decreto 20 luglio 1885, n. 3253.

Quindi io suddetto usciere, sulla istanza come sopra, ho citato essi dichiarati a comparire davanti al sig. pretore di Potenza, nell'udienza che terrà il giorno 17 del mese di settembre 1886, alle ore 9 ant., per sentir dichiarate valide e di pieno effetto giuridico la dichiarazioni autentiche che si comunicano per originale, e provveduto come per legge alle spese del presente procedimento.

Salvo ogni altro dritto, ragione ed azione.

Copie del presente atto, da me firmata, l'ho lasciata e consegnata all'ufficio dell'ill.mo Procuratore del Re presso questo Tribunale in cui risiede la lodata autorità, dandola nelle mani del segretario, affiggendone un secondo esemplare di questa seconda copia nella porta esterna di questa Pretura, con promessa d'inserirne nel Giornale degli annunzi giudiziarii di questa provincia il sunto di questo atto, perchè il dichiarato Postiglione Giambattista, di Pignola, non ha domicilio, residenza e dimora conosciuta, e ciò a norma dell'articolo 141 Cod. proc. civile, ed un'altra l'ho data all'istante per la inserzione.

928 C. TOMASONE.

L'anno 1886, il giorno 29 giugno in Potenza,

Sulla istanza dell'Amministrazione del Fondo pel Culto, rappresentata in Potenza dall'intendente di finanza cav. Giovanni Corsini, qui domiciliato per ragion di carica,

Io Ciriaco Tomasone, usciere presso la Pretura di Potenza, ove domicilio,

Ho dichiarato ai signori De Stefano Giuseppe, Michele ed Angela, maritata Salvia Angelo, e Mariantonia, maritata Fiore Gerardo fu Angelo, domiciliati in Pignola, che la istante Amministrazione succeduta all'ex-Ricettizia di Pignola, trovavasi iscritta qual creditrice ipotecaria precedentemente al 28 novembre 1884 sul fondo seguente in Pignola, e cioè: Seminatorio in contrada Vernoto o Sacchetto, all'art. 1639, confinante con Gaeta, De Stefano e Erardi Gerardo, da essi posseduto in garanzia del credito di lire ottantasette e cent. 80, in forza del n. 111 Ruolo esecutivo, contro al signor De Stefano Vincenzo,

Com'è pronta a dimostrare mercè di equipollenti a sensi e per gli effetti dell'art. 9 della legge, che si riserva di esibire all'udienza.

Che essendo andate distrutte le note ipotecarie dall'incendio e disperso e smarrito il doppio originale del quale era in possesso è stata costretta per salvaguardare i proprii interessi di ripristinare la formalità in base a dichiarazione autentica permessa dell'articolo 3 della legge 28 giugno 1885, n. 3196.

Che ciò eseguito deve promuoverne la convalida davanti al magistrato competente a termini del successivo art. 8 della legge suddetta ed art. 2 del regolamento approvato con R. decreto 20 luglio 1885 n. 3253.

Quindi io suddetto usciere, sulla istanza come sopra, ho citato essi dichiarati a comparire davanti al sig. pretore di Potenza, nell'udienza che terrà il giorno 17 settembre 1886, alle ore 9 ant., per sentir dichiarate valide e di pieno effetto giuridico le dichiarazioni autentiche che si comunicano per originale, e provveduto come per legge alle spese del presente procedimento.

Salvo ogni altro dritto, ragione ed azione.

Copie del presente atto, da me firmate, ho lasciate ai prefati intimati, consegnandole a persone loro familiari, ed un'altra simile copia l'ho data alla istante per la inserzione.

Per copia conforme.

897 C. TOMASONE.

L'anno 1886, il giorno 29 giugno in Potenza,

Sull'istanza dell'Amministrazione del Fondo pel culto, rappresentata in Potenza dall'intendente di finanza cav. Giovanni Corsini, qui domiciliato per ragioni di carica,

Io Ciriaco Tomasone, usciere presso la Pretura di Potenza, ove domicilio,

Ho dichiarato alla signora Enrichetta Padula maritata a Giuseppe Riviello, farmacista, domiciliata in Potenza, che la istante Amministrazione, succeduta all'ex-Ricettizia di Pignola, trovavasi iscritta qual creditrice ipotecaria precedentemente al 28 novembre 1884 sul fondo qui appresso in Pignola, e cioè:

Seminatorio contrada Ospedale, art. 1105 del catasto, sez. G, n. 160, confinante con Tucci Eugenio, via pubblica e Gaeta eredi, da essa posseduto in garentia del credito di lire centotrentasette e centesimi veuti in forza del n. 22 ruolo esecutivo, contro al signor Padula D. Rocco Donato,

Com'è pronta a dimostrare mercè di equipollenti a sensi e per gli effetti dell'art. 9 della legge, che si riserva di esibire all'udienza.

Che essendo andate distrutte le note ipotecarie dall'incendio e disperso e smarrito il doppio originale del quale era in possesso, è stata costretta per salvaguardare i proprii interessi di ripristinare la formalità in base a dichiarazione autentica permessa dall'articolo 3 della legge 28 giugno 1885, num. 3196.

Che ciò eseguito deve ora promuoverne la convalida davanti al magistrato competente, a termini del successivo art. 8 della legge suddetta od articolo 2 del regolamento approvato con R. decreto 20 luglio 1885, n. 3253.

Quindi io suddetto usciere, sulla istanza come sopra, ho citato essa dichiarata a comparire davanti al sig. pretore di Potenza nell'udienza che terrà il giorno 17 del p. v. mese di settembre, alle ore 9 ant., per sentir dichiarate valide e di pieno effetto giuridico le dichiarazioni autentiche che si comunicano per originale o provveduto come per legge alle spese del presente procedimento.

Salvo ogni altro dritto, ragione ed azione.

Copia del presente atto da me firmata l'ho lasciata e consegnata alla prefata intimata nel suo domicilio, dandola a persona sua familiare, ed un'altra l'ho data all'istante per la inserzione.

944 C. TOMASONE, usciere.

L'anno milleottocentottantasei, il giorno 28 giugno, in Pignola,

Sulla istanza dell'Amministrazione del Fondo pel Culto, rappresentata in Potenza dall'intendente di finanza cav. Giovanni Corsini, qui domiciliato per ragion di carica.

Io Ciriaco Tomasone, usciere presso la Pretura di Potenza, ove domicilio,

Ho dichiarato ai signori Pacilio Nicola, Vincenzo ed Ignazio fu Luigi, domiciliati in Pignola, che la istante Amministrazione, succeduta all'ex-Ricettizia di Pignola, trovavasi iscritta qual creditrice ipotecaria precedentemente al 28 novembre 1884 sul fondo qui appresso in Pignola:

Seminatorio contrada Serra del Mulino di Piede, art. 1363 del catasto, sezione D, n. 234, confinante con strada, Tucci eredi di D. Ferdinando e fosso, da essi posseduto in garentia del credito di lire centocinquantacinque in forza dell'articolo 263 del quadro esecutivo, contro al signor Pacilio Luigi Filippo,

Com'è pronta a dimostrare mercè di equipollenti a sensi e per gli effetti dell'art. 9 della legge, che si riserva di esibire all'udienza.

Che essendo andate distrutte le note ipotecarie dall'incendio e disperso e smarrito il doppio originale del quale era in possesso, è stata costretta, per

salvaguardare i proprii interessi, di ripristinare la formalità in base a dichiarazione autentica permessa dall'articolo 3 della legge 28 giugno 1885, numero 3196.
Che ciò eseguito deve ora promuoverne la convalida davanti al magistrato competente a termini del successivo articolo 8 della legge suddetta, ed articolo 2 del regolamento approvato con Regio decreto 20 luglio 1885, numero 3253.
Quindi io suddetto usciere, sulla istanza come sopra, ho citato essi dichiarati a comparire davanti al sig. Pretore di Potenza nell'udienza che terrà il giorno 17 settembre 1886 alle ore 9 ant., per sentir dichiarate valide e di pieno effetto giuridico le dichiarazioni autentiche che si comunicano per originale, e provveduto come per legge alle spese del presente procedimento.
Salvo ogni altro dritto, ragione ed azione.
Copie del presente atto, da me firmato, l'ho lasciate e consegnate ai prefati intimati nel loro domicilio, dandole a persona loro famigliare ed un'altra simile copia l'ho data all'istante per la inserzione.
945

C. TOMASONE, usciere.

L'anno milleottocentottantasei, il giorno 28 giugno, in Pignola,
Sulla istanza dell'Amministrazione del Fondo pel culto, rappresentata in Potenza dal signor intendente di finanza cav. Giovanni Corsini, qui domiciliato per ragioni di carica,
Io Ciriaco Tomasone, usciere presso la Pretura di Potenza, ove domicilio,
Ho dichiarato ai signori Sassano Rocco, Michele, Domenico, Serafina maritata ad Albano Paolo, Vittoria maritata Mancino, Gerardo, Maria Felice maritata Colosanto Saverio, e Maria Giuseppa maritata Ristano Saverio, domiciliati in Pignola, che la istante Amministrazione, succeduta all'ex Ricettizia di Pignola, trovavasi iscritta qual creditrice ipotecaria precedentemente al 28 novembre 1884 sul fondo qui appresso, e cioè:
Seminatorio, contrada Verneto, confinante con Cairo D. Nicola, Olita D. Annibale eredi di Piro, riportato in catasto, all'art. 730, sez. G, n. 215, da esso posseduto in garentia del credito di lire centosessantasette centesimi quaranta, in forza del num. 103 del ruolo esecutivo, contro al signor Sassano eredi fu Saverio,
Com'è pronta a dimostrare mercè di equipollenti a sensi e per gli effetti dell'art. 9 della legge che si riserva di esibire all'udienza.
Che essendo andate distrutte le note ipotecarie dall'incendio e dispersi e smarriti i doppii originali dei quali era in possesso, è stata costretta per salvaguardare i proprii interessi di ripristinare le formalità in base a dichiarazione autentica permessa dall'art. 3 della legge 28 giugno 1885, n. 3196.
Che ciò eseguito deve ora promuoverne la convalida davanti al magistrato competente a termini del successivo art. 8 della legge suddetta ed art. 2 del regolamento approvato con R. decreto 20 luglio 1885, n. 3253.
Quindi io suddetto usciere, sulla istanza come sopra, ho citato essi dichiarati a comparire davanti al sig. pretore di Potenza nell'udienza che terrà il giorno 17 settembre 1886, alle ore 9 ant., per sentir dichiarate valide e di pieno effetto giuridico le dichiarazioni autentiche che si comunicano per originale, e provveduto come per legge alle spese del presente procedimento.
Salvo ogni altro dritto, ragione ed azione.
Copie del presente atto da me firmate l'ho lasciate e consegnate ai prefati intimati nel loro domicilio, dandole a persone loro familiari; ed un'altra simile copia l'ho consegnata all'istante per la inserzione.
943

L'usciere: C. TOMASONE.

L'anno milleottocentottantasei, il giorno diciannove aprile in Rionero.
Sulla istanza della signora Cherubina Plastino fu Giovanni, proprietaria, domiciliata in Rionero,
Io Antonio Fusco, usciere presso la Pretura di Rionero in Vulture, ove domicilio,
Ho citato il signor Felice Angiolillo fu Rocco, proprietario, domiciliato e residente in Rionero, a comparire dinanzi il Tribunale civile di Melfi alla pubblica udienza che terrà nel mattino di mercoledì dodici del prossimo entrante mese di maggio, alle ore 10 antimeridiane, nel solito locale, palazzo Araneo, per sentir convalidare la reiscrizione presa a norma dell'art. 3 della legge 28 giugno 1885 nella Conservazione delle ipoteche di Basilicata il 28 dicembre 1885 della iscrizione legale dotale presa nel 28 luglio 1856, casella 148391, rinnovata il 16 maggio 1870, emergente da capitoli matrimoniali del 7 luglio 1856, ivi registrato li 10 detto al n. 708, per notar Giulio Pierro di Rionero, e per la somma di lire 6375, con la condanna alle spese del giudizio e compenso di avvocato.
Salvo ogni altro dritto, ragione ed azione.
Il signor Vincenzo Plastino, avvocato e procuratore presso il lodato Tribunale procederà per l'istante.
La copia del presente atto è stata lasciata nel domicilio di esso signor Angiolillo, consegnandola nelle sue mani.
Costa l'atto per metà cent. 70.

ANTONIO FUSCO usciere.

Iscritto, 19 aprile 1886 al n. 477 del rep.
1240 Visto — Il Cancelliere: C. GIOVAMI.

L'anno milleottocentottantasei, il giorno trenta giugno, in Venosa,
Sulla istanza dell'Amministrazione del Fondo pel culto, rappresentata in Melfi dall'avvocato erariale signor Gennaro cav. Pistolese, domiciliato in Melfi;
Io Francesco Saverio Lauridio, usciere presso la Pretura di Venosa, ove sono domiciliato;
Ho dichiarato ai signori Lavista Nicola, Luigi ed Annita, maritata a Lesentenze Donato, tutti fu Antonio, domiciliati in Venosa, che la istante Amministrazione, succeduta al Monastero di San Benedetto in Venosa, trovavasi iscritta qual creditrice ipotecaria precedentemente al 28 novembre 1884 sul fondo:
Oliveto e seminatorio, contrada Piani dei Forni, ossia Toppo di Mosca, confinante con Rapallo eredi di Venanzio, Piceco Vincenzo e Giannatasio Michele, da essi posseduti in garentia del credito di lire millesettecento, contro al signor Lavista Antonio fu Nicola,
Com'è pronta a dimostrare mercè di equipollenti a sensi e per gli effetti dell'art. 9 della legge, che si riserva di esibire all'udienza.
Che essendo andate distrutte le note ipotecarie dall'incendio e dispersi e smarriti i doppii originali dei quali era in possesso, è stata costretta per salvaguardare i proprii interessi, di ripristinare le formalità in base a dichiarazione autentica permessa dall'articolo 3 della legge 28 giugno 1885, numero 3196.
Che ciò eseguito deve ora promuoverne la convalida davanti al magistrato competente a termini del successivo articolo 8 della legge suddetta ed articolo 2 del regolamento approvato con R. decreto 20 luglio 1885, n. 3253.
Quindi io suddetto usciere, sulla istanza come sopra, ho citati essi dichiarati a comparire davanti al Tribunale civile di Melfi, nel solito locale delle sue udienze, nell'udienza che terrà il giorno tre agosto venturo ed anno 1886, alle ore nove antimeridiane col prosieguo, per sentir dichiarato valido e di pieno effetto giuridico le dichiarazioni autentiche che si comunicano per originale, e provveduto come per legge allo spese del presente procedimento — Salvo ogni altro dritto, ragione ed azione.
Il detto avvocato procederà per l'istante.
Copie quattro del presente atto, da me usciere collazionate e firmato, delle quali tre sono state portate nel domicilio di essi signori Lavista, consegnandole nelle loro mani, ad eccezione di quella del signor Luigi Lavista, che la ho consegnata nelle mani di suo fratello Nicola, e l'altra poi è stata consegnata al ricevitore istesso per rimetterla a chi si conviene, oltre di un sunto di essa citazione per rinviarsi al Giornale degli annunzii giudiziarii per inserzione ai sensi di legge.
Specifica totale a debito lire 2 30.

Per copia conforme,
1202 FRANCESCO SAVERIO LAURIDIO usciere.

L'anno milleottocentottantasei, il giorno venticinque del mese di giugno, in Altamura,
Sulla istanza dell'Amministrazione del Fondo pel culto, rappresentata in Potenza dal cavaliere signor Giovanni Corsini, intendente di finanza, ivi domiciliato ed elettivamente presso il signor avvocato Emidio Tursini, delegato erariale in Bari, dal quale sarà rappresentato in causa,
Io Francesco D'Anna, usciere presso la R. Pretura mandamentale di Altamura, ove domicilio,
Ho dichiarato alla signora De Laurentiis Maria fu Luigi, qual madre e tutrice del figlio minore Vincenzo Melodia del fu Michele, domiciliata in Altamura, che la istante Amministrazione, succeduta alle Chiariste di Ferrandina, trovavasi iscritta qual creditrice ipotecaria precedentemente al 28 novembre 1884 sui fondi seguenti siti in tenimento di Ferrandina:
1. Vigna in contrada Zambroglia o Belvedere, confinante con Caputi Giuseppe, Cattaneo eredi di Pietrantonio e Marsilio Francesco, art. 555, sez B, nn. 2679, 2680. Imponibile lire 159 13.
2. Trappeto, contrada S. Leonardo, confinante con Giocoli Francesco, De Leonardis Laura e Pirretti Antonio Maria, art. 555, sez. I, n. 1580. Imponibile lire 56 18.
3. Cantina in contrada Olmo, confinante con Spirito Francesco, D'Amato Antonio e Trifogli Battista fu Pasquale, art. 555, sez. I, n. 2120. Imponibile lire 67 58,
Da essa posseduti in garentia del credito di lire 6700,
Com'è pronta a dimostrare mercè di equipollenti a sensi e per gli effetti dell'art. 9 della legge, che si riserva di esibire all'udienza.
Che essendo andate distrutte le note ipotecarie dall'incendio e dispersi e smarriti i doppii originali dei quali era in possesso è stata costretta, per salvaguardare i proprii interessi, di ripristinare la formalità in base a dichiarazione autentica permessa dall'art. 3 della legge 28 giugno 1885, n. 3196.
Che ciò eseguito deve ora promuovere la convalida davanti al magistrato competente, ai termini del successivo art. 8 della legge suddetta ed art. 2 del regolamento approvato con R. decreto 20 luglio 1885, n. 3253.
Quindi io suddetto usciere, sulla istanza come sopra, ho citato essa dichiarata a comparire davanti al Tribunale di Bari, nell'udienza che terrà il giorno di lunedì 30 del prossimo venturo agosto, ore 10 antim., per sentir

dichiarate valide e di pieno effetto giuridico le dichiarazioni autenticate che si comunicano per originale, e provveduto come per legge alle spese del presente procedimento — Salvo ogni altro dritto, ragione ed azione.

Copia dell'antescritto atto è stata da me usciere rilasciata nel domicilio di essa signora De Laurentis, consegnandola a mani di sua madre, altra copia ho consegnato e rimesso allo istante a norma e per gli effetti dell'art. 1 del regolamento 20 luglio 1885, n. 3253, e quest'ultima si rilascia da servire per l'inserzione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, oggi 30 giugno 1886.

Costa l'atto a debito in uno lire 16 90

1307 L'usciere: FRANCESCO D'ANNA.

L'anno 1886 il giorno 12 luglio in Melfi,

Ad istanza della signora Finizia Colabella fu Giuseppe, gentildonna, domiciliata in Melfi,

Io Francesco Bigotti usciere del Tribunale civile di Melfi, ove domicilio, ho citato il sig. Luca Rispoli fu Gaetano, proprietario, qui domiciliato e residente, a comparire alla pubblica udienza che terrà il Tribunale di Melfi, nel mattino di mercoledì 28 andante mese, alle ore 9 ant., nel solito locale Palazzo Araneo, per sentir convalidare la reiscrizione presa a norma dell'articolo 3 della legge 28 giugno 1885, nella conservazione delle ipoteche di Basilicata, a 25 gennaio 1886, della iscrizione dotale del 25 ottobre 1870, al vol. 40, n. 10694, cas.° 13611, emergenti dalle tavole nuziali 3 giugno 1847, reg. a Rionero li 7 detti mese ed anno, al num. 1596, preesistente all'epoca dell'incendio per la somma di lire 8075, gravitante su dieci membri di casa soprana di abitazione, di proprietà di esso sig. Rispoli, sita in Melfi, al Corso Garibaldi, confinante una volta alle case di De Martinis, poscia di Samuele Lepore, ed oggi di Vincenzo Caruso e con strada pubblica da diversi lati, riportata nel catasto sotto l'art. 720, il tutto col ristoro delle spese e compenso di avvocato.

Salvo ogni altro dritto, ragione ed azione.

Il signor Vincenzo Plastino avv. proc. presso il lodato collegio procederà per la istante.

La copia dell'atto presente da me usciere collazionata e firmata l'ho recata nel domicilio di esso sig. Rispoli, consegnandola nelle sue mani.

Due altre copie servibili per uso ed ai sensi dell'art. 2 del reg. 27 giugno 1885, le ho consegnate unite al presente originale all'avvocato signor Plastino.

Costa l'atto lire 2 40.

F. Bigotti.

Per copia conforme

1239 F. BIGOTTI.

L'anno milleottocentottantasei, il giorno 2 luglio, in Palmira,

Sulla istanza dell'Amministrazione del Fondo pel Culto, rappresentata in Potenza dall'intendente di finanza cav. Giovanni Corsini, che elegge domicilio presso l'ufficio del registro di Acerenza,

Io Norberto Ciolfi, usciere presso la Pretura di Acerenza,

Ho dichiarato ai signori Giannone Giuseppe fu Francesco, Giannone Carlo fu Nicola, Giannone Domenico, Mariano e Carlo fu Nicola, domiciliati a Palmira, che la istante Amministrazione succeduta al Clero di Palmira trovavasi iscritta qual creditrice ipotecaria precedentemente al 28 novembre 1884 sul fondo seguente in tenimento di Palmira:

Seminatorio, contrada Tammanara, art. 1957 del catasto, sez. B, n. 60, confinante con Giannone Carlo fu Domenico Antonio, Rosario Cappelle, da essi posseduto in garentia del credito di lire 85, dipendente dall'art. 706 del campione di 2ª categoria, contro al signor Giannone Canio,

Com'è pronta a dimostrare mercè di equipollenti, a sensi e per gli effetti dell'art. 9 della legge, che si riserva di esibire all'udienza.

Che essendo andate distrutte le note ipotecarie dall'incendio e disperso e smarrito il doppio originale del quale era in possesso, è stata costretta, per salvaguardare i proprii interessi, di ripristinare la formalità in base a dichiarazione autentica permessa dall'art. 3 della legge 28 giugno 1885, numero 3195.

Che ciò eseguito deve ora promuoverne la convalida davanti al magistrato competente, a termini del successivo art. 8 della legge suddetta ed art. 2 del regolamento approvato con R. decreto 20 luglio 1885, n. 3253.

Quindi io suddetto usciere, sulla istanza come sopra, ho citato essi dichiarati a comparire davanti al sig. pretore di Acerenza nell'udienza che terrà il giorno di martedì 10 agosto 1886, per sentir dichiarate valide e di pieno effetto giuridico le dichiarazioni autentiche che si comunicano per originale, e provveduto come per legge alle spese del presente procedimento

Salvo ogni altro dritto, ragione ed azione.

Copie del presente atto, da me usciere sottoscritto collazionate e firmate, le ho portate nel domicilio di essi intimati Giannone, e consegnate a persone familiari.

Norberto Ciolfi, usciere.

Bollo	L. 19 20
Diritto e rep.	» 3 10
Copie	» 1 »
Totale	L. 23 30

1308 N. CIOLFI.

L'anno milleottocentottantasei, il giorno due luglio, in Pignola (dico due luglio),

Sulla istanza dell'Amministrazione del Fondo pel culto, rappresentata nella provincia dall'intendente di finanza signor Giovanni cav. Corsini, residente in Potenza,

Io Rocco Vincenzo Mattia, usciere presso il Tribunale di Potenza, ove domicilio,

Ho dichiarato ai signori Lombardi Domenico Nicola e Michele fu Vincenzo ed Ortensia fu Nicola, maritata col detto Domenico, e questi anche qual tutore al minorenne suo figlio Vincenzo, erede della fu Mariotta Lombardi fu Nicola, domiciliati in Pignola, che la istante Amministrazione, succeduta alla soppressa Chiesa Ricettizia di Pignola, trovavasi iscritta qual creditrice ipotecaria precedentemente al 28 novembre 1884 in forza del Ruolo esecutivo 2 aprile 1859, numeri 194, 288, 198, 179, 99, 92, 30, 31, 38, 40, 46, 55, 67, 80, 77, 74, 84, 85, 300, 231, 369, 326, 318, 125, 126, 127, 151, 153, 152, 265, 220, 336 sui seguenti fondi in tenimento di Pignola:

1. Seminatorio contrada Pantani, art. 1434 del catasto, sez. F, numeri 666, 677, 680 e 166, diviso in due appezzamenti, confinante il 1° con strada pubblica, Tucci D. Ferdinando, Bruno e Lagrotta; il 2° con fossa Sciffra, strada e cav. Luigi Gaeta; il 3° col fiume Trota, Aita Annibale e Gaeta Vincenzo; il 4° con Coiro Domenico, via, Gaeta Luigi ed eredi Ferretti Luigi; il 5° con strada, Lombardi ed eredi Tucci D. Michele.

2. Seminatorio contrada Vernoto, in catasto, all'art. 1588 e 370, sez. G, numeri 150, 203, 240, 225 e 108, diviso in sei appezzamenti, e confinante il 1° con Postiglione Carolina, Coiro D. Luigi, e Ferretti eredi D. Luigi: il 2° con Coiro Laura e Tucci D. Felice; il 3° con Coiro Laura e Lombardi eredi D. Saverio; il 4° con Albano Leopoldo, signori Lombardi e Coiro D. Laura; il 5° con Gaeta Luigi, Tucci eredi D. Ferdinando e fiume Troto Vecchio; il 6° con via pubblica, eredi Ferretti fu D. Luigi e fosso.

3. Altro seminatorio contrada Ischia Manala, diviso in cinque appezzamenti, confinante il 1° con Vincenzo Pacilio, eredi Lombardi, Gaeta D. Luigi e Ferretti eredi D. Luigi; il 2° con fiume Troto Vecchio, Tucci D. Ferdinando, Gaeta D. Luigi; il 3° con Coiro, Gaeta e Tucci eredi Lombardi; il 4° con strada, eredi Lombardi, Rosa Rocco Vincenzo; il 5° con strada, Tucci Michele e Lombardi eredi.

4. Seminatorio contrada Arioso, agli articoli 270 e 1434, sez. G., nn. 79, 86 e 87, 88, 89, 90, diviso in nove appezzamenti, confinante il 1° con Rosa Rocco Vincenzo, Albano Vincenzo, strada e Lombardi eredi; il 2° con Ferretti eredi fu D. Luigi, fiume Troto, sig. D. Gaeta e sig. Tucci; il 3° con Postiglione Giuseppe Maria, strada e fiume Troto; il 4° con strada, Lombardi e Postiglione D. Giuseppe; il 5° con strada, Lombardi Vincenzo, via pubblica e Gaeta Luigi; il 6° con Gaeta Luigi, fosso e strada; il 7° con strada, fosso, Lombardi arciprete Luigi e Gaeta Vincenzo; l'8° con strada, fosso, Gaeta Luigi ed eredi Trecciariello; il 9° con fiume Trota, Gaeta eredi e fiume Troto Vecchio.

5. Altro seminatorio, contrada Murgia, art. 1434, sez. G, n. 76, diviso in cinque appezzamenti, confinante il 1° con strada, Olita Annibale e fiume Troto; il 2° con fiume Sernabari ed eredi Gaeta; il 3° con strada vicinale, fiume Troto e Olita Annibale; il 4° con canale e presa d'acqua, Olita Annibale e Lombardi eredi; il 5° con canale e presa d'acqua, signor Gaeta Vincenzo ed eredi Lombardi.

6. Altro in contrada Serra di Murgia, all'art. 1434, sez. G, nn. 76 e 71, diviso in due appezzamenti, confinante il 1° con Lombardi eredi fu D. Saverio, ed il 2° con strada Viottolo del Pugno, Guardiana e Lombardi eredi.

7. Altro seminatorio, contrada Locchetti, all'art. 370, sez. F, nn. 619 e 620, diviso in due appezzamenti, il 1° confinante con Arnone Giuseppe, Gaeta Vincenzo e signori Tucci; il 2° con eredi Ciambelli, Arnone Giuseppe, signor Gaeta ed eredi Lombardi.

8. Altro seminatorio, contrada Foco, art. 1454 e 370, sez. F, n. 121, diviso in due appezzamenti, confinante il 1° Tucci Ferdinando, eredi Tucci Michele, Gaeta Luigi e viottolo; il 2° con strada, Suma D. Saverio e Bruni.

9. Altro seminatorio, contrada Poggi del Lago, art. 370 del catasto, nn. 107 e 144, diviso in due appezzamenti, confinanti il 1° con Tucci Ferdinando, Coiro Nicola e via del Lago; il 2° con Coiro Nicola e strada.

10. Altro seminatorio, contrada Matina di Capo, art. 370, sez. F, nn. 722, 229, 234, 224, 728, diviso in sette appezzamenti, confinante il 1° con Postiglione Giuseppe ed eredi Ferretti e Postiglione eredi D. Paolo; il 2° con Postiglione eredi D. Paolo, via rotabile e signor Lombardi; il 3° strada, Stigliani Rosa e rotabile; il 4° signor Gaeta, eredi Lombardi; il 5° con Gaeta Luigi ed eredi Lombardi; il 6° con Lombardi eredi di D. Saverio, Ferretti Leopoldo, Gaeta Luigi e Gaeta Vincenzo.

11. Altro seminatorio, contrada Matina di Piede, agli art. 1588 e 390, sez. F, n. 234, diviso in due appezzamenti, confinante il 1° con Olita Annibale, Gaeta Vincenzo e strada; il 2° con Gaeta Luigi, Tucci Potito, strada, Olita D. Paolo.

12. Altro seminatorio, contrada Piani del Molino di Tapi, art. 1588, sez. E, nn. 199 e 201, diviso in due appezzamenti, confinante il 1° Coiro Nicola, Bruni, via ed eredi Ferretti D. Luigi; il 2° con la vedova di Antonio Ceruzzi, strada ed eredi Bruno.

13. Altro seminatorio, contrada Serra del Molino di Piede, art. 1588, sez. D,

n. 228, chiuso in due appezzamenti, confinante il 1° con eredi Gaeta Luigi, via Serra, Ferretti eredi D. Luigi; il 2° con Stigliani D. Gerardo, Gaeta e via Serra.

14. Altro seminatorio, contrada Jannariello, art. 1588, sez. B, n. 37, confinante con Olita Annibale, Gaeta eredi e via Serra.

15. Altro infine alla contrada Pozzillo, art. 370, sez. E, n. 65, confinante con Stigliani D. Gerardo, Gaeta Luigi e Ferretti eredi D. Luigi.

tutti da essi posseduti in garanzia del credito di lire 8535 60, esigibile *quandocumque*, con l'annualità di lire 426 78, contro al signor Lombardi D. Saverio; iscritta l'ipoteca ai 15 agosto 1878;

Com'è pronta a dimostrare mercè di equipollenti, a sensi e per gli effetti dell'art. 9 della legge, che si riserba di esibire all'udienza.

Che essendo andate distrutte le note ipotecarie dell'incendio e dispersi e smarriti i doppi originali dei quali era in possesso, è stata costretta, per salvaguardare i proprii interessi, di ripristinare la formalità in base a dichiarazione autentica, permessa dell'art. 3 della legge 23 giugno 1885, numero 3196.

Che ciò eseguito, deve ora promuoverne la convalida davanti al magistrato competente, a termini del successivo art. 8 della legge suddetta ed art. 2 del regolamento approvato con R. decreto 20 luglio 1885, n. 3253.

Quindi io suddetto usciere, sulla istanza come sopra, ho citato essi dichiarati a comparire davanti al Tribunale civile di Potenza, nella espressa qualità di eredi del fu Saverio Lombardi, nell'udienza che terrà il giorno ventuno (21) agosto 1886, all'ora della legge, per sentir dichiarate valide e di pieno effetto giuridico le dichiarazioni autentiche che si comunicano per originale, e provveduto come per legge alle spese del presente procedimento.

Salvo ogni altro dritto, ragione ed azione.

Copie del presente atto, da me usciere collazionate e firmato, le ho recate e lasciate nei domicilii di essi signori Lombardi, consegnandole a persone loro di famiglia.

Specifica totale lire 8 90.

770 ROCCO V. MATTIA.

L'anno milleottocentottantasei il giorno ventotto giugno in Napoli.

Sulla istanza dell'Amministrazione del Fondo pel Culto rappresentata in questo giudizio dallo Intendente di Finanza di Potenza, il quale è eletto, domiciliato presso la R. Avvocatura erariale di Napoli, via Roma, palazzo S. Giacomo, da cui è rappresentato e difeso.

Io Matteo Barbariello usciere presso il Tribunale civile di Napoli, ove domicilio per la carica in Castel Capuano.

Ho dichiarato ai signori Francesco Maria e Gerardo Maria, Quarto duchi di Belgioioso, quali eredi del fu duca Antonio Quarto, domiciliato il primo alla Riviera di Chiaia, n. 217, palazzo Ruffo ed il secondo alla strada Monte di Dio a Pizzofalcone, palazzo stesso, n. 54, che l'istante Amministrazione succeduta al Monastero di Marsico, trovavasi iscritta qual creditrice ipotecaria precedentemente al 28 novembre 1881, sui fondi seguenti siti nel tenimento di Vaglio, cioè:

1. Seminatorio infimo ed incolto pascolatorio, contrada Martina, art. 1187, del Catasto, sez. A, n. 20 e 22.

2. Seminatorio contrada Molinari, art. 1187, sez. A, n. 27.

3. Seminatorio scelto, contrada Mattina e via di Tricarico e Trivignano, art. 1187, sez. A, n. 112 e 113.

4. Seminatorio ed incolto pascolatorio, contrada Pizzo di S. Giacomo, articolo 1187, sez. A, n. 117 e 116.

5. Querceto seminatorio alberato. Incolto pascolatorio. Seminatorio scelto e seminatorio in contrada Costa della Taverna, art. 1187, sez. E, nn. 844, 845, 848, 851 e 852.

6. Seminatorio scelto alla contrada Canna della Signora, art. 1187, sez. E, n. 1.. 863, confinanti con Carbone Camillo ed altri, e da essi posseduto in garentia ... del credito di lire 23375, contro al signor Antonio Quarto, del quale essi intim... ati sono eredi,

Com'è ... pronta a dimostrare mercè di equipollenti a sensi e per gli effetti dell'articolo 9 ... della legge, che si riserva di esibire all'udienza.

Che essendo a... ndate distrutte le note ipotecarie dall'incendio e dispersi e smarriti i doppi ... originali dei quali era in possesso, è stata costretta per salvaguardare i pro... prii interessi di repristinare la formalità in base a dichiarazione autentica per... messa dall'articolo 3 della legge 28 giugno 1885, n. 3193

Che ciò eseguito deve o... ra promuoverne la convalida davanti al magistrato competente a termini del su... ccessivo art 8 della legge suddetta ed art, 2 del regolamento approvato con R. ... decreto 20 luglio 1885, n. 3253.

Quindi io sudetto usciere sull... istanza come sopra ho citato essi dichiarati a comparire davanti al Tribunale civi... le di Napoli e propriamente in quella sezione che sarà dall'ill.mo presidente ... destinata nell'udienza che terrà il giorno di lunedi diciannove dell'entrante ... mese di luglio 1886, alle ore 10 ant., per sentir dichiarare valide e di pieno effett... o giuridico le dichiarazioni autentiche che si comunicano per originale e pro... vveduto come per legge alle spese del presente procedimento.

Salvo ogni altro diritto, ragione ed azione.

Due copie del presente atto, da me usciere firmate, so... no state rilasciate nei rispettivi domicili di essi signori Quarto, consegnandole ciascuna tra le mani di persone loro familiari, che se ne sono incaricate e capaci a riceverle.

Specifica:

Carta lire 10 80 — Rep. lire 0 10 — Intimazione lire 1 50 — Scrittura lire 1 80 — Totale lire 14 20.

Matteo Barbariello.

Per copia conforme da servire per la trascrizione.

Matteo Barbariello, usciere.

Visto, per la legalizzazione della firma dell'usciere Matteo Barbariello.

Napoli, addì 7 luglio 1886.

L'Incaricato del Ramo
757 MINIERI.

L'anno 1886, il giorno 30 giugno, in Napoli,

Sulla istanza dell'Amministrazione del Fondo pel Culto, rappresentata in Napoli dalla R. Avvocatura erariale, presso cui elettivamente è domiciliata, in via Roma, palazzo San Giacomo,

Io Matteo Barbariello, usciere presso il Tribunale civile di Napoli, ivi domiciliato in Castel Capuano,

Ho dichiarato ai signori Vittorio Cutinelli, domiciliato Salita Santa Teresa degli Scalzi, n. 85, e Laura Antonacci vedova Cutinelli, domiciliata via Giovanni Bausan, n. 31, entrambi quali eredi del defunto marchese Gioacchino Cutinelli; che la istante Amministrazione, succeduta alle Chiariste di Tricarico, trovavasi iscritta qual creditrice ipotecaria precedentemente al 28 novembre 1881 sui fondi seguenti in tenimento di Campomaggiore:

Seminatorii montuosi in contrada Jazzo del Ponte, riportati all'art. 553 del catasto, sez. A, nn. 269 e 270, confinanti da tutti i lati con altri beni dello stesso marchese Cutinelli, cioè con vigna olivata e con seminatorio con querce in contrada Sterpara ed Acqua Filente. Tale ipoteca trovavasi iscritta contro il defunto Cutinelli in garentia del credito di lire undicimila e novecento dovuto alle dette Chiariste di Tricarico,

Com'è pronta a dimostrare mercè di equipollenti a sensi e per gli effetti dell'art. 9 della legge, che si riserva di esibire all'udienza.

Che essendo andate distrutte le note ipotecarie dall'incendio e dispersi e smarriti i doppi originali dei quali era in possesso è stata costretta, per salvaguardare i proprii interessi, di ripristinare la formalità in base a dichiarazione autentica permessa dall'art. 3 della legge 28 giugno 1885, n. 3193.

Che ciò eseguito, deve ora promuoverne la convalida davanti al magistrato competente, a termini del successivo art. 8 della legge suddetta ed art. 2 del Regolamento approvato con R. decreto 20 luglio 1885, num. 3253.

Quindi io suddetto usciere, sulla istanza come sopra, ho citato essi dichiarati a comparire davanti al Tribunale civile di Napoli ed in quella Sezione che sarà dal presidente destinato, nell'udienza che si terrà il giorno di lunedì che si contano li nove prossimo agosto, per sentir dichiarate valide e di pieno effetto giuridico le dichiarazioni autentiche che si comunicano per originale, e provveduto come per legge alle spese del presente procedimento — Salvo ogni altro dritto, ragione ed azione.

Copie due del presente atto, da me usciere firmato, sono state lasciate nei rispettivi domicilii di essi citati, consegnandole ciascuna tra le mani di persone loro familiari, capaci di riceverle.

Specifica:

Carta L. 10 80 — Repertorio L. 0 10 — Intimo L. 1 50 — Scrittura L. 1 80, — Totale L. 14 20.

Matteo Barbariello, usciere.

Per copia conforme da servire per la trascrizione.

MATTEO BARBARIELLO, usciere.

Visto per la legalizzazione della firma dell'usciere Matteo Barbariello.

Napoli, addì 5 luglio 1886.

1203 MINIERI.

L'anno milleottocentottantasei, il giorno 27 giugno, in Tursi,

Sulla istanza dell'Amministrazione del Fondo pel culto, rappresentata in S. Arcangelo dal signor ricevitore del registro Martini Vittorio,

Io Tommaso Giacchi, usciere presso la R. Pretura di Tursi,

Ho dichiarato ai signori Brancalasso Giovanni Andrea ed il barone Brancalasso Nicola e per essi gli eredi Brancalasso Andrea, Tommaso, Cesare, Salvatore, Giuseppina, Antonietta, Giovannina, Felicetta e Filomena, pel minore Salvatore a sua madre tutrice signora Olimpia Donnaperna, domiciliati a Tursi, che la istante Amministrazione, succeduta alle Opere pie di Tursi, trovavasi iscritta qual creditrice ipotecaria precedentemente al 28 novembre 1884, sul fondo seguente:

Casa, contrada Piazzetta in Tursi, art. 102 del Catasto, sez. G, n. 357, confinante con Vincenzo D'Alessandro, Giuseppe Latocchina ed Antonio Rinaldi, da essi posseduto in garentia del credito di lire quattrocento venticinque (L. 425), contro ai signori Brancalasso Giovanni Andrea ed il barone Brancalasso Nicola,

Com'è pronta a dimostrare mercè di equipollenti a sensi e per gli effetti dell'art. 9 della legge, che si riserva di esibire all'udienza.

Che essendo andate distrutte le note ipotecarie dall'incendio e dispersi e smarriti i doppii originali dei quali era in possesso, è stata costretta, per salvaguardare i proprii interessi, di ripristinare le formalità in base a dichiarazione autentica permessa dall'articolo 3 della legge 28 giugno 1885, n. 3196.

Che ciò eseguito deve ora promuoverne la convalida davanti al magistrato competente a termini del successivo art. 8 del regolamento approvato con R. decreto 20 luglio 1885, n. 3253.

Quindi io suddetto usciere, sulla istanza come sopra, ho citato essi dichiarati a comparire davanti al Pretore di Tursi nell'udienza che terrà il giorno 22 ottobre 1886, alle ore 9 ant., per sentir dichiarate valide e di pieno effetto giuridico le dichiarazioni autentiche che si comunicano per originale, e provveduto come per legge alle spese del presente procedimento.

Salvo ogni altro dritto, ragione ed azione.

Copie collazionate e firmate del presente atto sono state da me usciere rilasciate nel domicilio di essi citati signori Brancalasso e Donnaperna consegnandole a persone di loro famiglia.

Specifica:

Bollo in ripetizione L. 24 00 — Diritti all'usciere L. 5 — Copie L. 5 40 — Repertorio L. 0 10 — Totale L. 34 50.

L'usciere: TOMMASO GIACCHI.

Copia conforme all'originale rilasciata per uso dell'amministrazione.

S. Arcangelo, 1° luglio 1886.

Il Ricevitore
MARTINI. 1185

L'anno milleottocentottantasei, il giorno 1° luglio, in Potenza,

Sulla istanza dell'Amministrazione del Fondo pel culto, rappresentata in Potenza dall'intendente di finanza cav. Giovanni Corsini, qui domiciliato per ragion di carica,

Io Rocco Cammarota, usciere presso la Pretura di Potenza, ove domicilio,

Ho dichiarato al signor Di Carlo Savino, domiciliato in Potenza, che la istante Amministrazione, succeduta agl'Iscarioni di Napoli, trovavasi iscritta qual creditrice ipotecaria precedentemente al 28 novembre 1884 sul fondo qui appresso in Potenza, e ciò è:

Casa, vico Lago, art. 2067 del catasto 8°, civico 16. confinante vico Lago, Moncino Maria e Macellaro Gerardo, da esso posseduta in garentia del credito di lire quattrocentoventicinque in forza di antico possesso ad esigere, contro al signor Di Carlo Savino,

Com'è pronta a dimostrare mercè di equipollenti a sensi e per gli effetti dell'articolo 9 della legge, che si riserva di esibire all'udienza.

Che essendo andata distrutta la nota ipotecaria dall'incendio e disperso e smarrito il doppio originale del quale era in possesso è stata costretta per salvaguardare i proprii interessi di rispristinare la formalità in base a dichiarazione autentica permessa dall'articolo 3 della legge 28 giugno 1885, num. 3196.

Che ciò eseguito deve ora promuoverne la convalida davanti al magistrato competente a termini della dichiarazione autentica suddetta ed in conformità del successivo art. 8 della legge suddetta ed art. 2 del regolamento approvato con Regio decreto 20 luglio 1885, n. 3253.

Quindi io suddetto usciere, sulla istanza come sopra, ho citato esso dichiarato a comparire davanti al pretore di Potenza, nell'udienza che terrà il giorno . . . . per sentir dichiarate valide e di pieno effetto giuridico le dichiarazioni autentiche che si comunicano per originale, e provveduto come per legge alle spese del presente procedimento.

Salvo ogni altro diritto, ragione ed azione.

Copia del presente atto, collazionata e firmata da me suddetto usciere, poichè il dichiarato Di Carlo non ha domicilio, residenza e dimora conosciuti in questo comune; perciò, ai sensi dell'art. 141 LL. di Proc. Civ., l'ho lasciata nell'ufficio di questo Pubblico Ministero presso questo Tribunale civile, consegnandola al suo segretario che se ne è incaricato. Due altre copie poi di questo stesso atto, una l'ho affissa nella porta esterna di questa Pretura e l'altra l'ho lasciata al rappresentante questa Amministrazione istante per l'inserzione a farsi giusta cennato articolo.

Per copia conforme.

1198 ROCCO CAMMAROTA.

L'anno 1886, il giorno 12 del mese di luglio, in Sant'Arcangelo,

Sulla istanza dell'Amministrazione del Fondo pel culto, rappresentata in Sant'Arcangelo dal signor ricevitore del registro, Martini Vittorio,

Io Antonio Langione, usciere addetto presso la R. Pretura di Sant'Arcangelo, ove risiego,

Ho dichiarato alla signora Di Giura Maria Caterina vedova di Vincenzo Ceccaro e tutrice dei suoi figli minori, domiciliata a S. Arcangelo, che la istante Amministrazione succeduta alla Cappella di S. Maria del Carmine ed Anime del Purgatorio in S. Arcangelo, trovavasi iscritta qual creditrice ipotecaria precedentemente al 28 novembre 1884 sui fondi seguenti, siti in Sant'Arcangelo . . . . . .

1. Casa terrena, ossia catoggio a S. Giovanni, confinante con casa di Domenico Appella fu Fortunato, di Francesco Scardaccione fu D. Matteo e di Francesco Lacanna fu Vincenzo;

2. Vigna alborata di fichi e noci, alla contrada Sterpina;

3. Vigna in contrada S. Spirito e vigna in contrada S. Brancato e sullo migliorie nel Cellaro a S. Giovanni,

da essa posseduti in garentia del credito di lire centosei e centesimi venticinque (L. 106 25), contro alla signora Di Giura Maria Caterina suddetta,

Com'è pronta a dimostrare mercè di equipollenti a sensi e per gli effetti dell'art. 9 della legge, che si riserva di esibire all'udienza.

Che essendo andate distrutte le note ipotecarie dall'incendio e dispersi e smarriti i doppii originali dei quali era in possesso, è stata costretta per salvaguardare i proprii interessi di ripristinare le formalità in base a dichiarazione autentica permessa dall'art. 3 della legge 28 giugno 1885, n. 3196.

Che ciò eseguito, deve ora promuoverne la convalida davanti al magistrato competente, a termini del successivo art. 8 della legge suddetta ed art. 2 del regolamento approvato con R decreto 20 luglio 1885, n. 3253.

Quindi io suddetto usciere, sulla istanza come sopra, ho citato essa dichiarata a comparire davanti al signor Pretore di Sant'Arcangelo, nell'udienza che terrà il giorno di martedì 19 ottobre 1886, alle ore 9 antimeridiane, col prosieguo, per sentir dichiarate valide e di pieno effetto giuridico le dichiarazioni autentiche che si comunicano per originale, e provveduto come per legge alle spese del presente procedimento.

Copia del presente atto, da me usciere collazionata e firmata, l'ho lasciata nel domicilio di essa Di Giura, consegnandole nelle mani di suo genero a nome Orazio Arleo.

Specifica: Bollo a debito L. 4 80 — Diritto e rep. cent. 60 Intimo cent. 50 — Totale L. 6 42.

L'usciere ANTONIO LANGIONE.

Copia conforme all'originale con cui collazionata concorda.

S. Arcangelo, 14 luglio 1886.

1186 Il ricevitore: Martini.

L'anno milleottocentottantasei, il giorno 25 giugno, in Potenza,

Sulla istanza dell'Amministrazione del Fondo pel culto, rappresentata in Potenza dall'intendente di finanza cav. Giovanni Corsini, qui domiciliato per ragion di carica,

Io Rocco Cammarota, usciere presso la Pretura di Potenza, ove domicilio,

Ho dichiarato ai signori Vaglio Saverio, Cesare Gerardo e Carolina fu Antonio, domiciliati in Potenza, che la istante Amministrazione succeduta alle Chiariste di S. Luca in Potenza trovavasi iscritta qual creditrice ipotecaria precedentemente al 28 novembre 1884 sul fondo in tenimento di Potenza, e cioè:

Canneto, vigna e casa diruta in contrada S. Antonio la Macchia, articolo 6173 catasto. sez. D, nn. 274, 276, 277 e 279, confinante con Addone Nicola di Gaetano e Loreto Vincenzo di Pasquale, da essi posseduti in garentia del credito di lire 382 40, in forza dell'istrumento 24[11, rogato Atella, contro ai signori Vaglio Antonio ed altri,

Com'è pronta a dimostrare mercè di equipollenti a sensi e per gli effetti dell'art. 9 della legge, che si riserva di esibire all'udienza.

Che essendo andate distrutte le note ipotecarie dall'incendio e disperso e smarrito il doppio originale del quale era in possesso, è stata costretta, per salvaguardare i proprii interessi, di ripristinare la formalità in base a dichiarazione autentica permessa dall'articolo 3 della legge 28 giugno 1885, numero 3196

Che ciò eseguito deve ora promuoverne la convalida davanti al magistrato competente, a termini del successivo art. 8 della legge suddetta, ed art. 2 del regolamento approvato con Regio decreto 20 luglio 1885, n. 3253.

Quindi io suddetto usciere, sulla istanza come sopra, ho citato essi dichiarati a comparire davanti al sig. pretore di Potenza nell'udienza che terrà il giorno di venerdì 3 del prossimo vegnente mese di settembre, alle ore 10 antimeridiane, nel solito locale, strada San Giovanni di Dio, num. 5, per sentir dichiarate valide e di pieno effetto giuridico le dichiarazioni autentiche che si comunicano per originale, e provveduto come per legge alle spese del presente procedimento.

Salvo ogni altro diritto, ragione ed azione.

Quattro copie del presente atto, collazionate e firmate da me suddetto usciere, sono state lasciate nel domicilio di tutti essi dichiarati, consegnate a persone loro famigliari.

Altra copia poi in estratto di questo stesso atto, pure da me firmata, l'ho lasciata allo istante signor cav. Corsini, per la debita inserzione a farsi.

Specifica a debito: Carta in ripetizione L. 14 40 — Originale, intima e repertorio L. 3 10 — Scritturazione L. 2 80 — Totale L. 20 30.

Per copia conforme,

867 ROCCO CAMMAROTA.

L'anno 1886 il giorno 20 giugno in S. Arcangelo,

Sull'istanza dell'Amministrazione del Fondo pel culto, rappresentata in S. Arcangelo dal ricevitore del registro signor Martini Vittorio,

Io Giovanni Cavaliere, usciere presso la R. Pretura di S. Arcangelo, ove domicilio,

Ho dichiarato ai signori Ferrara Domenico, sacerdote, e Vincenzo fu Vito Michele, quali eredi degli originari Giambattista, Domenico e Leonardo Ferrara, e per essi defunti, agli eredi Ferrara Michele ed Artemisia fu Vincenzo, domiciliati a S. Arcangelo, che la istante Amministrazione succeduta alla Cappella di S. Maria del Carmine ed Anime del Purgatorio di S. Arcangelo, trovavasi iscritta qual creditrice ipotecaria precedentemente al 28 novembre 1884 sui fondi seguenti:

Due case alla contrada Valle, abitato di S. Arcangelo, confinante con altre dei detti Ferrara e quelle di Giovanni Cassano.

Territorii in contrada Sorbo e piano dei Fichi, confinante con terreni di Giovanni Sansanelli fu Michele, con beni di Giuseppe Mastrosimone fu Francesco,

da essi posseduti in garentia del credito di lire venticinque, contro ai signori Ferrara Domenico e Vincenzo suddetti.

Com'è pronta a dimostrare mercè di equipollenti a sensi e per gli effetti dell'art. 9 della legge, che si riserva di esibire all'udienza.

Che essendo andato distrutto le note ipotecarie dall'incendio e disperso e smarrito il doppio originale, del quale era in possesso, è stata costretta per salvaguardare i propri interessi di ripristinare la formalità in base a dichiarazione autentica permessa dall'art. 3 della legge 28 giugno 1885, n. 3196.

Che ciò eseguito deve ora promuoverne la convalida davanti al magistrato competente a termini del successivo art. 8 della legge suddetta ed articolo 2 del regolamento approvato con Real decreto 20 luglio 1885, n. 3253.

Quindi io suddetto usciere sull'istanza come sopra ho citato essi dichiarati a comparire davanti al sig. Pretore di S. Arcangelo nell'udienza che terrà il giorno di martedì 19 ottobre 1886, alle ore 9 ant., col prosieguo, per sentir dichiarate valide e di pieno effetto giuridico le dichiarazioni autentiche che si comunicano per originale, e provveduto come per legge alle spese del presente procedimento.

Salvo ogni altro dritto, ragione ed azione.

Copie del presente atto, collazionate e firmate sono state notificate nel domicilio di essi germani Ferrara, consegnandole nelle loro mani.

L'usciere Giovanni Cavaliere.

Specifica a debito:

Bollo, L. 7 20 — Dritti e repertorio, L. 1 60 — Copia, L. 1 20 — Totale L. 10.

G. CAVALIERE usciere.

Copia conforme all'originale, rilasciata per uso dell'Amministrazione.
S. Arcangelo, 1° luglio 1886.

1157 Il ricevitore: MARTINI.

L'anno milleottocentottantasei, il giorno 3 luglio in Pietragalla,

Sulla istanza dell'Amministrazione del Fondo pel culto, rappresentata in Potenza dall'Intendente di finanza sig. Corsini cav. Giovanni, che pel presente giudizio elegge domicilio presso il ricevitore del Registro di Acerenza,

Io Aniello Guerrieri, usciere presso la Pretura di Acerenza, ove domicilio,

Ho dichiarato alla signora Netti Anna Maria di Giuseppe Valvano, domiciliata in Pietragalla, che la istante Amministrazione succeduta al Clero di Pietragalla trovavasi iscritta qual creditrice ipotecaria precedentemente al 28 novembre 1884 sul fondo:

Seminatorio in Pietragalla contrada Grotta Scadora, art. 2589 del catasto, confinante con Pafundi Teodosio fu Domenico, Parisi Giuseppe fu Carmine, da essa posseduto in garentia del credito di lire 38 20, iscritta all'art. 338 del campione, contro alla signora Netti Anna Maria di Giuseppe.

Com'è pronta a dimostrare mercè di equipollenti, a sensi e per gli effetti dell'art. 9 della legge, che si riserva di esibire all'udienza.

Che essendo andato distrutte le note ipotecarie dall'incendio e dispersi e smarriti i doppii originali dei quali era in possesso, è stata costretta, per salvaguardare i propri interessi, di ripristinare le formalità in base a dichiarazione autentica permessa dall'articolo 3 della legge 28 giugno 1885, n. 3196.

Che ciò eseguito deve ora promuoverne la convalida davanti al magistrato competente a termini del successivo articolo 8 della legge suddetta ed articolo 2 del regolamento approvato con R. decreto 20 luglio 1885, n. 3253.

Quindi io suddetto usciere, sulla istanza come sopra, ho citato essa dichiarata a comparire davanti al pretore di Acerenza nell'udienza che terrà il giorno 10 agosto p. v., per sentir dichiarate valide e di pieno effetto giuridico le dichiarazioni autentiche che si comunicano per originale, e provveduto come per legge alle spese del presente procedimento

Salvo ogni altro diritto, ragione ed azione.

Copia del presente atto, da me usciere collazionata e firmata, l'ho lasciata nel domicilio di essa citata, consegnandola a persona di sua famiglia.

Specifica:

Carta	L. 9 60
Dritti e rep. . . .	» 1 10
Copie	» 0 20
	L. 10 90

801 A. GUERRIERI, usciere.

L'anno 1886, il giorno 23 giugno, in Latronico,

Sulla istanza dell'Amministrazione del Fondo pel culto, rappresentata in Latronico dal signor Gonnelli Giuseppe, ricevitore del registro a Chiaromonte,

Io Raffaele Sarti, usciere presso la Pretura mandamentale di Latronico, ove domicilio,

Ho dichiarato al signor Lofrano Antonio fu Giuseppe, domiciliato in Latronico, che la istante Amministrazione, succeduta alla Chiesa di Latronico, trovavasi iscritta qual creditrice ipotecaria precedentemente al 28 novembre 1884 sul fondo in contrada Salicone, confinante con Gaudioso Giuseppe, Imbellone Vito ed Arcieri D. Antonio, art. 961.

Altro fondo alla stessa contrada, confina con Egidio Falabella, Imbellone Vito e Giuseppe Gandioso, art. 967 del catasto,

da esso posseduti in garentia del credito di lire 125 79, contro al signor Lofrano Antonio fu Giuseppe,

Com'è pronta a dimostrare mercè di equipollenti, a sensi e per gli effetti dell'art. 9 della legge, che si riserva di esibire alla udienza.

Che essendo andate distrutte le note ipotecarie dall'incendio, e dispersi e smarriti i doppii originali dei quali era in possesso, è stata costretta, per salvaguardare i proprii interessi, di ripristinare la formalità in base a dichiarazione autentica permessa dall'art. 3 della legge 23 giugno 1885, numero 3196.

Che ciò eseguito, deve ora promuoverne la convalida davanti al magistrato competente, a termini del successivo art. 8 della legge suddetta ed art. 2 del regolamento approvato con R. decreto 20 luglio 1885, n. 3253.

Quindi io suddetto usciere, sulla istanza come sopra, ho citata essa dichiarato a comparire davanti alla Pretura di Latronico, sita alla strada Pretoria, nell'udienza che terrà il giorno ventisette dell'entrante mese di luglio, alle ore nove antimeridiane, per sentir dichiarate valide e di pieno effetto giuridico le dichiarazioni autentiche che si comunicano per originale, e provveduto come per legge alle spese del presente procedimento.

Salvo ogni altro dritto, ragione ed azione.

Copia di questo atto, da me usciere sottoscritto collazionata e firmata, pel domicilio di esso Lofrano Antonio, che ho trovato chiuso, nè persone vicino di abitazione che sappiano scrivere, l'ho depositata in questa Segreteria municipale, consegnandola nelle mani del segretario sig. Filippo Magaldi, che ho sottoscritto l'originale atto.

F. Raffaele Sarti.

Specifica: Dritto e rep. L. 0 35 — Intima L. 0 25 — Scritturazione L. 0 60 — Totale L. 1 20.

F. Sarti.

Per copia autentica,

L'usciere: RAFFAELE SARTI.

N. 216 del Repertorio. — Latronico, 23 giugno 1886.

Il Segretario: F. MAGALDI. 761

L'anno 1886, il giorno 30 giugno, in Pietragalla,

Sulla istanza dell'Amministrazione del Fondo pel Culto, rappresentata in Potenza dall'intendente di finanza cav. Giovanni Corsini, che pel presente giudizio elegge domicilio presso il ricevitore del registro di Acerenza,

Io Aniello Guerrieri, usciere presso la Pretura di Acerenza, ove domicilio,

Ho dichiarato al signor Bevilacqua Canio fu Teodosio Cupolicchio, domiciliato in Pietragalla, che la istante Amministrazione, succeduta al Clero di Pietragalla, trovavasi iscritta qual creditrice ipotecaria precedentemente al 28 novembre 1884 sul fondo:

Seminatorio alberato, contrada Ripa Panta, art. 91 del catasto, confinante con Canaldi Giuseppe fu Canio e Grimaldi Domenico di Saverio, da esso posseduto in garentia del credito di lire 45 80, iscritto all'art. 134 del campione, contro al signor Calia Michele di Giuseppe,

Com'è pronta a dimostrare mercè di equipollenti, a sensi e per gli effetti dell'art. 9 della legge, che si riserva di esibire all'udienza.

Che essendo andate distrutte le note ipotecarie dall'incendio e dispersi e smarriti i doppii originali dei quali era in possesso, è stata costretta per salvaguardare i proprii interessi di ripristinare la formalità in base a dichiarazione autentica permessa dall'art. 3 della legge 28 giugno 1885, n. 3196.

Che ciò eseguito deve ora promuoverne la convadida davanti al magistrato competente a termini del successivo art. 8 della legge suddetta ed art. 2 del regolamento approvato con R. decreto 20 luglio 1885, n. 3253.

Quindi io suddetto usciere, sulla istanza come sopra, ho citato esso dichiarato a comparire davanti al Pretore di Acerenza, nell'udienza che terrà il giorno 19 agosto prossimo venturo, per sentir dichiarate valide e di pieno effetto giuridico le dichiarazioni autentiche che si comunicano per originale, e provveduto come per legge alle spese del presente procedimento. Salvo ogni altro dritto, ragione ed azione.

Copia del presente atto, da me usciere firmata, l'ho lasciata nel domicilio di esso citato, consegnandola a persona di sua famiglia.

Specifica:

Carta L. 9 60 — Dritti di rep. L. 1 10 — Copia L. 0 20 — Totale L. 10 90.

802 L'usciere: A. GUERRIERI.

TUMINO RAFFAELE, Gerente — Tipografia della GAZZETTA UFFICIALE.

BANCA PROVINCIALE NISSENA

Sede in Caltanissetta

Capitale nominale lire 250,000 — Capitale versato lire 247,450
Valore nominale dell'azione lire 50

AVVISO.

Col giorno 25 agosto avrà luogo, in prima convocazione, l'assemblea generale degli azionisti della Banca provinciale Nissena, per trattare gli oggetti seguenti:

Ordine del giorno:

1. Relazione della Giunta d'amministrazione per le operazioni eseguite nel 1° semestre 1886;
2. Sul dividendo 1° semestre 1886;
3. Nomina di sei membri della Giunta d'amministrazione e di due supplenti;
4. Bilancio preventivo dell'anno 1887;
5. Emissione della seconda serie delle azioni.

A termine dell'articolo 35 dello statuto hanno diritto di intervenire all'assemblea generale degli azionisti tutti i socii che possedessero venti azioni nominali.

Potrà farvi parte quel socio che, possedendo azioni al portatore da raggiungere il numero venti, ove non ne abbia nominali, ne facesse deposito nelle Casse della Banca tre giorni prima della riunione.

789 Il Direttore: Barone BARTOCCELLI.

PREFETTURA DELLA PROVINCIA DI TORINO

Avviso d'Asta.

Alle ore 10 antim. del 20 corrente, in una delle sale di questa Prefettura, avanti il prefetto, od a chi per esso, si addiverrà col metodo dei partiti segreti, recanti il ribasso di un tanto per cento, allo incanto per lo

Appalto della fornitura di 32 scambi semplici e crociamenti tang. 0,10 con cuore capovolgibile in acciaio fuso, occorrenti per l'armamento della ferrovia Chivasso-Casale, per la presunta somma, soggetta a ribasso d'asta, di L. 62.300.

Perciò coloro i quali vorranno attendere a detto appalto dovranno, negli indicati giorno ed ora, presentare a questa Prefettura le loro offerte, estese su carta bollata (da una lira) debitamente sottoscritte e suggellate.

L'impresa sarà quindi deliberata a quello degli oblatori che risulterà il migliore offerente, e ciò a pluralità di offerte, purchè sia stato superato o raggiunto il limite minimo di ribasso stabilito dalla scheda ministeriale.

L'impresa resta vincolata all'osservanza del vigente capitolato generale per gli appalti dei lavori pubblici di conto dello Stato, e di quello speciale in data 25 maggio 1886, con le correzioni in esso introdotte in data 31 luglio 1886, visibili assieme alle altre carte del progetto in quest'ufficio (sezione 1ª).

Il termine utile per la consegna dei materiali che devono fornirsi sarà di mesi due dalla data dell'ordinazione della fornitura dei medesimi.

Per essere ammessi all'asta, i concorrenti dovranno presentare il certificato di aver versato in una Cassa di Tesoreria provinciale il deposito richiesto per adire all'incanto, avvertendo che non saranno accettate offerte con depositi in contanti od in altro modo.

Dovranno inoltre i concorrenti esibire:

a) Un certificato di moralità rilasciato in tempo prossimo all'incanto dall'autorità del luogo di domicilio del concorrente;

b) Un attestato di un ingegnere, confermato dal prefetto o sottoprefetto, il quale sia stato rilasciato da non più di sei mesi, ed assicuri che il concorrente o la persona che sarà incaricata di dirigere sotto la sua responsabilità ed in sua vece i lavori ha le cognizioni e capacità necessarie per l'eseguimento e la direzione dei lavori di cui nel presente avviso.

La cauzione provvisoria è fissata in lire 3000 e quella definitiva in lire 7000, ambedue in numerario od in cartelle al portatore del Debito Pubblico dello Stato al valore di Borsa nel giorno del deposito.

Il deliberatario dovrà, nel termine di giorni 15 successivi a quello dell'aggiudicazione stipulare il relativo contratto.

Il termine utile per presentare nel suddesignato ufficio offerte di ribasso sul prezzo deliberato, non inferiori al ventesimo, resta stabilito a giorni 5 successivi alla data dell'avviso di seguito deliberamento.

Le spese tutte inerenti all'appalto e quelle di registro sono a carico dell'appaltatore.

Pel presente appalto non saranno pubblicati i soliti avvisi di deliberamento; epperciò si fa noto che il termine utile per presentare al suddesignato ufficio offerte di ribasso sul prezzo deliberato, non inferiori al ventesimo, scadrà col mezzogiorno del 25 corrente.

Torino, 10 agosto 1886.

791 *Il Segretario di Prefettura:* E. LEGNANI.

AVVISO.

Si diffida il pubblico, e specialmente coloro che negoziano titoli e valori, che relativamente ai seguenti verte istruttoria penale, presso il Regio Tribunale civile e correzionale di Genova, cioè:

Cartelle Prestito della città di Genova (Rosse) da lire mille, numeri:
6851 6852 6855 11143 11167 11168

Cartelle prestito del Municipio di Livorno, numeri:
03631 03622 03684 04196 04198 04199 09076 09080 11684 11691 12674 12930 14401 14586 15716 15720 16315 16852 19078

Le stesse cartelle vennero inoltre appuntate presso le rispettive Amministrazioni e Tesorerie municipali di Genova e di Livorno. 771

COMMISSIONE AMMINISTRATRICE dell'Ospedale Azzanelli-Cedrelli in Bergamo

Avviso per aumento di ventesimo.

Si fa noto al pubblico che all'Asta d'oggi ebbe luogo la delibera provvisoria dell'affittanza novennale a partire dal giorno 11 novembre 1886, per il lotto unico dell'avviso d'Asta 17 luglio u. s., n. 157 di protocollo

Descrizione degli immobili d'affittarsi.

Possessione di Verdellino, composta da Palazzo di villeggiatura, con giardino e brolo annessi, case coloniche e di affitto in Verdellino, e terreni aratori, irrigui, gelsiti ed a prato stabile in Verdellino, Boltiere, Ciserano e Verdello, della superficie complessiva di ettari 77 02 60, colla rendita censuaria pei terreni di annue lire 5347 70 e coll'imponibile pei fabbricati di lire 852 75.

Prezzo dell'aggiudicazione provvisoria lire 9800 00.

Il termine utile per fare su detto prezzo l'aumento del ventesimo (L. 490 00) o di altra somma maggiore, scade alle ore una pom. del giorno di sabato 28 agosto andante.

La dichiarazione per l'aumento si farà, non più tardi del giorno ed ora suddetti, all'Ufficio d'Amministrazione dell'Opera pia, in Bergamo alta, via Porta Dipinta, vicolo S. Andrea al civico n. 5, accompagnandola coi depositi seguenti: lire 5000 00 a cauzione dell'offerta e lire 2000 00 per le spese e tasse.

Bergamo, 9 agosto 1886.

Il Presidente: A. MORONI.

773 Il Segretario, LORENZI LUIGI.

Provincia e Circondario di Roma

Comune di Genzano di Roma

Avviso d'asta in primo esperimento.

Volendosi da questa Amministrazione comunale dare in appalto i lavori occorrenti alla costruzione delle fogne nelle vie di S. Carlino, Morelli, Sorbini, Montano e Vicolo delle Pozza, per i quali è prevista la spesa complessiva di lire 8900, si fa noto che sabato 28 corrente, alle ore 10 ant., innanzi il sindaco, o chi per esso, avrà luogo la gara in primo esperimento per l'appalto suddetto, sotto l'osservanza delle seguenti norme:

1. L'asta sarà tenuta col metodo della candela vergine, in base al regolamento approvato con R. decreto 4 maggio 1885, n. 3074.
2. Ciascun concorrente per essere ammesso all'asta dovrà produrre il certificato di moralità rilasciato dal sindaco del luogo ov'egli risiede, ed un altro da un ingegnere capo di qualche pubblica Amministrazione, in data non anteriore di mesi sei (6), il quale attesti che il concorrente è idoneo a simili costruzioni.
3. Niuno potrà essere ammesso all'asta senza il preventivo deposito di lire 900 a garanzia dell'appalto e lire 250 a garanzia degli atti d'asta. In luogo del deposito di lire 900, si accetterà anche una idonea e solidale fideiussione.
4. Le spese relative all'asta e contratto sono interamente a carico dell'appaltatore.
5. Il deliberatario dovrà osservare tutte le condizioni espresse nel capitolato speciale, il quale, unitamente ai progetti, trovansi depositati nella segreteria comunale, visibili a chiunque nelle ore d'ufficio.
6. Il ribasso dovrà essere dato in un tanto per cento non minore di centesimi cinquanta.
7. Il termine utile per ribasso del ventesimo scadrà alle ore 12 meridiane di martedì 14 settembre p. v.
8. Il contratto dovrà essere stipulato entro 10 giorni da quello in cui sarà fatto invito, sotto pena di decadenza in caso contrario, nonchè alla perdita del deposito ed alla rifazione dei danni; restando in facoltà dell'Amministrazione comunale di procedere a nuovi atti d'asta a tutto carico, rischio e responsabilità del deliberatario ricusante.

Genzano di Roma, li 10 agosto 1886.

Il Sindaco ff.: A. MAZZONI.

776 Il Segretario: G. BIANCHINI.

ISTITUTI DI

RIASSUNTO *delle situazioni del dì 20*

TITOLI	BANCA NAZIONALE NEL REGNO		BANCO DI NAPOLI	
Capitale sociale o patrimoniale, utile alla tripla circolazione (R. decreto 23 settembre 1874, n. 2237)	L. 150,000,000 »		L. 48,750,000 »	
ATTIVO.				
Cassa e riserva. Numerario in riserva	L. 267,424,479 53		L. 118,513,551 95	
Cassa e riserva. Totale cassa e riserva		L. 291,601,408 19		L. 123,786,451 95
Portafoglio. Cambiali a scadenza non maggiore di 3 mesi	L. 354,000,301 68		L. 103,751,146 21	
Portafoglio. Cambiali a scadenza maggiore di 3 mesi	» »		» »	
Totale	L. 354,000,301 68		L. 103,751,146 21	
Portafoglio. Buoni del Tesoro a scadenza non maggiore di 3 mesi	L. 322,451 39	L. 354,535,554 98	L. 1,031,826 50	L. 104,799,034 35
Portafoglio. Buoni del Tesoro a scadenza maggiore di 3 mesi	» »		» »	
Totale	L. 322,451 39		L. 1,031,826 50	
Portafoglio. Cedole di rendita e cartelle estratte	L. 212,801 91		L. 16,061 64	
Anticipazioni		L. 67,334,789 04		L. 38,109,500 03
Impieghi diretti. Buoni del Tesoro acquistati direttamente	L. 12,116,640 »		L. 2,069,440 »	
Impieghi diretti. Fondi pubblici e titoli	» 92,160,010 51	L. 109,134,656 25	» 8,216,878 17	L. 27,104,175 58
Impieghi diretti. Immobili	» 1,055,206 38		» 2,110,429 60	
Impieghi diretti. Altri impieghi diretti	» 3,195,799 36		» 14,707,427 81	
Titoli. Fondi pubblici e titoli per conto della massa di rispetto	L. 5,291,314 34		L. »	
Titoli. Fondi pubblici e titoli pel fondo pensioni o cassa di previdenza	» »	L. 6,667,152 41	» »	L. 338,419 77
Titoli. Effetti ricevuti all'incasso	» 1,375,838 07		» 338,419 77	
Crediti		L. 91,127,631 35		L. 38,389,231 55
Sofferenze		» 3,851,348 33		» 7,368,085 78
Depositi		» 407,589,554 27		» 92,355,337 58
Credito fondiario della Banca Nazionale c/ fondo assegnato		» »		» »
Partite varie		» 75,936,066 41		» 47,720,432 11
Totale		L. 1,410,781,161 23		L. 479,970,668 70
Spese del corrente esercizio da liquidarsi alla chiusura di esso		» 967,905 10		» 3,110,659 43
Totale generale		L. 1,411,749,066 33		L. 483,081,328 13
PASSIVO.				
Capitale		L. 200,000,000 »		L. 48,750,000 »
Massa di rispetto		» 36,452,000 »		» 13,950,000 »
Circolazione. giusta il limite fissato dalla legge 30 aprile 1874	L. 479,610,620 »		L. 145,800,424 »	
Circolazione. coperta da altrettanta riserva (Legge 28 giugno 1885)	» 97,117,908 »	L. 581,228,528 »	» 53,204,700 »	L. 199,005,124 »
Circolazione. non imputabile rappresentando biglietti inamovibili della Banca Romana	» 4,500,000 »		» »	
Conti correnti ed altri debiti a vista		L. 60,919,713 85		L. (a) 50,126,132 16
Conti correnti ed altri debiti a scadenza		» 63,032,957 23		» 55,597,147 79
Depositanti oggetti e titoli per custodia, garanzia ed altro		» 407,589,554 27		» 92,355,337 58
Credito fondiario della Banca Nazionale c/ c/ speciale		» »		» »
Partite varie		» 59,018,004 45		» 18,893,533 60
Totale		L. 1,408,240,757 80		L. 478,677,275 13
Rendite del corrente esercizio da liquidarsi alla chiusura di esso		» 3,508,308 53		» 4,404,053 »
Totale generale		L. 1,411,749,066 33		L. 483,081,328 13
Distinta della Cassa e Riserva.				
Oro decimale		L. 181,823,070 »		L. 65,898,305 »
Argento al titolo di 900		» 28,474,835 »		» 11,461,025 »
Argento divisionale		» 6,412,294 40		» 3,494,325 »
Oro ed argento non decimale		» 271,623 69		» 90,951 20
Bronzo nella proporzione dell'uno per mille (Art. 30 regolamento 21 gennaio 1875)		» 259,327 44		» 27,352 75
Biglietti già consorziali		» 38,493,280 »		» 11,401,548 »
Biglietti di Stato		» 11,690,050 »		» 26,140,045 »
Riserva		L. 267,424,479 53		L. 118,513,551 95
Fondo metallico pel cambio biglietti per conto Tesoro, oro e argento	L. 1,099,310 »	» 1,166,000 »		» »
Biglietti già consorziali ritirati per conto Tesoro	» 66,690 »			»
Meno biglietti Banca Romana immobilizzati	» »	» »		»
Effetti in corso d'esazione	» »	» »		» »
Biglietti di altri Istituti di emissione	» »	» 23,010,928 66		» 5,272,900 »
Bronzo eccedente la proporzione dell'uno per mille		» »		» »
Cassa		L. 291,601,408 19		L. 123,786,451 95

EMISSIONE

(Mod. B. Reg.to art. 22).

del mese di luglio dell'anno 1886.

BANCA NAZIONALE TOSCANA		BANCA ROMANA		BANCO DI SICILIA		BANCA TOSCANA DI CREDITO	
L. 21,000,000 »		L. 15,000,000 »		L. 12,000,000 »		L. 5,000,000 »	
L. 32,318,117 78	L. 38,442,257 03	L. 16,080,020 84	L. 16,623,720 84	L. 31,868,899 09	L. 34,503,824 09	L. 5,008,777 81	L. 5,481,407 81
L. 34,367,994 98 » 4,291,486 46 » L. 38,659,481 44 L. » » » L. »	L. 38,659,484 44	L. 30,944,901 50 » 2,884,439 48 L. 33,829,430 98 L. » » » L. »	L. 33,829,430 98	L. 38,552,596 86 » 1,345,072 20 L. 39,897,669 06 L. » » » L. »	L. 39,898,120 42	L. 3,844,225 75 » » L. 3,844,225 75 L. » » » L. »	L. 3,844,225 75
L. »	L. 5,929,932 »	L. »	L. 631,687 60	L. 451 36	L. 7,012,929 54	L. »	L. 4,145,194 60
L. » » 8,739,233 92 » 30,006 77 » 8,066,481 32	L. 16,835,722 01	L. » » » » 4,042,263 42 » »	L. 4,042,263 42	L. 1,028,933 » » » » 109,867 60 » 14,757 62	L. 1,153,558 22	L. » » 86,025 65 » 40,000 » » »	L. 126,025 65
L. 2,287,934 80 » » » 1,268,686 05	L. 3,556,620 85	L. 1,135,996 77 » 273,479 20 » »	L. 1,409,475 97	L. 378,266 15 » 264,268 91 » 231,642 43	L. 874,177 49	L. 406,135 » » » » 591,230 09	L. 997,365 09
	L. 14,720,088 92		L. 16,334,783 64		L. 6,008,510 94		L. 11,155,327 49
	» 255,494 73		» 2,397,427 61		» 1,667,908 82		» 20,265 37
	» 26,381,053 24		» 6,998,725 »		» 15,146,632 53		» 13,765,020 »
	» »		» »		» »		» »
	» 3,832,311 22		» 7,386,977 02		» 12,144,896 35		» 142,791 80
	L. 148,612,991 44		L. 89,654,492 08		L. 118,410,558 40		L. 39,677,623 56
	» 798,554 35		» 765,461 43		» 845,595 44		» 133,354 19
	L. 149,411,545 79		L. 90,419,953 51		L. 119,256,153 84		L. 39,810,977 75
	L. 30,000,000 »		L. 15,000,000 »		L. 12,000,000 »		L. 10,000,000 »
	» 3,398,333 »		» 3,616,010 77		» 3,000,000 »		» 435,000 »
L. 63,000,000 » » 1,060,075 » » »	L. 64,060,075 »	L. 40,054,007 » » 2,104,348 » » »	L. 42,158,355 »	L. 39,643,183 01 » 8,160,255 99 » »	L. 47,803,439 »	L. 14,888,770 » » » » »	L. 14,888,770 »
	L. 623,920 73		L. 1,873,009 »		L. 31,482,746 30		» 40,259 26
	» 20,381,984 85		» 19,087,839 96		» »		» 294,443 85
	» 26,381,053 24		» 6,998,725 »		» 15,146,632 53		» 13,765,020 »
	» »		» »		» »		» »
	» 2,873,207 84		» 608,880 05		» 8,548,217 87		» 43,461 20
	L. 147,718,574 66		L. 89,342,819 78		L. 117,981,035 70		L. 39,466,954 31
	» 1,692,971 1[illegible]		» 1,077,133 73		» 1,275,118 14		» 314,023 44
	L. 149,411,545 79		L. 90,419,953 51		L. 119,256,153 84		L. 39,810,977 75
	L. 16,189,140 »		L. 12,345,100 »		L. 20,288,810 »		L. 4,551,000 »
	» 5,024,400 »		» 2,453,350 »		» 1,952,635 »		» 450,000 »
	» 1,063,354 »		» 329,115 »		» 1,022,523 »		» »
	» »		» »		» »		» »
	» 32,285 78		» 0 84		» 2,369 09		» 657 81
	» 6,945,618 »		» 347,275 »		» 8,125,727 »		» 2,320 »
	» 3,063,320 »		» 605,180 »		» 476,835 »		» 4,730 »
	L. 32,318,117 78		L. 16,080,020 84		L. 31,868,899 09		L. 5,008,707 81
	» »		» »		» »		» »
	»		»		»		»
	» 1,086,301 56		» »		» »		» »
	» 4,964,125 »		» 543,700 »		» 2,634,925 »		» 472,700 »
	» 73,712 69		» »		» »		» »
	L. 38,442,257 03		L. 16,623,720 84		L. 34,503,824 09		L. 5,481,407 81

ISTITUTI DI

(*Segue*) RIASSUNTO *delle situazioni del dì* 20

TITOLI	BANCA NAZIONALE NEL REGNO		BANCO DI NAPOLI	
Biglietti in circolazione.				
VALORE.	Numero	Ammontare	Numero	Ammontare
Da Lire 25	647,511	L. 16,187,775 »	361,135	L. 9,038,375 »
» 50	1,770,602	» 88,530,100 »	884,312	» 44,215,600 »
» 100	1,807,243	» 180,724,300 »	794,053	» 79,405,300 »
» 200	»	» »	80,078	» 16,015,600 »
» 500	302,080	» 151,040,000 »	66,580	» 33,290,000 »
» 1000	144,479	» 144,479,000 »	18,289	» 18,289,000 »
Totale		L. 580,961,175 »		L. 200,253,875 »
Biglietti di tagli da levarsi di corso.				
Da Lire 0 50	»	L. »	252,844	L. 126,422 »
» 1 »	»	» »	»	» »
» 2 »	»	» »	706	» 1,412 »
» 5 »	»	» »	23,438	» 117,190 »
» 10 » *Scudi (Cessata Banca per le 4 Legazioni)* (1)	28	{ » 2,128 »	1,555	» 15,550 »
» 20 » *Id. id. id.* (1)	6		2,125	» 42,500 »
» 25 »	7,829	» 195,725 »	»	» »
» 40 »	775	» 31,000 »	»	» »
» 250 »	58	» 14,500 »	144	» 36,000 »
» 1000 » *(Cessata Banca di Genova* (1)	24	» 24,000 »		L. 200,592,949 »
Compresi biglietti Banca Romana immobilizzati lire 4,500,000			Meno big. Banca Romana	» 1,587,825 »
Totale		L. 581,228,528 »		L. 199,005,124 »
Il rapporto fra il capitale	L. 150,000,000 »		L. 48,750,000 »	
e la circolazione	» 576,728,528 »	è di uno a 3 844	» 199,005,124 »	è di uno a 4 08
Il rapporto fra la riserva	» 267,424,479 53		» 118,513,551 95	
e la circolazione	» 576,728,528 »	è di uno a 2 156	» 199,005,124 »	è di uno a 1 67
Il rapporto fra la riserva	» 267,424,479 53		» 118,513,551 95	
e la circolazione	» 576,728,528 »		» 199,005,124 »	
e gli altri debiti a vista	» 60,919,713 85		» 50,126,132 16	
Totale	» 637,648,241 85	è di uno a 2 384	» 249,131,256 16	è di uno a 2 10
Dedotta la circolazione autorizzata colla legge 28 giugno 1885 e la corrispondente riserva:				
Il rapporto fra il capitale utile	L. 150,000,000 »		L. 48,750,000 »	
e la circolazione	» 479,610,620 »	è di uno a 3 197	» 145,800,424 »	è di uno a 2 99
Il rapporto fra la riserva	» 170,306,571 28		» 65,308,851 »	
e la circolazione	» 479,610,620 »	è di uno a 2 816	» 145,800,424 »	è di uno a 2 23
Il rapporto fra la riserva	» 170,306,571 28		» 65,308,851 »	
e la circolazione	» 479,610,620 »		» 145,800,424 »	
e gli altri debiti a vista	» 60,919,713 85		» 50,126,132 16	
Totale	» 540,530,333 85	è di uno a 3 173	» 195,926,556 16	è di uno a 3 »
Saggio dello sconto e dell'interesse durante il mese per cento e ad anno.				
Sulle cambiali ed altri effetti di commercio		p. % 4 1/2		p. % 4 1/2
Sulle anticipazioni su titoli e valori garantiti dallo Stato 4 1/2 % non garantiti dallo Stato 5 %		» »		» 4 1/2
Per le anticipazioni su sete		» 4 1/2		» »
Per le anticipazioni su altri generi (Banco di Napoli)		» »		» 4-6
Sui conti correnti passivi		» 1 1/2		» 2 1/2 3
Prezzo corrente delle azioni		L. 2273 50		L. »
Dividendo distribuito in ragione d'anno e per ogni 100 lire di capitale versato		» 11 73	(a) Carta nominativa lire 35,490,431 76.	» »

(1) La dicitura in corsivo serve solo per la Banca Nazionale

EMISSIONE

(Mod. B. Reg.to art. 22).

del mese di luglio dell'anno 1886.

BANCA NAZIONALE TOSCANA		BANCA ROMANA		BANCO DI SICILIA		BANCA TOSCANA DI CREDITO	
Numero	Ammontare	Numero	Ammontare	Numero	Ammontare	Numero	Ammontare
255,931	L. 6,398,275 »	263,972	L. 6,599,300 »	146,743	L. 3,668,575 »	»	L. »
119,998	» 5,999,900 »	190,169	» 9,508,450 »	170,775	» 8,538,750 »	42,225	» 2,111,250 »
163,964	» 16,396,400 »	82,870	» 8,287,000 »	94,204	» 9,420,400 »	35,657	» 3,565,700 »
50,900	» 10,180,000 »	12,861	» 2,572,200 »	35,857	» 7,171,400 »	12,502	» 2,500,400 »
30,131	» 15,065,500 »	6,202	» 3,101,000 »	21,266	» 10,633,000 »	13,365	» 6,682,500 »
9,790	» 9,790,000 »	11,963	» 11,963,000 »	8,218	» 8,218,000 »	»	» »
	L. 63,830,075 »		L. 42,030,950 »		L. 47,650,125 »		L. 14,859,850 »
145,800	L. 72,900 »	127,708	L. 63,854 »	»	L. »	»	L. »
28,100	» 28,100 »	35,614	» 35,616 »	93,306	» 93,306 »	»	» »
7,500	» 15,000 »	»	» »	13,994	» 27,988 »	»	» »
1,000	» 5,000 »	2,247	» 11,235 »	2,774	» 13,870 »	»	» »
1,100	» 11,000 »	984	» 9,840 »	929	» 9,290 »	»	» »
4,900	» 98,000 »	340	» 6,860 »	443	» 8,860 »	1,416	» 28,920 »
»	» »	»	» »	»	» »	»	» »
»	» »	»	» »	»	» »	»	» »
»	» »	»	» »	»	» »	»	» »
	L. 64,060,075 »		L. 42,158,355 »		L. 47,803,439 »		L. 14,888,770 »

BANCA NAZIONALE TOSCANA	BANCA ROMANA	BANCO DI SICILIA	BANCA TOSCANA DI CREDITO
L. 21,000,000 » » 64,060,075 » è di uno a 3 05	L. 15,000,000 » » 42,158,355 » è di uno a 2 810	L. 12,000,000 » » 47,803,439 » è di uno a 3 984	L. 5,000,000 » » 14,888,770 » è di uno a 2 97
» 32,318,117 78 » 64,060,075 » è di uno a 1 98	» 16,080,020 » » 42,158,355 » è di uno a 2 621	» 31,868,899 09 » 47,803,439 » è di uno a 1 500	» 5,008,707 81 » 14,888,770 » è di uno a 2 97
» 32,318,117 78 » 64,060,075 » » 623,920 73	» 16,080,020 » » 42,158,355 » » 1,873,009 »	» 31,868,899 09 » 47,803,439 » » 81,482,746 80	» 5,008,707 81 » 14,888,770 » » 40,259 26
» 64,683,995 73 è di uno a 2 »	» 44,031,364 » è di uno a 2 738	» 79,286,185 30 è di uno a 2 488	» 14,929,029 26 è di uno a 2 98
L. 21,000,000 » » 63,000,000 » è di uno a 3 »	L. 15,000,000 » » 40,054,007 » è di uno a 2 670	L. 12,000,000 » » 39,643,183 01 è di uno a 3 304	» » » » è di uno a » »
» 31,258,042 78 » 63,000,000 » è di uno a 2 02	» 13,975,672 » » 40,054,007 » è di uno a 2 865	» 23,708,533 10 » 39,643,183 01 è di uno a 1 672	» » » » è di uno a » »
» 31,258,042 78 » 63,000,000 » » 623,920 73	» 13,975,672 » » 40,054,007 » » 1,873,009 »	» 23,708,533 10 » 39,643,183 01 » 81,482,746 80	» » » » » »
» 63,623,920 73 è di uno a 2 03	» 41,927,016 » è di uno a 3 »	» 71,125,929 31 è di uno a 3 »	» » è di uno a » »

BANCA NAZIONALE TOSCANA	BANCA ROMANA	BANCO DI SICILIA		BANCA TOSCANA DI CREDITO
		3 m.	4 m.	
p. % 4 50	p. % 5 »	p. % 4 1/4	4 3/4	p. % 4 50
» 4 50	» » »	4 1/2	» »	» 4 50
» 4 50	» » »	4 1/2	» »	» » »
» » »	» » »		» »	» » »
» 2 »	» 2 e 2 1/4		» »	» 2 50
L. 1,195 »	L. 1,125 »	L. »		L. 520 »
» 5 »	» 6 »	» »		» 5 20

(751, 753, 755, 752, 754, 756).

DIREZIONE TERRITORIALE (1. 1).
di Commissariato Militare del IX Corpo d'Armata (Roma)

Avviso d'Asta.

Si notifica che nel giorno 27 del corrente mese di agosto, alle ore 11 ant., avrà luogo, presso questa Direzione (Piazza S. Carlo a Catinari, n. 117, piano secondo), avanti al signor direttore, un pubblico incanto mediante partiti segreti e nei modi previsti dal titolo 2° del regolamento approvato con Regio decreto 4 maggio 1885, n. 3074, per la provvista in un sol lotto della legna da ardere che potrà occorrere durante la stagione invernale 1886-87 pel riscaldamento degli uffici del Ministero della Guerra stabiliti in Roma.

Lotti	Qualità della legna da provvedersi	Quantità presumibilmente occorrente *Miriagrammi*	Prezzo d'incanto per ogni miriagramma	Importo della quantità approssimativa	Cauzione
1	Legna in pezzi	45000	Lire 0 32	L. 14,400	L. 1400

Annotazioni — Il quantitativo della legna da provvedersi è indicato soltanto in via approssimativa e non tassativa. Così quando avvenga che la quantità ordinata nella prossima stagione 1886-87 riesca minore od anche maggiore del quantitativo segnato qui sopra, l'impresa dovrà eseguire gli ordini che in proposito le verranno dati, senza aver diritto ad alcuna bonificazione.

La qualità della legna da provvedersi è come segue, cioè: legna di quercia, faggio o noce, esclusivamente d'una sola qualità, od anche promiscuamente, a scelta del deliberatario, esclusa però ogni altra qualità non indicata sopra.

La consegna della legna verrà fatta in diverse riprese secondo gli ordini che saranno dati dal Ministero, avvertendo che ogni ordinazione dovrà essere compiuta nel perentorio termine di dieci giorni decorrendi dal giorno in cui l'ordine verrà dato e ciò sotto l'osservanza dell'art. 11 dei capitoli di appalto.

Detta legna dovrà essere con corteccia, di buona qualità, stagionata almeno di un anno, ben secca, non morta in pianta, condizioni delle quali sarà in ogni provvista reclamata la più scrupolosa osservanza e verrà introdotta a tutte spese e rischio del deliberatario nei magazzini del Ministero od in quegli altri locali che verrano indicati all'Impresa.

La legna dovrà essere segata, non più lunga di trenta centimetri, spaccata e ridotta in proporzioni tali da poter essere facilmente introdotte nei focolari e nelle stufe anche di piccola dimensione.

I capitoli d'onere che faranno parte integrale del contratto sono visibili presso questa Direzione.

Gli aspiranti all'impresa per essere ammessi a far partito dovranno presentare le ricevute constatanti l'effettuato deposito provvisorio della somma suindicata in valuta legale, e in rendita dello Stato al portatore, corrispondente al decimo dell'ammontare dell'appalto, il quale deposito verrà poi per il deliberatario convertito in cauzione definitiva, avvertendo che tale deposito dovrà effettuarsi o nelle Tesorerie provinciali di Roma e Perugia, od in quelle di residenza di tutte le Direzioni, Sezioni staccate od uffici locali di Commissariato militare del Regno.

Trattandosi di titoli di rendita, il relativo importo dovrà essere ragguagliato al valore legale di Borsa della giornata antecedente a quella in cui verrà effettuato il deposito.

I partiti prodotti all'incanto dovranno essere in carta da bollo da una lira, e non già in carta comune con marca da bollo, ed inoltre in pieghi suggellati con bollo a ceralacca.

Il deliberamento seguirà in un lotto unico a favore di colui che sulla base del prezzo d'incanto per ogni miriagramma avrà offerto, nel suo partito suggellato, un ribasso di un tanto per cento, maggiore di quello offerto dagli altri concorrenti, purchè superi o almeno raggiunga il ribasso inscritto nella scheda suggellata del Ministero, depositata sul tavolo del seggio d'asta, e che verrà aperta dopo riconosciuti tutti i partiti.

Il prezzo offerto dovrà essere chiaramente espresso in tutte lettere, sotto pena di nullità dell'offerta da pronunciarsi, seduta stante, dell'autorità presiedente l'asta.

Il tempo utile (fatali) per presentare ulteriore offerta di ribasso, non inferiore al ventesimo, è stabilito in giorni quindici, dalle ore 12 meridiane del giorno del deliberamento.

I partiti condizionati o per telegramma non saranno ammessi

Le ricevute dei depositi non dovranno essere incluse nei pieghi contenenti le offerte, ma bensì presentate a parte.

Sarà in facoltà degli aspiranti all'impresa di presentare offerte suggellate a tutte le Direzioni territoriali, Sezioni staccate od Uffici locali di Commissariato militare del Regno; avvertendo però che non sarà tenuto conto di quelle che non giungessero a questa Direzione prima della dichiarata apertura dell'asta e non fossero accompagnate dalla ricevuta originale od in copia del deposito prescritto a cauzione.

Saranno accettate anche le offerte spedite direttamente per la Posta all'Ufficio appaltante, purchè giungano in tempo debito e suggellate al seggio d'asta, siano in ogni parte regolari e sia contemporaneamente in possesso dell'ufficio appaltante, nel giorno ed ora fissati per l'asta, la prova autentica dell'eseguito deposito.

Gli offerenti che dimorano in luogo dove non vi è alcuna autorità militare, dovranno altresì designare una località, sede di una autorità militare, per ivi ricevere le comunicazioni occorrenti durante il corso dell'asta.

Le offerte di coloro che hanno mandato di procura non sono accettate, e non hanno valore se i mandatari non esibiscono in originale autentico od in copia autenticata l'atto di procura speciale.

Le spese tutte relative agl'incanti ed ai contratti, cioè di segreteria, carta bollata, di stampa degli avvisi d'asta, inserzioni nella *Gazzetta Ufficiale*, di Registro, ecc., sono a carico dei deliberatarii, giusta le vigenti disposizioni.

Roma, 11 agosto 1886.

Per detta Direzione
Il Capitano Commissario: SOLUSTRI.

783

N. 143.

Ministero dei Lavori Pubblici

Regio Ispettorato Generale delle Strade Ferrate

Avviso d'Asta.

L'incanto oggi tenutosi essendo riuscito deserto, si addiverrà, alle ore 10 antimeridiane del 23 corrente mese, in una delle sale di questo Ministero, dinanzi il R. Ispettore generale delle strade ferrate, col metodo dei partiti segreti recanti il ribasso di un tanto per cento, alla seconda asta per lo

Appalto delle opere e provviste occorrenti alla esecuzione dei lavori di armamento del tronco Carrito-Cocullo della ferrovia Roma-Sulmona, per la presunta somma, soggetta a ribasso d'asta, di lire 35,000.

Perciò coloro i quali vorranno attendere a detto appalto dovranno, negli indicati giorno ed ora, presentare nel soprassegnato ufficio le loro offerte, estese su carta bollata (da una lira), debitamente sottoscritte e suggellate.

L'impresa sarà quindi deliberata a quello degli oblatori che risulterà il migliore offerente, qualunque sia il numero delle offerte, purchè sia stato superato o raggiunto il limite minimo di ribasso stabilito dalla scheda ministeriale.

L'impresa resta vincolata all'osservanza del vigente capitolato generale per gli appalti dei lavori pubblici di conto dello Stato, e di quello speciale in data 14 aprile 1886, visibili assieme alle altre carte del progetto presso l'ufficio contratti di questo Ministero.

I lavori dovranno essere compiuti entro mesi cinque dalla data del verbale di consegna.

Per essere ammessi all'asta i concorrenti dovranno presentare il certificato di aver versato in una cassa di Tesoreria provinciale il deposito richiesto per adire all'incanto, avvertendo che non saranno accettate offerte con depositi in contanti od in altro modo.

Dovranno inoltre i concorrenti esibire:

a) Un certificato di moralità, rilasciato in tempo prossimo all'incanto dall'autorità del luogo di domicilio del concorrente;

b) Un attestato di un ingegnere, confermato dal prefetto o sottoprefetto, il quale sia stato rilasciato da non più di sei mesi, ed assicuri che il concorrente o la persona, che sarà incaricata di dirigere sotto la sua responsabilità ed in sua vece i lavori, ha le cognizioni e capacità necessarie per l'eseguimento e la direzione dei lavori di cui nel presente avviso.

La cauzione provvisoria è fissata in lire 1,700, e quella definitiva in lire 4,000, ambedue in numerario od in cartelle al portatore del Debito Pubblico dello Stato al valore di Borsa nel giorno del deposito.

Il deliberatario dovrà, nel termine di giorni 15 successivi a quello dell'aggiudicazione, stipulare il relativo contratto.

Pel presente appalto non saranno pubblicati i soliti avvisi di deliberamento; e perciò si fa noto che il termine utile per presentare nel suddesignato ufficio offerte di ribasso sul prezzo deliberato, non inferiori al ventesimo, scadrà col mezzogiorno del 28 corrente mese.

Le spese tutte inerenti all'appalto e quelle di registro sono a carico dell'appaltatore.

Roma, 11 agosto 1886.

769 *Il Caposezione:* M. FRIGERI.

Credito Fondiario del Banco di Sicilia

N. delle 247 Cartelle estratte a 2 agosto 1886 rimborsabili alla pari a 1° ottobre 1886, con cessazione d'interessi dal giorno stesso.

150	346	337	495	667	890	966	1082	1247
1287	1911	2076	2104	2129	2149	2366	2776	3143
3294	3343	3589	3592	3896	4317	4389	4431	4681
4682	4752	5831	6290	6451	6830	6872	7096	7180
7250	7387	7629	7656	8278	9408	9147	9591	9726
9767	9843	10090	10105	10717	10797	11484	11756	11781
12019	12197	12366	12387	13261	13319	13446	13447	13572
13631	13667	13732	13863	14007	14257	14319	14891	14986
15064	15317	15415	15699	15847	16225	16258	16807	16910
17103	17449	17608	17618	17624	18093	18381	18743	18775
18929	18964	19411	19438	19579	19681	19765	19797	20212
20312	20442	20184	20500	20630	20636	20666	20796	20811
20999	21434	21697	21709	21848	21963	21981	21983	22079
22365	22456	22515	23278	23510	23535	23890	24013	24024
24435	24450	24535	24713	24991	25133	25334	25587	25726
26159	26131	26458	26752	26871	26919	26974	27274	27428
27841	28040	28224	28543	28635	29189	29190	29212	29360
30115	30270	30513	30605	30830	30930	31006	31036	31063
31147	31271	31328	31426	31479	31792	32002	32318	32565
32682	32846	33085	33161	33304	33556	33571	33982	34284
34305	34499	34517	34700	35247	35381	35925	36352	36368
36371	36712	37112	37512	38019	38510	38702	39061	39120
39125	39149	39160	39206	39386	39600	39788	39950	40060
40269	40470	40923	41042	41214	41500	41613	41726	42024
42826	42972	43078	43129	43355	43631	43670	44054	44419
44625	44678	45040	45050	45246	45512	46227	46284	46526
46864	47011	47106	47212	47426	47429	47589	47590	47593
47708	47882	48075	48109					

Cartelle sortite nelle precedenti estrazioni tuttora non rimborsate:

1° agosto 1882 — N. 1159.
1° febbraio 1884 — » 20475.
1° agosto 1884 — » 2872 14528.
1° febbraio 1885 — » 105 1153 4847 12709 12992 15893 19081 19447 19547 32415.
1° agosto 1885 — » 1005 2338 2803 3193 3859 3986 4220 8019 8043 11620 13909 14798 17880 19992 20008 20269 21513 22090 22404 22613 22647 23938 28822 29376 29918 32678 32779 32783 35892 35897 38492 38616 38842 43899 44124.
1° febbraio 1886 — » 136 185 1363 1434 4201 4213 6480 11520 12704 13103 16915 17603 17607 17652 17685 18039 18987 20085 20355 20654 21001 22192 23368 27598 28648 29669 29876 32489 32866 33728 33926 34095 36595 38428 39701 40513 40799 42364 42876 42979 43115 43774.

Dalla Direzione del Credito Fondiario del Banco di Sicilia, a 2 agosto 1886.

Il Direttore generale Amministratore
E. NOTARBARTOLO DI SAN GIOVANNI.

770

Prefettura della provincia di Cagliari

Avviso di seguito deliberamento.

A seguito degli incanti tenutosi simultaneamente nel giorno 2 agosto corrente in quest'ufficio di Prefettura e presso quelle di Genova, Livorno e Roma, pure delegate per l'incanto di cui trattasi, conformemente agli avvisi d'asta del 7 luglio u. s., ed all'altro suppletivo del giorno 21 di detto mese, per lo

Appalto del servizio di fornitura alle carceri giudiziarie della provincia di Cagliari dal 1° gennaio 1887 al 31 dicembre dell'anno 1891,

venne l'appalto stesso deliberato pel prezzo di centesimi cinquantanove e trentatrè diecimillesimi (0,5933) per ogni giornata di presenza di ciascun individuo sano o malato detenuto, in seguito all'ottenuto ribasso di centesimi dieci e sessantasette diecimillesimi (0,1067) su quello posto a base d'asta di centesimi settanta (0,70).

Scade col mezzodì del giorno di mercoledì 18 agosto corrente mese il termine utile (fatali) per presentare offerte di ribasso non inferiori del ventesimo sul prezzo di deliberamento, le quali dovranno essere accompagnate dalla quitanza del prescritto deposito eseguito nella R. Tesoreria, per la somma di lire 3000, avvertendo che le offerte potranno essere presentate anche presso le Prefetture di Genova, Livorno e Roma, in conformità dello avviso del 21 luglio precitato.

Cagliari, 9 agosto 1886.

Per detto Ufficio di Prefettura
Il Segretario incaricato: F. AZARA.

792

CREDITO FONDIARIO
del Banco di S. Spirito di Roma

Il giorno 2 agosto 1886, alle ore 9 antimeridiane, nella sede del Banco di S. Spirito, in presenza dei rappresentanti del Consiglio di Direzione, del delegato governativo, e con l'intervento di persone estranee, fu eseguita, a' termini di legge, l'estrazione di N. 406 cartelle fondiarie, che saranno rimborsate dal 1° ottobre prossimo.

I numeri favoriti dalla sorte furono:

57	66	244	471	599	990	1330	1332	1518
1988	2099	2154	2189	2244	2328	2404	2415	2636
2668	2673	2710	2892	2913	2933	3036	3049	3191
3216	3286	3730	3949	4037	4185	4378	4389	4467
4621	4698	4871	5009	5096	5108	5304	5306	5703
5952	6160	6172	6193	6366	6563	7209	7225	7318
7592	7412	7545	7653	7856	7873	8221	8297	8346
8492	8605	8719	8839	8884	8952	9048	9189	9295
9938	10193	10250	10259	10574	10600	10643	10711	10803
11050	11070	11203	11339	11633	11731	11768	12064	12210
12482	12616	12885	13119	13127	13619	13678	13812	13857
14107	14228	14434	14688	14732	14851	14858	14938	14933
15093	15108	15286	15321	15431	15550	15686	15701	15741
15750	15954	16056	16110	16399	16400	16440	16466	16496
16580	16605	16846	16886	16892	16931	17053	17078	17120
17251	17297	17325	17343	17367	17388	17672	17674	17887
18026	18046	18120	18130	18135	18276	18323	18605	18731
18823	19242	19304	19331	19434	19534	19739	19800	19818
19993	20015	20215	20128	20162	20187	20283	20301	20343
20364	20400	20457	20610	20675	20695	20851	20956	21253
21371	21586	21620	21670	22141	22456	22477	22615	22693
22814	22857	22908	22921	23164	23330	23526	23527	24043
24108	24390	24395	24401	25092	25117	25234	25249	25416
25594	25729	25730	25816	25866	26003	26083	26293	26302
26349	26407	26937	27002	27059	27130	27216	27330	27515
27761	28290	28317	28632	29059	29309	29355	29392	29722
30121	30194	30268	30341	30374	30438	30487	30651	30769
30791	30961	31018	31102	31114	31365	31459	31795	31801
31835	32131	32137	32158	32163	32186	32201	32382	32401
32921	32933	32975	33013	33052	33061	33094	33551	34071
34129	34353	34515	34716	34815	34883	35173	35177	35198
35306	35451	35717	35898	36118	36351	36725	36816	36820
36828	37106	37386	37489	37927	37993	37996	38237	38338
38395	38398	38491	39124	39155	39189	39238	39292	39304
39524	39533	40241	40283	40514	40543	40701	40750	40761
40909	41086	41096	41343	41494	41829	42020	42098	42120
42173	42382	42411	42609	43001	43209	43332	43360	43492
43856	43997	44011	44215	44282	44413	44615	44875	45284
45329	45470	45491	45517	45524	45763	46115	46166	46344
46557	46568	46654	46698	47167	47179	47470	47631	47689
47743	47795	47874	47943	47975	48171	48321	48372	48373
48403	48430	48511	48512	48652	48666	48751	49103	49106
49266	49519	49560	49568	49570	49721	49923	49935	50347
50489	50518	50740	51223	51493	51517	51716	51715	51850
51889	51913	52030	52039	52143	52287	52292	52759	52949
53060.								

Se ne prevengono i portatori delle cartelle perchè dal 1° ottobre prossimo in poi le presentino alla Cassa del Banco pel rimborso.

Roma, li 9 agosto 1886.

Per la Direzione:
Augusto Silvestrelli
Vincenzo Tommasini
Serafino Gatti.

743

Intendenza di Finanza in Pesaro

Avviso di concorso.

Col presente avviso viene aperto il concorso pel conferimento delle rivendite dei sali e tabacchi distinte nel sottoposto elenco.

Ubicazione della rivendita		N. d'ordine	Ufficio di vendita da cui deve levare i generi	Annuo reddito lordo della rivendita
Comune	Frazione o Borgata			
Barchi	Borgo	1	Mondavio	146 »
Gabicce	Centro	1	Pesaro	168 »
Pergola	Montevecchio	9	Mondavio	73 86
S. Costanzo	Piazza	1	Id.	318 23
S. Lorenzo in Campo	S. Vito sul Cesano	2	Id.	59 74

Le rivendite saranno conferite a norma del Regio decreto 7 gennaio 1875, numero 2335 (Serie 2ª).

Gli aspiranti dovranno presentare a questa Intendenza, nel termine di un mese dalla data della inserzione del presente nella *Gazzetta Ufficiale del Regno* e nel Giornale per le inserzioni giudiziarie ed amministrative di questa provincia, le proprie istanze in carta da bollo da centesimi 50, corredate del certificato di buona condotta, della fede di specchietto, dello stato di famiglia e dei documenti comprovanti i titoli che potessero militare a loro favore.

Le domande pervenute all'Intendenza dopo quel termine non saranno prese in considerazione.

Le spese di stampa e della pubblicazione del presente avviso, staranno a carico dei concessionari.

Pesaro, li 10 agosto 1886.

764 Per il Reggente: BONELLI.

AVVISO D'ASTA

Consorzio d'arginatura del torrente omonimo di Mazzarrà S. Andrea

Secondo incanto.

Essendo andata deserta la prima asta tenutasi nel giorno 8 agosto corr., si avverte il pubblico che alle ore 9 ant. del giorno 22 agosto corrente mese, nella Casa comunale, avanti il presidente, o chi per esso, si procederà ad un secondo incanto, sulle stesse basi del primo, per l'appalto dei lavori di arginazione della sponda destra del torrente suddetto, giusta il progetto compilato dall'ingegnere Nunzio Ziino 28 ottobre 1882, omologato dal prefetto della provincia di Messina con decreto 31 luglio 1884, allegati relativi e deliberazione del Consiglio dei delegati che ridusse il termine di pubblicazione.

Detti lavori sono divisi in quattro sezioni, ciascuna delle quali forma parte di un appalto distinto e separato, giusta il capitolato speciale del dì 7 luglio 1886, formato dall'ingegnere Ziino ed approvato dal Consiglio dei delegati per lo prezzo a base d'asta:

1ª Sezione . . . . L. 16,476 26
2ª Sezione . . . . » 18,500 »
3ª Sezione . . . . » 16,511 86
4ª Sezione . . . . » 16,511 85

Avvertenze.

Art. 1. L'incanto avrà luogo con il metodo della estinzione della candela vergine, osservate le formalità prescritte dal vigente regolamento di Contabilità generale dello Stato, approvato con R. decreto 4 maggio 1885.

Art. 2. Trattandosi di secondo incanto, si previene, che l'asta avrà luogo anche con un solo offerente a senso dell'articolo 88 del vigente regolamento di contabilità generale dello Stato.

Art. 3. L'appaltatore dovrà dare compiuti i lavori nel termine di anni due dal dì della consegna.

Art. 4. L'appaltatore resta ancora vincolato all'osservanza del summentovato progetto, allegati relativi e deliberazioni dell'Amministrazione del Consorzio.

Art. 5. Ogni offerta di ribasso non potrà essere inferiore dell'uno per cento sullo ammontare dell'appalto applicabile a tutti indistintamente i lavori, tranne l'eccezione dell'articolo 8 del capitolato speciale per le opere impreviste.

Art. 6. I concorrenti, per essere ammessi all'asta, dovranno nell'atto della medesima:

a) Presentare un certificato di moralità di data non anteriore di un mese rilasciato dall'autorità politica municipale del luogo del loro domicilio, un attestato di un ingegnere o di un sindaco, dal quale risulti che l'aspirante o la persona che sarà da lui incaricata di dirigere sotto la sua responsabilità ed in sua vece i lavori abbia la cognizione e capacità necessarie per l'eseguimento e direzione dei lavori da appaltarsi;

b) Provare di aver depositato per ciascun appalto nelle mani del presidente lire 500 per la 1ª, 3ª e 4ª sezione, e lire 600 per la 2ª sezione, a garanzia dell'offerta, oltre lire 300 per la 1ª, 3ª e 4ª sezione, e lire 350 per la 2ª sezione, nelle mani del segretario per anticipo di spese.

Art. 7. L'aggiudicatario dovrà stipulare il contratto nel termine di giorni 5 da quello in cui il deliberamento diverrà definitivo.

Art. 8. All'atto della stipulazione del contratto dovrà prestarsi dall'appaltatore una cauzione definitiva del decimo sul prezzo d'asta, sotto le comminatorie dichiarate nell'art. 5 del capitolato generale.

Art. 9. Il termine utile (fatali) per presentare offerte di ribasso non inferiore al ventesimo sul prezzo per il quale i detti lavori verranno provvisoriamente aggiudicati, resta stabilito a giorni cinque, termine ridotto con deliberazione e scadrà perciò, dopo il seguito deliberamento provvisorio, il giorno 27 agosto 1886, alle ore 12 meridiane.

Art. 10. Saranno a carico dell'aggiudicatario tutte le spese inerenti all'appalto, nonchè quelli di contratto, registro, bollo, ecc.

Art. 11. Il progetto dei lavori, nonchè i capitolati relativi e deliberazioni dell'Amministrazione succitata, riferentisi saranno visibili in quest'ufficio comunale nelle ore d'ufficio.

Dalla Residenza municipale, li 8 agosto 1886.

Per il Presidente: F. ANSELMO.

772 Il Segretario: G. LIVOTI.

PRESTITO AD INTERESSI della Città di Castellammare Stabia

746

Quarantaquattresima Estrazione 31 luglio 1886

SERIE A — NUMERI ESTRATTI:

268 318 445 643 697 719 948 1018 1039 1112
1154 1187 1188 1342 1471

rimborsabili con lire 300 dal 1° settembre 1886 in

Castellammare, presso la Cassa comunale.
Firenze, presso C. Steinhäuslin e C.ª
Roma, presso Justin Bosio.
Torino, presso U. Geisser e C.ª
Napoli, presso Onofrio Fanelli.

I cuponi **A**, **B**, scadenti il 31 agosto 1886, sono pagabili presso le stesse Case.

Le obbligazioni serie **A**, precedentemente estratte e non presentate non hanno diritto al pagamento dei cuponi scaduti e da scadere.

Castellammare, 31 luglio 1886.

L'Assessore Anziano: TUTINO.

Gli Assessori: ASTUNI — CALVARIO. *Il Segretario*: MILONE.

STABILIMENTI DEL FIBRENO

Isola Liri Superiore (*Data del timbro postale*)

SIGNORE,

Essendo venuto nella determinazione di dare un nuovo indirizzo all'andamento delle mie industrie, ho l'onore di parteciparvi che ho nominato miei procuratori e vicarii generali, per amministrare gli Stabilimenti del Fibreno, di mia proprietà, i signori

Federico Douglas Scotti,
Avv. Tito Di Giulio,
Oreste Ricci,

con atti del notaio certificatore reale Carlo De Angelis, in data 9 giugno corrente anno, revocando in pari tempo ogni altro precedente mandato.

Nel pregarvi di voler prendere conoscenza delle firme dei nominati procuratori, a piè della presente apposte, mi pregio notificarvi che due sole di esse saranno sufficienti per la validità di tutti gli atti della nuova Amministrazione.

Gradite, signore, i sensi della mia perfetta osservanza.

(Copia) CONTE DI BALSORANO ERNESTO LEFEBVRE.

Il signor Federico Douglas Scotti firmerà:
(Copia) **F. Douglas Scotti.**
Il signor avv. Tito Di Giulio firmerà:
(Copia) **Avv. Tito Di Giulio.**
Il signor Oreste Ricci firmerà:
(Copia) **O. Ricci.**

Registrato a Roma, li 2 agosto 1886, al reg. 19, serie 3ª, n. 1447.
Ricevuto lire 1 20.

1885 — Il Controllore — Il Ricevitore.

Presentato oggi 8 agosto 1886, ed inscritto al n. 232 del registro d'ordine, al n. 173 del registro Trascrizioni, vol. 2, elenco 173.

Roma, li 8 agosto 1886.

Il cancelliere del Tribunale di commercio
L. CENNI.

809

AVVISO.

Primiano De Palma fu Alfonso, di Poggimperiale, venne condannato dal Tribunale di Lucera, con sentenza del 6 febbraio 1879, ad un anno di carcere, per complicità necessaria in estorsione mercè biglietto anonimo.

A norma dell'art. 834 Procedura penale esso De Palma, con istanza del 25 maggio 1886, chiese alla Sezione di accusa presso la Corte d'appello di Trani di essere riabilitato, avendo dimostrato la sua ottima condotta.

Trani, 4 agosto 1886.

780 DOMENICO DE MUSSI proc.

(2ª pubblicazione)

BANDO.

Il cancelliere del R. Tribunale civile e correzionale di Frosinone, rende noto che, all'udienza che terrà lo stesso Tribunale il giorno 15 ottobre 1886, a ore 11 ant., avrà luogo la vendita dei fondi qui appresso descritti, esecutati ad istanza della Banca generale, sede in Roma, stata assuntrice dell'Esattoria comunale di Morolo nel quinquennio 1878-1882, rappresentato dal procuratore Carboni avv. Arduino, presso il quale ha eletto domicilio in Frosinone, a danno di Tozzi Francesco fu Filippo, domiciliato in Morolo.

Descrizione dei fondi posti in Morolo e suo territorio.

1. Terreno in contrada Fonte di Varico, sez. 1ª, nn. 133, 783, 861, 863, di tavole 9 96, col tributo di lire 1 72.

2. Utile dominio del seminativo in contrada Pietra Palengo, mappa 325, sez. 2ª, col tributo di cent. 97.

3. Seminativo olivato in contrada Fontanelle, di centiare 57, tributo diretto cent. 12, mappa n. 450, sez. 2ª.

4. Pascolivo seminativo in contrada La Rocca, di tavole 30 35, tributo diretto lire 5 38, mappa nn. 535, 536, 537, 554, 555, 556, sez. 2ª.

5. Pascolivo in detta contrada di cent. 86, tributo diretto centesimi 1, mappa sez. 2ª, n. 545.

6. Seminativo olivato di cent. 84, contrada Valle S. Angelo, tributo diretto centesimi 17, mappa 629, sez. 2ª.

7. Bosco da taglio, contrada via di Supeno, di tav. 4 79, tributo diretto lire 1 26, mappa n. 1029, 1030, 1032.

8. Pascolivo olivato in contrada Calvario, tavole 10 50, tributo diretto lire 2 13, mappa nn. 1442-1443, sez. 2ª.

9. Seminativo vitato in contrada Murato o Gita Franca, di tavole 12 28, tributo diretto lire 5 12, mappa sez. 3ª, nn. 70, 71, 72, 73 e 76.

10. Seminativo vitato, contrada Fosso di Cencia o Cenice, di tavole 9 70, tributo lire 1 70, mappale 616, sez. 3ª.

11. Fabbricato in via dell'Ospedale civico, n. 19-bis, piano uno, vani due, mappali 353 sub. 1, 354 sub. 1, sez. 2ª, imposta erariale lire 1 97.

12. Simile in detta via, civico num. 21-bis, di piani 3, vani 16, mappali 357, 358, 359, 360, sez. 2ª, imposta erariale lire 11 44.

13. Simile in via dei Pozzi, civico n. 5, piano uno, vano uno, mappale 433 sub. 2, sez. 2ª, rendita imponibile lire 6.

Condizioni della vendita.

La vendita sarà fatta in un sol lotto, e l'incanto sarà aperto sul prezzo offerto dalla oppignorante Banca in lire 1840 80.

Ordina ai creditori di presentare le loro domande di collocazione entro 30 giorni dalla notifica del presente.

Frosinone, li 22 luglio 1886.

Il vicecanc. G. Bartoli.

Per estratto conforme da inserirsi,

748 A. CARBONI proc.

CONGREGAZIONE DI CARITÀ DI ROMA.

Seconda denuncia di smarrimento di una cedola di dote del pio Istituto della SS. Annunziata, di lire 161 25, conferita a Bussolini Anna Maria di Giuseppe e Carolina Forzani nell'anno 1866, n. 255.

Ove non si presenti alcuno a vantare diritti sopra la suddetta cedola sarà la medesima rinnovata a favore della intestataria.

Roma, 11 agosto 1886. 766

(3ª pubblicazione)

DIREZIONE

delle Opere pie di San Paolo Torino.

MONTE DI PIETÀ.

Venne dichiarato lo smarrimento del libretto n. 11179 di deposito fruttifero intestato a Lorenzo Matta di Antonio, domiciliato in Aramengo.

Si reca a pubblica notizia che, dopo trascorsi mesi sei dalla pubblicazione del presente avviso, ove non sorgano legali opposizioni, verrà rilasciato al richiedente un nuovo libretto in sostituzione di quello sovradescritto.

Torino, 14 luglio 1886.

293 Il segr. gen. BALSAMO CRIVELLI.

AVVISO.

Il presidente del Consiglio notarile di Nuoro:

Visti gli articoli 10 della legge 25 maggio 1879, n. 4900 (Serie 2ª), e 25 del regolamento per l'esecuzione di detta legge in data 23 novembre 1879, n. 5170 (Serie 2ª),

Rende noto:

La vacanza dei seguenti uffici notarili, compresi in questo distretto:

Siniscola — Posada — Orune — Bolosana — Silanus — Gavoi — Olzai — Mamoiada ed Orosei.

Invita pertanto chiunque volesse concorrervi a presentare domanda, coi prescritti documenti, entro il termine di quaranta giorni dalla pubblicazione del presente.

Dal Consiglio notarile di Nuoro, addì 10 luglio 1886.

Il ff. di presidente
MELIS ANTONIO.

790 Il segretario SATTA.

AVVISO PER AUMENTO DI SESTO.

Il cancelliere del Tribunale civile e correzionale di Roma

Fa noto

Che nell'udienza del giorno 6 agosto del corrente anno, avanti la 1ª sezione di questo Tribunale, mercè pubblici incanti si procedette alla vendita del seguente fondo posto in Roma, espropriato

Ad istanza

del sig. Janett Daniele di Paolo, nella qualifica di liquidatore della cessata Ditta Loni e C.

In danno

di Del Monaco Adele vedova Festucci del fu Luigi, domiciliata in Roma, via della Pedacchia n. 86.

Secondo piano della casa in via della Pedacchia n. 86, composta di sei vani, distinta in mappa col n. 82 sub. 2, rione X.

Che detto fondo venne aggiudicato all'avv. Fattori Giulio per lire diecimilacento (L. 10,100).

Che su detto prezzo può farsi l'aumento non minore del sesto, con dichiarazione da emettersi in cancelleria nei quindici giorni dall'avvenuta aggiudicazione.

Che detto termine scade col giorno 21 agosto corrente, con avvertenza che l'offerente dovrà uniformarsi al disposto dell'art. 680 Codice procedura civile.

Roma, 7 agosto 1886.

775 Il canc. GIUSEPPE FIGOLI.

(1ª pubblicazione)

AVVISO.

Illustrissimi signori presidente e giudici del Tribunale civile di Caltanissetta,

I signori canonico Pietro, Giuseppe, Cristina, Enrichetta, Rosaria, e Maria Assunta Crea, e la signora Concetta Rizzo, qual legittima amministratrice dei suoi figli minori procreati col di lei estinto marito Alfonso Crea, Gaetana, Vincenza, Eugenia, Salvatrice, ed Alfonsa Crea, tutti quali eredi legittimi del fu notaro Gaetano Crea Gagliolo residenti in Piazza Armerina espongono.

Che il defunto notar Gaetano Crea Gagliolo, nel 1862 vincolava a favore della Camera notarile di Caltanissetta per di lui cauzione come notaro in Piazza Armerina, due certificati di rendita sul gran libro del debito pubblico del Regno d'Italia, l'uno di lire cinque, portante il n. 362301, emesso in Palermo a 1º dicembre 1862, e l'altro di lire 125, portante il n. 351916, emesso in Palermo a 7 maggio detto anno, ambidue intestati al medesimo notaro Crea Gagliolo.

Che per la di costui morte avvenuta nel dì 11 febbraro 1878, essendo cessato l'obbligo e lo scopo della cauzione, è luogo allo svincolo dei predetti due certificati di vendita.

Quindi chiedono che piaccia al Tribunale

Ordinare lo svincolo dei detti due certificati di vendita sul Gran Libro del Debito Pubblico del Regno d'Italia l'uno di lire 125, col numero d'iscrizione 351916, emesso in Palermo a 7 maggio 1862, e l'altro col n. 362301, emesso il 1º dicembre detto anno intestati al medesimo notar Gaetano Crea Gagliolo, e da costui vincolati in cauzione per lo esercizio del di lui notariato a favore della Camera notarile di Caltanissetta.

In appoggio producono i documenti di massima ai termini dell'art. 38 della legge sul notariato.

Caltanissetta, 1º aprile 1885.

777 VINCENZO MINICHELLI.

AVVISO.

Si rende noto che, con atto privato registrato il giorno 27 luglio 1886, al registro 13, nn. 713 e 714, i signori conte Ranieri Baldini ed Augusto D'Angelo si costituirono in società in nome collettivo, sotto la ragione *R. Baldini e C.*, con sede in Roma, via Farini n. 40, allo scopo di esercitare l'industria di costruzioni di case, fabbricati diversi in Roma, con un capitale di lire diecimila (10,000) versato in porzioni eguali.

La gestione della società, che avrà la durata di tre anni, è affidata ad entrambi i soci, però la firma sociale venne riservata al solo Baldini, il quale firmerà « R. Baldini e C. »

Fu convenuto inoltre che il socio Baldini avrà la direzione tecnica dei lavori come architetto ingegnere, ed il socio D'Angelo la direzione e sopraintendenza dei lavori stessi per quanto riguarda l'opera di sorvegliante assistente e capo mastro muratore, opera che sarà sempre subordinata alle istruzioni tecniche del socio conte Baldini.

Infine si convenne che gli utili e le perdite saranno a perfetta metà tra i soci.

LORETO BRANCALI.

Presentato addì 10 agosto 1886, ed inscritto al num. 236 del registro d'ordine, al n. 174 del registro trascrizioni, ed al num. 69 del registro società, vol. 2ª, elenco 174.

Roma, li 11 agosto 1886.

Il canc. del Trib. di Commercio
781 L. CENNI

AVVISO.

Si rende di pubblica ragione che il palazzo in via Giulia, nn. 140 al 143, essendo stato in parte fabbricato dal fu Pietro Pericoli sopra l'area di un giardino dal medesimo avuta in enfiteusi dal fu Domenico Michelini, per l'annuo canone di lire mille, a forma dell'istromento Torriani 9 marzo 1874, la parte di detto palazzo ed il restante giardino sono enfiteutici a favore oggi del signor Alessandro Faure, in forza dell'istromento di divisione fra i coeredi Michelini in atti Vici 8 dicembre 1883.

Di detto canone non si fece menzione nel bando giudiziale della vendita di detto palazzo, fissata per il 27 agosto corrente, inquantochè la enfiteusi medesima non risultò dal certificato catastale prodotto in atti, nè risulta dai registri del censo, per la mancata voltura.

Ferma adunque l'offerta fatta dalla Cassa di Risparmio di Roma, creditrice iscritta ed istante nel giudizio di subasta, restano avvisati tutti coloro che amassero concorrere all'acquisto di detto palazzo che, oltre al prezzo di delibera, dovranno pure accollare il predetto canone di lire mille.

Copia di questo atto verrà inserita negli atti, per tenersene conto il giorno della vendita alla pubblica udienza.

AVV. G. C. GABRIELLI-VASSELLI
782 procuratore.

(1ª pubblicazione)

BANDO PER VENDITA GIUDIZIALE

da farsi avanti il Tribunale civile e correzionale di Viterbo nell'udienza del giorno 16 settembre 1886 ad istanza di Rutili ing. Angelo dimorante in Velletri,

Contro

Guidolotti Emiliani del vivente Bartolomeo di Piansano.

Fondi da subastarsi.

1. Terreno seminativo vitato cannetato pascolivo, in territorio di Piansano, contrada Doganaccia, di tavole cens. 26 67, pari ad ett. 2 66 70, distinto in mappa sez. 1ª, coi nn. 1804, 1805-B, 1806, 1807, 1964, dell'estimo censuario di sc. 76, pari a lire 408 50, gravato del tributo diretto di lire 6 02, confinante coi beni di De Carli Angelo fu Carlo da due lati, Brizi Angolo e Giuseppe e stradello salvi ecc.

2. Casa di un vano in Piansano, sulla via Nuova, sez. unica, n. 60 sub. 3, del reddito imponibile di lire 15, confinante Brizi Pietro, Di Simone Giuseppe fu Cristoforo e strada, gravata del tributo diretto di lire 1 87.

3. Casa di cinque vani, ove sopra, in via dell'Archetto, distinta in mappa coi nn. 67 sub. 3, 74 sub. 3, 75 sub. 2, del reddito imponibile di lire 63 75, confinante Bacchielli Liberato, La Farina Francesco e strada, gravata del tributo diretto di lire 7 97.

4. Casa e cantina, ove sopra, al vicolo Vecchio, in mappa nn. 233, 234 sub. 1, del reddito imponibile di lire 39 37, confinante Rosati Rosato fu Michelangelo, Guidolotti Bartolomeo e strada, gravata del tributo diretto di lire 4 92.

5. Fienile, ove sopra, in via Valle Forma, distinto in mappa col n. 317 sub. 2, del reddito imponibile di lire 3 75, confinante Di Virginio Caterina fu Matteo, Lucattini Clorinda, vedova Cecconelli e strada, gravato del tributo diretto di lire 0 47.

6. Casa di un vano e cantina, ove sopra, via delle Capannelle, in mappa coi nn. 230 sub. 1, 2357 sub. 2, del reddito imponibile di lire 22 50, confinante Fabrizi Giuseppe fu G. Maria da due lati e strada, gravata del tributo diretto di lire 2 81.

Viterbo, 6 agosto 1886.

767 AVV. GIUSEPPE CUSSANI proc.

Intendenza Provinciale di Finanza in Udine

Avviso per miglioria non inferiore al ventesimo del prezzo di aggiudicazione.

Si rende noto che, in relazione dell'avviso d'asta del giorno 8 luglio p. p., n. 19064-4737, l'appalto per un novennio dello spaccio all'ingrosso dei sali e tabacchi in Tarcento venne deliberato sulla provvigione offerta di lire 2 50 (Lire due e centesimi cinquanta) per ogni cento lire sul prezzo di vendita dei sali e di lire 0 86 (Lire zero e centecimi ottantasei) per ogni cento lire sul prezzo di vendita dei tabacchi.

L'insinuazione portante di migliori offerte in diminuzione delle preindicate somme, le quali non dovranno essere inferiori al ventesimo di esse, potrà essere fatta all'ufficio di questa Intendenza nel termine perentorio di giorni quindici, decorribili da oggi e scadente alle ore 12 meridiane del giorno 25 agosto 1886.

La dichiarazione per migliorare l'offerta deve essere stesa in carta bollata da lire 1 20 e deve essere corredata dell'attestato di capacità ad obbligarsi, e dalla quitanza di Tesoreria pel deposito di lire 1200.

Udine, addì 10 agosto 1886.

805 L'Intendente: DABALÀ.

ALATRI

Via del Valcatore in contrada Ponte Valleadriano presso Alatri

Espropri per pubblica utilità.

Vista la consiliare deliberazione 16 giugno 1885 resa esecutiva per il superiore visto 15 luglio detto anno, n. 4965, e colla quale, approvato il progetto per i lavori a farsi nella via del Valcatore, progetto ing. Olivieri 7 novembre 1884, davasi incarico alla Giunta per la pronta attuazione del medesimo;

Vista la deliberazione della Giunta municipale sotto la data 4 giugno prossimo passato;

Visto il progetto dell'ing. cav. Olivieri 7 novembre 1884;

Vista la legge 25 giugno 1865. n. 2359;

Ritenuto che rimasero senza frutto le pratiche sin'oggi fatte onde potere addivenire agli espropri occorrenti mediante l'indennità portata dalla perizia:

Il R. sindaco

Rende di pubblica ragione che in virtù delle deliberazioni sopra menzionate venne chiesto all'ill.mo sig. prefetto che giusta il principio sanzionato dall'art. 29 dello statuto fondamentale del Regno, riconosca e dichiari per gli espropri occorrenti l'utilità.

Notifica inoltre che il proprietario del terreno da espropriarsi e chiunque creda avervi interesse potrà entro giorni quindici dalla data del presente fare le osservazioni ed eccezioni che meglio creda, e che decorso tale tempo sarà inviata la pratica per provocare senza altro il relativo Sovrano decreto.

Ad ogni buon effetto segue al presente manifesto l'elenco di cui è cenno nell'alinea 1° dell'art. 36 della già ricordata legge.

Il progetto con perizia trovasi depositato nella segreteria municipale, ove chiunque nelle ore d'ufficio potrà prendere in esame.

Elenco *dei terreni da espropriarsi in virtù di dichiarazione di pubblica utilità per ripari alla via del Valcatore:*

Num. d'ordine	Cognome e Nome del proprietario del terreno da espropriarsi	Oggetto del compenso	Indennità portata dalla perizia	offerta dal Comune
1	De Cesaris conte cav. Filippo.	Area, m q. 135 86 . .	13 59	13 59
		Quercie, n. 5	100 »	100 »
		Alberi vitati, n. 4 . .	6 »	6 »
		Siepe viva, m. 46 . .	46 »	46 »
		Oltre perizia	165 59	34 44
			L.	200 »

Alatri, 9 agosto 1886.

798 Il Sindaco: F. COLETTA.

R. Sottoprefettura del circondario di Taranto

AVVISO D'ASTA per la vendita di materiali ferroviarii fuori di uso esistenti nel magazzino di Taranto.

Si notifica che nel giorno di venerdì 27 agosto corrente, alle ore 12 meridiane, si procederà in quest'ufficio, e sotto la presidenza del signor Sotto-Prefetto, agl'incanti per la vendita di materiali ferroviari fuori uso, provenienti dalla rete Calabro-Sicula, e di proprietà dello Stato, esistenti nel magazzino di Taranto, sotto le condizioni stabilite nel relativo capitolato debitamente approvato, il quale trovasi depositato nella segreteria della Sotto Prefettura, ed ostensibile a chiunque nelle ore d'ufficio.

Gl'incanti saranno tenuti col metodo della estinzione di candela vergine, a pubblica gara, e con tutte le formalità prescritte dal vigente regolamento di contabilità generale dello Stato.

I materiali sono divisi in 12 lotti del complessivo valore di lire 177,575 06, e ciascun concorrente dovrà fare la sua offerta in ragione decimale, ed in aumento dei prezzi unitari di ciascun lotto.

Ciascun concorrente depositerà nelle mani del signor presidente dell'asta una somma in ragione del quinto dell'intero prezzo del lotto al cui acquisto aspira.

Per effetto di Decreto Ministeriale portante la data del 28 luglio 1879, il signor Sotto-Prefetto è autorizzato ad approvare e rendere eseguibile il contratto.

Le spese dell'asta, registro e copie sono a carico dei deliberatarii.

Distinte dei materiali e loro prezzi unitari.

N. d'ordine	Indicazione dei materiali	Quantità in chilogrammi	Prezzo	Importo Parziale	Importo Totale
	1° lotto.				
1	Ferro in ruotaie.	392000 »	0 07	27440 »	
					27440 »
	2° lotto.				
1	Ferro in ruotaie.	392000 »	0 07	27440 »	
					27440 »
	3° lotto.				
1	Ferro in ruotaie.	392000 »	0 07	27440 »	
					27440 »
	4° lotto.				
1	Ferro in ruotaie.	392000 »	0 07	27440 »	
					27440 »
	5° lotto.				
1	Ferro in ruotaie.	392000 »	0 07	27440 »	
					27440 »
	6° lotto.				
1	Ferro in pezzi minuti	1415 »	0 03	42 45	
					42 45
	7° lotto.				
1	Ghisa da rifondere	4153 »	0 03	124 59	
					124 59
	8° lotto.				
4	Zinco da rifondere	2241 50	0 18	403 47	
2	Piaccfond da rifondere	19 20	1 00	19 20	
					422 67
	9° lotto.				
1	Ottone in pezzi da rifondere . .	4325 20	0 75	3243 90	
2	Ottone in tornitura da rifondere .	44 80	0 75	33 64	
					3277 54
	10° lotto.				
1	Rame in pezzi da rifondere. . .	20581 75	1 30	26756 27	
3	Rame in tornitura id. . . .	1300 »	0 80	1040 »	
2	Rame in polvere id. . . .	165 »	0 30	49 50	
					27845 77
	11° lotto.				
1	Bronzo in pezzi da rifondere . .	5411 85	1 30	7035 40	
2	Id. id. tornitura . . .	1326 81	1 20	1592 17	
					8627 57
	12° lotto.				
1	Grasso composto sudicio. . . .	961 »	0 35	33 63	
2	Gomma vecchia in pezzi. . . .	42 »	0 02	0 84	
					34 47
	Totale generale . . .			»	177575 06

Taranto, 7 agosto 1886.

784 *Il Segretario della Sottoprefettura:* LAURIA.

Intendenza di Finanza in Campobasso

Avviso d'Asta

per l'appalto dello spaccio all'ingrosso di Boiano.

In esecuzione dell'articolo 37 del regolamento pel servizio di deposito e di vendita dei sali e tabacchi lavorati, approvato con Regio decreto 22 luglio 1880, n. 5557, devesi procedere nella via della pubblica concorrenza al conferimento dello spaccio all'ingrosso dei sali e tabacchi in Boiano, nel circondario d'Isernia, nella provincia di Campobasso.

A tale effetto nel giorno 20 agosto 1886, alle ore 11 antimeridiane, sarà tenuto negli uffici dell'Intendenza delle finanze in Campobasso l'appalto ad offerte segrete.

Lo spaccio suddetto deve levare i sali ed i tabacchi dal magazzino di deposito in Benevento.

All'esercizio dello spaccio va congiunto il diritto della minuta vendita dei generi di privativa, da attivarsi nello stesso locale, ma in ambiente separato, sotto l'osservanza di tutte le prescrizioni per le rivendite dei sali e tabacchi.

Il medesimo approvigionerà le rivendite in esercizio nel Comune di Boiano e negli altri che ne compongono la circoscrizione, cioè: Cameli Campochiaro, Cantalupo, Civitasuperiore, Colledanchise, Frosolone, Guardiaregia, Macchiagodena, Roccamandolfi, S. Angelo in Grotte, S. Massimo, Spineto, S. Polo Matese e Vinchiaturo.

La quantità presuntiva delle vendite annuali presso lo spaccio da appaltarsi viene calcolata:

a) Pel sale	Comune, Raffinato.	quint. 2535 37»	equival. a L.	84,956 »
	Pastorizio	» 7 50»	»	90 »
	In complesso	Quint. 2542 87»	equival. a L.	85,046 »

(*b* Pei tabacchi in complesso quint. 69 32 pel compl. imp. di L. 68,755 »

A corrispettivo della gestione dello spaccio e di tutte le spese relative, vengono accordate provvigioni, a titolo d'indennità, in un importo percentuale sul prezzo di tariffa, distintamente pei sali e pei tabacchi.

Queste provvigioni calcolate in ragione di lire 6,038 per ogni cento lire sul prezzo di acquisto dei sali e di lire 1,803 per ogni cento lire sul prezzo di acquisto dei tabacchi, offrirebbero un annuo reddito lordo approssimativamente di lire 6374 51.

Le spese per la gestione dello spaccio si calcolano approssimativamente in lire 5174 51; epperciò la rendita depurata dalle spese sarebbe di lire 1200 che rappresentano il beneficio dello spacciatore. Oltre di ciò quest'ultimo fruirà del reddito della minuta vendita dei sali e tabacchi che avrà diritto di esercitare.

La dettagliata dimostrazione degli elementi dai quali risulta il dato suesposto relativamente alle spese di gestione trovasi ostensibile presso la Direzione generale delle gabelle e presso l'Intendenza delle finanze in Campobasso.

Gli obblighi ed i diritti del deliberatario sono indicati da apposito capitolato, ostensibile presso gli uffici premenzionati.

La dotazione o scorta di cui dovrà essere costantemente provveduto lo spaccio è determinata:

In quintali	Sali pel valore di	. . .	L.	9,000
Id.	Tabacchi id.	. . .	»	5,000
		in totale	L.	14,000

L'appalto sarà tenuto con le norme e formalità stabilite dal regolamento sulla Contabilità generale dello Stato.

Coloro che intendessero di aspirare al conferimento del detto esercizio dovranno presentare, nel giorno e nell'ora suindicati, in piego suggellato, la loro offerta in iscritto all'Intendenza delle finanze in Campobasso, e conforme al modello posto in calce al presente avviso.

Le offerte per essere valide dovranno:

1. Essere estese su carta da bollo da una lira;
2. Esprimere in tutte lettere la provvigione richiesta a titolo d'indennità per la gestione e per le spese relative, tanto pei sali, quanto pei tabacchi;
3. Essere garantite mediante deposito di lire 1000, ai termini dell'articolo 3 del capitolato d'oneri.

Il deposito potrà effettuarsi in numerario, in vaglia o buoni del Tesoro, ovvero in rendita pubblica italiana, calcolata al prezzo di Borsa della capitale del Regno, diminuita del decimo;

4. Essere corredate da un documento legale comprovante la capacità di obbligarsi.

Le offerte mancanti di tali requisiti o contenenti restrizioni o deviazioni dalle condizioni stabilite, o riferentisi ad offerte di altri aspiranti, si riterranno come non avvenute.

L'aggiudicazione avrà luogo sotto l'osservanza delle condizioni e riserve stabilite dal ripetuto capitolato, a favore di quell'aspirante che avrà richiesta la provvigione minore, sempre che sia inferiore o almeno uguale a quella portata dalla scheda Ministeriale.

Il deliberatario, all'atto della aggiudicazione, dovrà dichiarare se intenda di acquistare con denaro proprio la dotazione assegnata per la gestione dello spaccio, oppure di richiederla a fido, indicando in quest'ultimo caso il modo con cui intenderebbe garantirla, conformemente alle disposizioni del capitolato di oneri. Di ciò sarà fatto cenno nel processo verbale relativo.

Seguita l'aggiudicazione, saranno immediatamente restituiti i depositi agli aspiranti. — Quello del deliberatario sarà trattenuto dall'Amministrazione a garanzia definitiva degli obblighi contrattuali.

Con ulteriore avviso sarà indicato il termine perentorio entro il quale potrà presentarsi l'offerta di ribasso non inferiore al ventesimo del prezzo di aggiudicazione.

Saranno a carico del deliberatario tutte le spese per la pubblicazione degli avvisi d'asta, quelle per l'inserzione dei medesimi nella *Gazzetta Ufficiale del Regno* e nel Bollettino della Provincia le spese per la stipulazione del contratto, le tasse governative e quelle di registro e bollo.

Campobasso, addì 8 agosto 1886.

L'Intendente ff.: BOSIO.

Offerta.

Io sottoscritto mi obbligo di assumere la gestione dello spaccio all'ingrosso dei sali e tabacchi in Boiano, in base all'avviso d'asta (data e numero) pubblicato dall'Intendenza delle finanze in Campobasso, sotto l'esatta osservanza del relativo capitolato d'onere e verso una provvigione di lire (in lettere e cifre) per ogni cento lire del prezzo di vendita dei sali e di lire (in lettere e cifre) per ogni cento lire del prezzo di vendita dei tabacchi.

Unisco i documenti richiesti dal suddetto avviso.

Il sottoscritto N. N. (nome e cognome e domicilio dell'offerente)

Al di fuori: Offerta pel conseguimento dello spaccio all'ingrosso dei sali e tabacchi in Boiano. 804

CITTÀ DI CARRARA

Avviso di 2° incanto.

Stante l'avvenuta deserzione dell'asta indetta per ieri, si fa noto che alle ore 11 antimeridiane del giorno di martedì 31 agosto corrente, in una delle sale di questo palazzo comunale, dinnanzi al signor sindaco o chi per esso, si addiverrà, col metodo delle schede segrete recanti il ribasso di un tanto per cento, al secondo incanto per lo appalto, in due distinti lotti, delle opere seguenti:

1. Costruzione di un fabbricato per residenza delle scuole elementari maschili, per il prezzo presunto in perizia di lire 225,550 30.
2. Costruzione di un corpo di fabbrica (ala sinistra) per completare l'edifizio delle scuole elementari femminili, in base al presunto prezzo di lire 35,216.

I lavori del primo lotto dovranno essere compiuti nel termine di mesi 18; quelli del secondo lotto nel termine di un anno dalla data dei rispettivi verbali di consegna.

L'impresa è vincolata all'osservanza del capitolato d'appalto in data 18 luglio p. p., visibile, insieme ai progetti redatti dall'ing. architetto Leandro Caselli, nell'Ufficio tecnico comunale.

Tutti coloro i quali vorranno attendere all'appalto, dovranno, negli indicati giorno ed ora, presentare all'ufficio le loro offerte, chiaramente espresse in lettere e in cifre, ed estese su carta da bollo da una lira, debitamente sottoscritte e suggellate.

L'impresa sarà quindi deliberata quand'anche non vi sia che un solo offerente, purchè sia stato superato o raggiunto il limite di ribasso stabilito dalla scheda municipale.

Per essere ammessi all'asta, i concorrenti dovranno presentare a questo ufficio, due giorni prima di quello fissato per l'asta, i documenti appresso indicati:

a) Un certificato di buona condotta rilasciato in data recente dal sindaco dell'ultimo domicilio;

b) Un attestato rilasciato dal Prefetto o sotto-Prefetto, da non più di sei mesi, che assicuri che l'aspirante abbia lodevolmente eseguiti contratti d'appalto di lavori pubblici o privati della specie ed importanza di quelli sopra indicati.

L'Amministrazione si riserva però piena ed insindacabile libertà di escludere dall'asta qualunque dei concorrenti nonostante la presentazione dei documenti richiesti e senza che l'escluso possa avanzare reclami di sorta.

I concorrenti all'appalto del primo lotto dovranno cauzionare le loro offerte con un deposito di lire 20,000 in danaro o cartelle del Debito Pubblico dello Stato e con lire 4000 in contanti a garanzia delle spese d'asta; per i concorrenti al 2° lotto la cauzione è di lire 3000 ed il deposito in contanti, per le spese d'asta, di lire 1000.

Il termine utile per presentare offerte di ribasso sul prezzo di provvisoria aggiudicazione, non inferiori al ventesimo, resta fissato a giorni 15 successivi alla data dell'avviso di seguito deliberamento.

Le spese tutte inerenti all'appalto sono a carico dell'aggiudicatario.

Dal Palazzo di Città, li 11 agosto 1886.

Il Segretario: BERGAMINI.

779

Provincia e Circondario di Caltanissetta

COMUNE DI SOMMATINO

Avviso d'asta *per primo incanto a termini abbreviati.*

Si fa noto che in seguito ad autorizzazione con deliberazione della Giunta municipale in data del 29 giugno 1886, n. 7, vistato dalla R. Prefettura addì 26 luglio successivo, num. 8319, di procedersi a termini abbreviati di giorni cinque.

Alle ore 10 ant. del dì 27 agosto 1886 avranno luogo nel palazzo comunale, sito Largo Matrice Chiesa, davanti il sig. sindaco, o chi per esso, gl'incanti col metodo della candela vergine, e con le norme dettate dal regolamento di Contabilità generale dello Stato, approvato con Regio decreto 4 maggio 1885, n. 3074, per l'appalto dei lavori di costruzione della Pretura e Carcere Mandamentale, giusta il progetto compilato dall'ingegnere signor Calogero Decastro in data 27 febbraio 1883, e per la somma soggetta a ribasso d'asta di lire 41,482 87.

Per essere ammessi all'asta dovranno i concorrenti:

a) Presentare un certificato d'idoneità di data non anteriore di sei mesi rilasciato dal prefetto della provincia in base ad un attestato di un ingegnere capo del Genio civile o di ufficio tecnico provinciale in attività di servizio nel quale sia fatto cenno delle principali opere già da essi concorrenti eseguite od all'eseguimento delle quali abbiano preso parte;

b) Depositare presso l'ufficio ove si terranno gli incanti in numerario effettivo od in biglietti Consorziali lire 1000 a titolo di cauzione provvisoria a guarentigia dell'atto ed appronto pelle spese d'asta e di contratto.

Tali somme verranno restituite ai singoli offerenti al termine dell'asta, meno quelle spettanti al deliberatario che saranno ritenute sino alla stipulazione del contratto a guarentigia dello appalto e per far fronte alle spese d'asta, di contratto, dritti di Segreteria, tassa di bollo e registro e copie che sono tutte a carico del medesimo.

All'atto della stipola del contratto che sarà in quel giorno ed ora da indicarsi dal sindaco con avviso legale deve l'aggiudicatario prestare la cauzione diffinitiva nella cifra del 10 per cento dell'ammontare dell'appalto, nel modo prescritto all'art. 7 del relativo capitolato di appalto a firma del predetto ingegnere nelle debite forme, approvato il 10 giugno 1884.

Dovrà inoltre conformarsi alle condizioni espresse in detto capitolato che unitamente al progetto ed atti relativi sono visibili nella Segreteria comunale dalle ore 9 ant. alle ore 12 meridiane.

Seguito il deliberamento ne sarà data notizia con apposito manifesto pella decorrenza dei fatali che restano sin da ora stabiliti a giorni cinque a datare dal deliberamento, alle ore 11 ant. del giorno 2 mese settembre 1886;

c) Le offerte dovranno contenere il ribasso di un tanto per cento sullo ammontare dei prezzi delle opere date in appalto applicabile a tutti indistintamente i lavori, sia a corpo, sia a misura.

Sommatino, li 9 agosto 1886.

Il Sindaco: A. D. NINOTTA.

794 Il Segretario comunale: ANNIBALE ALAIMO.

Provincia dell'Umbria — Circondario di Rieti

COMUNE DI FARA IN SABINA

Appalto dei lavori per la costruzione della strada comunale obbligatoria denominata di Granica.

AVVISO D'ASTA *per il giorno 31 agosto 1886.*

Avendo la Regia Prefettura dell'Umbria approvato il progetto redatto dalla Delegazione stradale, per la costruzione della strada denominata di Granica che, dalla Cappella Boccardi giunge alla provinciale di Poggio Mirteto presso l'osteria di Granica e volendosi ora procedere all'appalto dei relativi lavori, si rende pubblicamente noto a tutti coloro che volessero attendervi:

1. Che alle ore 12 meridiane del giorno 31 agosto 1886, e la alla presenza del sindaco sottoscritto o di chi per esso, si procederà nella sala comunale, semprechè siano state presentate almeno due offerte, al primo esperimento d'asta e col metodo dei partiti segreti, sopra l'importare dei lavori in lire 67,040 16 a norma delle vigenti leggi e regolamenti;

2. Che le schede di offerta, scritte in carta da bollo di lire una, debitamente suggellate e sottoscritte dagli offerenti e dai rispettivi fidejussori, dovranno consegnarsi prima dell'ora sopradetta nell'ufficio di segreteria dello stesso comune e dovranno contenere in tutte lettere le indicazioni chiare e precise del ribasso che s'intenderà offrire sul prezzo d'appalto; ogni offerta di ribasso, non potrà essere inferiore all'uno per cento;

3. Che a ciascuna scheda dovrà unirsi un certificato di deposito di lire tremila in denaro per garanzia dell'asta, e per sopperire alle spese tutte inerenti agli atti di appalto, comprese quelle di bollo, registrazione e copia del progetto; deposito che sarà tenuto fermo solo per quello cui rimarrà aggiudicato l'appalto;

4. Che ogni concorrente dovrà comprovare la sua idoneità mediante un certificato rilasciato e vidimato da un ingegnere degli Uffici tecnici governativi o provinciali, in data non maggiore di sei mesi;

5. Che le schede le quali non fossero corredate dai predetti documenti, o non fossero presentate entro il termine come sopra fissato, non saranno prese in considerazione;

6. Che i lavori di cui si tratta dovranno essere compiuti nel termine di anni tre computati dalla data del verbale di consegna;

7. Che nel giorno 25 settembre 1886 alle ore 12 meridiane precise, cadrà il periodo di tempo (fatali) entro il quale potrà migliorarsi il prezzo di aggiudicazione con un'offerta di ribasso non inferiore al ventesimo del prezzo stesso;

8. Che infine il piano dei lavori, come il Capitolato generale e speciale d'oneri trovansi depositati in Fara in Sabina presso l'ufficio Municipale, ove se ne potrà prendere conoscenza in tutti i giorni non festivi dalle ore 9 ant. alle 4 pomeridiane, ed in quelli festivi dalle 10 antimeridiane alle 12 merid.

Dal Municipio, li 4 agosto 1886.

Il Sindaco: cav. SIMON PIETRO PARIS.

800 Il Segretario Comunale: ROMANO LUPI.

COMUNE DI ROCCHETTA NERVINA

AVVISO D'ASTA.

Il sindaco rende noto che nel giorno tre prossimo settembre, ore 9 ant., in Rocchetta Nervina, nella sala comunale, si procederà, per pubblico incanto, alla vendita di 15,000 piante di pino ed abete, poste nei boschi comunali, deliberata dal Consiglio in sedute 24 ottobre e 20 dicembre 1885, ed autorizzata dalla Deputazione provinciale in seduta 13 febbraio scorso; delle quali 7025 già martellate, e 7975 da martellarsi, a scelta del deliberatario.

L'incanto si aprirà sul prezzo di lire 3 ciascuna pianta.

Il tempo concesso al taglio è di anni dieci, ed il pagamento del prezzo sarà fatto in cinque rate eguali durante il taglio.

Tutte le spese inerenti alla vendita saranno a carico del deliberatario.

Gli altri capitoli d'onere e condizioni relativi alla vendita, sono visibili presso la segreteria comunale.

Rocchetta Nervina, 10 agosto 1886.

778 Il Sindaco: I. RAIMONDO.

AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI COSENZA

AVVISO D'ASTA.

In seguito alla diminuzione di lire cinque per cento fatta in tempo utile sul presunto prezzo di lire 72067 71, ammontare del deliberamento conseguito all'asta tenutasi nel giorno 28 giugno p. s. per lo appalto dei lavori di nuova costruzione della strada provinciale n. 111 contemplata dalla legge 23 luglio 1881, n. 393, tronco dal rione Campitelli di Pietrafitta al rione Grupa di Aprigliano, della lunghezza di metri 5358 22, in conformità del regolamento sulla contabilità generale dello Stato approvato con R. decreto 4 maggio 1885, n. 3074, si procederà, alle ore 10 antim. del giorno 3 settembre p. v., in una delle sale dell'ufficio amministrativo provinciale in questo palazzo di Prefettura, innanzi all'ill.mo signor prefetto presidente della Deputazione provinciale, o a chi per esso, col metodo dei partiti segreti recanti ribasso di un tanto per cento, al diffinitivo deliberamento del suddetto appalto a favore di colui che risulterà il migliore oblatore in diminuzione della presunta somma di lire 68,464 33, a cui il suddetto prezzo trovasi ridotto.

Perciò coloro i quali vorranno attendere al detto appalto dovranno, negli indicati giorno ed ora, presentare in questa segreteria provinciale le loro offerte, escluse quelle per persona da dichiarare, estese su carta bollata da lira 1, debitamente sottoscritte e suggellate.

Il deliberamento avrà luogo qualunque sia il numero dei partiti, ed in difetto di questi, a favore dell'offerente della detta diminuzione.

L'impresa resta vincolata all'osservanza del capitolato redatto dall'Ufficio tecnico provinciale in data 7 gennaio 1886.

Per essere ammessi all'asta i concorrenti dovranno esibire:

a) Un attestato di un ingegnere, confermato dal prefetto o sottoprefetto, il quale, rilasciato in data non anteriore a quella di mesi sei, assicuri che il concorrente ha le cognizioni e capacità necessarie per l'eseguimento e la direzione dei lavori di cui nel presente avviso;

b) Il deposito provvisorio di lire 6000 da prestarsi in numerario od in cartelle al portatore del Debito pubblico dello Stato.

La cauzione definitiva deve equivalere ad un decimo dell'importo netto dei lavori, da prestarsi come sopra e da depositarsi nella Cassa della provincia.

Il deliberatario dovrà, nel termine di giorni quindici successivi a quello dell'aggiudicazione definitiva, stipulare il relativo contratto.

Le spese tutte inerenti all'appalto e quelle di registro sono a carico dell'appaltatore.

Cosenza, 10 agosto 1886.

Il Reggente Prefetto Presidente
D. SILVAGNI.

803

Regia Prefettura di Bari

AVVISO D'ASTA per la somministrazione in natura dei commestibili e combustibili occorrenti alla Casa penale di Turi.

Si reca a pubblica notizia che, giusta l'autorizzazione impartita dal Ministero dell'Interno, Direzione Generale delle Carceri, col dispaccio del 31 luglio p. p., Divisione 6ª, Sezione 1ª, num. 63267 - 48 - 1. C, si procederà nella suddetta Prefettura, alle ore 12 meridiane del giorno primo del prossimo mese di settembre, alla presenza del signor prefetto della provincia, o di chi per esso, allo esperimento di un pubblico incanto per lo appalto in diversi lotti della provvista dei commestibili e combustibili necessarii pel mantenimento delle guardie e dei detenuti, nonchè per gli altri bisogni di servizio della Casa penale di Turi dal 1° gennaio 1887 al 31 dicembre 1889, inclusivamente, in base ai prezzi ed alle indicazioni risultanti dalla seguente

Quadro dimostrativo

Lotti	GENERI	Quantità di ogni genere da provvedersi durante l'appalto	Prezzi d'asta per ogni genere	Ammontare della fornitura per ogni genere	Ammontare della fornitura per ogni lotto
1	2	3	4	5	6
1	Pane bianco . . . . Ch.	94,500 »	0 35	33,075 »	66,087 »
	Pane pei detenuti sani . »	117,900 »	0 28	33,012 »	
2	Carne di vitello . . . »		»	»	50,550 »
	Carne di vaccina. . . »	33,700 »	1 50	50,550 »	
	Carne di bue o manzo . »		»	»	
3	Vino . . . . Ett.	390 »	35 »	13,650 »	13,825 »
	Aceto . . . . . . »	7 »	25 »	175 »	
4	Riso . . . . . . Ch	12,500 »	44 »	5,500 »	10,252 »
	Fagiuoli e legumi secchi »	14,400 »	33 »	4,752 »	
5	Paste di 1ª qualità . . »	13,800 »	0 56	7,728 »	18,228 »
	Paste di 2ª qualità . . »	21,000 »	0 45	9,450 »	
	Semolino . . . . . »	2,100 »	0 50	1,050 »	
	Farina di grano turco . »	»	»	»	
6	Patate . . . . . . »	24,000 »	0 15	3,600 »	5,760 »
	Rape . . . . »	»	»	»	
	Erbaggi, cipolle ed agli »	18,000 »	0 12	2,160 »	
7	Olio d'olivo per condim. »	700 »	1 20	840 »	6,737 »
	Petrolio raffinato. . . »	5,800 »	0 68	3,914 »	
	Olio d'olivo per illumin. »	2,100 »	0 93	1,953 »	
8	Burro . . . . . . Ch.	»	»	»	16,245 »
	Strutto . . . . . . »	»	»	»	
	Lardo . . . . . . »	2,100 »	2 20	4,620 »	
	Cacio . . . . . . »	150 »	2 30	345 »	
	Uova . . . . . . Dozz.	8,400 »	0 95	7,980 »	
	Latte di vaccina . . . Lit.	6,600 »	0 50	3,300 »	
9	Legna di essenza forte . Mir.	29,800 »	0 24	7,152 »	7,894 50
	Carbone. . . . . . »	600 »	0 90	540 »	
	Paglia . . . . . . »	450 »	0 45	202 50	

Il deliberamento avrà luogo alle seguenti condizioni

1. L'incanto sarà tenuto separatamente per ogni lotto, col metodo della estinzione di candela e sotto l'osservanza delle formalità prescritte dal Regolamento di Contabilità generale dello Stato, approvato col R. decreto 4 maggio 1885, n. 3074.

2. La durata dell'appalto sarà di anni tre, decorrenti dal 1° gennaio 1887 al 31 dicembre 1889.

3. L'appalto sarà regolato dal capitolato di oneri approvato dal Ministero sullodato, e sarà esecutivo in esito della riservata approvazione Ministeriale.

4. L'asta si aprirà sulla base del prezzo determinato per ogni lotto dal quadro suddetto, e le offerte in ribasso dovranno essere fatte in ragione di un tanto per cento sul montare complessivo di ogni lotto. Gli appalti saranno aggiudicati a coloro che negl'incanti avranno fatto le maggiori offerte di ribasso senza che fossero seguite da offerte migliori.

5. I concorrenti agli appalti per essere ammessi a far partito dovranno giustificare, prima dell'ora dell'incanto, la loro idoneità e responsabilità, mediante certificato dell'autorità municipale del proprio domicilio.

Dovranno inoltre depositare in contanti od in biglietti di Banca aventi corso legale a titolo di provvisoria cauzione una somma equivalente al tre per cento dell'importare del lotto o dei lotti a' quali vogliono concorrere.

Tali depositi saranno restituiti dopo gli incanti ai concorrenti che non resteranno aggiudicatari, ed agli aggiudicatari quando avranno prestate le definitive cauzioni.

6. I deliberatari definitivi all'atto della stipulazione dei relativi contratti di appalto dovranno prestare una cauzione corrispondente al 5 per cento dell'ammontare dell'impresa assunta mediante vincolo di titoli nominativi del Debito Pubblico dello Stato, o col deposito di cartelle al portatore dello stesso Debito Pubblico oppure del corrispondente capitale nella Cassa dei Depositi e Prestiti.

Ove nel termine di giorni 8 dalla data dell'aggiudicazione il deliberatario non si presenti a stipulare il contratto o non presti la voluta cauzione definitiva, perderà ai termini dell'articolo 6 del capitolato il deposito d'ammissione all'incanto, il quale cederà *ipso jure* a beneficio dell'Amministrazione e si procederà a novella asta.

7. In caso di deliberamento il termine utile (fatali) per presentare le offerte di ribasso, non inferiori al ventesimo sul prezzo di aggiudicazione è di giorni 15 da quello delle aggiudicazioni e sarà annunziato da questa Prefettura con novello avviso.

8. I deliberatari dovranno osservare tutte le prescrizioni contenute nel capitolato di appalto di sopra citato del quale chiunque potrà prendere visione nella segreteria di questa Prefettura in tutti i giorni che precederanno le subaste e nelle ore d'ufficio.

9. Tutte le spese inerenti al contratto andranno a carico degli aggiudicatari.

Bari, 11 agosto 1886.

Il Segretario delegato
GIUSEPPE RUGGIERI.

802

Provincia di Roma — Circondario di Velletri

Comune di Sermoneta

Avviso di ventesimo.

Con atto del giorno 7 agosto corrente venne provvisoriamente aggiudicato a favore del signor Peroni Francesco l'affitto dei terreni in contrada Quarto di Casal Venditti e Ponte Sardino, della superficie di rubbia sermonetane 243 2 1 129, come dall'avviso d'asta 22 luglio scorso, per la somma di lire 47 ogni rubbio sermonetano.

Facendosi ora luogo all'esperimento del ventesimo si prevengono gli aspiranti all'affitto di sopra che il periodo di tempo (fatale) entro il quale potrà essere presentata l'accennata offerta sulla somma di provvisoria aggiudicazione scadrà alle ore 10 ant. del 22 agosto corr.

Verificatasi l'offerta del ventesimo, si procederà di seguito all'atto di definitiva delibera che avrà luogo ad estinzione di candela vergine alle ore 10 antim. suddette per essere aggiudicato l'affitto del Quarto di cui sopra al migliore e maggiore oblatore, riserbata sempre la superiore approvazione.

Si richiamano alla piena osservanza i patti e condizioni tutte di cui al capitolato speciale ed all'antecedente avviso di primo incanto.

Sermoneta, dalla Residenza municipale, questo dì 8 agosto 1886.

Visto — Pel Sindaco ff.: V. PAOLELLI.

787 Il Segretario comunale: SANGUINETTI.

Banca Popolare Cooperativa di Venosa

Avviso ai soci.

Il Comitato dei sindaci riunitosi la sera del 7 agosto deliberava, a termini dell'art. 80 dello statuto e 184 Codice di commercio, convocare l'assemblea straordinaria, visti i gravi inconvenienti, pel giorno 29 corrente alle ore 8 antimeridiane nel locale del Seminario, gentilmente concesso per la circostanza dall'illustrissimo monsignore vescovo, per discutere e deliberare sul seguente

Ordine del giorno:

1. Relazione del Comitato dei sindaci e proposte;
2. Provvedimenti presi dal Consiglio di amministrazione colla deliberazione 2 luglio 1886 sugli effetti all'incasso rimasti insoluti;
3. Responsabilità materiali e morali della Direzione e dell'Amministrazione;
4. Modifica dell'art. 66 dello statuto (qualora l'assemblea lo creda) nel senso che sia nella Direzione, sia nell'Amministrazione non vengano tollerate le parentele;
5. Nomina delle cariche sociali mancanti.

Venosa, 9 agosto 1886.

Il Sindaco: Avv. EUSTACHIO LIOY, presidente.
GIROLAMO MARAZZI.
788 ANIELLO BENVENUTO.

CITAZIONE
per pubblici proclami.

Il signor Francesco Bruno Mormina da Spaccaforno, ha promosso giudizio innanzi il Tribunale civile di Siracusa, esponendo che, per due atti del venticinque ottobre milleottocentosessantotto e ventiquattro ottobre milleottocentosessantanove, l'uno e l'altro in notar Biaggio Gennaro la Spaccaforno, gabellava una parte dell'ex feudo Burgio, in territorio di Noto, diviso in varii stacchi, per la durata di novantanove anni, con varii patti, fra i quali i seguenti:

a) Di doversi per ogni salma di terra, pari ad ett. 2 78 99, piantare almeno otto migliaia di viti e per ogni tumolo di vigna, pari ad are 17 44, numero quattro alberi di carrubbo o di olivo, e ciò infra cinque anni sotto pena di risoluzione;

b) Di non potersi sullocare le terre senza il consenso di lui che altrimenti avrebbe avuto il diritto di ripigliarsi le terre medesime senza obbligo di pagarne le migliorie. Per l'inadempimento ai superiori patti l'attore signor Bruno Mormina ha chiesto che il Tribunale dichiarando sciolti e risoluti i succennati atti di gabella, nonchè gl'infrascritti altri atti, coi quali taluna terre gabellate furono alienate a terzi, e dimesse e locate ad altri, ordinò il rilascio dei cinquantuno stacchi di terra i primi undici in tenuta Senia nuova, gabellati con l'atto del venticinque ottobre milleottocentosessantotto e gli altri quaranta in tenuta Fortunelli gabellati con l'altro atto ventiquattro ottobre mille ottocento sessantanove, liberi ed esenti di qualunque servitù ed onere, quali stacchi si possiedono dai seguenti individui tutti domiciliati e residenti in Pachino, cioè:

Il primo da Corrado, Pasquale e Mattea Germenia fu Salvatore, maritata la Mattea a Vincenzo Ialota.

Il secondo da Corrado, Maria e Vincenza Caruso, quali eredi del fratello Francesco, maritata la Vincenza a Salvatore Scrofani, come per atti primo marzo 1873, notar Gennaro, e due ottobre 1877, in notar Adamo, non che dallo stesso Scrofani per sullocazione delli otto novembre 1876, in notar Adamo.

Il terzo da Concetta Rotta, maritata Beninati Michele, per locazione del 14 marzo 1872, notar Gennaro.

Il quarto dal detto Beninati Michele, per riduzione del 13 agosto 1873, notar Adamo.

Il quinto da Mattia Antonino, per riduzione dieci giugno 1874, notar Adamo.

Il sesto da Falco Vincenzo e dallo stesso Mattia, per l'atto suddetto.

Il settimo da Runza Antonina, coniuge superstite di Concetto Meli, e dai figli Giuseppe e Felice Meli, nonchè da Nicastro Santo per cessione del 30 settembre 1879 in Notar Adamo, fattagliene da Sgandurra Carmelo sugabelloto per atto primo luglio 1873, in detto Notaro e da Rosario Di Martino fu Rosario per sullocazione del dieci settembre 1880 in Notar Adamo.

Il nono dai coniugi Carmelo Assenza ed Alessio Giuseppa

Il decimo da Russo Salvatore e Canto Antonino, per sullocazione undici dicembre 1870, in Notar Gennaro.

L'undecimo da Nicifora Pietro.

Il dodicesimo da Faraci Onofrio.

Il tredicesimo da Di Martino Rosaria moglie del Faraci.

Il quattordicesimo da Angela Di Martino coniuge superstite di Giuseppe Nicifora ed esercente la patria potestà dei figli minori, Pietro e Luigi Nisifora figli maggiori del detto Giuseppe, nonchè da Paolo Calleri per cessione del 25 marzo 1881, fattagliene da Calanzone Orazia sugabellata per atto del 31 luglio 1877, nello stesso Notaro e da Caja Mario fu Salvatore, qual sullocatario per anni sei ai termini dell'atto otto agosto 1882, in Notar Adamo della quota spettante agli eredi Nicifora.

Il quindicesimo da Nicifora Corrado.

Il sedicesimo da Carmela Lombardo vedova di Corrado Di Pasquale, ed esercente la patria potestà dei figli minori, e Gaetana Di Pasquale del detto fu Corrado, maritata Salvatore Borderi, non che Gaetano Lombardo, quest'ultimo sullocatario per atto sei gennaio 1877, notar Adamo.

Il diciassettesimo dai coniugi Giacomo Di Pasquale e Raffaela Cultrera, non che Concetta Cultrera, sullocatarii per atti del quattro dicembre 1876 e ventinove gennaio 1877, in notar Adamo.

Il diciottesimo dai coniugi Covato Vincenzo e Carmela Cugno, nonchè da Felice e Michelangelo fratelli Cannisula sullocatarii per atto venti novembre 1876, notar Adamo.

Il diciannovesimo da Baglieri Corrado.

Il ventesimo da Frasco Sebastiano.

Il ventunesimo da detto Sebastiano Giuseppe fratello e sorella Frasca fu Salvatore.

Il ventiduesimo da Giuseppe Fronteri e Geraci Sebastiano sullocatari per atto ventuno ottobre 1873, notar Adamo.

Il ventitreesimo da Ruggiaresi Giovanna fu Michele maritata Pasquale Cassar Scalia, nonchè da Caruso Giuseppe, per atti notar Adamo del quattro novembre 1876 e diciassette gennaro 1877.

Il ventiquattresimo da Di Pietro Francesco.

Il venticinquesimo da Gionfrido Paolo.

Il ventiseesimo da Coppa Michelangelo per rilocazione del diciannove settembre 1872, notar Adamo.

Il ventisettesimo da Spadaro Felicia moglie del detto Cappa per locazione del ventiquattro settembre 1873, notar Gennaro.

Il ventottesimo da Barone Giuseppe e da Sorrentino Giambattista, sullocatarii per atto in notar Adamo del venti novembre 1879, e dai sig. Quartarone Costa Nunzio ed Intonna Pietro cui fu ceduto per atto diciotto marzo 1883, notar Face.

Il ventinovesimo da Piccione Corrado, sullocatario per atto dodici gennaio 1873, notar Gennaro.

Il trentesimo da Angelo Sessa.

Il trentunesimo da Lorenzo Sessa.

Il trentaduesimo da Salvatore Sessa.

Il trentatresimo da Giovanni Rosa.

Il trentaquattresimo dai suddetti eredi di Meli Concetto indicati al numero sette.

Il trentacinquesimo da Gennaro Vincenzo e Geraci Sebastiano sullocatarii per atti quattordici gennaro e trentuno ottobre 1873, in notar Adamo.

Il trentaseesimo da Rosa Costa, coniuge superstite di Vincenzo Malandrino ed esercente la patria potestà dei figli minori, nonchè Corradina e Felicia sorelle Malandrino del detto fu Vincenzo, maritata la Corradina a Corrado Calvo e Felicia a Corrado Rosa, nonchè Coppa Giuseppa coniuge superstite di Antonino Malandrino, altro erede del detto Vincenzo ed esercente la patria potestà dei figli minori di esso Antonino.

Il trentasettesimo da Carmelo Cultrera.

Il trentottesimo dalla detta signora Coppa Giuseppe nei nomi per locazione del ventitre settembre 1873 in notar Adamo.

Il trentanovesimo da Cianchina Antonino.

Il quarantesimo da Cugno Paolo e Domenica e Teresa Perrolito eredi di Pietrolito Salvatore, maritata la Teresa ad Attardi Salvatore, non che da Di Natale Vincenzo per locazione del sedici ottobre 1876 in notar Adamo, e D'Amico Croce per sullocazione del 24 ottobre 1883 nello stesso notaro

Il quarantunesimo da Cultrera Salvatore.

Il quarantaduesimo da Ferrara Francesco e Zisa Rosario, quest'ultimo per sullocazione 20 ottobre 1882, notar Adamo.

Il quarantatresimo da Carmela Scalera nel nome proprio e qual coniuge superstite di Licata Antonino e dalle figlie Giuseppa e Lucia Licata.

Il quarantaquattresimo da Terranova Sebastiana maritata Avolese Orazio, sullocataria per atto 25 agosto 1876, notaro Adamo.

Il quarantacinquesimo da Rossiccia Teresa, coniuge superstite di Antonino Cannata e della figlia Rosaria, nonchè da Salesi Antonino e Scala Carmelo, sullocatarii per gli atti 20 agosto 1877 e 22 ottobre 1881 in notar Adamo.

Il quarantaseiesimo da Attardi Lucia, coniuge superstite di Cimarella Giuseppe ed esercente la patria potestà del minore Andrea.

Il quarantasettesimo dai coniugi Calvo Luciano e Meli Felicia, sullocatarii per gli atti 23 aprile 1882, notar Adamo.

Il quarantottesimo da Mommo Salvatrice e Amenta Giovanna, la prima per rilocazione del 10 febbraio 1877 in notar Adamo e l'altra per sullocazione del 25 settembre 1879 nello stesso notaro Adamo.

Il quarantanovesimo da Barbarino Sebastiano e Matteo Collura, quest'ultimo sullocatario per atto 28 aprile 1878 in notar Adamo.

Il cinquantesimo da Concetta Lauretta.

Ed il cinquantunesimo da Morana Giuseppe per locazione del 1° novembre 1876 in notar Adamo.

L'inadempimento lamentato dall'attore è relativo alla piantagione degli alberi che si è trascurata dell'intutto negli stacchi di nn. 22, 34 e 35, e negli altri non si è eseguita infra i cinque anni, ed inoltre si è fatta con eccesso e in condizione da rendere impossibile la buona vegetazione negli stacchi di nn. 5, 13, 14, 19, 27, 43 e 44, ed invece si è fatta in quantità minore di quella stabilita nel contratto in tutti gli altri stacchi.

Inoltre per lo stacco di terre di numero 28 sullocato da Baronesi Giuseppe ai signori Sorrentino Giambattista, nunzio Costa Quartarone e Intonuca Pietro, la risoluzione si è domandata anche per essersi sugabellate le terre senza il consenso del locante, ciò che conduce alla perdita delle migliorie.

L'attore ha chiesto che, in caso di renitenza al rilascio delle terre, fosse facoltato ad immettersene in possesso per ministero d'usciere.

Ha chiesto inoltre i danni ed interessi e la restituzione dei frutti, e ciò solidamente contro i possessori di ogni singolo stacco.

In linea subordinata ha domandato la riduzione della durata della gabella a soli trent'anni a partire rispettivamente dal 1868 e 1869 ai termini dell'art. 1571 Codice civile.

In quest'ultima ipotesi ha chiesto perizia per liquidare i danni ed interessi relativi all'inadempimento dei patti per la piantagione degli alberi, e in ogni caso ha chiesto le spese del giudizio e la clausola di provvisoria aggiudicazione nonostante appello.

Il Tribunale di Siracusa, con decreto del 3 maggio 1885, destinava per la trattazione della causa l'udienza del 14 giugno ultimo, autorizzava la citazione per pubblici proclami, limitando la notificazione di essa ai soli Vincenza Caruso, Scrofani Salvatore, Antonino Mallia, Francesco Di Pietro, Corrado Pinnone, Lombardo Carmela, Di Pasquale Gaetana e Salvatore Borderi, ciò che è stato eseguito con atto 25 aprile 1885, per ministero dell'usciere Rotta.

Oggi la causa trovasi differita pel giorno 28 entrante mese di settembre: epperò restano citati per proclami tutti i suddetti gabelloti e sugabelloti delle terre concesse in locazione con gli atti 25 ottobre 1868 e 24 ottobre 1869, l'uno e l'altro in notaro Gennaro, a comparire innanzi il Tribunale civile di Siracusa, per la suddetta udienza del 28 settembre suddetto, con dichiarazione che non comparendo si procederà in contumacia.

Salvi tutt'altri dritti.

Siracusa, 30 luglio 1886.

Avv. Girolamo Stella
801 proc. legale

(2ª *pubblicazione*)

AVVISO.

Ill.mi signori Presidenti e Giudici del Tribunale civile e correzionale di Bari.

Il comm. Arcangelo prof. Scacchi, senatore del Regno, unico erede del defunto notaio Domenico Scacchi di Gravina in Puglia, a mezzo del sottoscritto Procuratore, dimanda che sia pronunziato lo svincolo a suo favore della cauzione di duc. 600 pari a lire 2550 versata dal detto notaio nella Cassa Distrettuale di Altamura il 21 giugno 1846 e il 2 luglio successivo.

Bari, 29 luglio 1886.

581 Avv. Carlo Faivre.

REGIO TRIBUNALE DI COMMERCIO IN ROMA.

Si annunzia che, mediante sentenza in data di oggi, il rag. cav. Lorenzo D'Ormea è stato nominato curatore definitivo del fallimento di Tancredi Oliveri.

Roma, 12 agosto 1886.

812 Il canc. L. Cenni.

(1ª *pubblicazione*)

AVVISO
per svincolo di cauzione notarile.

Si fa noto al pubblico che sotto il giorno 26 giugno 1886, il comm. Gaetano Di Giovanni, dispensato in seguito a sua domanda dall'ufficio di notaro di Casteltermini, ha chiesto al Tribunale civile di Girgenti lo svincolo delle lire ottantacinque di rendita sul Gran Libro del Debito Pubblico del Regno d'Italia, a lui intestata e vincolata per cauzione e patrimonio notarile.

Girgenti, 10 agosto 1886.

Comm. Gaetano Di Giovanni
795 ex-notaro di Casteltermini.

(1ª *pubblicazione*)

AVVISO.

Si fa noto che nel giorno 17 settembre 1886, avanti il Tribunale civile di Roma, primo periodo feriale, mercè pubblici incanti, si procederà all'incanto del seguente fondo, ad istanza di Ciccolini Pietro, in danno di Muccioli conte Mario, con intervento della ven. Arciconfraternita dei Santi Ambrogio e Carlo dei Lombardi:

Utile dominio di terreno vignato e fabbricati annessi, posti nel suburbio di Roma, fuori Porta Pia, voc. Casaletto di S. Carlo e Pietralata o Pratalata, distinto in mappa 65, coi numeri 79 all'82, 252 al 256, nn. 1 e 2, 369 al 372, 465 al 466, confinante eredi Lecce, Perotti, Bertazzoli ed altri, di superficie tavole 102 40, estimo catastale scudi 1809 08, gravato di due canoni in tutto di scudi 102 e bajocchi 56, nonchè dell'imposta erariale di lire 143. L'incanto si aprirà su lire 8580.

Il bando è ostensibile in cancelleria.

Roma, 10 agosto 1886.

Avv. Carlo L. Baiola
768 proc. ufficioso del Ciccolini.

Banca Popolare di Biella e Circondario

SOCIETÀ ANONIMA COOPERATIVA
a Capitale illimitato.

Pel giorno 31 corrente, alle ore otto antimeridiane, è indetta l'Assemblea straordinaria generale degli azionisti, nella sala del Palazzo Municipale per discutere sul seguente

Ordine del giorno:

1. Comunicazioni dell'Amministrazione;
2. Modificazioni al bilancio sociale, proposte dall'Amministrazione e riduzione del valore nominale delle azioni;
3. Modificazioni allo statuto.

Il Presidente del Consiglio: GAETANO STALLO.

NB In caso di seconda convoca, questa avrà luogo il 7 settembre 1886, nello stesso locale e stessa ora

Biella, 10 agosto 1886. 786

AVVISO.

Il sottoscritto, domiciliato in Roma, piazza Montecitorio, n. 121, 1° piano, nella sua qualità di direttore della Società Italiana per Condotte d'acqua in Roma (Società anonima col capitale di lire 20,000,000 metà versato), nell'interesse e nome della medesima, intendendo riservarsi i diritti spettanti agli autori delle opere d'ingegno a norma del testo unico delle leggi 25 giugno 1865, n. 2337, 10 agosto 1875, n. 2652, e 18 maggio 1882, n. 756 (Serie 3ª), approvato con R. decreto 19 settembre 1882, n. 1012 (Serie 3ª), e del Regolamento dello stesso giorno, n. 1013 (Serie 3ª), rende noto che ha depositato presso la R. Prefettura di Roma un esemplare del progetto di condottura di acqua potabile per Perugia, costituito da relazione manoscritta e da tre disegni indicanti il profilo longitudinale, la pianta generale e la pianta della distribuzione dell'acqua in città.

Roma, li 12 agosto 1886.

Società Italiana per Condotte d'acqua
Il Direttore: A. FILONARDI.

785

MUNICIPIO DI MAGLIE

Avviso di eseguita aggiudicazione.

Il sindaco del comune di Maglie fa noto al pubblico che colla subasta tenutasi oggi medesimo in questo comune, rimasero aggiudicate le sezioni dei fondi Pozzello o Pagliarelle del comune di Maglie nel modo come appresso:

1. A Tondo Nicola e Vizzi Giovanni per lire 1230.
2. A Conte Nicola per Giovanni e Giuseppe, e Carrazza Giovanni, per lire 1010.
3. A Fanciullo Leonardo e Portaluri Donato, per lire 1010.
4. A Pietro Abate, per lire 1150.
5. A Provenzano Donato ed altri, per lire 1210.
6. A Sticchi Pasquale, per lire 1320.
7. A Oronzo Selleri, per lire 1120.
8. A Tamborino Giuseppe, per lire 1410.
9. A Adamuccio Angelo, per lire 1600.
10. A Montagna Salvatore, per lire 1500.
11. A Tamborino Giuseppe, per lire 1610.
12. Allo stesso Tamborino, per lire 1100.
13. Allo stesso Tamborino, per lire 1080.
14. Allo stesso Tamborino, per lire 1090.
15. Allo stesso Tamborino, per lire 1120.

Tra quindici giorni da domani vi potranno essere offerte non minori del ventesimo, ed il termine scade a tutto il 24 agosto, all'una pom.

Maglie, li 9 agosto 1886.

Il Sindaco ff.: SALVATORE SANZIO.
793 Il Segretario: CESARE MIGLIETTA.

MINISTERO DELLE FINANZE — Direzione Generale delle Gabelle

INTENDENZA DI FINANZA IN ROMA

Avviso per miglioria
non inferiore al ventesimo del prezzo di aggiudicazione.

In relazione al precedente avviso d'asta del giorno 24 luglio 1886 per l'appalto della rivendita di generi di privativa situata in Roma, via Principe Umberto, 116, si rende noto che nel primo incanto oggi seguito, l'appalto per un novennio della precitata rivendita venne deliberato pel prezzo offerto di annue lire 420, e che l'insinuazione di migliori offerte in aumento della preindicata somma, le quali non dovranno essere inferiori al ventesimo di essa, potrà essere fatta nell'ufficio di questa Intendenza entro il termine perentorio di giorni 15, decorribile da oggi e scadente alle ore 12 meridiane del giorno 27 agosto 1886.

Dall'Intendenza delle Finanze, Roma, li 12 agosto 1886.

819 *Per l'Intendente*: CAPORALI.

MUNICIPIO DI VITERBO

Avviso d'asta per appalto stradale.

È stata presentata in tempo utile una offerta di miglioramento del ventesimo del prezzo di provvisoria aggiudicazione dell'appalto della rettificazione della strada di circonvallazione di questa città, tra la stazione della ferrovia e la porta della Verità. Il presuntivo ammontare dei lavori in lire 30,936 72, come al progetto dell'ufficio tecnico municipale, ribassato di lire 24 75 per cento nell'esperimento del 26 luglio, trovasi ridotto colla nuova offerta a lire 22,115 89.

Si dà avviso, che a forma di legge, nel giorno 30 del corrente mese, alle ore 11 antimeridiane, in questa Residenza municipale ed alla presenza del sottoscritto, avrà luogo un nuovo esperimento mediante accensione di candela per ribassare alla somma suddetta; e non si accetteranno offerte inferiori di centesimi 50 per ogni 100 lire, per ogni singola voce.

L'esperimento sarà definitivo a favore dell'ultimo e migliore oblatore; ed in mancanza di oblatori, l'appalto rimarrà aggiudicato all'autore della menzionata offerta di miglioramento.

Per essere ammessi alla gara, fa d'uopo documentare nei modi legali la personale moralità ed idoneità, ed effettuare il provvisorio deposito di lire 1500 a garanzia dell'offerta e delle spese d'asta e di contratto.

I lavori dovranno essere compiuti entro novanta giorni da quello della consegna; e per ogni giorno di ritardo sarà applicata una multa di lire 25.

Il progetto insieme coi tipi e col capitolato sarà visibile nella segreteria comunale in tutti i giorni nelle ore d'ufficio.

Viterbo, 12 agosto 1886.

797 Il Sindaco: P. SIGNORELLI.

MINISTERO DELLE FINANZE — Direzione Generale delle Gabelle

INTENDENZA DI FINANZA IN ROMA

Avviso d'asta per secondo incanto.

Essendo riuscito infruttuoso l'incanto tenuto addì agosto 1886 per l'appalto della rivendita dei generi di privativa num. 109, nel comune di Roma, piazza della Maddalena, nel circondario di Roma, provincia di Roma, e del reddito medio lordo di lire 2404, avendo dato quello di L. 2539 28 nel 1882-83 — lire 1982 40 nel 1883-84 — lire 2583 33 nel 1884-85.

Si fa noto che nel giorno 31 del mese di agosto, anno 1886, alle ore 2 pomer., sarà tenuto nell'ufficio d'Intendenza in Roma un secondo incanto ad offerte segrete, avvertendo che si farà luogo all'aggiudicazione quand'anche non vi sia che un solo offerente.

La rivendita suddetta deve levare i generi dal magazzino delle privative in Roma, II Circondario.

Gli obblighi ed i diritti del deliberatario sono indicati da apposito capitolato, ostensibile presso il Ministero delle Finanze (Direzione generale delle gabelle), presso l'Intendenza di finanza e presso l'ufficio di vendita dei generi di privativa.

L'appalto sarà tenuto colle norme e formalità stabilite dal regolamento sulla Contabilità generale dello Stato.

Coloro che intendessero aspirare al conferimento di detto esercizio dovranno presentare nel giorno e nell'ora suindicata, in piego suggellato, la loro offerta in iscritto all'uffizio d'Intendenza in Roma.

Le offerte, per essere valide, dovranno:

1. Essere stese sopra carta da bollo da una lira;
2. Esprimere in tutte lettere l'annuo canone offerto;
3. Essere garantite mediante deposito di lire 240 40, corrispondente al decimo del presuntivo reddito suesposto. Il deposito potrà effettuarsi in numerario, in vaglia o buoni del Tesoro, ovvero in rendita consolidata italiana calcolata al prezzo di Borsa della capitale del Regno;
4. Essere corredate di un documento legale comprovante la capacità di obbligarsi.

Le offerte mancanti di tali requisiti, o contenenti restrizione o deviazione dalle condizioni stabilite, o riferentisi ad offerte di altri aspiranti, si riterranno come non avvenute.

L'aggiudicazione avrà luogo sotto l'osservanza delle condizioni e riserve stabilite nel ripetuto capitolato a favore di quell'aspirante che avrà offerto il canone maggiore, sempre che sia superiore o almeno eguale a quello portato dalla scheda dell'Amministrazione.

Seguita l'aggiudicazione saranno immediatamente restituiti i depositi agli altri aspiranti. Quello del deliberatario sarà trattenuto fino al momento della stipulazione del contratto e della prestazione della cauzione stabilita dall'articolo 4 del capitolato d'oneri.

Sarà ammessa entro il termine perentorio di giorni 15 l'offerta di aumento non inferiore al ventesimo del prezzo di aggiudicazione.

Saranno a carico del deliberatario tutte le spese per la pubblicazione degli avvisi d'appalto, quella per la inserzione dei medesimi nel giornale della provincia e nella *Gazzetta Ufficiale del Regno*, (quando ne sia il caso), le spese per la stipulazione del contratto, le tasse governative e quelle di registro e bollo.

Roma, il 13 agosto 1886.

818 *Per l'Intendente*: CAPORALI.

(1ª *pubblicazione*)

BANDO

per vendita giudiziale d'immobili con 3/10 di ribasso

Da farsi innanzi il Tribunale civile di Roma, seconda sezione,

All'udienza del giorno 15 settembre 1886, ad istanza della signora Carolina Nicolini, vedova di Giovanni De Santis, si in nome proprio che nella qualità di madre ed amministratrice dei beni dei suoi figli minori, procreati col detto De Santis, ammessa al beneficio del gratuito patrocinio con delibe azione del giorno 6 settembre 1883, in danno del sig. Raffaele Fabi fu Giovanni, domiciliato in Marino, ora detenuto, nella persona del suo curatore speciale avv. cav. Francesco Valle, domiciliato in via Banchi Vecchi, numero 41.

Descrizione degli stabili da subastarsi.

I. Vigna ed orto con casetta diruta, in contrada Pantanella, sita nel territorio di Marino, della estensione di tavola una e centiare sei, pari ad are 10 e cent. 20, confinante da un lato con i beni di Galbani Carolina, vedova Vannutelli e dall'altro con quelli di Errico Terribili, il quale fondo trovasi allibrato nel catasto di Frascati, comune di Marino, con i nn. 377, 378 e 379, sez. 4ª della mappa censuaria, gravata da imposta erariale di annue lire 1 10 e da un annuo canone verso la casa Colonna di lire 2 52, il cui prezzo di stima ribassato di 3/10 e di lire 675 08.

II. Piccolo orticello, posto ivi, con annesso oliveto, della estensione di are 7 e cent. 26, confinante con vicolo della Pantanella e con i beni di Terribili Errico e di Di Marco Girolamo, gravato da imposta erariale di annue lire 0 55 e da un annuo canone di verso la casa Colonna di lire 1 95, il cui prezzo di stima ribassato di 3/10 e di lire 174 96.

III. Canneto in vocabolo Mola, sito nel territorio di Marino, della estensione di are 2 e cent. 10, confinante col vicolo della Mola, coi beni degli eredi Leandri e degli eredi Negroni, segnato in mappa alla sez. 4ª, numero 1021 1/2, gravato da imposta erariale di annue lire 0 69 e da un annuo canone verso la casa Colonna di lire 0 53, il cui prezzo di stima ribassato di 3/10 e di lire 255 98.

IV. Casa in Marino, al Castelletto, n. 64, corrispondente alla via di San Giovanni, composta di un piano superiore di tre ambienti, confinante col Capitolo di Marino, con i beni di Colizza Marco e con quelli di Trinca Pietro, segnato in mappa al n. 42/3 sez. 1ª, gravata da imposta erariale di annue lire 17 82 e da un annuo canone dovuto al Demanio successo ai Padri Agostiniani, di lire 53 75, il cui prezzo di stima ribassato di 3/10 è di lire 438 19.

V. Vigna e canneto sito nel territorio di Rocca di Papa, in vocabolo Valle di San Lorenzo, diviso in 3 appezzamenti; il primo vignato e cannetato, della estensione di are 12 e centiare 70, confinanti con le proprietà di Mecozzi Vincenzo, di Ludovisi Giacomo e di Pietro Sellati; il secondo tutto vignato, della estensione di ara 1 e centiare 50, confinante con lo stradello vicinale e con le proprietà di Ludovisi Giacomo e Sellati Pietro; il terzo tutto cannetato, della estensione di centiare 60, confinante colle proprietà di Luigi Rufini e degli eredi di Cardinali Saverio, segnati in mappa alla sez. 1ª, coi nn. 698, 1511/a, 1768, 1776/a, gravati in complesso da imposte erariali di lire 3 99 e da un annuo canone verso la Casa Colonna di lire 1 75, il cui prezzo di stima, ribassato del 3/10 è di lire 536 51.

La vendita avrà luogo innanzi al Tribunale civile di Roma, 2ª sezione, nella udienza del giorno 15 settembre prossimo, alle ore 11 ant., con tutte quelle condizioni dalla legge e dalla sentenza di vendita prescritte ed indicate nel bando originale depositato nella cancelleria del detto Tribunale.

Roma, li 12 agosto 1886.

810 Avv. GUSTAVO RICCIO, proc.

(1ª *pubblicazione*)

ANNUNZIO DI SVINCOLO

di cartella nominativa portante ipoteca per malleveria notarile.

Venne presentato, in data 29 luglio ultimo scorso, ricorso al Tribunale civile di Alba per svincolo e conversione al portatore del certificato di rendita nominativa n. 819272 della rendita annua di lire 80, intestata a Panera Felicita fu Andrea ed annotata d'ipoteca per malleveria dovuta a Panera Andrea fu Paolo, nella sua qualità di notaio residente in Canale.

Il presente annunzio per gli effetti dell'art. 38 della vigente legge sul notariato.

Torino, li 4 agosto 1886.

796 TOSCANI AVV. CARLO.

AVVISO DI CONCORSO

A POSTO NOTARILE.

Il presidente del Consiglio notarile di Bari,

Vista la nota del pretore di Locorotondo del 15 aprile ultimo, con cui si annunzia il decesso del notaio in Cisternino signor Amati Pasquale;

Vista la tabella annessa al R. decreto 28 novembre 1875, che assegna due notai al comune di Cisternino;

Ritenuta la vacanza ivi del 2º posto di notaio;

Visti gli articoli 10 e 135 della legge notarile e 25 e 26 dell'annesso regolamento;

Dichiara aperto il concorso generale al posto notarile in Cisternino, ed invita gli aspiranti allo stesso a presentare nella segreteria di questo Consiglio le rispettive domande, in carta da bollo di lire 1 20, corredate dei documenti prescritti dall'articolo 27 del regolamento predetto, nel termine di 40 giorni, computabili dall'atto della pubblicazione medesima nella *Gazzetta Ufficiale*.

Bari, 10 agosto 1886.

761 Il Presidente: G. LATTANZIO.

AVVISO.

Il presidente del Consiglio notarile del distretto di Genova,

Visto l'articolo 10 della legge sul Notariato del 25 maggio 1879;

Visto l'articolo 25 del relativo regolamento del 23 novembre stesso anno;

Vista la deliberazione di questo Consiglio notarile del 17 cadente mese,

Rende noto

Essere aperto il concorso agli uffici di notaro nei seguenti comuni, compresi in questo distretto, cioè:

A 3 in Genova (centro).
A 1 in Staglieno (frazione).
A 1 in Bolzaneto.
A 1 in Camogli.
A 1 in Capraja (Isola).
A 1 in Casella.
A 1 in Nervi.
A 1 in Rivarolo Ligure.
A 1 in San Quirico in Val di Polcevera.

I concorrenti dovranno presentare alla sede del Consiglio notarile in Genova, piazza S. Luca, num. 6, la loro domanda, corredata dai prescritti documenti, entro quaranta giorni dalla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale del Regno* del presente avviso, quale pubblicazione avrà luogo tosto eseguite quelle indicate nel succitato articolo 25 del regolamento.

Genova, 30 giugno 1886.

Il pres. G. A. BARDAZZA.

774 Il segr. not. A. BIANCHI.

Provincia di Roma — Circondario di Viterbo

COMUNE DI SORIANO NEL CIMINO

Avviso di provvisoria aggiudicazione.

Nell'incanto tenutosi oggi stesso, in conformità degli avvisi pubblicati il 24 luglio p. p., è stata provvisoriamente aggiudicata la vendita del taglio netto del bosco ceduo di castagno denominato Menicalta e Piana del Pizzo, per la somma di lire 10,445.

Si avverte ora il pubblico che il termine utile per presentare le offerte di aumento, non inferiori al ventesimo del prezzo suddetto di provvisoria aggiudicazione, è fissato a giorni 16, e andrà a scadere alle ore dodici meridiane del giorno 26 agosto corrente.

Chiunque pertanto intende fare le dette offerte di aumento è invitato a presentarle, accompagnate dal relativo deposito, in questa segreteria comunale, in cui potrà prendere visione del capitolato promesso all'asta.

Si dichiara che resteranno ferme le condizioni portate dal primitivo avviso d'asta in data 7 luglio suddetto.

Dall'Ufficio comunale, li 10 agosto 1886.

799 Il Segretario comunale: G. CRUCIANI.

AVVISO.

All'illustrissimo signor Presidente e Consiglieri della Corte d'Appello di Catanzaro.

Il sottoscritto procuratore ai termini dell'art. 214 Cod. civ., nonchè in seguito all'ordinanza presidenziale del 5 andante, chiede alle SS. VV. Ill.me la omologazione dell'atto di adozione di pari data, col quale Giovan Domenico Coccodè da S. Giorgio Albanese adottò Salvatore Pasqualino Vongieri da detto luogo.

All'uopo si esibisce il suddetto atto di adozione coi relativi documenti.

Catanzaro, li 7 giugno 1886.

G. Attanasio.

In nome di Sua Maestà Umberto I, per grazia di Dio e per volontà della nazione Re d'Italia.

La prima sezione civile della Corte d'appello delle Calabrie sedente in Catanzaro, composta dai signori:

Comm. Pietro Collenza, primo presidente.
Cav. uff. Vincenzo Valentini, consigliere.
Cav. Giuseppe Messina, id.
Cav. Francesco Varcasia, id.
Cav. Luigi Scorcelletti, id.

Con l'intervento del Pubblico Ministero rappresentato dal sostituto procuratore generale cav. Sonti Carlo.

Assistita dal vicecancelliere signor Bernardino Pace.

Dopo chiusa la pubblica udienza del di nove luglio milleottocentottantasei, riunitasi in camera di Consiglio a norma del rito ha resa la seguente deliberazione, previ gli adempimenti di legge.

Sentito il Pubblico Ministero,

Visti gli articoli 213 e 216 del Codice civile.

La Corte,

fa luogo alla adozione del signor Salvatore Pasquale Vongieri di Giorgio e di Bachele Corrado, nato in S. Giorgio Albanese richiesta da Giovan Domenico Cocco è fu Agostino di anni 61, nato a domiciliato in San Giorgio Albanese, tanto in nome proprio che quale procuratore speciale della moglie signora Maria Francesca Vongieri fu Gio. Battista, giusta atto di procura del 29 aprile corrente anno, per notar Drammis.

Provvede poi che il presente decreto si pubblichi per affissione in questo capoluogo, Corte d'appello; nella sede del Tribunale di Rossano, Pretura di Corigliano Calabro, e municipio di San Giorgio Albanese; oltre l'inserzione al Giornale ufficiale del Regno, ed in quello in cui si pubblicano in questo medesimo distretto gli annunzi giudiziarii, trasmettendone legali copie.

Fatto e deliberato come sopra nel sopradetto giorno, mese ed anno.

Firmati: P. Collenza — V. Valentini — G. Messina — F. Vorcasio — L. Scorcelletti — Bernardino Pace, vicecancelliere.

Numero 1093 registro gen. cronologico.

Catanzaro, li 9 luglio 1886.

Pel cancelliere R. Tuccillo.

Num. 326 repertorio.

Numero 111, mod. 3, vol. 57, fol 189, registrato in Catanzaro, il 29 luglio 1886. Esatte lire 60.

Il ricevitore, firmato: Sciosci.

Numero 476. Il controllore firmato.

Catanzaro, li 4 agosto 1886.

Per copia conforme, rilasciata a richiesta del procuratore signor Gaetano Attanasio.

Pel cancelliere in congedo

803 Il vicecanc. L. FAZZARI.

R. TRIBUNALE DI COMMERCIO

di Roma.

Si annunzia che, mediante sentenza in data di oggi, è stato omologato il concordato avvenuto nel fallimento della ditta A. Pasinati e C.; con dichiarazione che, dopo il completo adempimento degli obblighi assunti, sarà da cancellarsi dall'albo dei falliti il nome dei suoi componenti Augusto Pasinati e Tommaso Marzelli, e da revocarsi la sentenza dichiarativa del loro fallimento anche rispetto al procedimento penale di bancarotta semplice.

Roma, 12 agosto 1886.

811 Il canc. L. CENNI.

R. TRIBUNALE DI COMMERCIO

in Roma.

Si annunzia che, mediante sentenza in data di oggi, è stato dichiarato il fallimento di Concetta Saetta, commerciante di mercerie in Roma, con negozio in piazza S. Apollinare, n. 35; che alla relativa procedura è stato delegato il giudice sig. Tommaso Rey, e nominato curatore provvisorio l'avvocato Gustavo Apolloni, dimorante in via Tordinona, numero 141; che per la prima adunanza dei creditori, all'oggetto di nominare la delegazione di sorveglianza, e di essere consultati sulla nomina del curatore definitivo, è stato fissato il giorno di lunedì 30 andante, ore due; che infine si è stabilito il termine di giorni 30, scadibile il 9 settembre p. v., per la presentazione delle dichiarazioni di credito, ed il giorno di mercoledì 29 stesso, ore tre, per la chiusura del processo verbale di verificazione.

Roma, 10 agosto 1886.

749 Il cancelliere: CENNI.

TUMINO RAFFAELE, Gerente.

Tipografia della GAZZETTA UFFICIALE